

- a. 30% delle spese ammissibili per macchinari ed impianti di meccanizzazione interna;
- b. 50% delle spese ammissibili per gli investimenti edili da parte di aziende con fino a 39 punti di svantaggio in zona montana;
- c. 60% delle spese ammissibili per gli investimenti edili da parte di aziende con più di 39 punti di svantaggio in zona montana;
- d. 40% delle spese ammissibili per gli investimenti edili per tutte le altre aziende;
- e. La percentuale di contributo per gli investimenti edili di cui ai precedenti punti b) e c), è aumentata di ulteriori 5 punti percentuali per i giovani agricoltori che hanno ricevuto il premio per il primo insediamento per i giovani agricoltori negli ultimi cinque anni o che contestualmente all'insediamento nel rispettivo piano aziendale hanno previsto la realizzazione dell'edificio aziendale oggetto della domanda di contributo.
- f. La percentuale degli investimenti edili per le aziende di cui ai precedenti punti b) e c), è aumentata di ulteriori 5 punti percentuali per aziende con produzione biologica in data di presentazione della domanda di contributo e in data di presentazione delle domande di liquidazione, cumulabile con l'aumento in base al precedente punto e).

Sono previste liquidazioni parziali in base ed in proporzione ai lavori eseguiti riconducibili all'art.67, 1 a) del Reg. (UE) n. 1303/2013. È necessaria la presentazione di un'apposita domanda di pagamento, corredata dalle rispettive fatture debitamente quietanziate. Il riconoscimento di contributi in natura è ammissibile esclusivamente per il legname di produzione aziendale e certificato dall'autorità forestale sulla base dei massimali contenuti nel listino prezzi approvato dalla Commissione tecnica e vevoli per la concessione di contributi nell'ambito agricolo e forestale.

Ripartizione	Costo totale €	Spesa pubblica €	% spesa pubblica	Quota UE €	% UE	Quota nazionale € (*)	% quota nazionale	Privati €	% privati
Ripartizione 31 - Sottomisura 4.1	19.090.909,09	10.500.000,00	55,00%	4.527.600,00	43,12%	5.972.400,00	56,88%	8.590.909,09	45,00%

(*)La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato / P. A. di Bolzano sarà stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale / Delibera di Giunta provinciale).

Budget misura 4.1 con quote di cofinanziamento

Budget misura 4.1 con quote di cofinanziamento

8.2.2.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Premessa: si veda quanto scritto per la misura 1

1) Criteri di ammissibilità della domanda di aiuto: Si evidenziano in questa sintesi del lavoro i criteri che sono stati giudicati controllabili e misurabili dopo l'implementazione di specifiche azioni correttive.

Criterio di ammissibilità 1: la domanda di aiuto è da presentare, corredata con documenti previsti e validi al momento della presentazione della stessa, prima della dichiarazione di inizio lavori al Comune e prima dell'inizio dei lavori e/o prima dell'acquisto di eventuale materiale o macchinari

- Momento del controllo: istruttoria della domanda
- Modalità del controllo: analisi dei documenti in corso di validità allegati alla domanda di aiuto; verifica che non sia stata presentata la domanda di inizio lavori al Comune, che i lavori non siano iniziati e che non sia stato acquistato alcun macchinario e/o materiale; necessario ulteriore controllo in sede di domanda di pagamento in merito alle fatture presentate che devono essere successive alla data di presentazione della domanda

Criterio di ammissibilità 2: il carico di bestiame minimo al momento dell'approvazione della domanda di aiuto deve raggiungere il valore di almeno 0,5 UBA/ha di superficie foraggera netta

- Momento del controllo: approvazione della domanda di aiuto e della domanda di pagamento
- Modalità del controllo: carico di bestiame minimo: attraverso la consultazione della banca dati APIA/Lafisvet considerare il dato medio annuo al momento dell'approvazione della domanda di aiuto

Criterio di ammissibilità 3: il carico di bestiame massimo al momento dell'approvazione della domanda di aiuto non può superare i seguenti valori massimi calcolati sulla superficie foraggera netta

- Momento del controllo: approvazione della domanda di aiuto e della domanda di pagamento
- Modalità del controllo: carico di bestiame massimo: attraverso la consultazione della banca dati APIA/Lafisvet (considerare il dato medio annuo al momento dell'approvazione della domanda di aiuto); punti di altitudine: attraverso la consultazione della banca dati APIA/Geolafis (considerare il punteggio relativo alla quota)

Criterio di ammissibilità 4: in caso di superamento del limite massimo prima dell'approvazione della domanda di aiuto, l'Ufficio responsabile comunica al beneficiario che la domanda potrà essere approvata a condizione che il rispetto di tale limite sia dimostrato entro il periodo massimo di un anno

- Momento del controllo: approvazione della domanda di aiuto e di pagamento
- Modalità del controllo: carico di bestiame minimo: attraverso la consultazione della banca dati APIA/Lafisvet (considerare il dato medio annuo al momento dell'approvazione della domanda di aiuto); carico di bestiame massimo: attraverso la consultazione della banca dati APIA/Lafisvet (considerare il dato medio annuo al momento dell'approvazione della domanda di aiuto); punti di

altitudine: attraverso la consultazione della banca dati APIA/Geolafis (considerare il punteggio relativo alla quota)

Criterio di ammissibilità 5: il rispetto del limite minimo e massimo del carico bestiame vale anche come impegno, verificato con la presentazione della domanda di pagamento del saldo

- Momento del controllo: pagamento dello stato finale dei lavori
- Modalità del controllo: come per il criterio 2

2) Criteri di selezione:

Tutti i criteri di selezione sono considerati controllabili e misurabili.

3) Impegni e altre condizioni previste:

Impegno 2: il rispetto del limite minimo e massimo del carico bestiame

- Momento del controllo: presentazione della domanda di pagamento del saldo
- Modalità del controllo: controllo attraverso le banche dati: carico di bestiame minimo: attraverso la consultazione della banca dati APIA/Lafisvet (viene preso in considerazione il dato medio annuo al momento dell'approvazione della domanda di aiuto); carico di bestiame massimo: attraverso la consultazione della banca dati APIA/Lafisvet (viene preso in considerazione il dato medio annuo al momento dell'approvazione della domanda di aiuto); punti di altitudine: attraverso la consultazione della banca dati APIA/Geolafis (viene preso in considerazione il punteggio relativo alla quota); controllo in loco: il tecnico verifica la coincidenza della consistenza del bestiame presente in stalla con quanto riportato nella banca dati APIA/Lafisvet alla stessa data (durante la verifica in loco si verifica il carico bestiame sulla base della verifica delle registrazioni degli animali; se corrette si considera il dato presente in APIA; se non corrette, si provvede alla segnalazione ai servizi veterinari per la successiva rettifica dei dati in LafirVet/APIA; a rettifica avvenuta si riverifica il dato in APIA)

8.2.2.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Criterio di ammissibilità 1: la domanda di aiuto è da presentare, corredata con documenti previsti e validi al momento della presentazione della stessa, prima della dichiarazione di inizio lavori al Comune e prima dell'inizio dei lavori e/o prima dell'acquisto di eventuale materiale o macchinari

- Rischi per l'attuazione della misura: da specificare quali siano i documenti da allegare in modo da valutarne la controllabilità
- Azioni correttive: necessario specificare all'interno delle procedure quali siano i documenti da allegare alla domanda di aiuto
- Valutazione globale: Controllabile - al momento parzialmente non valutabile

Criterio di ammissibilità 2: il carico di bestiame minimo al momento dell'approvazione della domanda di aiuto deve raggiungere il valore di almeno 0,5 UBA/ha di superficie foraggera netta

- Rischi per l'attuazione della misura: è necessario un adeguamento del sistema informativo
- Azioni correttive: Verifica/test che il sistema APIA calcoli correttamente il carico bestiame. Verifica del carico bestiame considerando i dati della superficie foraggera presente in banca dati. Per le UBA si verificano in loco per il 100 % delle domande di aiuto e di pagamento le registrazioni degli animali o il dato dichiarato e qualora conformi si conferma il dato ricavato dal controllo amministrativo. Se non conformi, si provvede all'aggiornamento dei sistemi (BDR/BDN Apia), anche per il tramite dei servizi veterinari e al ricalcolo puntuale (da Apia) del carico ad aggiornamento avvenuto. Per il carico di alpeggio si considera il dato della BDR (già considerato all'interno del carico bestiame in Apia)
- Valutazione globale: controllabile – necessaria verifica dei sistemi informativi dopo l'adeguamento

Criterio di ammissibilità 3: il carico di bestiame massimo al momento dell'approvazione della domanda di aiuto non può superare i seguenti valori massimi calcolati sulla superficie foraggera netta

- Rischi per l'attuazione della misura: È necessario un adeguamento del sistema informativo
- Azioni correttive: come per il criterio 2
- Valutazione globale: controllabile – necessaria verifica dei sistemi informativi dopo l'adeguamento

Criterio di ammissibilità 4: in caso di superamento del limite massimo prima dell'approvazione della domanda di aiuto, l'Ufficio responsabile comunica al beneficiario che la domanda potrà essere approvata a condizione che il rispetto di tale limite sia dimostrato entro il periodo massimo di un anno

- Rischi per l'attuazione della misura: È necessario un adeguamento del sistema informativo
- Azioni correttive: come per il criterio 2
- Valutazione globale: controllabile – necessaria verifica dei sistemi informativi dopo l'adeguamento

Criterio di ammissibilità 5: il rispetto del limite minimo e massimo del carico bestiame vale anche come impegno, verificato con la presentazione della domanda di pagamento del saldo

- Rischi per l'attuazione della misura: è necessario un adeguamento del sistema informativo
- Azioni correttive: Istruttoria della domanda – come per il criterio 2
- Valutazione globale: controllabile – necessaria verifica dei sistemi informativi dopo l'adeguamento

Impegno 2: il rispetto del limite minimo e massimo del carico bestiame

- Rischi per l'attuazione della misura: è necessario un adeguamento del sistema informativo
- Azioni correttive: Istruttoria della domanda – come per il criterio 2
- Valutazione globale: controllabile – necessaria verifica dei sistemi informativi dopo l'adeguamento

8.2.2.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Conclusioni - Misura 4-1:

- Sono stati valutati i requisiti di controllabilità della sottomisura.
- I criteri di ammissibilità della domanda di aiuto, di selezione e impegni sono controllabili e misurabili previa verifica, nelle banche dati di riferimento, della presenza delle informazioni necessarie per effettuare i controlli. Le modalità e tempistiche della selezione non sono state esplicitate, i dettagli saranno da definire nel Comitato di Sorveglianza. È disponibile l'apposita scheda di dettaglio.
- È disponibile l'apposita scheda di dettaglio (si rimanda all'allegata scheda di controllabilità della sottomisura).
- Si sottolinea che prima di raccogliere le domande di aiuto relative alla programmazione 2014-2020 è necessario provvedere alla definizione delle procedure, dei manuali di misura e di tutta la documentazione di supporto all'istruttoria comprese le check list e i verbali di controllo.
- Previa consultazione del Comitato di Sorveglianza vanno definiti anche i criteri di selezione.

8.2.2.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente misura.

8.2.2.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Definizione di investimenti collettivi

Definizione di progetti integrati

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Come evidenziato nell'analisi SWOT emerge il fabbisogno in relazione al miglioramento delle prestazioni globali delle aziende agricole incrementando il livello degli investimenti fissi e mobili razionalizzando i costi di produzione ed incrementando il valore aggiunto delle singole aziende del settore zootecnico. Esiste la necessità di ammodernare le strutture aziendali per la produzione animale. Le costruzioni rurali di montagna, ancora spesso carenti ed obsolete, devono essere in grado di garantire un allevamento di vacche da latte in adeguate condizioni igieniche, sanitarie e con il necessario di benessere degli animali. Si deve avere un incremento del livello qualitativo della produzione, la razionalizzazione dei costi fissi ed in sintesi il miglioramento delle prestazioni globali aziendali.

Con la misura 4.1 si intende migliorare la sostenibilità economica di quelle aziende, che attraverso i loro investimenti maggiormente incrementano il valore aggiunto della produzione locale di prodotti lattiero caseari, contribuendo allo stesso tempo al raggiungimento degli obiettivi specifici definiti dalla misura e quelli trasversali. Essendo la misura focalizzata all'incentivazione di aziende zootecniche a prevalente produzione di latte, e precisamente alla realizzazione di stalle con locali annessi, si intravede la necessità di concentrare le risorse finanziarie messe a disposizione nell'ambito della misura a favore di consistenti investimenti da parte di aziende che si inseriscono almeno nella media provinciale in termini di dimensioni, capacità produttive e potenziale di redditività.

Questa media per la Provincia di Bolzano è rappresentata da un'azienda con circa 5,8 ha di prato sfalciabile, che rispettando il carico massimo di bestiame, scaglionato a seconda dell'altitudine e quindi della capacità produttiva, può mantenere un numero abbastanza limitato di vacche da latte, vale a dire un numero massimo che varia da circa 10 a 14 UBA. Sempre in rispetto del presupposto del carico massimo di bestiame l'azienda media ai fini del finanziamento in base a quanto previsto dalla misura, può realizzare o anche solo eseguire lavori di ammodernamento per edifici di tale capienza massima. In questo contesto la soglia di 150.000,00 € di investimento minimo, in base al calcolo della spesa massima ammissibile a contributo basato sui prezzi unitari (costi standard) per UBA come definito dalla misura stessa, rappresenta la soglia che viene superata solamente da costruzioni ex novo o ammodernamenti generali di edifici al di sopra della suddetta capienza in termini di UBA ammesse.

D'altro canto sotto tale soglia per un'azienda zootecnica non sussiste un potenziale di reddito da attività agricola sufficiente a garantire al conduttore un adeguato reddito principalmente agricolo ovvero la sussistenza economica dell'azienda a medio-lungo termine e quindi la sostenibilità dell'attività agricola stessa che dovrebbe generare effetti positivi anche sotto l'aspetto energetico e climatico.

Visto che la maggior parte delle aziende al di sotto della media sono piuttosto piccole come dimensioni o addirittura microaziende, e che non offrono quindi ai conduttori adeguati redditi da attività agricola, al fine di concentrare le risorse disponibili e di conseguenza ottimizzare il grado di raggiungimento degli obiettivi, si ritiene prioritaria l'incentivazione di costruzioni e/o ammodernamenti di edifici aziendali al di sopra di suddetto livello.

L'innovazione ed il miglioramento tecnologico nonché il miglioramento dell'efficienza energetica con benefici anche climatici quali obiettivi trasversali sono ad avviso della scrivente autorità di gestione strettamente legati alla sostenibilità delle attività agricole nel tempo, che a sua volta non può prescindere da un'economicità rappresentata da una razionale attività agricola, vale a dire svolta da parte di un'azienda di una certa entità in grado a garantire un'economicità ed un reddito adeguato favorevole alla permanenza in loco delle aziende.

Si considera il fatto, che detti obiettivi vengono raggiunti con più regolarità ed efficienza dalle aziende con investimenti più cospicui in aziende al di sopra della media, in grado da sfruttare economie di scala, o per di più attraverso l'incentivazione di lavori collegati ad edifici che permettono una più razionale attività di mantenimento del bestiame, che per i specificati motivi non risultano realizzabili da parte delle aziende con dimensioni e capacità produttive ridotte, condotte di fatto o tendenzialmente a titolo hobbistico.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

--

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

--

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

--

8.2.2.3.2. Sottomisura 4-2: Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli, di cui all'allegato I del Trattato

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.2.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Tipo di operazione:

Le operazioni previste dalla misura fanno riferimento all'articolo 17, paragrafo 1b) del Regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013.

Tipologia delle operazioni previste: si tratta di investimenti materiali. Sono esclusi dai finanziamenti ai sensi della presente misura investimenti di mera sostituzione. La misura fa riferimento a tutti gli aspetti relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione della produzione agricola provinciale; gli investimenti che si intendono finanziare nel periodo 2014/2020 riguarderanno il settore ortofrutticolo, il settore vitivinicolo ed il settore lattiero-caseario.

Descrizione delle operazioni:

Gli investimenti ammissibili ai sensi della presente misura, per ciascun settore d'intervento, devono:

1. Riguardare la commercializzazione e/o la trasformazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato; nel caso di interventi che riguardino la trasformazione, il prodotto ottenuto dalla trasformazione stessa può non essere un prodotto elencato nell'allegato I del Trattato. In questo caso la quota di prodotto non rientrante nell'allegato I deve costituire una quota minore rispetto alla quota rappresentata da prodotto rientrante nell'allegato I e gli aiuti sono concessi in de minimis conformemente al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013.
2. Riguardare i seguenti settori produttivi, in ordine di priorità:
 - 1) Settore lattiero-caseario;
 - 2) Settore vitivinicolo;
 - 3) Settore ortofrutticolo.
3. Rispettare le norme ed i requisiti comunitari vigenti per la tipologia di investimento da realizzare.

8.2.2.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle operazioni ammesse.

8.2.2.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La Provincia Autonoma di Bolzano intende supportare il settore agro-industriale sia attraverso il PSR, sia con i Programmi Operativi ai sensi dell'OCM ortofrutta e dell'OCM vino. I tre strumenti comunitari di intervento hanno finalità generali diverse e agiscono sul settore ortofrutticolo e viticolo in maniera complementare.

Laddove necessario, a livello di singola misura del PSR, sono definite le seguenti regole e linee di complementarietà e sinergia con gli strumenti comunitari del primo pilastro, così come già fatto in occasione delle precedenti programmazioni 2000-2006 e 2007-2013.

- Investimenti per il settore ortofrutta, prodotto fresco connessi all'innovazione tecnologica finalizzata alla tutela ambientale ed alla prevenzione dell'inquinamento, al risparmio energetico ed alla tutela della sicurezza del lavoro (ammodernamento tecnologico di impianti frigo; ammodernamento tecnologico di impianti ad atmosfera controllata): costi degli impianti tecnologici di importo totale superiore all'importo di 7,0 M € vengono finanziati con il PSR.
- Settore ortofrutta, prodotto fresco: ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento (secondariamente anche trasferimento) di strutture esistenti di selezione del prodotto fresco, di condizionamento del prodotto fresco, di conservazione del prodotto fresco, di commercializzazione del prodotto fresco: costi di costruzione delle opere edili ed i costi degli impianti tecnologici necessari al loro funzionamento (rientrano tra le spese ammissibili i magazzini automatici [i costi per la struttura edile che contiene il magazzino di stoccaggio, i costi di un robot di movimentazione del prodotto, i costi di una scaffalatura fissa su cui stoccare il prodotto ed i costi dell'insieme di trasportatori automatici, incroci rulli/catene, ralle, navette, controlli di sagoma atti ad inserire ed estrarre le unità di carico dal sistema, il quadro elettrico e la computerizzazione del sistema]) di importo totale superiore all'importo di 7,0 M € vengono finanziati con il PSR.
- Settore ortofrutta trasformata: ammodernamento dei centri di condizionamento, di conservazione e di commercializzazione per il miglioramento della qualità del prodotto finito anche con riferimento alla produzione biologica: costi di costruzione delle opere edili ed i costi degli impianti tecnologici necessari al loro funzionamento di importo totale superiore all'importo di 4,0 M € vengono finanziati con il PSR. Rientrano tra le spese ammissibili i magazzini automatici (vedi settore ortofrutta, pr. fresco).
- Settore vino: investimenti per la produzione di vini [la produzione dovrà essere in prevalenza costituita da vini a denominazione di origine controllata], relativi alla ristrutturazione, all'ampliamento e l'ammodernamento (secondariamente anche trasferimento) di impianti di trasformazione esistenti, in tutte le fasi del ciclo produttivo, anche con incremento della capacità di produzione, finalizzati al miglioramento della qualità della produzione, al miglioramento tecnologico ed alla razionalizzazione della produzione, nonché all'utilizzo di materiali e soluzioni tecniche innovative per la tutela ambientale, per il risparmio energetico e per la sicurezza del lavoro: costi di costruzione delle opere edili ed i costi degli impianti tecnologici necessari al loro funzionamento (rientrano tra le spese ammissibili i magazzini automatici, vedi settore ortofrutta, pr. fresco) di costo totale superiore all'importo di 1,0 M € vengono finanziati con il PSR. Programmi informatici, impianti, macchinari, attrezzature e contenitori, compresi i necessari

allacciamenti vengono finanziati esclusivamente con gli strumenti dell'OCM vino in base alla demarcazione definita dalla Provincia Autonoma di Bolzano, che é coerente con le specifiche direttive nazionali e comunitarie.

- Adeguamento e costruzione di strutture agroindustriali nell'ambito della conservazione, della lavorazione, della trasformazione e della logistica del prodotto: strutture agroindustriali di costo totale inferiore ad un importo di 4,0 M € vengono finanziati con gli strumenti dell'OCM ortofrutta. Per le domande di aiuto del settore ortofrutta, prodotto fresco, i costi ammessi a finanziamento nell'ambito del PSR devono essere superiori a 7,0 M €.
- Riduzione dei costi di produzione attraverso adeguamenti delle tecnologie di imballaggio e di selezione della produzione: macchinari (macchine selezionatrici, confezionatrici, imballatrici, etichettatrici, ceratrici, pesatrici, di movimentazione di cassoni palettizzati, ecc.) vengono finanziati esclusivamente con gli strumenti dell'OCM ortofrutta.

8.2.2.3.2.4. Beneficiari

Imprese, sia organizzate in forma di Consorzi, Cooperative che non, sulle quali incombe l'onere finanziario degli investimenti, che dimostrino redditività economica. La Provincia Autonoma di Bolzano verificherà l'esistenza delle condizioni di redditività economica delle imprese beneficiarie finali degli aiuti di cui alla presente misura, al fine di escludere dall'aiuto beneficiari privi dei requisiti minimi previsti. Sono escluse da tutti gli aiuti previsti dalla presente misura le imprese in difficoltà.

Per una netta demarcazione degli aiuti ai sensi della presente misura con gli aiuti di stato provinciali previsti per il settore agroindustriale, in funzione della portata più ampia degli obiettivi richiesti per i progetti, per il settore vitivinicolo, i beneficiari devono dimostrare un fatturato superiore a € 300.000,00, sulla base del bilancio disponibile al momento della presentazione della domanda di aiuto.

La verifica dell'esistenza di tali condizioni verrà fatta attraverso il controllo di:

1. Bilanci degli ultimi tre anni: ogni domanda di finanziamento dovrà essere corredata, da parte dei beneficiari finali, di copia dei bilanci disponibili per gli ultimi tre anni dalla domanda di aiuto, con i quali essi dovranno comprovare la propria efficienza economica e la propria redditività.
2. Relazioni di certificazione dei bilanci annuali redatte da Organizzazioni e/o Società a ciò preposte.
3. Estratto del registro delle imprese della Camera di Commercio della Provincia Autonoma di Bolzano: tra la documentazione richiesta, essi dovranno presentare anche l'estratto dal registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, in cui vengono evidenziate eventuali dichiarazioni di fallimento pervenute negli ultimi cinque anni e/o di liquidazione amministrativa coatta.
4. Dati relativi alla produzione conferita negli ultimi tre anni ed immagazzinata dal beneficiario riferiti all'inizio della campagna di commercializzazione;
5. Dati relativi alla produzione venduta negli ultimi tre anni dal beneficiario riferiti alla fine della campagna di commercializzazione.

8.2.2.3.2.5. Costi ammissibili

1. Settore ortofrutticolo - prodotto fresco:

Gli investimenti ammissibili sono i seguenti:

a. Investimenti connessi all'innovazione tecnologica finalizzata alla tutela ambientale ed alla prevenzione dell'inquinamento, al risparmio energetico ed alla tutela della sicurezza del lavoro (FA 5b):

- Ammodernamento tecnologico di impianti frigo;
- Ammodernamento tecnologico di impianti ad atmosfera controllata.

Le spese ammissibili comprendono i costi degli impianti tecnologici.

a. Investimenti finalizzati al miglioramento della qualità del prodotto finito, al contenimento dei costi, al miglioramento tecnologico, al risparmio energetico ed alla tutela della sicurezza del lavoro (FA 5a e FA 5b):

- Ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento (secondariamente anche trasferimento) di strutture esistenti di:
 - Conservazione del prodotto fresco;
 - Selezione del prodotto fresco;
 - Condizionamento e lavorazione del prodotto fresco;
 - Commercializzazione del prodotto fresco.

2. Settore ortofrutticolo - prodotto trasformato:

Gli investimenti ammissibili sono i seguenti:

Ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento (secondariamente anche trasferimento) di strutture di trasformazione esistenti, in tutte le fasi del ciclo produttivo, anche con incremento della capacità di trasformazione, finalizzate:

- Al miglioramento tecnologico (FA 2a);
- Al contenimento dei costi (FA 2a);
- Al miglioramento della qualità del prodotto (FA 2a);
- Alla creazione di nuovi prodotti (FA 2a);
- All'introduzione di materiali e soluzioni tecniche innovative per:
 - La tutela ambientale (anche realizzando strutture per il riciclaggio dei sottoprodotti e la depurazione delle acque di scarico, e migliorando l'utilizzo dei prodotti di scarto) (FA 5b);
 - Il risparmio energetico (FA 5b);
 - La sicurezza del lavoro (FA 2a).

3. Settore vitivinicolo:

Gli investimenti ammissibili:

- Dovranno riguardare la produzione di vini [la produzione dovrà essere per più del 50% costituita da vini a denominazione di origine controllata];
- Dovranno riguardare la ristrutturazione, l'ampliamento e l'ammodernamento (secondariamente anche trasferimento) di impianti di trasformazione esistenti, in tutte le fasi del ciclo produttivo, anche con incremento della capacità di produzione;

Dovranno essere finalizzati:

- Al miglioramento della qualità della produzione (FA 2a);
- Al miglioramento tecnologico (FA 2a);
- Alla razionalizzazione della produzione (FA 2a);
- All'utilizzo di materiali e soluzioni tecniche innovative per la tutela ambientale, per il risparmio energetico e per la sicurezza del lavoro (FA 5b).

4. Settore lattiero-caseario:

Gli investimenti ammissibili dovranno essere finalizzati:

Alla ristrutturazione, all'ampliamento ed all'ammodernamento (secondariamente anche trasferimento) delle strutture e degli impianti esistenti, in tutte le fasi del ciclo produttivo, anche con incremento della capacità di trasformazione, per:

- Il miglioramento della qualità dei metodi di produzione (FA 2a);
- Il miglioramento della qualità dei prodotti (FA 2a);
- La razionalizzazione della lavorazione del prodotto (FA 2a);
- L'introduzione di nuove tecnologie e di nuovi prodotti (FA 2a);
- La produzione biologica e la produzione secondo metodi tradizionali (FA 2a);
- La tutela ambientale, il risparmio energetico e la sicurezza del lavoro (FA 5b);
- La realizzazione di strutture per il riciclaggio dei sottoprodotti, per la depurazione delle acque di scarico, e per il miglioramento dell'utilizzo dei prodotti di scarto (FA 5b);
- L'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione ambientale in base alle norme ISO 14000 (FA 5b);

L'adeguamento a nuove disposizioni comunitarie, nazionali e provinciali riguardanti l'aspetto sanitario della produzione (FA 5b).

La definizione di limiti minimi e massimi per ciascun settore di intervento riportati nel paragrafo successivo, criteri di ammissibilità, è giustificata dalla necessità di permettere un accesso agli aiuti ad un numero maggiore di beneficiari. Inoltre si giustifica con la volontà di sostenere finanziariamente in maniera prioritaria gli investimenti strategici e fondamentali presentati dai beneficiari; in tal modo questi vengono responsabilizzati sia dal punto di vista tecnico e decisionale che da quello dell'autofinanziamento, evitando un sovradimensionamento delle strutture oggetto di investimento.

8.2.2.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Investimenti ammissibili:

1. Settore ortofrutticolo, prodotto fresco:

- Le spese ammissibili comprendono costi di costruzione delle opere edili e costi degli impianti tecnologici necessari al loro funzionamento. Rientrano tra le spese ammissibili i costi per la realizzazione di magazzini automatici: i costi per la struttura edile che contiene il magazzino di stoccaggio, i costi di un robot di movimentazione del prodotto, i costi di una scaffalatura fissa su cui stoccare il prodotto ed i costi dell'insieme di trasportatori automatici, incroci rulli/catene, ralle, navette, controlli di sagoma atti ad inserire ed estrarre le unità di carico dal sistema, il quadro elettrico e la computerizzazione del sistema.
- Per quanto riguarda la capacità di stoccaggio del prodotto fresco, sono considerati ammissibili per ciascun beneficiario finale investimenti finalizzati all'adeguamento della capacità di conservazione in atmosfera controllata fino al raggiungimento del valore massimo dell'80% della media della normale produzione degli ultimi tre anni. Si terrà conto per la verifica del dato medio di produzione anche di:
 - annate con danni da grandine
 - stabilità della superficie di coltivazione nel comprensorio di produzione
 - età degli impianti
 - tipo di portinnesto adottato
 - anno di entrata in piena produzione degli impianti.
- Sono escluse dal finanziamento macchine selezionatrici e altre tipologie di macchinari ed attrezzature (confezionatrici, imballatrici, etichettatrici, ceratrici, pesatrici, di movimentazione di cassoni palettizzati).
- Sono esclusi dal finanziamento investimenti relativi a uffici, sale per maestranze e abitazioni di servizio.
- La spesa ammissibile (con imprevisti, spese tecniche) per singolo progetto non potrà essere inferiore a 7,0 milioni di € per uno stesso beneficiario finale.
- La spesa ammissibile (con imprevisti, spese tecniche) per uno stesso beneficiario finale per l'intero periodo di programmazione non potrà superare l'importo di 10,0 milioni di €.
- In caso di vendita, affitto e/o capitalizzazione di immobili già esistenti (non cofinanziati in precedenza dalla CE) il contributo per un nuovo investimento verrà calcolato sulla differenza tra la spesa ammissibile ed il valore degli immobili venduti, affittati e/o capitalizzati. Il controllo verrà eseguito facendo riferimento ai cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto.

2. Settore ortofrutticolo, prodotto trasformato:

- La spesa ammissibile (inclusi imprevisti e spese tecniche) per singolo progetto non potrà essere inferiore a 4,0 milioni di € per beneficiari appartenenti ad un'Organizzazione di Produttori e a 1,0 milione di € per tutti gli altri beneficiari.
- Rientrano tra le spese ammissibili i costi per la realizzazione di magazzini automatici: i costi per la struttura edile che contiene il magazzino di stoccaggio, i costi di un robot di movimentazione del prodotto, i costi di una scaffalatura fissa su cui stoccare il prodotto ed i costi dell'insieme di

trasportatori automatici, incroci rulli/catene, ralle, navette, controlli di sagoma atti ad inserire ed estrarre le unità di carico dal sistema, il quadro elettrico e la computerizzazione del sistema.

- Sono esclusi dal finanziamento investimenti relativi a uffici, sale per maestranze ed abitazioni di servizio.
- La spesa ammissibile (con imprevisti, spese tecniche) per uno stesso beneficiario finale per l'intero periodo di programmazione non potrà superare l'importo di 10,0 milioni di € per uno stesso beneficiario finale.
- In caso di vendita, affitto e/o capitalizzazione di immobili già esistenti (non cofinanziati in precedenza dalla CE) il contributo per un nuovo investimento verrà calcolato sulla differenza tra la spesa ammissibile ed il valore degli immobili venduti, affittati e/o capitalizzati. Il controllo verrà eseguito facendo riferimento ai cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto.

3. Settore vitivinicolo:

- Le spese ammissibili comprendono esclusivamente i costi di costruzione delle opere edili ed i costi degli impianti tecnologici necessari al loro funzionamento (rientrano tra le spese ammissibili i costi per la realizzazione di magazzini automatici: i costi per la struttura edile che contiene il magazzino di stoccaggio, i costi di un robot di movimentazione del prodotto, i costi di una scaffalatura fissa su cui stoccare il prodotto ed i costi dell'insieme di trasportatori automatici, incroci rulli/catene, ralle, navette, controlli di sagoma atti ad inserire ed estrarre le unità di carico dal sistema, il quadro elettrico e la computerizzazione del sistema), mentre sono esclusi dal finanziamento programmi informatici, impianti, macchinari, attrezzature e contenitori, compresi i necessari allacciamenti.
- Sono esclusi dal finanziamento investimenti relativi a uffici, sale per maestranze ed abitazioni di servizio, inclusi quelli per la presentazione, degustazione e vendita del prodotto.
- Al fine di incidere in maniera più significativa sull'evoluzione del settore verranno ritenuti ammissibili ai sensi della presente misura esclusivamente opere e/o acquisti di importo superiore a 1,0 milioni di €.
- La spesa ammissibile (con imprevisti, spese tecniche) per uno stesso beneficiario finale per l'intero periodo di programmazione non potrà superare l'importo di 7,0 milioni di €.
- In caso di vendita, affitto e/o capitalizzazione di immobili già esistenti (non cofinanziati in precedenza dalla CE), il contributo per un nuovo investimento verrà calcolato sulla differenza tra la spesa ammissibile ed il valore degli immobili venduti, affittati e/o capitalizzati. Il controllo verrà eseguito facendo riferimento ai cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto.

4. Settore lattiero-caseario:

- Gli investimenti ammissibili dovranno prevedere a livello di filiera un'integrazione tra la fase di produzione e quella di trasformazione: il latte trasformato dovrà essere prodotto dagli agricoltori soci delle strutture di lavorazione. Il sostegno non viene concesso ai soggetti che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione (acquisto, confezionamento, deposito e vendita dei prodotti).

- Rientrano tra le spese ammissibili i costi per la realizzazione di magazzini automatici: i costi per la struttura edile che contiene il magazzino di stoccaggio, i costi di un robot di movimentazione del prodotto, i costi di una scaffalatura fissa su cui stoccare il prodotto ed i costi dell'insieme di trasportatori automatici, incroci rulli/catene, ralle, navette, controlli di sagoma atti ad inserire ed estrarre le unità di carico dal sistema, il quadro elettrico e la computerizzazione del sistema.
- Sono esclusi dal finanziamento investimenti relativi ad uffici, sale per maestranze ed abitazioni di servizio.
- Sono ammissibili esclusivamente opere e/o acquisti di importo superiore a 1,0 milioni di €.

8.2.2.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Principi di selezione – generalità:

La Provincia Autonoma di Bolzano approverà i criteri di selezione valutandone la pertinenza e la coerenza con i principi di seguito descritti.

Per la definizione dei criteri di selezione saranno presi in considerazione i temi orizzontali dell'innovazione, dell'ambiente, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi.

Eventuali criteri di selezione di tipo territoriale andranno giustificati in relazione alla strategia del presente PSR.

I criteri di selezione dovranno essere controllabili e quantificabili: la selezione dei beneficiari dovrà avvenire attribuendo un punteggio per ciascun criterio di selezione adottato. È previsto un sistema di selezione a punti che prevede un punteggio minimo ed una soglia al di sotto della quale i progetti presentanti non verranno selezionati. Il punteggio minimo complessivo necessario per l'ammissione di ciascun progetto presentato sarà approvato con i criteri di selezione in sede di Comitato di Sorveglianza, così come previsto dal Reg. (CE) n. 1305/2013, art.74.

Principi utilizzati per la definizione dei criteri di selezione:

I progetti saranno valutati sulla base dei seguenti 7 principi di selezione dando preferenza a:

- Investimenti nei settori produttivi (settore lattiero-caseario) che maggiormente contribuiscono alla salvaguardia dell'agricoltura provinciale delle zone di montagna;
- Investimenti che contribuiscono all'introduzione di innovazione in termini di nuovi prodotti, nuovi processi e di nuove tecnologie nella commercializzazione e/o nella trasformazione dei prodotti agricoli dell'impresa beneficiaria;
- Investimenti che contribuiscono al miglioramento della redditività delle imprese beneficiarie;
- Investimenti che contribuiscono al miglioramento dell'efficienza energetica, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale dei processi di produzione delle imprese beneficiarie;
- Investimenti che contribuiscono all'incremento della produzione conforme a norme di qualità certificata;

- Investimenti che contribuiscono al miglioramento della filiera agroindustriale dei prodotti provinciali favorendo l'integrazione tra la fase della produzione di base e quella relativa alla commercializzazione e/o trasformazione;
- Investimenti che contribuiscono alla diversificazione delle attività agricole e dei prodotti agricoli nelle zone di montagna particolarmente vocate.

8.2.2.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il budget assegnato alla sottomisura 4.2 e le quote di cofinanziamento sono riportate nella tabella allegata.

1. Settore orto-frutticolo (prodotto fresco): tasso pubblico complessivo pari al 30,0% della spesa ammessa.
2. Settore orto-frutticolo (prodotto trasformato): tasso pubblico complessivo pari al 20,0% della spesa ammessa.
3. Settore vitivinicolo: tasso pubblico complessivo pari al 30,0% della spesa ammessa.
4. Settore lattiero-caseario:
 - 4.1. Tasso pubblico complessivo pari al 30,0% della spesa ammessa.
 - 4.2. Il tasso pubblico complessivo di cui al punto 4.1. è aumentato di ulteriori 10 punti percentuali per produttori che producono prodotti di qualità ai sensi di Titolo II del Reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari.
 - 4.3. Il tasso pubblico complessivo di cui al punto 4.1 è aumentato di ulteriori 5 punti percentuali per produttori che producono almeno il 90% di prodotti conformi al marchio di qualità "Alto Adige – Südtirol" ai sensi della Legge provinciale n. 12 del 22 dicembre 2005, (aiuto di Stato N 45/2005 approvato dalla CE il 21 ottobre 2005).
 - Nei casi 4.2 e 4.3 l'aumento complessivo del tasso pubblico di cui al punto 4.1 non può superare i 10 punti percentuali.

Ripartizione	Costo totale €	Spesa pubblica €	% spesa pubblica	Quota UE €	% UE	Quota nazionale € (*)	% quota nazionale	Privati €	% privati
Ripartizione 31 - Sottomisura 4.2	113.355.074,20	34.006.522,26	30,00%	14.663.612,40	43,12%	19.342.909,86	56,88%	79.348.551,94	70,00%

(*) La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato / P. A. di Bolzano sarà stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale / Delibera di Giunta provinciale).

Budget assegnato alla sottomisura n. 4-2 con quote di cofinanziamento

8.2.2.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Premessa: si veda quanto scritto per la misura 1

1) Criteri di ammissibilità della domanda di aiuto:

Si evidenziano in questa sintesi del lavoro i criteri che sono stati giudicati controllabili dopo l'implementazione di specifiche azioni correttive.

Criterio di ammissibilità 1 - Settore ortofrutticolo - prodotto fresco: gli investimenti ammissibili devono rispettare le norme ed i requisiti comunitari vigenti per la tipologia di investimento da realizzare

- Momento del controllo: istruttoria della domanda
- Modalità del controllo: analisi di tutta la legislazione comunitaria in vigore per la specifica tipologia di intervento che il richiedente intende realizzare

Criterio di ammissibilità 2 - Settore ortofrutticolo - prodotto fresco: per quanto riguarda la capacità di stoccaggio del prodotto fresco l'investimento dovrà essere finalizzato all'adeguamento della capacità di conservazione in atmosfera controllata fino al raggiungimento del valore massimo pari all'80% della media della normale produzione degli ultimi tre anni

- Momento del controllo: Istruttoria della domanda
- Modalità del controllo: con riferimento alla capacità di stoccaggio del prodotto fresco determinazione della produzione media degli ultimi tre anni tenendo conto:
 - del verificarsi di annate con danni da grandine,
 - della stabilità della superficie di coltivazione nel comprensorio di produzione,
 - dell'età degli impianti,
 - del tipo di portinnesto adottato,
 - dell'anno di entrata in piena produzione degli impianti

2) Criteri di selezione:

Tutti i criteri di selezione sono considerati controllabili

3) Impegni e altre condizioni previste:

Tutti gli impegni sono considerati controllabili

8.2.2.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Criterio di ammissibilità 1 - Settore ortofrutticolo - prodotto fresco: gli investimenti ammissibili devono rispettare le norme ed i requisiti comunitari vigenti per la tipologia di investimento da realizzare

- Rischi per l'attuazione della misura: criterio generico – rischio di non individuare tutta la normativa di riferimento
- Azioni correttive: nessuna
- Valutazione globale: controllabile

Criterio di ammissibilità 2 - Settore ortofrutticolo - prodotto fresco: per quanto riguarda la capacità di stoccaggio del prodotto fresco l'investimento dovrà essere finalizzato all'adeguamento della capacità di conservazione in atmosfera controllata fino al raggiungimento del valore massimo pari all'80% della media della normale produzione degli ultimi tre anni

- Rischi per l'attuazione della misura: possibile difficoltà nel recepimento e raccolta dei dati necessari per il calcolo delle medie e per la loro verifica di attendibilità qualora siano forniti dal beneficiario stesso
- Azioni correttive: nessuna
- Valutazione globale: controllabile

8.2.2.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Conclusioni - Misura 4-2:

- Sono stati valutati i requisiti di controllabilità della sottomisura. I criteri di ammissibilità della domanda di aiuto e di selezione sono controllabili e misurabili.
- È disponibile l'apposita scheda di dettaglio (si rimanda all'allegata scheda di controllabilità della sottomisura).
- Si sottolinea che prima di raccogliere le domande di aiuto relative alla programmazione 2014-2020 è necessario provvedere alla definizione delle procedure, dei manuali di misura e di tutta la documentazione di supporto all'istruttoria comprese le check list e i verbali di controllo.
- Previa consultazione del Comitato di Sorveglianza vanno definiti anche i criteri di selezione.

8.2.2.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente misura.

8.2.2.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Definizione di investimenti collettivi

Definizione di progetti integrati

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

8.2.2.3.3. Sottomisura 4-4: Investimenti non produttivi per conservare la biodiversità (specie e habitat delle zone Natura 2000)

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.2.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Tipologia delle operazioni previste: si tratta di investimenti non produttivi materiali e immateriali.

Sono investimenti non produttivi previsti dall'art.17, lettera d) del Reg. (UE) n.1305/2013 finalizzati alla conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 e di quelle ad alto valore naturalistico ed al mantenimento ed all'accrescimento della loro valenza ambientale. Tutti gli investimenti saranno realizzati una tantum nell'arco della durata del presente PSR.

Descrizione delle operazioni previste:

1. Investimenti non produttivi per la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat e per la valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico:

Investimenti non produttivi volti alla valorizzazione di Habitat Natura 2000 per permettere il miglioramento delle condizioni ecologico-naturalistiche sono per esempio:

- Praterie e pascoli:
 - Lotta all'invasione di specie arbustive tramite decespugliamento combinato eventualmente con il pascolo caprino;
 - Realizzazione di recinzioni delle aree successivamente pascolate;
 - Eliminazione della vegetazione legnosa (tali investimenti saranno realizzati una tantum nell'arco della durata del PSR);
 - Decespugliamento di habitat di pregio, ricchi di biodiversità floristica e faunistica quali prati e pascoli a larice.
- Zone umide:
 - Investimenti di tutela, protezione e valorizzazione;
 - Tagli selettivi delle specie arboree concorrenti con quelle igrofile;
 - Opere di rinaturalizzazione al fine di ripristinare una dinamica naturale dei corsi idrici;
 - Investimenti di riallagamento o innalzamento delle falde freatiche;
 - Decespugliamenti e sfalcio di prati da strame, come ad esempio i molini (habitat Natura 2000 cod. 6410) (tali investimenti saranno realizzati una tantum nell'arco della durata del PSR);
 - Creazione o la rinaturalizzazione di specchi d'acqua (stagni eutrofici, habitat Natura 2000 cod. 3150);

- Realizzazione di recinzioni delle zone umide.

- Specie animali e vegetali:

- Investimenti finalizzati alla mitigazione e/o all'annullamento di impatti e conflitti a carico di specie animali e vegetali, come per esempio la sostituzione/eliminazione di steccati di filo spinato, l'interramento di cavi aerei, la messa in sicurezza di tralicci ad alta e media-bassa tensione a favore dell'avifauna (spiralì e sfere di poliuretano colorate di rosso e bianco per aumentare la visibilità dei cavi da parte degli uccelli in volo, mensole Boxer con sistemi di dissuasione e di attrazione alla posa, piattaforme di nidificazione con isolamento dei cavi, posa di isolatori dei cavi in pvc.), ecc.;
- valorizzazione degli habitat delle specie animali e vegetali tramite investimenti finalizzati a migliorare struttura, composizione specifica e connessione strutturale dei loro habitat, come ad esempio miglioramento delle aree di allevamento delle covate, delle arene di canto o di svernamento per i tetraonidi, miglioramento delle possibilità di nidificazione e di caccia di specie di uccelli rapaci diurni o di strigiformi, rivitalizzazione e mantenimento di habitat umidi tramite il controllo del pascolo, della vegetazione arboreo-arbustiva infestante o dell'innalzamento della falda freatica, lotta all'invasione di specie alloctone che chiudono aree prative di valenza ambientale e floristica, realizzazione di corridoi e connessioni ecologiche tra ambienti e biotopi disgiunti;

2. Investimenti non produttivi volti favorire il collegamento tra gli habitat o i siti Natura 2000 con la creazione di una rete di corridoi ecologici per habitat e specie:

- Realizzazione di stagni, pozze d'acqua, ambienti umidi di diverso tipo, siepi ed altri habitat di pregio;
- Creazione di nuove aree ecologiche in aree in cui non sono sufficientemente rappresentate;
- Investimenti finalizzati al recupero e alla valorizzazione di elementi del paesaggio (siepi, muretti a secco, grandi alberi isolati, ecc.);

3. Investimenti non produttivi per la fruizione turistica degli Habitat Natura 2000 compatibile con una adeguata tutela dei sistemi paesaggistici:

- Miglioramento e/o realizzazione di percorsi guidati per i turisti in zone di alto pregio naturalistico al fine di promuovere il miglioramento dell'ecosistema.

8.2.2.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sono previste esclusivamente opere in amministrazione diretta svolte direttamente dai servizi tecnici dell'Amministrazione della Provincia Autonoma di Bolzano.

8.2.2.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva Habitat 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successive modifiche.

Quadro d'azione prioritaria per l'attuazione di Natura 2000.

8.2.2.3.3.4. Beneficiari

Provincia Autonoma di Bolzano (progetti in amministrazione diretta): la Ripartizione Foreste realizza i lavori in amministrazione diretta; la Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio è responsabile della programmazione, della pianificazione/selezione e del collaudo degli interventi.

8.2.2.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili solo le spese di realizzazione dei progetti, che consistono in spese per gli acquisti di materiale e noleggio di macchinari per la realizzazione dell'intervento approvato.

Sono ammissibili inoltre i salari per le ore di lavoro di operai. Un progetto in amministrazione diretta include perciò, oltre ai costi per il materiale e per il noleggio delle macchine operatrici, anche la retribuzione dei lavoratori (operai agricoli /forestali).

I costi per la progettazione, la direzione lavori ed il collaudo sono esclusi dai costi dei progetti: non sono inclusi nei costi di progetti gli stipendi e le eventuali indennità del progettista/direttore dei lavori e del/i coordinatori di sicurezza.

Per le varie tipologie di intervento le voci di costo applicabili ed ammissibili vengono desunte dal prezzario provinciale di settore approvato annualmente da parte della Commissione Tecnica (articoli 2 e 3 della Legge provinciale n. 23 del 19 novembre 1993).

8.2.2.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Sono stati definiti i seguenti criteri di ammissibilità:

- coerenza con la programmazione annuale della Ripartizione 28;
- coerenza degli interventi all'interno dei siti Natura 2000, (rispetto ai PAF o con quanto previsto dai Piani di gestione redatti ai sensi di Natura 2000) o in altre zone ad elevato valore naturalistico.

8.2.2.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Principi di selezione – generalità:

La Provincia Autonoma di Bolzano approverà i criteri di selezione valutandone la pertinenza e la coerenza con i principi di seguito descritti.

Per la definizione dei criteri di selezione saranno presi in considerazione i temi orizzontali dell'innovazione, dell'ambiente, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi.

Eventuali criteri di selezione di tipo territoriale andranno giustificati in relazione alla strategia del presente PSR.

I criteri di selezione dovranno essere controllabili e quantificabili: la selezione dei progetti dovrà avvenire attribuendo un punteggio per ciascun criterio di selezione adottato. È previsto un sistema di selezione a punti che prevede un punteggio minimo ed una soglia al di sotto della quale i progetti presentanti non verranno selezionati. Il punteggio minimo complessivo necessario per l'ammissione di ciascun progetto presentato sarà approvato con i criteri di selezione in sede di Comitato di Sorveglianza, così come previsto dal Reg. (CE) n. 1305/2013, art.74.

Principi utilizzati per la definizione dei criteri di selezione:

- La priorità nella realizzazione degli interventi all'interno dei Siti Natura 2000 (o nelle ulteriori aree protette) è stabilita in base al livello di alterazione / degrado delle stesse; detti interventi sono finalizzati al loro ripristino o mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.

La lista di priorità degli interventi in base allo stato di alterazione / degrado di cui sopra, viene stilata annualmente e riportata nella Programmazione annuale dell'Amministrazione provinciale.

8.2.2.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il budget assegnato alla sottomisura 4.4 e le quote di cofinanziamento sono riportate nella tabella allegata.

Massimali d'intensità degli aiuti previsti:

I progetti previsti verranno realizzati in amministrazione diretta dalla Provincia Autonoma di Bolzano e verranno finanziati dall'Unione Europea con un tasso di aiuto del 100%.

Ripartizione	Costo totale €	Spesa pubblica €	% spesa pubblica	Quota UE €	% UE	Quota nazionale € (*)	% quota nazionale	Privati €	% privati
Ripartizione 28 - Sottomisura 4.4	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00%	1.164.240,00	43,12%	1.535.760,00	56,88%	-	0,00%

(*)La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato / P. A. di Bolzano sarà stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale / Delibera di Giunta provinciale).

Budget assegnato alla sottomisura n° 4.4 e quote di cofinanziamento

Budget assegnato alla sottomisura n° 4.4 e quote di cofinanziamento

8.2.2.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Premessa: si veda quanto scritto per la misura 1

1) Criteri di ammissibilità della domanda di aiuto:

Tutti i criteri di ammissibilità sono considerati controllabili e misurabili.

2) Criteri di selezione:

Tutti i criteri di selezione sono considerati controllabili e misurabili.

3) Impegni e altre condizioni previste:

Tutti gli impegni sono considerati controllabili e misurabili.

8.2.2.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

Non sono necessarie azioni di mitigazione.

8.2.2.3.3.9.3. *Valutazione generale della misura*

Conclusioni - Misura 4-4:

- Sono stati valutati i requisiti di controllabilità della misura. I criteri sono controllabili. È stato valutato l'unico criterio di selezione presente; i dettagli sono da definire nel Comitato di Sorveglianza.
- È disponibile l'apposita scheda di dettaglio (si rimanda all'allegata scheda di controllabilità della sottomisura).
- Si sottolinea che prima di raccogliere le domande di aiuto relative alla programmazione 2014-2020 è necessario provvedere alla definizione delle procedure, dei manuali di misura e di tutta la documentazione di supporto all'istruttoria comprese le check list e i verbali di controllo.
- Previa consultazione del Comitato di Sorveglianza vanno definiti anche i criteri di selezione.

8.2.2.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente misura.

8.2.2.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Definizione di investimenti non produttivi: Sono investimenti non produttivi quelli finalizzati alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 e di quelle ad alto valore naturalistico, al mantenimento ed all'accrescimento della loro valenza ambientale.

Definizione di investimenti collettivi

Definizione di progetti integrati

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

I siti d'Importanza Comunitaria (di cui 17 anche Zona di Protezione Speciale) che costituiscono la rete Natura 2000 nella Provincia Autonoma di Bolzano, ma anche di ulteriori aree protette, sono definite dalla Legge provinciale sulla tutela del paesaggio n. 16/1970, Art. 1, comma 2, lettere (a), (b) (limitato alle zone di tutela paesaggistica così come individuate dalle norme di attuazione ai Piani Paesaggistici), (c) e (d).

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

8.2.2.4. *Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

8.2.2.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.2.4.2. Misure di attenuazione

8.2.2.4.3. Valutazione generale della misura

8.2.2.5. *Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso*

8.2.2.6. *Informazioni specifiche della misura*

Definizione di investimenti non produttivi

Si fa riferimento alla definizione proposta per la sottomisura 4-4.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente per la presente misura.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per la presente misura.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Si fa riferimento alla definizione proposta per la sottomisura 4-4.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si fa riferimento alla definizione proposta per la sottomisura 4-1.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per la presente misura.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la misura.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la misura.

8.2.2.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Sottomisura n° 4-1

Vincolo della destinazione d'uso: i beneficiari degli aiuti previsti dalla misura devono impegnarsi a non distogliere l'oggetto del finanziamento dalla prevista destinazione d'uso, per almeno dieci anni a partire

dalla data del pagamento finale degli aiuti per gli investimenti edili e per la meccanizzazione interna, anche in caso di trasferimento dell'azienda agricola ad un altro conduttore.

Aiuti di stato supplementari: non è previsto un finanziamento supplementare, con le medesime condizioni descritte nella misura, con fondi provinciali.

Ufficio responsabile: Ufficio distrettuale dell'agricoltura Brunico; Ufficio Edilizia Rurale.

Sottomisura n° 4-2

Vincolo della destinazione d'uso: i beneficiari degli aiuti previsti dalla misura devono impegnarsi a non distogliere dalla prevista destinazione d'uso, per almeno dieci anni a partire dalla data del pagamento finale degli aiuti relativi agli immobili ed agli impianti realizzati.

Aiuti di stato supplementari: è previsto un finanziamento supplementare di 20,0 milioni di €, con le medesime condizioni descritte nella misura, con fondi provinciali.

Ufficio responsabile: Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura.

Sottomisura n° 4-4

Vincolo della destinazione d'uso: in qualità di investimenti non produttivi, non sono soggetti ad alcun vincolo.

Aiuti di stato supplementari: non è previsto un finanziamento supplementare, con le medesime condizioni descritte nella misura, con fondi provinciali.

Ripartizione responsabile: Ripartizione Foreste.

Nel Manuale delle procedure della sottomisura 4.4 viene dettagliato il rapporto tra Ripartizione Foreste (responsabile della sottomisura) e la Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio (responsabile della programmazione, della pianificazione/selezione e del collaudo degli interventi).

8.2.3. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

8.2.3.1. Base giuridica

Articolo 19, paragrafo 1, lettera (a-1) del Regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013

Articolo 2 del Regolamento (UE) della Commissione n. 807/2014

Articolo 8, paragrafo 2 del Regolamento (UE) della Commissione n. 808/2014

Regolamento (UE) del Consiglio n. 1303/2013

8.2.3.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

a) Obiettivo della misura:

Obiettivo della sottomisura 6.1 – unica sottomisura attivata all'interno della misura 6 – è incentivare il ricambio generazionale nelle aziende agricole provinciali, favorendo e facilitando l'insediamento di giovani agricoltori di entrambi i sessi, che possiedano un alto grado di conoscenze specifiche. La sottomisura vuole infatti sostenere l'inserimento delle forze giovanili nel mondo agricolo, poiché attualmente l'età media degli occupati in agricoltura in Provincia Autonoma di Bolzano è piuttosto elevata, ancorché più bassa della media nazionale: per superare questo punto debole del sistema agricolo provinciale si intende incentivare la cessione delle aziende alle giovani generazioni di imprenditori agricoli, cercando in tal modo anche di arricchire l'agricoltura delle nuove idee e del nuovo know-how che possono essere introdotte nel settore primario dai giovani agricoltori. In un'ottica di sviluppo rurale, quindi, l'attivazione della sottomisura 6.1 acquista grande importanza, non solo ai fini del cambio di generazione in quanto tale, ma anche per stimolare la diversificazione e l'integrazione dell'attività agricola, per creare nuove opportunità occupazionali e per recuperare quote importanti di valore aggiunto per i redditi agricoli.

b) Fabbisogni provinciali correlati alla misura:

Fabbisogno 8 - Promuovere il ricambio generazionale: L'obiettivo da raggiungere è quello della nascita di una nuova classe imprenditoriale giovanile, in cui possa diventare importante la quota di imprenditori di sesso femminile, con specifiche capacità professionali in grado di orientare qualitativamente la produzione, di introdurre metodi di produzione più compatibili con la protezione dello spazio naturale, di mantenere il paesaggio e di tutelare l'ambiente.

c) Soddisfacimento dei fabbisogni provinciali attraverso la misura:

La sottomisura 6.1 permette di garantire un aiuto economico congruo ai giovani agricoltori che desiderano iniziare un'attività agricola. Grazie all'aiuto economico si vogliono sostenere quei giovani agricoltori che, avendo il desiderio di condurre una propria attività imprenditoriale nel campo agricolo, si

propongono per insediarsi come conduttori nelle aziende agricole provinciali. E' importante inoltre rimarcare che una nuova classe di agricoltori orientati all'innovazione produttiva ma allo stesso tempo anche alla tutela ambientale permette una ottimizzazione trasversale di tutto il settore agricolo provinciale.

d) Contributo della misura alle priorità ed alle Focus Areas:

Priorità 2 - potenziare la vitalità e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme in tutte le regioni e promuovere tecnologie aziendali innovative; area tematica 2b - favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo.

e) Contributo potenziale di entrambe le sottomisure ad altre priorità e Focus Areas:

Priorità 1 - promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali; area tematica 1a - stimolare l'innovazione, la cooperazione e la crescita della base di conoscenze nelle zone rurali.

Priorità 2 - potenziare la vitalità e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme in tutte le regioni e promuovere tecnologie aziendali innovative; area tematica 2a - incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali considerevoli, in particolare di quelle che detengono una quota di mercato esigua, delle aziende orientate al mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono una diversificazione dell'attività.

Priorità 4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi correlati con l'agricoltura e con le foreste; area tematica 4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

f) Contributo di entrambe le sottomisure agli obiettivi trasversali dello Sviluppo Rurale:

La sottomisura 6-1 porta un contributo rilevante all'obiettivo trasversale dell'innovazione. Essa punta alla promozione del ricambio generazionale dei conduttori delle aziende agricole, cercando di stimolare in tal modo, con la responsabilizzazione delle nuove generazioni di imprenditori ed imprenditrici, maggiormente qualificate e professionalmente preparate, l'applicazione di nuove idee e di soluzioni innovative per i problemi del settore agricolo provinciale. La sottomisura, inoltre, incentivando la cessione di aziende agricole a giovani agricoltori con una buona qualifica professionale ed esperienza lavorativa, contribuisce a orientare qualitativamente la produzione con l'applicazione di metodi di produzione compatibili con la protezione dello spazio naturale, con il mantenimento del paesaggio e con la tutela dell'ambiente.

8.2.3.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di

operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.3.3.1. Sottomisura 6-1: Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori.

Sottomisura:

- 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

8.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione previsto dalla sottomisura fa riferimento all'articolo 19, paragrafo 1, a), i) del Regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013. L'aiuto, sotto forma di premio, sarà concesso per favorire l'inserimento dei giovani agricoltori nel mondo agricolo.

Definizione di primo insediamento adottata dalla Provincia autonoma di Bolzano:

Per primo insediamento s'intende l'acquisto al 100% della proprietà di un'azienda agricola o l'affitto al 100% di un'azienda agricola da parte di persone fisiche, assumendone la responsabilità civile e fiscale per una durata minima di 10 anni, disponendo dei terreni per tutto il periodo d'obbligo.

Il primo insediamento si realizza con la firma del relativo contratto d'acquisto od affitto, oppure in caso di successione ereditaria col rilascio o la revoca del certificato di successione ereditaria, avendo o aprendo una propria posizione IVA in campo agricolo e disponendo di una produzione standard minima di seguito definita.

Il piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola che deve essere presentato contemporaneamente alla domanda di aiuto e alla documentazione comprovante il primo insediamento deve essere realizzato entro la fine di tre interi anni solari consecutivi dalla decisione di concessione del premio.

8.2.3.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici erogati sotto forma di premi per il primo insediamento.

8.2.3.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013; articolo 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.3.3.1.4. Beneficiari

Il premio di primo insediamento è concesso a giovani agricoltori persone fisiche che:

- conducano per la prima volta un'azienda agricola con valori di produzione standard entro le soglie minime e massime, determinati in base alla tabella dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria - produzioni standard PS - 2007 – Alto Adige;
- assumono la responsabilità civile e fiscale dell'azienda;
- al momento della presentazione della domanda non abbiano superato i 40 anni d'età;
- abbiano conoscenze e competenze professionali adeguate o le acquisiscano entro il triennio dalla decisione di concessione del premio;
- presentino, contemporaneamente alla domanda di aiuto e alla documentazione comprovante il primo insediamento, un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola;
- comprovino di essere agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 entro 18 mesi dall'insediamento.

8.2.3.3.1.5. Costi ammissibili

Non pertinente per la presente misura.

8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

1. Presupposti oggettivi:

1-1 Vengono ammesse al premio di primo insediamento i giovani agricoltori che sono in fase di insediamento e che hanno aperto una propria posizione IVA in campo agricolo entro e non oltre i 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda ai sensi della presente sottomisura;

1-2 I beneficiari devono assumere al 100% l'azienda in piena proprietà oppure in affitto in qualità di capo dell'azienda;

1-3 Vengono ammesse al premio di primo insediamento solo le microimprese con un volume d'affari o somma di bilancio inferiore ad € 2 mio. ex art. 2 dell'allegato I al Reg. n. 702/2014. Si presume soddisfatto questo criterio se i valori di produzione standard sono inferiori a detti importi;

1-4 A norma dell'art. 5, paragrafo 2, del Regolamento della Commissione del 11.03.2014, n. 807/2014, e del Regolamento della Commissione del 18.12.2009, n. 1291/2009, come integrato dal Regolamento della Commissione del 01.08.2014, n. 1198/2014, per la determinazione della soglia minima e massima per accedere al beneficio si fa riferimento alla tabella dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria - produzioni standard PS - 2007 – Alto Adige;

1-5 Il beneficiario è ammesso al sostegno qualora i valori di produzione determinati in base alla tabella dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria - produzioni standard PS - 2007 – Alto Adige siano contenuti nelle seguenti soglie di produzione standard minima di 10.000 € e massima di 100.000 €. Per i beneficiari in condizioni socio-economiche ottimali la soglia minima è pari a 20.000 €.

Fanno eccezione alle soglie minime di cui sopra le sole aziende ad indirizzo zootecnico di montagna con difficoltà socio-economiche che si trovano ad un'altitudine superiore ai 600 metri sul livello del mare (altitudine della sede aziendale) e che contribuiscono in maniera significativa alla multifunzionalità delle aziende agricole, per le quali è richiesto il limite minimo di produzione standard di 8.000 €.

2. Presupposti soggettivi - competenza e capacità professionali:

2-1 Sono ammesse al beneficio solo singole persone fisiche uniche proprietarie od affittuarie di aziende agricole, gestite in forma individuale. Sono esclusi i soci di società di fatto, società semplici, di persone o di capitale. Nel territorio provinciale l'impresa familiare costituisce la forma d'impresa più diffusa in agricoltura. Nella maggioranza dei casi sono imprese di piccola struttura. La Provincia intende incentivare questa forma imprenditoriale per contrastare il fenomeno dell'emigrazione dalle zone di montagna. A causa della scarsa disponibilità di superfici agricole utilizzabili, delle perlopiù difficili condizioni di lavorazione dovute alla pendenza ed altitudine e della conseguente limitata possibilità di meccanizzazione, altre forme imprenditoriali di quelle individuali mal si addicono, trattandosi di settore poco redditizio, in cui la forza di lavoro rispetto al fattore produttivo capitale assume carattere prevalente.

2-2 Il premio di primo insediamento è concesso a giovani agricoltori che sono in possesso di una delle seguenti qualifiche professionali:

- a. diploma di laurea in scienze agrarie, forestali o in veterinaria oppure diploma o attestato di una scuola superiore o professionale ad indirizzo agrario conclusa con esito positivo oppure un'altra preparazione professionale equivalente, che corrisponda a tale qualifica e garantisca la competente conduzione dell'azienda agricola;
- b. attestazione relativa all'avvenuta partecipazione a corsi di formazione professionale ad indirizzo agrario, la durata dei quali viene fissata con decreto dell'Assessore all'Agricoltura. I suddetti corsi di formazione devono essere tenuti da istituzioni statali, da istituzioni riconosciute dallo Stato o dalla Provincia autonoma di Bolzano;
- c. esperienza lavorativa nel settore agricolo in qualità di coadiuvante familiare adeguatamente comprovato oppure in forma di un regolare rapporto di lavoro in agricoltura almeno triennale, oppure con l'iscrizione all'INPS nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura per tre anni complessivi.

2-3 I giovani agricoltori che si insediano in un'azienda agricola florovivaistica con superfici dedicate alla coltivazione e devono essere iscritti nell'elenco professionale di categoria.

2-4 Per raggiungere le qualifiche professionali 2-3 lettera a) e lettera b) viene concesso un periodo di grazia di tre anni dalla decisione di concessione del premio.

3. Casi di esclusione dal premio di primo insediamento:

- a) il premio non é concesso a giovani agricoltori, che assumono un'azienda che in precedenza era stata condotta da un imprenditore agricolo che al momento del trasferimento abbia un'età inferiore ai 50 anni e che abbia già beneficiato del contributo, per non incentivare un passaggio d'azienda condotta da un imprenditore agricolo ancora in piena capacità lavorativa;
- b) il premio non é concesso a società agricole, per incentivare le sole l'imprese individuali, ritenute la forma più valida per la gestione del territorio;
- c) Per poter procedere ai bandi annuali, si accettano domande presentate nel periodo intercorrente tra il primo gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno. Coloro che si insediano in un momento successivo al 31 luglio, devono presentare la domanda nel periodo intercorrente tra il primo gennaio e il 31 luglio dell'anno susseguente rispettando il limite massimo di 12 mesi dall'apertura della propria posizione IVA in campo agricolo.

4. Piano aziendale:

4-1 Presentazione e contenuto del piano aziendale:

- Il piano aziendale deve essere presentato contestualmente alla presentazione della domanda;
- deve contenere l'impegno di assolvere i requisiti di coltivatore attivo di cui all'art. 9 del regolamento CE 17.12.2013 n. 1307/2013;
- deve descrivere la situazione di partenza dell'azienda agricola;
- deve indicare le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell'azienda;
- deve indicare i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività.

4-2 Specificazioni:

1) Trattandosi di un aiuto forfettario non è direttamente collegabile a determinate tipologie di investimenti. Non serve l'analisi dell'ammissibilità della spesa sostenuta ai sensi dell'art. 61 Reg. 1303/2013 né necessariamente una rendicontazione contabile per comprovare la realizzazione degli investimenti contenuti nel piano aziendale.

A titolo esemplificativo il piano aziendale potrà prevedere investimenti e spese per:

- l'acquisto dell'azienda agricola;
- l'acquisto di terreni;

- la liquidazione di quote di coeredi;
- le spese notarili e le spese legate al passaggio della proprietà e della conduzione;
- il canone di affitto per terreni o strutture;
- l'acquisto di bestiame;
- l'acquisto di quote e di diritti di produzione;
- l'acquisto di macchine e di attrezzature;
- l'acquisto, la realizzazione e la ristrutturazione di strutture connesse alla produzione, alla conservazione, al condizionamento, alla trasformazione e alla commercializzazione della produzione aziendale;
- la ristrutturazione e la nuova realizzazione di impianti frutticoli, viticoli e simili;
- la realizzazione e l'adeguamento di serre, tunnel, vivai e coperture nonché l'acquisto di attrezzature ed impianti di protezione antigrandine;
- la realizzazione di impianti irrigui, di fabbricati aziendali e di altre opere di miglioramento fondiario;
- gli investimenti materiali necessari per l'acquisizione di certificazioni di qualità e conformità e per il rispetto della normativa igienico-sanitaria e della normativa sulla sicurezza sul lavoro;
- tutti gli altri investimenti e le altre spese necessarie per la realizzazione del piano aziendale;
- le spese per servizi di consulenza aziendale anche connesse alla stesura e all'aggiornamento del piano aziendale;
- la partecipazione ad attività formative volontarie oltre a quelle obbligatorie.

2) L'attuazione del piano aziendale deve avere inizio entro nove mesi dalla decisione di concessione del premio e deve essere realizzato entro la fine di tre interi anni solari consecutivi dalla decisione di concessione del premio; solo dopo l'attuazione del piano può essere pagata la seconda rata.

4-3 Revisione del piano:

Entro la fine di tre interi anni solari consecutivi dalla decisione di concessione del premio di primo insediamento, purché prima della liquidazione della seconda rata, il piano aziendale potrà essere oggetto di revisione, a condizione che le modifiche proposte dal beneficiario garantiscano comunque il mantenimento degli obiettivi essenziali previsti dal piano.

8.2.3.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

1-1 Principi generali:

Il Comitato di sorveglianza approva i criteri di selezione valutandone la pertinenza e la coerenza con i principi di seguito descritti.

Per la definizione dei criteri di selezione vengono presi in considerazione i temi orizzontali dell'innovazione, dell'ambiente, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi.

Eventuali criteri di selezione di tipo territoriale vanno giustificati in relazione alla strategia del presente PSR.

I criteri di selezione devono essere controllabili e quantificabili.

1-2 La preferenza viene accordata ad insediamenti con i quali si perseguono finalità ambientali recepite in disposizioni normative UE o con i quali si perseguono le finalità proprie di questa misura, attraverso l'assegnazione di punteggi, seguendo il sottostante ordine decrescente di priorità:

- a. Favorire lo sviluppo della formazione professionale con la frequentazione di corsi di formazione o di consulenza non obbligatori;
- b. Favorire metodi di produzione biologiche attribuendo la preferenza ad aziende ad indirizzo biologico certificate;
- c. Promuovere tecnologie ambientali innovative consistenti in forme di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per coprire l'intero o parte del fabbisogno dell'azienda agricola;
- d. Favorire l'imprenditoria femminile;
- e. Favorire il maggior ricambio generazionale incentivando l'insediamento di giovani agricoltori infratrentacinquenni;
- f. Potenziare la vitalità e la competitività delle aziende agricole attraverso la diversificazione della produzione o della commercializzazione o mediante l'associazione a cooperative di vendita;
- g. Promuovere il compimento di investimenti materiali.

8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Ammontare e graduazione del premio di primo insediamento:

Il premio di primo insediamento può raggiungere 33.000,00 Euro. La liquidazione del premio avviene in due rate decrescenti pari al 60% e al 40%. Il primo saldo del premio viene erogato dopo la decisione di concessione del contributo ed il secondo saldo dopo la verifica della realizzazione del piano aziendale. L'ammontare del premio non è determinato in base a condizioni inerenti al beneficiario come l'età, la sua qualifica professionale o le dimensioni della sua azienda, ma in base alla situazione socio-economica dell'area di programmazione, a seconda dei punti di svantaggio da attribuirsi alla singola azienda agricola. Questi punti di svantaggio consistono nell'aggravio dovuto al maggior dispendio lavorativo

necessario od ai maggiori costi da sostenere nella gestione dell'azienda (altitudine, pendenza della superficie aziendale, frazionamento degli appezzamenti, dislocazione dal centro abitato e viabilità).

1-1: Ammontare del premio di primo insediamento:

L'ammontare del premio è determinato in 4 classi. La prima classe corrisponde al premio base di € 7.500,00, le ulteriori classi sono stabilite in base ai punti di svantaggio secondo le soglie della tabella al termine del presente capitolo.

1-2: Maso chiuso: in caso di acquisto in proprietà di un'azienda costituita in maso chiuso il premio è raddoppiato.

L'assunzione di un'azienda costituita in maso chiuso consiste in un impegno più forte perché provoca *ipso iure* l'indivisibilità dell'azienda agricola e vincola il giovane agricoltore oltre il periodo decennale d'impegno previsto dalla presente misura. L'indivisibilità comporta per il richiedente che ogni modifica della consistenza del maso chiuso è soggetta ad autorizzazione amministrativa. Ciò comporta per l'assuntore del maso un maggior rischio economico perché è meno flessibile nelle sue scelte rispetto ad altri operatori nel medesimo settore produttivo. L'indivisibilità implica anche che il maso chiuso sia condotto da un unico assuntore, il che fa gravare su di lui l'intero peso economico della liquidazione degli eredi.

Condizioni socio-economiche	Ammontare del premio in caso di acquisto o affitto d'azienda	Ammontare del premio in caso di acquisto in proprietà di un'azienda costituita in maso chiuso
Premio base - condizioni socio-economiche ottimali	7.500,00 €	15.000,00 €
Basso indice di difficoltà socio-economica	10.500,00 €	21.000,00 €
Medio indice di difficoltà socio-economica	13.500,00 €	27.000,00 €
Alto indice di difficoltà socio-economica	16.500,00 €	33.000,00 €

Le definizioni dell'indice di difficoltà socio-economica e delle condizioni socio-economiche ottimali, sono riportate in allegato al presente PSR e saranno ulteriormente definite con successivi provvedimenti dell'Amministrazione provinciale.

Misura 6 tabella livello premi

Ripartizione	Costo totale €	Spesa pubblica €	% spesa pubblica	Quota UE €	% UE	Quota nazionale € (*)	% quota nazionale	Privati €	% privati
Ripartizione 31	25.720.896,00	25.720.896,00	100,00%	11.090.850,36	43,12%	14.630.045,64	56,88%	-	0,00%

(*) La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato / P. A. di Bolzano sarà stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale / Delibera di Giunta provinciale).

Budget assegnato misura 6.1 con quota UE e quota nazionale

8.2.3.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Premessa: si veda quanto scritto per la misura 1.

1) Criteri di ammissibilità della domanda di aiuto:

Si evidenziano in questa sintesi del lavoro i criteri che sono stati giudicati controllabili dopo l'implementazione di specifiche azioni correttive.

Criterio di ammissibilità 1: Sono ammessi al premio giovani agricoltori che hanno aperto una propria posizione IVA in campo agricolo entro e non oltre i 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda con le precisazioni *sub* 3.c).

- Momento del controllo: Istruttoria della domanda
- Modalità del controllo: verifica dell'apertura IVA nell'anagrafe tributaria o nell'estratto camerale CUAA.

Criterio di ammissibilità 2: Rispetto delle soglie di produzione standard minima e massima:

- Momento del controllo: Istruttoria della domanda
- Modalità del controllo: I valori di produzione standard richiesti per l'ammissione al premio sono determinati in base alla tabella dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria - produzioni standard PS - 2007 – Alto Adige e sono verificati con il tipo di coltura, la superficie aziendale e la consistenza del bestiame registrati nell'Anagrafe Provinciale delle Imprese Agricole (APIA), a cui si potranno affiancare in caso di necessità anche sopralluoghi in azienda.

Criterio di ammissibilità 3: I beneficiari sono i giovani agricoltori che: a) conducano per la prima volta un'azienda agricola come definita al punto 1, presupposti oggettivi, dei criteri di ammissibilità assumendo la responsabilità civile e fiscale e che al momento della presentazione della domanda non abbiano superato i 40 anni d'età; b) abbiano conoscenze e competenze professionali adeguate; c) presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola; d) comprovino di essere agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 entro 18 mesi dall'insediamento; e) partecipino per un periodo di tre anni ai servizi di consulenza aziendale per una durata minima di 75 ore

- Momento del controllo: Istruttoria della domanda
- Modalità del controllo: verifica dell'età del beneficiario tramite il documento d'identità in corso di validità che deve essere allegato alla domanda di aiuto; verifica della presenza del CUAA dell'azienda agricola nell'Anagrafe Provinciale delle Imprese Agricole (APIA); analisi della documentazione allegata alla domanda di aiuto (diplomi, attestati, licenze, comprovanti il livello di formazione come previsto al punto 2.3 dei presupposti soggettivi e/o verifica dell'esperienza lavorativa tramite documentazione comprovante l'esistenza di un rapporto di lavoro della durata minima di tre anni. Per i giovani agricoltori che si insediano in un'azienda di giardinaggio, verifica dell'iscrizione nell'elenco professionale di categoria. Nota: è previsto un tempo di 36 mesi dalla data di concessione del premio per acquisire le conoscenze e competenze professionali; qualora il beneficiario non sia in possesso delle conoscenze e competenze professionali adeguate è necessario che nel piano aziendale venga dichiarato il percorso formativo intrapreso e/o che intende concludere; verifica della presenza del piano aziendale allegato alla domanda di aiuto.

2) Criteri di selezione:

Tutti i criteri di selezione sono considerati controllabili.

3) Impegni e altre condizioni previste:

L'impegno della conduzione dell'azienda per la durata minima di 10 anni può comportare un rischio potenziale d'interruzione anticipata dell'attività come capo dell'azienda.

- Momento del controllo: controlli ex-post.
- Modalità del controllo: verifica della conduzione dell'azienda da parte del beneficiario con verifiche attraverso le banche dati dell'Anagrafe Provinciale delle Imprese Agricole (APIA).

8.2.3.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Criterio di ammissibilità 1: Sono ammessi al premio giovani agricoltori che hanno aperto una propria posizione IVA in campo agricolo entro e non oltre i 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda:

- Rischi per l'attuazione della misura: il premio si intende rivolto ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola come conduttori. Necessario verificare l'apertura della posizione IVA entro il termine stabilito.
- Azioni correttive: nessuna
- Valutazione globale: controllabile

Criterio di ammissibilità 2: Rispetto delle soglie di produzione standard minima e massima:

- Rischi per l'attuazione della misura: Necessario verificare il rispetto delle soglie minime utilizzando i dati INEA.
- Azioni correttive: nessuna
- Valutazione globale: controllabile

Criterio di ammissibilità 3: I beneficiari sono i giovani agricoltori che: a) conducano per la prima volta un'azienda agricola come definita al punto 1, presupposti oggettivi, dei criteri di ammissibilità assumendo la responsabilità civile e fiscale e che al momento della presentazione della domanda non abbiano superato i 40 anni d'età; b) abbiano conoscenze e competenze professionali adeguate; c) presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola; d) comprovino di essere agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 entro 18 mesi dall'insediamento; e) partecipino per un periodo di tre anni ai servizi di consulenza aziendale per una durata minima di 75 ore

- Rischi per l'attuazione della misura: nessuno in quanto adeguatamente comprovato.
- Azioni correttive: nessuna.
- Valutazione globale: controllabile.

Impegni e altre condizioni previste: l'impegno della conduzione dell'azienda per la durata minima di 10 anni.

- Rischi per l'attuazione della misura: Rischio potenziale di un'interruzione anticipata dell'attività come capo dell'azienda.
- Azioni correttive: verifica nell'ambito dei controlli ex-post della conduzione dell'azienda da parte del beneficiario con verifiche della titolarità dell'azienda attraverso le banche dati dell'Anagrafe Provinciale delle Imprese Agricole (APIA).

8.2.3.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Conclusioni - Misura 6-1:

- Sono stati valutati i requisiti di controllabilità della misura. I criteri di ammissibilità della domanda di aiuto sono controllabili. I criteri di selezione sono stati valutati e risultano controllabili. Il sistema di controllo deve essere stabilito in relazione agli obiettivi del piano aziendale.
- È disponibile l'apposita scheda di dettaglio (si rimanda all'allegata scheda di controllabilità della sottomisura).
- Il sistema di controllo deve essere stabilito in relazione agli obiettivi del piano aziendale.
- Si sottolinea che prima di raccogliere le domande di aiuto relative alla programmazione 2014-2020 è necessario provvedere alla definizione delle procedure, dei manuali di misura e di tutta la documentazione di supporto all'istruttoria comprese le check list e i verbali di controllo.
- Previa consultazione del Comitato di Sorveglianza vanno definiti anche i criteri di selezione.

8.2.3.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente misura.

8.2.3.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per la sottomisura.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

A norma dell'art. 5, paragrafo 2, del Regolamento della Commissione del 11.03.2014, n. 807/2014, e del Regolamento della Commissione del 18.12.2009, n. 1291/2009, come integrato dal Regolamento della Commissione del 01.08.2014, n. 1198/2014, per la determinazione della soglia minima e massima per accedere al beneficio si fa riferimento alla tabella dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria - produzioni standard PS - 2007 – Alto Adige.

Il beneficiario è ammesso al sostegno qualora i valori di produzione determinati in base alla tabella dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria - produzioni standard PS - 2007 – Alto Adige siano contenuti nelle seguenti soglie di produzione standard minima di 10.000 € e massima di 100.000 €. Per i beneficiari in condizioni socio-economiche ottimali la soglia minima è pari a 20.000 €.

Fanno eccezione alle soglie minime di cui sopra le sole aziende ad indirizzo zootecnico di montagna con difficoltà socio-economiche che si trovano ad un'altitudine superiore ai 600 metri sul livello del mare (altitudine della sede aziendale), per le quali é richiesto il limite minimo di produzione standard di 8.000 €.

Questa eccezione si spiega perchè la realtà della montagna provinciale vede prevalere aziende di piccole o piccolissime dimensioni, il cui reddito agricolo è spesso inferiore alla soglia di ingresso prevista per la misura dei giovani agricoltori.

Una statistica dell'Amministrazione provinciale ha evidenziato che delle 21.404 aziende agricole iscritte nel registro provinciale, 4.023 non superano i 3.500 € di reddito calcolato in base alle tabelle RICA 2007. Si tratta del 19% circa del totale delle aziende. Addirittura 8.247 aziende (ca. 38,5% del totale) non raggiungono la soglia di 10.000 €.

Da questi dati emerge che la maggior parte delle aziende provinciali con una bassa produttività aziendale operano nel settore zootecnico. Tali aziende sono di norma di piccole dimensioni, con un ridotto numero di capi di bestiame ed a conduzione familiare, le quali operano in zone svantaggiate di montagna e sono fortemente penalizzate dalle condizioni oggettive di pendenza ed altitudine (che limitano fortemente il grado di meccanizzazione delle attività aziendali), dalla frammentazione degli appezzamenti, dalla distanza dai centri abitati e dalla scarsa viabilità che hanno a disposizione.

È evidente che gli obiettivi del Programma (in particolare il mantenimento delle aziende agricole nelle zone montane, la lotta all'abbandono del territorio di montagna, la conservazione del paesaggio attraverso il presidio del territorio esercitato dagli agricoltori di montagna, la protezione delle risorse ambientali dagli eventi meteorici e alluvionali, ecc.) non possono essere raggiunti a causa delle limitazioni tecnico-economiche e degli svantaggi ambientali in cui si trovano ad operare moltissime aziende zootecniche di montagna che impediscono il raggiungimento del limite di reddito minimo stabilito in 10.000 €. Il ricambio generazionale che é il presupposto per il pieno raggiungimento di tali obiettivi viene così fortemente compromesso.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la sottomisura.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

2.3) Per raggiungere le qualifiche professionali 2.3.a) e 2.3.b) viene concesso un periodo di tre anni dalla data di concessione del premio.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Presentazione, contenuto, attuazione e revisione del piano aziendale:

- il piano aziendale deve essere presentato contestualmente alla presentazione della domanda;
- deve contenere l'impegno di assolvere i requisiti di coltivatore attivo di cui all'art. 9 del regolamento CE 17/12/2013 n. 1307/2013;
- deve descrivere la situazione di partenza dell'azienda agricola;
- deve indicare gli obiettivi finali per lo sviluppo dell'azienda agricola;
- deve elencare in dettaglio le azioni da intraprendere per lo sviluppo delle attività come investimenti, formazione e assistenza tecnica;
- aziende ad indirizzo foraggiero e zootecnico che non rispettano da subito il carico di bestiame previsto dall'allegato alla misura 6.1 devono prevedere l'obbligo di adeguamento nel piano aziendale. Non sono ammesse deroghe ai minimi e massimi richiesti e questi limiti non possono formare oggetto di revisione del piano.

Il premio per il primo insediamento viene concesso in conformità con il piano aziendale e con gli investimenti in esso previsti.

A titolo esemplificativo il piano aziendale potrà prevedere investimenti e spese per:

- l'acquisto dell'azienda agricola;
- l'acquisto di terreni;
- la liquidazione di quote di coeredi;
- le spese notarili e le spese legate al passaggio della proprietà e della conduzione;
- il canone di affitto per terreni o strutture;
- l'acquisto di bestiame;
- l'acquisto di quote e di diritti di produzione;
- l'acquisto di macchine e di attrezzature;
- l'acquisto, la realizzazione e la ristrutturazione di strutture connesse alla produzione, alla conservazione, al condizionamento, alla trasformazione e alla commercializzazione della produzione aziendale;
- la ristrutturazione e la nuova realizzazione di impianti frutticoli, viticoli e simili;
- la realizzazione e l'adeguamento di serre, tunnel, vivai e coperture nonché l'acquisto di attrezzature ed impianti di protezione antigrandine;
- la realizzazione di impianti irrigui, di fabbricati aziendali ed di altre opere di miglioramento fondiario;
- gli investimenti materiali necessari per l'acquisizione di certificazioni di qualità e conformità e per il rispetto della normativa igienico-sanitaria e della normativa sulla sicurezza sul lavoro;
- tutti gli altri investimenti e le altre spese necessarie per la realizzazione del piano aziendale;
- le spese per servizi di consulenza aziendale anche connesse alla stesura e all'aggiornamento del piano aziendale;
- la partecipazione ad attività formative.

L'attuazione del piano aziendale deve avere inizio entro nove mesi dalla decisione di concessione del premio e deve essere realizzato entro la fine di tre interi anni solari consecutivi dalla decisione di concessione del premio e solo dopo tal'ultimo momento, previo controllo positivo, può essere pagata la seconda rata, fatta salva la possibilità di chiedere la restituzione dell'intero premio.

Entro la fine di tre interi anni solari consecutivi dalla decisione di concessione del premio di primo insediamento, purché prima della liquidazione della seconda rata, il piano aziendale potrà essere oggetto di revisione, a condizione che le modifiche proposte dal beneficiario garantiscano comunque il mantenimento degli obiettivi essenziali previsti dal piano.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Combinazione con altre misure:

- 1-1 È prevista la combinazione della sottomisura 6.1 con la sottomisura 4.1 (disciplinata nell'allegato II del Reg. 1305/2013), purché tale impegno risulti dal piano aziendale.
- 1-2 La valutazione preventiva della realizzabilità e la verifica della realizzazione della sottomisura 4.1 è eseguita dall'Autorità di gestione competente (Ufficio edilizia rurale), secondo le disposizioni previste per tale misura (art. 17, par. 3, del Reg. 1305/2013). Per il pagamento della seconda rata del premio di primo insediamento si richiede il completamento dell'opera ante collaudo.
- 1-3 La mancata realizzazione degli investimenti di cui alla sottomisura 4.1 comporta per la misura 6 inadempienza da parte del beneficiario da valutarsi ai fini del recupero dell'importo erogato ed ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

Disposizioni transitorie

Per i bandi non ancora completati e per i bandi futuri, se per mancanza dei fondi della sottomisura 4.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Bolzano 2014 -2020 non fosse più possibile finanziare domande di investimenti in immobilizzazioni materiali cofinanziati dall'UE, tutte le disposizioni che prevedono la contemporanea attivazione di questa misura attraverso la connessa misura 6.1 (il cd. pacchetto giovani), incluse anche le maggiorazioni del contributo non troveranno più applicazione.

Settori di diversificazione interessati

Non pertinente per la sottomisura.

8.2.3.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.3.4.2. Misure di attenuazione

--

8.2.3.4.3. Valutazione generale della misura

--

8.2.3.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la misura.

8.2.3.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per la misura.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedi dettagli inseriti per la sottomisura 6.1.
--

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedi dettagli inseriti per la sottomisura 6.1.
--

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedi dettagli inseriti per la sottomisura 6.1.
--

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Vedi dettagli inseriti per la sottomisura 6.1.
--

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Vedi dettagli inseriti per la sottomisura 6.1.

Settori di diversificazione interessati

Non pertinente per la misura.

8.2.3.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Sottomisura n°6-1: Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori:

I richiedenti devono partecipare ai servizi di consulenza aziendale di almeno 75 ore complessive da ripartirsi entro i tre anni successivi alla decisione di concessione del premio.

Aiuti di stato supplementari:

Non è previsto un finanziamento supplementare, con le medesime condizioni descritte nella misura, con fondi provinciali.

Ufficio responsabile: Ufficio proprietà coltivatrice.

8.2.4. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

8.2.4.1. Base giuridica

Articolo 20, paragrafo 1, lettera (c) del Regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013

Articolo 20, paragrafo 1, lettere (e), (f) del Regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013

Regolamento (UE) del Consiglio n. 1303/2013

8.2.4.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

a) Obiettivi della misura:

a-1) Sottomisura 7.3: sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online

La sottomisura 7.3, in coerenza con la Strategia italiana per la banda ultralarga e con l'Agenda Digitale della Provincia Autonoma di Bolzano, si pone l'obiettivo del rafforzamento della qualità e dell'accessibilità delle tecnologie dell'informazione tramite la garanzia dell'accesso alla banda larga a tutti i cittadini, in particolare nelle aree maggiormente periferiche della Provincia. In coerenza con queste linee strategiche, la programmazione provinciale di medio termine si propone di contribuire alla riduzione del digital divide garantendo la connessione alla rete veloce anche delle aree più marginali dell'Alto Adige.

L'espansione della rete a fibra ottica permetterà inoltre il raggiungimento degli obiettivi Europa 2020, garantendo a livello provinciale l'utilizzo di rete con velocità a 30 Mbit/s al 100% dei cittadini, e con velocità 100 Mbit/s ad almeno il 50% dei cittadini.

a-2) Sottomisura 7.5: sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

L'obiettivo principale della sottomisura 7.5 è la valorizzazione del bosco quale elemento caratterizzante del paesaggio culturale alpino per la grande importanza che esso ricopre dal punto di vista turistico e ricreativo. Il bosco assieme alle malghe, infatti è un ambiente privilegiato nel quale sempre più frequentemente residenti e turisti svolgono attività sportive e ricreative durante il proprio tempo libero.

b) Fabbisogni provinciali correlati alla misura:

b-1) Sottomisura 7.3: - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online:

Fabbisogno 35 – Migliorare l'accesso alle TIC: tecnologie dell'informazione e della comunicazione: è importante garantire, in sinergia con gli altri strumenti programmatici esistenti a livello comunitario (PO FESR 2014-2020 e aiuti di stato provinciali nel settore) l'accesso alla banda ultra larga anche alle imprese operanti sull'intero territorio e ai cittadini che vivono nei comuni più periferici e svantaggiati, ossia caratterizzati da una certa distanza dagli assi principali di traffico e dai principali centri, nonché da un andamento demografico e da una struttura economica e sociale molto debole.

b-2) Sottomisura 7.5: sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala:

Fabbisogno 28 - Sostenere il turismo sostenibile delle zone rurali: è importante promuovere la qualità dei servizi turistici locali e l'offerta turistica legata alle malghe alpine ed al patrimonio forestale. Ciò può consentire un consolidamento del settore agricolo di montagna e del livello occupazionale in agricoltura, creando nuove opportunità di lavoro e di reddito nelle zone rurali di montagna.

c) Soddisfacimento dei fabbisogni provinciali attraverso la misura:

c-1) Sottomisura 7.3: sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online:

Fabbisogno 35 – Migliorare l'accesso alle TIC: tecnologie dell'informazione e della comunicazione: attraverso il sostegno alla diffusione di infrastrutture a banda larga si mira ad allargare l'accesso alle nuove tecnologie anche alla popolazione dei territori più periferici e svantaggiati, in modo da ridurre il divario con le zone più vicine ai centri abitati e alla disponibilità di servizi.

c-2) Sottomisura 7.5: sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala:

Fabbisogno 28 - Sostenere il turismo sostenibile delle zone rurali: per favorire lo sviluppo del turismo sostenibile nell'ambito delle risorse forestali provinciali, è necessario intraprendere adeguate misure infrastrutturali in grado di attenuare i possibili danni al bosco derivanti da un suo incontrollato utilizzo da parte della popolazione, quali un'adatta sentieristica in grado di canalizzare l'utenza turistica agevolando un contatto rispettoso dell'uomo con la natura, svolgendo inoltre una maggiore e più efficace attività di informazione sul comportamento da tenere nel bosco e sulle tematiche culturali e paesaggistiche dell'ambiente silvo-alpico.

d) Contributo della misura alle priorità ed alle Focus Areas:

d-1) Sottomisura 7.3: sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online

Priorità (6) - adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali; area tematica; area tematica (6c) – promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

d-2) Sottomisura 7.5: sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala:

Priorità (6) - adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali; area tematica (6b) - stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali.

e) Contributo potenziale della misura ad altre priorità e Focus Areas

e-1) Sottomisura 7.3: sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online

Priorità (6) - adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali; area tematica (6b) - stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali.

e-2) Sottomisura 7.5: sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala:

Priorità (6) - adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali; area tematica (6a) - favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione.

f) Contributo della misura agli obiettivi trasversali dello Sviluppo Rurale

f-1) Sottomisura 7.3: sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online:

L'innovazione è l'obiettivo che anima anche la sottomisura 7.3: in un ambito di tipo locale si sostiene la diffusione di nuove tecnologie che possono portare un'apertura verso l'innovazione dei territori rurali più marginali che può essere veicolata dal pieno sfruttamento del potenziale delle ICT in termini di erogazione e di utilizzo dei servizi della pubblica amministrazione online. Si intende così influenzare il grado di partecipazione dei cittadini alle attività sociali ed economiche in rete e la capacità di sviluppo di applicazioni informatiche e di servizi che richiedono una maggiore velocità e affidabilità di connessione e trasmissione.

f-2) Sottomisura 7.5: sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala:

L'innovazione è l'obiettivo che anima la sottomisura 7.5, correlata con la priorità 6 (inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali). Essa punta all'innovazione in termini qualitativi ed alla riqualificazione dei villaggi rurali a beneficio della popolazione rurale. Il soddisfacimento dei villaggi permette di sostenere la crescita dell'offerta turistica dando impulso all'economia locale delle zone marginali di montagna.

8.2.4.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.4.3.1. Sottomisura 7.3: sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga

Sottomisura:

- 7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

8.2.4.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Con la sottomisura 7.3 si intende finanziare la posa della rete secondaria terziaria ("ultimo miglio") in fibra ottica nei Comuni provinciali, favorendo quindi l'accesso ad Internet utilizzando infrastrutture a banda larga ed ultra-larga con velocità superiore ai 30 e 100 Mbps. L'intervento sarà limitato alle zone rurali provinciali di tipo D con le più spiccate necessità di sviluppo e/o dove il digital divide è ancora consistente.

L'accesso ai fondi avverrà tramite procedura di evidenza pubblica, aperta a tutti i comuni provinciali delle aree di tipo D, secondo il seguente iter:

1. Presentazione da parte del Comune del piano generale definito masterplan in base alla Legge Provinciale 19 gennaio 2012, n. 2 “Promozione della banda larga sul territorio della provincia”;
2. Presentazione del progetto esecutivo, basato sul suddetto masterplan, al momento della presentazione della domanda per la presente sottomisura del PSR;
3. Il progetto esecutivo verrà sottoposto a valutazione, controllo tecnico e amministrativo e parere da parte dell’Ufficio infrastrutture per Telecomunicazioni della Provincia Autonoma di Bolzano;
4. I progetti esecutivi con valutazione positiva da parte dell’Ufficio infrastrutture per Telecomunicazioni accedono alla selezione da parte dell’Autorità di Gestione FEASR;
5. A seguito di questa ultima selezione verrà stilata una graduatoria dei Comuni e dei relativi progetti per l’accesso ai finanziamenti.

8.2.4.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle operazioni ammesse.

8.2.4.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Agenda digitale dell’Unione Europea del 20 agosto 2010;
- Regime di aiuto n. 646/2009 “Banda larga nelle aree rurali d’Italia“ approvato con Decisione CE (2010)2956 del 30/04/2010;
- Regime di aiuto n. SA.33807 (2011/N) “Piano nazionale banda larga Italia” approvato con Decisione CE(2012)3488 del 24/05/2012;
- Regime di aiuto n. SA34199 (2012/N) “Piano strategico banda ultra-larga”;
- Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33: “Provvedimenti in materia di informatica provinciale”;
- Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: “Codice dell’amministrazione digitale”;
- Delibera della Giunta provinciale 5 dicembre 2011, n. 1857 “Abbattimento di digital divide in Alto Adige”;
- Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2: “Promozione della banda larga sul territorio della Provincia”;
- Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 novembre 2012, n. 38: “Linee guida per la predisposizione del masterplan per la realizzazione della rete d’accesso in fibra ottica nei comuni dell’Alto Adige”;
- Delibera della Giunta Provinciale 26 marzo 2013, n. 458: “Rete a banda larga della Provincia Autonoma di Bolzano: gestione della ed istituzione di un centro di coordinamento”;

- Delibera della Giunta Provinciale 2 settembre 2013, n. 1306: “Approvazione del programma previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 77/13, afferente l'utilizzo delle risorse regionali di cui all'art. 1 della legge regionale n. 8/12 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige) e successive modifiche;
- Programma Operativo FESR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano “Investimenti per la crescita e l'occupazione”.

8.2.4.3.1.4. Beneficiari

Comuni della Provincia Autonoma di Bolzano appartenenti a zone rurali di tipo D.

8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi sostenuti per la realizzazione di nuove infrastrutture di banda larga e ultra-larga:

- Spese direttamente connesse:
 - alla realizzazione delle Opere civili ed impiantistiche previste dal progetto esecutivo;
 - alle relative attività di realizzazione, installazione, assistenza e sviluppo per la corretta messa in servizio dell'operazione stessa;
- Oneri di sicurezza D.Lgs 81/08;
- Spese tecniche, fino ad un massimo del 5% dell'intervento.

Non sono ammissibili i costi sostenuti per la stesura del masterplan e del progetto esecutivo, l'IVA sui lavori e l'IVA sulle spese tecniche.

Il supporto per ciascun beneficiario non potrà superare l'importo di 1,0 milione €.

8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Devono essere rispettate le seguenti condizioni di ammissibilità:

- Il Comune richiedente deve appartenere ad un area rurale di tipo D;
- Il Comune richiedente deve dichiarare di non aver fatto precedentemente domanda di finanziamento per i fondi FESR o di mutuo ventennale provinciale;
- Il masterplan del Comune richiedente dovrà essere già stato presentato all'Amministrazione provinciale al momento della presentazione della domanda;
- La domanda dovrà essere corredata del progetto esecutivo delle opere da realizzare che verrà valutato dall'Ufficio infrastrutture per Telecomunicazioni della P.A. di Bolzano. Il Comune potrà accedere alla selezione solo previa valutazione positiva di tale progetto;
- Il Comune richiedente può presentare un'unica domanda di aiuto nell'arco dell'intera programmazione qualora la domanda venga selezionata e ammessa all'aiuto.

8.2.4.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Principi di selezione – generalità:

La Provincia Autonoma di Bolzano approverà i criteri di selezione valutandone la pertinenza e la coerenza con i principi di seguito descritti.

Per la definizione dei criteri di selezione saranno presi in considerazione i temi orizzontali dell'innovazione, dell'ambiente, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi.

I criteri di selezione dovranno essere controllabili e quantificabili: la selezione dei beneficiari dovrà avvenire attribuendo un punteggio per ciascun criterio di selezione adottato. Il sistema di selezione a punti prevede un punteggio minimo ed una soglia al di sotto della quale i progetti presentanti non verranno selezionati. Il punteggio minimo complessivo necessario per l'ammissione di ciascun progetto presentato sarà approvato con i criteri di selezione in sede di Comitato di Sorveglianza, così come previsto dal Reg. (CE) n. 1305/2013, art.74.

Il bando per la presentazione dei progetti sarà aperto in periodi dell'anno stabiliti in occasione dell'approvazione dei criteri di selezione.

Principi utilizzati per la definizione dei criteri di selezione:

Le domande di aiuto vengono selezionate e ammesse a finanziamento in base ai seguenti principi:

- Verrà data priorità ai Comuni con spiccate caratteristiche complessive di ruralità e con particolari condizioni di svantaggio determinate sulla base dei parametri socio economici (basati su dati ASTAT, ISTAT e della Camera di Commercio della Provincia Autonoma di Bolzano) utilizzati per la misura 19.

8.2.4.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Massimali d'intensità degli aiuti previsti:

Gli interventi previsti verranno finanziati dall'Unione Europea, dall'Amministrazione statale centrale e dalla Provincia Autonoma di Bolzano complessivamente con un tasso di aiuto del 100%.

Ripartizione	Costo totale €	Spesa pubblica €	% spesa pubblica	Quota UE €	% UE	Quota nazionale € (*)	% quota nazionale	Privati €	% privati
Ripartizione 31 - Sottomisura 7.3	15.279.104,00	15.279.104,00	100,00%	6.588.349,64	43,12%	8.690.754,36	56,88%	-	0,00%

(*) La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato / P. A. di Bolzano sarà stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale / Delibera di Giunta provinciale).

Budget assegnato alla sottomisura n.7.3 con quota UE e quota nazionale

8.2.4.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Premessa: si veda quanto scritto per la misura 1.

Si evidenziano in questa sintesi del lavoro i criteri che sono stati giudicati controllabili dopo l'implementazione di specifiche azioni correttive.

Criterio di ammissibilità 1 - Il Comune richiedente deve dichiarare di non aver fatto precedentemente domanda di finanziamento per i fondi FESR o di mutuo ventennale provinciale:

- Momento del controllo: istruttoria della domanda
- Modalità del controllo: verifica presso gli Uffici provinciali competenti della eventuale presenza di domande di aiuto per lo stesso tipo di intervento.

Criterio di ammissibilità 2 - Il masterplan del Comune richiedente dovrà essere già stato presentato all'Amministrazione provinciale approvato dalla Giunta provinciale al momento della presentazione della domanda:

- Momento del controllo: istruttoria della domanda
- Modalità del controllo: verifica della consegna del masterplan all'Ufficio competente in materia da allegare alla domanda di aiuto.

2) Criteri di selezione:

Tutti i criteri di selezione sono considerati controllabili.

3) Impegni e altre condizioni previste:

La necessità di effettuare una procedura di evidenza pubblica nella selezione dei fornitori per le attività di realizzazione dei lavori potrebbe comportare un potenziale rischio di scarsa conoscenza delle nuove norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici.

8.2.4.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Criteri di ammissibilità 1 e 2:

Non sono necessarie azioni di mitigazione.

Impegni e altre condizioni previste:

- Rischi per l'attuazione della misura: scarsa conoscenza delle nuove norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici.
- Azioni correttive: l'Unità amministrativa dell'Autorità di Gestione responsabile della misura dovrà avvalersi del supporto della ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della Provincia Autonoma di Bolzano.
- Inoltre, l'Autorità di Gestione dovrebbe collaborare attivamente alle azioni previste a livello provinciale per il soddisfacimento della condizionalità ex-ante G4 (partecipazione ad azioni di formazione in materia di appalti pubblici destinate ai funzionari provinciali, alle AdG, alle AdA, agli Organismi Intermedi e agli Enti beneficiari coinvolti nella gestione ed attuazione dei Fondi SIE; partecipazione alla disseminazione di informazioni presso gli Organismi intermedi; individuazione e costituzione presso l'AdG di strutture con competenze specifiche incaricate dell'indizione di gare di appalti pubblici responsabili del rispetto della relativa normativa.

8.2.4.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Conclusioni:

- Sono stati valutati i requisiti di controllabilità della sottomisura.
- I criteri sono controllabili. I criteri di selezione non sono stati valutati essendo da definire i dettagli nel Comitato di Sorveglianza.
- È disponibile l'apposita scheda di dettaglio (si rimanda all'allegata scheda di controllabilità della sottomisura).
- Si sottolinea che prima di raccogliere le domande di aiuto relative alla programmazione 2014-2020 è necessario provvedere alla definizione delle procedure, dei manuali di misura e di tutta la documentazione di supporto all'istruttoria comprese le check list e i verbali di controllo.

- Previa consultazione del Comitato di Sorveglianza vanno definiti anche i criteri di selezione.

8.2.4.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la sottomisura.

8.2.4.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per la sottomisura.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente per la sottomisura.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la sottomisura.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente per la sottomisura.

8.2.4.3.2. Sottomisura 7.5: investimenti in infrastrutture turistiche su piccola scala

Sottomisura:

- 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

8.2.4.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Tipologia delle operazioni previste: si tratta di investimenti materiali di tipo istituzionale e con carattere di pubblica utilità finalizzati alla realizzazione, all'ammodernamento, al miglioramento, alla ristrutturazione e all'ampliamento di infrastrutture turistiche, di infrastrutture ricreative e di interesse turistico in ambito agricolo, forestale ed alpicolo. Le operazioni previste dalla misura fanno riferimento all'articolo 20, paragrafo 1, e) del Regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013.

Descrizione delle operazioni - gli investimenti ammissibili ai sensi della presente misura sono:

Investimenti in infrastrutture ricreative – sentieristica di interesse turistico in ambito forestale ed alpicolo. Gli investimenti hanno carattere di pubblica utilità e hanno lo scopo di permettere una ottimale fruizione pubblica ai cittadini del patrimonio paesaggistico silvicolo ed alpicolo provinciale. Gli investimenti previsti sono connessi unicamente ad infrastrutture turistiche.

8.2.4.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sono previsti sovvenzioni pari al 80% calcolati sulle spese ammissibili. La realizzazione dei lavori ammessi a finanziamento viene affidata ai servizi tecnici della Ripartizione Foreste.

L'incarico in House dei servizi tecnici della Ripartizione Foreste è giustificato dai vincoli previsti dall'ordinamento forestale provinciale, con cui l'Ente pubblico è chiamato ad un controllo e ad una gestione rigorosi delle superfici forestali ed alpicole.

Come già descritto nel precedente capitolo 8.1, devono essere evitati impatti negativi dal punto di vista ambientale e paesaggistico alle foreste; ciò può essere garantito esclusivamente dalla presenza di personale tecnico, qualificato e con specifiche competenze, delle strutture tecniche provinciali. Ciò consente di ottenere la migliore qualità delle opere ottimizzando, soprattutto nelle zone più sensibili, gli effetti ambientali con un contenimento degli impatti negativi legati all'esecuzione dei lavori.

Inoltre esistono motivazioni di tipo economico: è in vigore uno specifico prezzario provinciale, approvato annualmente da parte della Commissione Tecnica (articoli 2 e 3 della Legge provinciale n. 23 del 19 novembre 1993). In esso, i prezzi stabiliti risultano inferiori ai corrispondenti prezzi di mercato in quanto le attività svolte dall'Amministrazione provinciale non prevedono alcun margine di profitto d'impresa. Si tratta quindi di lavori che possono essere realizzati al miglior prezzo possibile sul mercato.

L'offerta fornita dalle strutture in house dell'Amministrazione provinciale garantisce in conclusione in termini di qualità, profili professionali e costi il raggiungimento delle migliori offerte disponibili sul mercato.

8.2.4.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Legge provinciale n° 21 del 21. ottobre 1996 – “Ordinamento forestale” e decreto del Presidente della Giunta provinciale del 31 luglio 2000, n. 29 - “Regolamento all'ordinamento forestale.

8.2.4.3.2.4. Beneficiari

Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Foreste.

8.2.4.3.2.5. Costi ammissibili

Descrizione degli interventi ammissibili (il seguente elenco non deve ritenersi esaustivo):

- Interventi di ammodernamento, miglioramento e ristrutturazione di infrastrutture turistiche di interesse pubblico collettivo iscritte alla banca dati provinciale:
 - misure di miglioramento e riqualificazione di sentieri di collegamento tra aziende agricole ed abitati,
 - misure di miglioramento e riqualificazione di sentieri di accesso ai boschi ed alle malghe,
 - misure di miglioramento e riqualificazione di sentieri, percorsi, vie di accesso non motorizzabili e punti di osservazione e aree di sosta;

Rientrano anche mulattiere e sentieri lungo canali irrigui che sono infrastrutture agricole con grande attrattività turistica.

Non vengono realizzati e finanziati sentieri nuovi ad esclusione di quelli finalizzati al raggiungimento di più obiettivi sinergici secondo un approccio territoriale, che devono essere definiti nella relazione tecnica del progetto.

- Acquisto e installazione di segnaletica, tabelloni informativi a scopo turistico.
- Realizzazione, ammodernamento, miglioramento e ristrutturazione di infrastrutture pubbliche iscritte alla banca dati provinciale destinate ad attività di supporto alla fruizione turistico e ricreativo.

8.2.4.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

- Le spese di esecuzione dei lavori previsti dal progetto approvato (spese per gli acquisti di materiale e nolo a caldo/freddo di macchinari, spese per manodopera), le spese di progettazione,

direzione dei lavori vanno di norma a carico dell'amministrazione provinciale - Ripartizione Foreste.

- Spese generali e imprevisti fino al massimo del 10 % della spesa ammissibile. Rientrano in questo contesto tra l'altro onorari di professionisti, consulenti connessi strettamente al progetto;
- Lavori e prestazioni in natura fino al massimo di 20% della spesa ammissibile che dovrà essere coperto da altri enti pubblici/privati beneficiari.

8.2.4.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Principi di selezione – generalità:

La Provincia Autonoma di Bolzano approverà i criteri di selezione valutandone la pertinenza e la coerenza con i principi di seguito descritti.

Per la definizione dei criteri di selezione saranno presi in considerazione i temi orizzontali dell'innovazione, dell'ambiente, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi.

Eventuali criteri di selezione di tipo territoriale andranno giustificati in relazione alla strategia del presente PSR.

I criteri di selezione dovranno essere controllabili e quantificabili: la selezione dei beneficiari dovrà avvenire attribuendo un punteggio per ciascun criterio di selezione adottato. È previsto un sistema di selezione a punti che prevede un punteggio minimo ed una soglia al di sotto della quale i progetti presentati non verranno selezionati. Il punteggio minimo complessivo necessario per l'ammissione di ciascun progetto sarà approvato con i criteri di selezione in sede di Comitato di Sorveglianza, così come previsto dal Reg. (CE) n. 1305/2013, art.74.

Principi utilizzati per la definizione dei criteri di selezione:

I principi di selezione sono finalizzati al sostegno preferenziale:

- di azioni di interesse collettivo finalizzati alla fruizione turistica del paesaggio tipico caratterizzato dai masi e dalle malghe tradizionali;
- di azioni che considerino la multifunzionalità degli interventi previsti e la valorizzazione del patrimonio forestale e paesaggistico, anche in termini economici;
- di azioni che considerano il grado di ruralità dei comuni e contribuiscono al rafforzamento del tessuto agricole e socioeconomico;
- di azioni volti al rafforzamento dell'economia rurale nelle zone oggetto di intervento in termini di sviluppo dell'offerta turistica sostenibile.

8.2.4.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Massimali d'intensità degli aiuti previsti:

Investimenti in infrastrutture ricreative – sentieristica di interesse turistico:

Sono previsti aiuti pari al 80% calcolati sulla spesa ammessa. Si precisa che si considera pari al tasso dell'80% l'aiuto complessivo dell'UE, dello Stato italiano e della Provincia Autonoma di Bolzano. Il restante 20% viene coperto da altri enti pubblici/privati beneficiari secondo le rispettive norme contabili ed amministrative. I progetti vengono realizzati in amministrazione diretta dalla Ripartizione foreste.

Ripartizione	Costo totale €	Spesa pubblica €	% spesa pubblica	Quota UE €	% UE	Quota nazionale € (*)	% quota nazionale	Privati €	% privati
Ripartizione 32 - Sottomisura 7.5	3.125.000,00	2.500.000,00	80,00%	1.078.000,00	43,12%	1.422.000,00	56,88%	625.000,00	20,00%

(*)La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato / P. A. di Bolzano sarà stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale / Delibera di Giunta provinciale).

Budget assegnato alla sottomisura n.7.5 con quota UE e quota nazionale

Budget assegnato alla sottomisura n.7.5 con quota UE e quota nazionale

8.2.4.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Premessa: si veda quanto scritto per la misura 1

1) Criteri di ammissibilità della domanda di aiuto:

Si evidenziano in questa sintesi del lavoro i criteri che sono stati giudicati controllabili dopo l'implementazione di specifiche azioni correttive.

Criterio 1 - Sono riconoscibili lavori e prestazioni in natura fino al massimo di 20% della spesa ammissibile; tale importo dovrà essere coperto da altri enti pubblici/privati beneficiari

- Momento del controllo: Istruttoria della domanda
- Modalità del controllo: analisi dei costi riportati nella relazione istruttoria redatta dal tecnico che deve comprendere il riepilogo dei costi sostenuti da parte degli enti pubblici privati e beneficiari al fine di verificare il rispetto della percentuale di contributo (80%)

2) Criteri di selezione:

Tutti i criteri di selezione sono considerati controllabili.

3) Impegni e altre condizioni previste:

Tutti gli impegni sono considerati controllabili.

8.2.4.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Criterio 1 - Sono riconoscibili lavori e prestazioni in natura fino al massimo di 20% della spesa ammissibile; tale importo dovrà essere coperto da altri enti pubblici/privati beneficiari

- Rischi per l'attuazione della misura: possibile difficoltà nel recuperare queste informazioni da soggetti diversi dal beneficiario
- Azioni correttive: Introdurre regole e accordi specifici con soggetti terzi che devono rendicontare attività o spese sostenute
- Valutazione globale: controllabile dopo l'azione correttiva.

8.2.4.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Conclusioni - Misura 7-5:

- Sono stati valutati i requisiti di controllabilità della sottomisura.
- I criteri sono controllabili. I criteri di selezione non sono stati valutati essendo da definire i dettagli nel Comitato di Sorveglianza.
- È disponibile l'apposita scheda di dettaglio (si rimanda all'allegata scheda di controllabilità della sottomisura).
- Si sottolinea che prima di raccogliere le domande di aiuto relative alla programmazione 2014-2020 è necessario provvedere alla definizione delle procedure, dei manuali di misura e di tutta la documentazione di supporto all'istruttoria comprese le check list e i verbali di controllo.
- Previa consultazione del Comitato di Sorveglianza vanno definiti anche i criteri di selezione.

8.2.4.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Investimenti in infrastrutture ricreative – sentieristica di interesse turistico:

Per le varie tipologie di intervento le voci di costo applicabili ed ammissibili vengono desunte dal prezzario provinciale di settore e ove non applicabili sono quelle su presentazione di fatture.

8.2.4.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Definizione di investimenti in infrastrutture su piccola scala:

Gli aiuti previsti ai sensi della presente sottomisura 7.5 si riferiscono ad investimenti in infrastrutture di costo inferiore a 400.000 €, i cui effetti ricadono sulla popolazione di Comuni provinciali rurali di montagna.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente per la sottomisura.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la sottomisura.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente per la sottomisura.

8.2.4.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.4.4.2. Misure di attenuazione

8.2.4.4.3. Valutazione generale della misura

--

8.2.4.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

--

8.2.4.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

--

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

--

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

--

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la misura.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

--

8.2.4.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Sottomisura n° 7.3: sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online

Vincolo della destinazione d'uso:

I beneficiari di opere ed impianti devono impegnarsi a non distogliere dalla prevista destinazione d'uso, per almeno dieci anni a partire dalla data del pagamento finale degli aiuti.

È consentita una eventuale cessione a titolo esclusivamente gratuito ad un altro Ente Pubblico, oppure a una società a prevalente partecipazione pubblica, delle infrastrutture finanziate, fatto salvo il vincolo di destinazione sopracitato. Tale cessione a titolo gratuito non deve procurare un vantaggio indebito all'Ente pubblico o alla Società cedenti e/o riceventi, in conformità con l'articolo 71.1.b del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Aiuti di stato supplementari:

Non è previsto un finanziamento supplementare, con le medesime condizioni descritte nella misura, con fondi provinciali.

Uffici responsabili:

Ripartizione Agricoltura – Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura

Ripartizione Infrastrutture – Ufficio infrastrutture per telecomunicazioni

Sottomisura n° 7.5: Support for investments in recreational/tourist infrastructure

Vincolo della destinazione d'uso:

Dopo il rilascio dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, il direttore dell'ispettorato forestale dispone la riconsegna dei terreni con le opere e gli impianti ivi realizzati. I consegnatari - beneficiari di opere ed impianti devono impegnarsi a non distogliere dalla prevista destinazione d'uso, per almeno dieci anni a partire dalla data del pagamento finale degli aiuti.

Aiuti di stato supplementari:

Non è previsto un finanziamento supplementare, con le medesime condizioni descritte nella misura, con fondi provinciali.

Uffici responsabili:

Ufficio Economia montana 32.2.

8.2.5. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

8.2.5.1. Base giuridica

Articolo 21 del Regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013

Articolo 24, paragrafo 1, lettera (d) del Regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013

Articolo 25, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013

Articolo 26, paragrafo 2 del Regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013

Regolamento (UE) del Consiglio n. 1303/2013

8.2.5.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Strategia Forestale Europea, Strategia Nazionale e Provinciale:

Il più importante anello di congiunzione tra le politiche forestali internazionali e la politica forestale dell'Unione Europea e nazionali è rappresentato da FOREST EUROPE, attività nota come "Conferenze Ministeriali per la Protezione delle Foreste in Europa" (MCPFE), cioè un processo volontario che coinvolge 46 Paesi europei firmatari e numerose organizzazioni internazionali attive per le foreste nonché la Commissione europea. Gli impegni assunti nell'ambito di FOREST EUROPE vincolano gli Stati membri ad una gestione sostenibile e in linea con le politiche e la legislazione nazionale sulle foreste. Nell'attuare questa strategia gli Stati membri devono tenere conto dei principi fondamentali della gestione sostenibile delle foreste, migliorare lo scambio di informazioni e condividere le buone pratiche. Alla conferenza ministeriale Forest Europe (Mcpfe) sulla protezione delle foreste in Europa, che ha avuto luogo nel giugno 2011 a Oslo, i ministri responsabili per le foreste in Europa hanno preso una decisione storica e cioè hanno firmato un mandato vincolante (Legally Binding Agreement LBA) con l'obiettivo principale di raggiungere un accordo giuridicamente vincolante sulla strategia forestale in Europa.

A livello nazionale la politica forestale dell'Unione Europea viene recepita in primo luogo con il Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale, che rispecchia in sostanza i principi di intervento prioritari individuati negli accordi internazionali.

A livello provinciale il settore forestale è regolamentato con la legge provinciale n° 21 del 21. ottobre 1996 – “Ordinamento forestale”. Il Piano forestale Provinciale evidenzia la necessità di applicare tecniche di selvicoltura naturalistica dando risalto alle funzioni ecologiche del bosco e alla sua multifunzionalità, accedendo alle funzioni produttive solo se connotate dalla sostenibilità ambientale degli interventi.

a) Obiettivi della misura:

a-1) Sottomisura n. 8.3: sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Obiettivo della sottomisura 8.3 è la stabilizzazione ecologica di aree forestali danneggiate con la realizzazione di misure selvicolturali / fitosanitarie. Nei boschi di montagna della Provincia Autonoma di Bolzano, che sono prevalentemente boschi di protezione, i danni dovuti a fattori abiotici e biotici possono pregiudicare la funzione di protezione del territorio determinando un aumento nel medio-lungo termine del rischio idrogeologico e di danni al suolo legati ad eventi naturali. Da anni lo stato di salute del bosco viene osservato e monitorato con cura dal Servizio forestale provinciale. È tuttavia ormai assodato come andamenti stagionali sfavorevoli con inverni poveri di neve, gelate tardive, primavere troppo piovose, estati siccitose, danni da vento e da grandine correlati con i mutamenti climatici, siano all'origine di diversi fattori biotici di danno a carico dei popolamenti forestali come insetti, infezioni fungine e specie neofite con effetti predisponenti e permanenti anche a distanza di anni. Anche i danni abiotici, provocati o influenzati da fattori climatici come schianti da neve e da vento o incendi sono in continuo e costante aumento.

a-2) Sottomisura n. 8.5: aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Obiettivo della sottomisura n. 8.5 è la valorizzazione delle estese superfici forestali nei territori montani sia come risorsa fondamentale per la difesa degli abitanti, per il clima, così come per la difesa idrogeologica e del suolo di tutto il territorio provinciale. La salvaguardia e la tutela del patrimonio boschivo provinciale significa rafforzamento della funzione protettiva in senso lato da esso esercitata costituisce un obiettivo chiaramente prioritario rispetto all'importanza economica della produzione legnosa, laddove va premesso che solo una gestione forestale attiva può garantire la funzione protettiva nel tempo. Un secondo obiettivo importante è l'aumento della biodiversità dei boschi come presupposto fondamentale per lo sviluppo di un adattamento ai cambiamenti climatici e quindi al benessere delle superfici forestali: popolamenti misti, ricchi di specie autoctone offrono il grado di resilienza ottimale per reagire alle mutate condizioni ambientali e per garantire una maggior stabilità del bosco a lungo termine.

a-3) Sottomisura n. 8.6: sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

Obiettivo della sottomisura 8.6 è l'aumento della competitività del settore forestale è un aspetto fondamentale per il mantenimento dei livelli occupazionali e della qualità della vita dei territori rurali di montagna che può essere raggiunto con lo sviluppo di prodotti innovativi di riconosciuta qualità e con alto valore aggiunto. Inoltre, al fine di intervenire efficacemente sulla filiera del legname è fondamentale sostenere non solo il contenimento dei costi di produzione, ma anche azioni che agiscano sull'incremento del valore aggiunto e sulla gamma dell'offerta complessiva dei prodotti forestali.

b) Fabbisogni provinciali correlati alla misura:

b-1) Sottomisura n. 8.3: sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Fabbisogno 19 - Aumentare la stabilità ecologica e strutturale dell'ecosistema forestale: Vanno sostenuti il miglioramento ed il risanamento di vaste aree boschive, che per la loro particolare ubicazione proteggono vie di transito, centri abitati e paesi, colture agricole, infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico dalla caduta di valanghe, da frane, smottamenti e dal rotolamento di massi.

b-2) Sottomisura n. 8.5: aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali:

20 - Promuovere una gestione di tipo naturalistico e multifunzionale del patrimonio forestale: L'estesa boscosità del territorio provinciale rappresenta un patrimonio ambientale di grande importanza. Le foreste devono essere gestite in maniera razionale sia dal punto di vista economico sia da quello naturale. L'aspetto economico non può essere distinto da quello ambientale e paesaggistico: i due ambiti non devono essere visti in contrapposizione ma piuttosto come elementi di uno stesso concetto gestionale. Deve essere sostenuta quindi una razionale gestione multifunzionale del territorio boschivo, in cui deve essere considerato anche l'aspetto sociale, pubblico e ricreativo delle foreste nel territorio provinciale.

25 - Massimizzare la funzione di assorbimento di gas serra esercitata dalle superfici forestali attraverso la razionale gestione boschiva: La corretta gestione del patrimonio forestale consente un accrescimento più intenso del manto boschivo, quindi una più intensa capacità di assorbimento di gas serra ed in conclusione un maggiore effetto sui fattori che hanno determinato il cambiamento climatico. Le foreste svolgono inoltre una fondamentale funzione protettiva del suolo contro i fenomeni di erosione idrogeologica e rappresentano altresì un aspetto paesaggistico imprescindibile per il territorio provinciale alpino. Il sostegno alle attività forestali quindi deve raggiungere gli scopi qui evidenziati.

b-3) Sottomisura n. 8.6: sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

23 - Accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali: è importante promuovere l'ottimizzazione delle tecniche produttive, l'accrescimento della produttività derivante dal contenimento dei costi di produzione, la diversificazione aziendale e di prodotto con il massimo orientamento possibile al mercato, la cooperazione nella commercializzazione, l'utilizzazione e la prima elaborazione legnosa nelle piccole aziende agricole di montagna, la produzione energetica con biomassa legnosa.

24 - Promuovere le possibili diverse utilizzazioni dei prodotti forestali: Una crescente consapevolezza ambientale, l'interesse per prodotti naturali e rinnovabili ed il molteplice utilizzo della materia prima legno, anche come materiale da costruzione e per la produzione di energia, possono offrire all'economia forestale ed al settore della lavorazione del legno nuove prospettive per il futuro. Mediante il miglioramento delle competenze imprenditoriali e per mezzo di forme innovative di mercato è possibile conseguire per il legname nuovi sbocchi commerciali, come ad esempio nell'ambito dell'antincendio, della protezione del rumore, della produzione di energia dal legno.

c) Soddisfacimento dei fabbisogni provinciali attraverso la misura:

c-1) Sottomisura n. 8.3: sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Il fabbisogno n. 19 viene soddisfatto con la realizzazione di misure selvicolturali / fitosanitarie finalizzate alla stabilizzazione ecologica di aree forestali danneggiate, quali possono essere interventi selvicolturali di rinaturalizzazione dei popolamenti forestali in base alle tipologie forestali potenziali, la creazione di aree di rinnovazione naturale, misure di protezione contro la selvaggina in aree forestali danneggiate; di misure di lotta biologica contro insetti dannosi mediante antagonisti naturali e di misure di prevenzione (interventi protettivi) contro valanghe, smottamenti, frane, caduta sassi ed altre calamità naturali nella fascia boschiva e alpica.

c-2) Sottomisura n. 8.5: aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali:

Il fabbisogno n. 20 - Promuovere una gestione di tipo naturalistico e multifunzionale del patrimonio forestale viene soddisfatto valorizzando il ruolo fondamentale esercitato dal patrimonio forestale provinciale nella difesa della biodiversità e del paesaggio alpino dell'alta montagna con i necessari interventi di riqualificazione e di miglioramento degli ecosistemi boschivi e degli ecosistemi collegati alle malghe, ai pascoli ed agli ambienti umidi per conservare e migliorare gli habitat forestali di pregio naturale o di rilevante interesse paesaggistico. Al fine di salvaguardare il patrimonio naturale – paesaggistico, sono necessarie misure di investimento per il miglioramento, il restauro e la riqualificazione del patrimonio forestale anche al di fuori delle aree di tutela.

Il fabbisogno 25 - Massimizzare la funzione di assorbimento di gas serra esercitata dalle superfici forestali attraverso la razionale gestione boschiva viene soddisfatto attraverso la salvaguardia dei boschi di montagna che permette la piena estrinsecazione dell'enorme contributo offerto dagli ecosistemi forestali alla regolazione climatica, alla depurazione delle acque e dell'aria e soprattutto al sequestro dell'anidride carbonica atmosferica. Nel bosco gestito attivamente in modo sostenibile, il circuito dell'anidride carbonica è chiuso, in quanto gli alberi utilizzati si sostituiscono subito con la rinnovazione naturale.

c-3) Sottomisura n. 8.6: sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste:

Il fabbisogno 23 - Accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali viene soddisfatto con l'intervento efficace sulla filiera al fine di sostenere non solo il contenimento dei costi di produzione, ma anche azioni che agiscano sull'incremento del valore aggiunto e sulla gamma dell'offerta complessiva dei prodotti forestali: in quest'ottica deve essere valorizzata in maniera adeguata anche l'utilizzo del legno locale come importante fonte energetica rinnovabile. Per questo è importante intervenire sostenendo investimenti in macchinari per la prima trasformazione del legname, con una particolare attenzione a quelli finalizzati all'utilizzo del legno come fonte di energia rinnovabile.

Il fabbisogno 24 - Promuovere le possibili diverse utilizzazioni dei prodotti forestali viene soddisfatto con lo sviluppo di prodotti innovativi di riconosciuta qualità e con alto valore aggiunto in combinazione con l'aumento della competitività del settore forestale come aspetto fondamentale per il mantenimento dei livelli occupazionali e della qualità della vita dei territori rurali di montagna. La limitata produttività, causata in parte dall'insufficienza tecnologica ed organizzativa, contribuisce ad amplificare i costi delle lavorazioni forestali, resi già notevolmente elevati dalle condizioni orografiche del territorio. La scarsa meccanizzazione, dovuta agli costi degli investimenti in nuovi macchinari, mantiene gravoso il lavoro in foresta e determina forme di disaffezione e rarefazione dell'offerta di lavoro che ha ulteriori effetti di lievitazione dei costi.

d) Contributo della misura alle priorità ed alle Focus Areas:

d-1) Sottomisura n. 8.3: sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

- Priorità 4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi correlati con l'agricoltura e con le foreste; Area tematica 4c - migliore gestione del suolo.

d-2) Sottomisura n. 8.5: aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

- Priorità 4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi correlati con l'agricoltura e con le foreste; Area tematica 4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

- Priorità 4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi correlati con l'agricoltura e con le foreste; Area tematica 4c - migliore gestione del suolo.

- Priorità 5 - incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; Area tematica 5e - promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

d-3) Sottomisura n. 8.6: sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

- Priorità 2 - potenziare la vitalità e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme in tutte le regioni e promuovere tecnologie aziendali innovative. Area tematica 2a: incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali considerevoli, in particolare di quelle che detengono una quota di mercato esigua, delle aziende orientate al mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono una diversificazione dell'attività.

e) Contributo potenziale della misura ad altre priorità e Focus Areas:

e-1) Sottomisura n° 8.3: sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

- Priorità 4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi correlati con l'agricoltura e con le foreste; Area tematica 4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

- Priorità 5 - incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; Area tematica 5c - favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia.

- Priorità 5 - incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; Area tematica 5e - promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

e-2) Sottomisura n° 8.5: aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

- Priorità 5 - incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; Area tematica 5c - favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia.

e-3) Sottomisura n. 8.6: sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

- Priorità 5 - incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; Area tematica 5c - favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia.

L'aumento della competitività del settore forestale è un aspetto fondamentale per il mantenimento dei livelli occupazionali e della qualità della vita dei territori rurali di montagna che può essere raggiunto con lo sviluppo di prodotti innovativi di riconosciuta qualità e con alto valore aggiunto. In Provincia Autonoma di Bolzano le ridotte dimensioni delle aziende dedite alla lavorazione boschiva rappresentano un forte limite alla capacità d'innovazione e quindi un grosso rischio per la sopravvivenza delle aziende più piccole. Oltre alle ridotte dimensioni aziendali, agiscono negativamente sul settore anche la ridotta meccanizzazione e, per le imprese più piccole, il ristretto ambito operativo territoriale. Soltanto una parte delle imprese esclusive nella lavorazione boschiva che operano a livello provinciale sono dotate di

attrezzature adeguate alle necessità. La limitata produttività, causata in parte dall'insufficienza tecnologica ed organizzativa, contribuisce ad amplificare i costi delle lavorazioni forestali, resi già notevolmente elevati dalle condizioni orografiche del territorio. La scarsa meccanizzazione, dovuta agli alti costi degli investimenti in nuovi macchinari, mantiene gravoso il lavoro in foresta e determina forme di disaffezione e rarefazione dell'offerta di lavoro che ha ulteriori effetti di lievitazione dei costi. Al fine di intervenire efficacemente sulla filiera è fondamentale sostenere non solo il contenimento dei costi di produzione, ma anche azioni che agiscano sull'incremento del valore aggiunto e sulla gamma dell'offerta complessiva dei prodotti forestali: in quest'ottica deve essere valorizzata in maniera adeguata anche l'utilizzo del legno locale come importante fonte energetica rinnovabile. Per questo è importante intervenire sostenendo investimenti in macchinari per la prima trasformazione del legname, con una particolare attenzione a quelli finalizzati all'utilizzo del legno come fonte di energia rinnovabile.

- Priorità 4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi correlati con l'agricoltura e con le foreste; Area tematica 4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

- Priorità 5 - incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; Area tematica 5e - promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

f) Contributo della misura agli obiettivi trasversali dello Sviluppo Rurale:

f-1) Sottomisura n. 8.3: sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici e

f-2) Sottomisura n. 8.5: aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

f-3) Sottomisura n. 8.6: sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

Le sottomisure n. 8.3, n. 8.5 e n. 8.6 forniscono un notevole contributo agli obiettivi trasversali ambiente e clima. Attraverso il sostegno delle azioni previste nell'ambito delle suddette sottomisure, infatti, si punta alla conservazione ed alla difesa attiva del patrimonio forestale nel territorio provinciale.

Potendo contare su estese superfici, il bosco, così protetto e tutelato, può estrinsecare i suoi profondi benefici dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, con una efficace tutela del suolo da eventi franosi e da altri fenomeni idrogeologici.

Il bosco può rappresentare inoltre un habitat fondamentale per specie animali e vegetali autoctone di pregio tipiche della zona alpina. Infine, esso può contribuire ad un efficace assorbimento di gas serra ed in tal modo ad un contenimento degli effetti sul clima da essi provocati.

La valorizzazione dell'utilizzo del legno locale come fonte energetica rinnovabile oppure come materiale naturale da costruzione può agire come un volano in grado di introdurre importanti aspetti innovativi legati alla filiera del legno.

g) Sinergie della misura con gli articoli 14, 15, 34 e 35 del Reg. (UE) n. 1303/2013:

La misura 8 contribuisce alla strategia nazionale dell'obiettivo tematico 4 dell'Accordo di Partenariato (art.14 e 15) attraverso la mitigazione delle emissioni nazionali di gas serra mantenendo in salute la superficie forestale, importante sink di carbonio. L'appropriata gestione del bosco contribuisce anche all'OT 5 dell'AdP con la protezione del suolo dai rischi idrogeologici.

Con riferimento agli articoli 34 e 35, le strategie di sviluppo locale che saranno oggetto di elaborazione da parte dei gruppi di azione locale potranno avvantaggiarsi delle sinergie con la misura 8. In particolare a livello locale potrà essere adeguatamente programmata la valorizzazione economica del bosco e la filiera del legno come fattore di sviluppo. Potranno essere promosse sinergie tra aspetti economici e biomassa legnosa. Il turismo rurale può beneficiare in maniera significativa di un ecosistema forestale gestito in modo sostenibile ed eco-compatibile e capace di valorizzare flora e fauna locali come attrazioni per il turismo locale.

8.2.5.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.5.3.1. Sottomisura 8.3: Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Sottomisura:

- 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.5.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Tipologia delle operazioni previste: si tratta di investimenti materiali.

A) Azioni istituzionali dell'Amministrazione provinciale:

La misura fa riferimento a tutti gli aspetti relativi alla realizzazione di investimenti preventivi, di protezione e di ripristino, nonché opere di difesa e di sistemazione per il consolidamento e la conservazione dei pendii, dei terreni, di infrastrutture su scala locale in popolamenti boschivi danneggiati,

al fine di aumentarne la stabilità ecologica e strutturale a medio e lungo termine nei confronti di calamità naturali.

B) Azioni dei proprietari boschivi:

Le operazioni per le utilizzazioni forestali devono essere sostenibili ed in piena coerenza con il piano forestale provinciale e devono permettere la diversificazione della struttura e della composizione forestale secondo esigenze ecologiche, la crescita e la rinnovazione naturale, il rilascio di biomassa nel letto di caduta, ove ciò sia possibile e non vi siano pericoli per la sicurezza e la pubblica incolumità, il rilascio di una fascia di piante che minimizzino l'impatto visivo delle tagliate per esigenze paesaggistiche, ove ciò sia possibile e non vi siano pericoli per la sicurezza e la pubblica incolumità; la riduzione di danni diretti o indiretti, con le attività selvicolturali sul suolo, sulla vegetazione arbustiva e sulla rinnovazione.

La funzione protettiva e di difesa del suolo svolta dalle foreste, in particolare nelle aree di montagna è riconosciuta come fondamentale e preminente. Con l'imposizione del vincolo di carattere idrogeologico sono state di fatto limitate la variazione di uso del suolo e tutte le pratiche colturali che possano incidere negativamente sulla funzione protettiva svolta dalle formazioni boschive (regimazione idraulica e antierosiva).

La funzione di protezione in senso lato viene svolta in modo generico da tutti i popolamenti forestali, (erosione superficiale e regimazione delle acque superficiali). Oltre una certa soglia di pendenza, il bosco può svolgere anche una funzione di mitigazione o contenimento nei confronti di caduta e rotolamento massi, colate di fango e distacco di valanghe. Se le foreste che hanno queste caratteristiche si collocano a monte di insediamenti umani o infrastrutture di trasporto e terreni agricoli coltivati vengono definite foreste di protezione diretta. Vi è quindi l'esigenza che il ruolo protettivo primario venga svolto in modo costante dal bosco. Le foreste, in particolare di montagna, possono fornire un livello sufficiente di protezione nel lungo periodo solo se vengono gestite dai proprietari in modo attivo e adeguato. Se non gestite, soggette quindi ad evoluzione naturale, la funzione di protezione dei popolamenti forestali non viene svolta in modo continuo ed adeguato.

Gli interventi selvicolturali nei boschi con prevalente funzione protettiva risultano generalmente onerosi e a macchiatico negativo in quanto comunemente caratterizzati da condizioni di elevata pendenza e limitata fertilità dei suoli. Le foreste con adeguati interventi selvicolturali possono quindi fornire ad un territorio la protezione più efficace, economica e adatta al paesaggio contro i rischi naturali, in particolare contro erosioni, alluvioni, valanghe, frane e la caduta di massi. Le opere di prevenzione e di protezione necessarie per garantire la pubblica sicurezza vengono realizzate istituzionalmente dalla provincia, perché quelle opere non si limitano ai confini dei singoli proprietari, ma riguardano l'intera area soggetto a rischio, che può comprendere diversi proprietari. Invece gli interventi selvicolturali vengono eseguiti dai singoli proprietari boschivi.

Le azioni previste per i proprietari boschivi, relativamente alla rimozione di legname di piante morte e legno dal letto di caduta, prevengono la diffusione di malattie e di fitofagi che possono moltiplicarsi nel legno morto lasciato in bosco e svolgono pertanto una funzione di protezione delle superfici boschive dalle fitopatie contribuendo a mantenere adeguato lo stato di salute della biocenosi forestale. I boschi in condizioni ottimali così garantiscono una migliore protezione dell'ecosistema dalle calamità naturali e dai rischi idrogeologici. Il contenimento dei punti di inoculo nel bosco attraverso la rimozione del legname danneggiato o morto previene in maniera adeguata la diffusione delle fitopatie. La rinnovazione naturale

del bosco che deriva da queste azioni permette di rafforzare l'ecosistema con benefici anche dal punto di vista dell'assorbimento di anidride carbonica.

Gli investimenti ammissibili ai sensi della presente misura interessano i boschi con funzione di protezione e sono:

A) Azioni istituzionali dell'Amministrazione provinciale:

- Realizzazione e ripristino di opere di protezione in aree soggette a rischio di calamità naturali, quali instabilità idrogeologica e/o erosione (art. 24, par. 1, a) Reg. (UE) n. 1305/2013);
- Investimenti preventivi selvicolturali, di miglioramento e di diversificazione dei soprassuoli forestali aventi una funzione di protezione (art. 24, par. 1, a) Reg. (UE) n. 1305/2013);
- Investimenti protettivi (protezione individuale o con piccole recinzioni) per la tutela della rinnovazione dei soprassuoli forestali contro i pericoli naturali di origine biotica e abiotica (art. 24, par. 1, b) Reg. (UE) n. 1305/2013);
- Investimenti di ricostituzione e/o rimboschimento su piccola scala delle aree forestali danneggiate da disastri naturali, avversità meteorologiche, biotiche o percorsi da incendi (art. 24, par. 1, d) Reg. (UE) n. 1305/2013). Non sono previste azioni di protezione delle foreste dagli incendi in quanto le aree forestali provinciali non sono classificate tra le zone ad alto o medio rischio di incendio. Le azioni di protezione saranno attivate unicamente qualora l'Autorità Forestale provinciale competente accerti almeno il 20% del potenziale forestale per unità di superficie (ettaro) interessato sia stato danneggiato. Il superamento della soglia viene accertato verificando in loco con aree di saggio rappresentative o con il conteggio/misurazione delle piante danneggiate in rapporto alla provvigione forestale riportata nel piano di gestione forestale o nella scheda boschiva riferite all'area interessata dal danneggiamento.

B) Azioni dei proprietari boschivi (art. 24, par. 1, d) Reg. (UE) n. 1305/2013):

- B-1) Rimozione del legno dal letto di caduta mediante tecniche di esbosco rispettose del suolo e della superficie forestale, quando la distanza di rimozione supera i 100 m da una strada forestale nell'ambito di operazioni selvicolturali per l'aumento della resilienza in ecosistemi forestali di montagna con funzione protettiva. Per incentivare gli interventi selvicolturali in boschi non serviti da viabilità è necessario prevedere la compensazione dei maggiori costi, che deve subire il proprietario boschivo.
- B-2) Rimozione di legname di piante morte, deperente o danneggiate da avversità biotiche e/o abiotiche, che possono presentare un rischio all'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali.

8.2.5.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

A) Azioni istituzionali dell'Amministrazione provinciale:

Sono previste opere in amministrazione diretta realizzate dalla Ripartizione Foreste.

B) Azioni dei proprietari boschivi:

Sono previsti contributi pubblici in conto capitale calcolati sui costi medi per metro cubo di legname esboscato.

8.2.5.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Le azioni previste ai sensi della presente misura fanno riferimento alle norme stabilite dalla Legge Provinciale n° 21 del 21. ottobre 1996 – “Ordinamento forestale” e decreto del Presidente della Giunta provinciale del 31 luglio 2000, n. 29 - “Regolamento all'ordinamento forestale”.

8.2.5.3.1.4. Beneficiari

A) Azioni istituzionali dell'Amministrazione provinciale: Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione Foreste.

B) Azioni dei proprietari boschivi: possono beneficiare proprietari boschivi privati, Associazioni di proprietari boschivi privati, Comuni, Amministrazioni di beni ed usi civici appartenenti a frazioni di Comuni od a Comuni ai sensi della Legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16.

8.2.5.3.1.5. Costi ammissibili

A) Azioni istituzionali dell'Amministrazione provinciale:

I costi eligibili sono i costi diretti sostenuti per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. costi degli investimenti selvicolturali/fitosanitarie per la stabilizzazione ecologica di aree forestali danneggiate (investimenti selvicolturali di rinaturalizzazione dei popolamenti forestali in base alle tipologie forestali potenziali, creazione di aree di rinnovazione naturale, misure di protezione e ripristino di aree forestali danneggiate) realizzati una tantum nell'arco della durata del piano di gestione forestale o della scheda boschiva della durata di 10 anni;
2. costi degli investimenti di lotta biologica contro insetti dannosi mediante antagonisti naturali esclusivamente in caso di attacchi calamitosi su vaste aree boschive delle specie nocive elencate al paragrafo 11, in presenza di un piano di azione straordinario elaborato in collaborazione con Istituti Universitari che certificano l'eccezionalità dell'attacco;
3. costi degli investimenti di prevenzione e di difesa contro valanghe, smottamenti, frane, caduta sassi ed altre calamità naturali nella fascia boschiva e alpicola, comprese le vie di accesso necessarie per il raggiungimento delle aree di intervento al fine di tutelare le infrastrutture esistenti e salvaguardare l'incolumità della popolazione civile;
4. per gli investimenti di cui ai punti 1-3, sono ammissibili le spese di esecuzione dei lavori previsti dal progetto approvato (spese per gli acquisti di materiale, nolo di macchinari, costo della

manodopera, spese di progettazione, direzione dei lavori vanno di norma a carico dell'amministrazione - Ripartizione Foreste).

5. per gli investimenti di cui ai punti 1-3 sono ammissibili le spese per l'allestimento dei cantieri e misure di sicurezza;
6. per gli investimenti di cui ai punti 1-3 sono ammissibili le spese generali e imprevisti fino al massimo di 5% delle spese dell'intervento ammissibile (sono ammesse anche onorari di professionisti e consulenti connessi al progetto).

Per le varie tipologie di intervento le voci di costo applicabili ed ammissibili vengono desunte dal prezzario provinciale di settore e ove non applicabili sono quelle su presentazione di fatture.

B) Azioni dei proprietari boschivi:

- Rimozione di piante dal letto di caduta mediante tecniche di esbosco rispettose del suolo e della superficie forestale, nonché di piante danneggiato da fattori biotici ed abiotici: si veda la seguente tabella.

I costi elegibili medi per taglio ed esbosco in aree non servite da viabilità variano da 36 € fino a 50 € per m³ di legname. Inoltre i costi di rimozione del legname danneggiato sono mediamente più alti oltre che il legname danneggiato comporta anche una perdita di reddito. L'incentivo viene concesso indipendentemente dalla distanza da una strada forestale.

Tipo di esbosco	Contributo fisso intervento B-1)	Contributo fisso - Intervento B-2)
Verricello	6,00 €	9,00 €
Cavallo	9,00 €	12,00 €
Teleferica	12,00 €	15,00 €
Elicottero	15,00 €	16,50 €

Misura 8.3 - costi di esbosco

Misura 8.3 - costi di esbosco

8.2.5.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

A) Azioni istituzionali dell'Amministrazione provinciale:

Sono ammissibili progetti di investimenti con tecniche di ingegneria naturalistica:

- per investimenti forestali destinati a ridurre il rischio idrogeologico. Gli interventi selvicolturali devono essere coerenti con il piano di gestione forestale provinciale;
- per la sistemazione di versanti interessate da frane e smottamenti e scarpate stradali;

- per la captazione acque superficiali e drenaggi volti a stabilizzare il terreno;
- per la realizzazione di opere paravalanghe e tutte le opere di sistemazione a scopo protettivo a difesa del suolo e di infrastrutture. Gli investimenti di prevenzione e difesa sono svolti dalla Ripartizione Foreste istituzionalmente ai sensi della L.P. n.21 del 1996 ed hanno una finalità pubblica prevista dalla legislazione vigente. Possono quindi riguardare sia superfici forestali pubbliche che private. I proprietari privati delle superfici forestali non sono autorizzati ai sensi della legislazione a operare in questo settore;
- per la ricostituzione di boschi danneggiati;
- per prevenire contro danni biotici ed abiotici, dai quali possa derivare un pericolo per la comunità. Gli investimenti di lotta biologica contro insetti dannosi dovranno avere carattere di eccezionalità esclusivamente in caso di attacchi calamitosi che possono mettere a repentaglio la salute pubblica e vanno di volta in volta preliminarmente valutati e accompagnati da esperti universitari.
- Gli investimenti di tipo selvicolturale per la stabilizzazione ecologica di aree forestali danneggiate previsti alla lettera A), punto 1 della presente sottomisura dovranno essere realizzati una tantum nell'arco della durata del piano di gestione forestale o della scheda boschiva della durata di 10 anni.

B) Azioni dei proprietari boschivi:

Sono ammissibili investimenti selvicolturali:

- le superfici forestali dell'intervento B-1 sono gestite secondo un piano di gestione o secondo un documento equivalente;
- quando l'individuazione delle piante per intervento B-1 e la scelta delle specie da utilizzare è determinata dall'autorità forestale, registrando sul verbale di allestimento la quantità, le condizioni disagiate e la scelta del mezzo di trasporto più adatto.
- nell'ambito della ripresa decennale per intervento B-1 determinata dal piano di gestione provinciale oppure dalla scheda boschiva;
- quando la distanza di rimozione dell'intervento B-1 supera i 100 m da una strada forestale;
- i costi di rimozione del legname danneggiato di solito sono più alti e comportano una perdita di reddito, così che l'incentivo a m³ per la rimozione di legname di piante morte, deperente o danneggiate da avversità biotiche e/o abiotiche con l'adozione di tecniche rispettose del suolo è sempre ammissibile indipendentemente da una viabilità forestale;
- sono ammissibili l'esbosco a strascico, a cavallo, con teleferica ed in condizioni stazionari particolarmente svantaggiate con elicottero;
- non sono ammissibili interventi selvicolturali B-1 oltre la ripresa decennale e per utilizzazioni locali maggiori a 1,5 m³/ml di fune.
- Gli interventi di tipo selvicolturale previsti al punto B) della presente sottomisura dovranno essere realizzati una tantum nell'arco della durata del piano di gestione forestale o della scheda boschiva della durata di 10 anni.

8.2.5.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Principi di selezione – generalità:

La Provincia Autonoma di Bolzano approverà i criteri di selezione valutandone la pertinenza e la coerenza con i principi di seguito descritti.

Per la definizione dei criteri di selezione saranno presi in considerazione i temi orizzontali dell'innovazione, dell'ambiente, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi.

Eventuali criteri di selezione di tipo territoriale andranno giustificati in relazione alla strategia del presente PSR.

I criteri di selezione dovranno essere controllabili e quantificabili: la selezione dei beneficiari dovrà avvenire attribuendo un punteggio per ciascun criterio di selezione adottato.

Principi utilizzati per la definizione dei criteri di selezione:

A) Azioni istituzionali dell'Amministrazione provinciale:

- Verrà data priorità alle azioni di prevenzione, dando priorità a quelle con maggiore effetto positivo sulle funzioni protettive del bosco in rapporto al suolo, al patrimonio naturale ed agli equilibri idrogeologici;
- Verrà data priorità alle azioni di ripristino e ricostituzione, dando priorità a quelle dichiarate indifferibili, con carattere di urgenza e di pubblica utilità;
- Per gli investimenti selvicolturali verrà data priorità alle azioni nelle aree boschive più degradate ed a rischio, nell'ottica della valorizzazione dell'effetto protettivo dei boschi.

B) Azioni dei proprietari boschivi:

- Preferenza per investimenti nelle aree boschive con il maggiore degrado ed il maggiore rischio in termini di legname di piante morte, deperenti o danneggiate da avversità biotiche e/o abiotiche da rimuovere al fine di prevenirne la diffusione e contenerne i danni;
- Preferenza per investimenti nelle aree boschive con il maggiore degrado ed il maggiore rischio in termini di rimozione legname dal letto di caduta da rimuovere mediante tecniche di esbosco rispettose del suolo e della superficie forestale a piccoli proprietari boschivi, la cui ripresa decennale è limitata (sotto o pari a 500 m³) al fine di accelerare la crescita del bosco e quindi la sua funzione protettiva.
- Preferenza per investimenti previsti in boschi classificati come “boschi di protezione” laddove il bosco costituisce fattore indispensabile per gli equilibri idrogeologici e per il patrimonio naturale.

8.2.5.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

A) Azioni istituzionali dell'Amministrazione provinciale:

Massimali d'intensità degli aiuti previsti: i progetti vengono realizzati in amministrazione diretta dalla Ripartizione foreste con finanziamento pubblico al 100%. I lavori sono da considerare di pubblica utilità a tutti gli effetti e quindi l'aiuto pubblico totale potrà essere pari al 100%.

B) Azioni dei proprietari boschivi:

B-1) Rimozione del legno dal letto di caduta mediante tecniche di esbosco rispettose del suolo e della superficie forestale nell'ambito di operazioni selvicolturali sostenibili per l'aumento della resilienza in ecosistemi forestali di montagna con funzione protettiva: L'incentivo per la rimozione del legname è fisso per m³ di legname esboscato. Questo valore si differenzia a seconda del metodo di rimozione e varia da 6,00 €/m³ fino a 15,00 €/m³.

L'incentivo è un valore medio calcolato in base all'utilizzo di ipotesi di costi standard fissi e rimane invariato per tutta la durata del periodo di programmazione.

B-2) Rimozione di legname danneggiato da fattori biotici ed abiotici: l'incentivo varia a seconda del metodo di rimozione da 9,00 €/m³ fino a 16,50 €/m³.

Ripartizione	Costo totale €	Spesa pubblica €	% spesa pubblica	Quota UE €	% UE	Quota nazionale € (*)	% quota nazionale	Privati €	% privati
Ripartizione 32 - Sottomisura 8.3	13.566.697,59	13.566.697,59	100,00%	5.849.960,00	43,12%	7.716.737,59	56,88%	-	0,00%

(*)La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato / P. A. di Bolzano sarà stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale / Delibera di Giunta provinciale).

Budget assegnato misura 8.3 con quota UE e quota nazionale

Budget assegnato misura 8.3 con quota UE e quota nazionale

8.2.5.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Premessa: si veda quanto scritto per la misura 1.

1) Criteri di ammissibilità della domanda di aiuto:

A) Azioni istituzionali dell'Amministrazione provinciale:

Tutti i criteri di ammissibilità sono considerati controllabili.

B) Azioni dei proprietari boschivi:

Criterio 1 - Rimozione del legno dal letto di caduta mediante tecniche di esbosco rispettose del suolo e della superficie forestale; rimozione di legname di piante morte, deperente o danneggiate da avversità biotiche e/o abiotiche che possono presentare un rischio all'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali:

- Momento del controllo: Istruttoria della domanda
- Modalità del controllo: attraverso la descrizione dell'intervento che deve essere allegata al modello di domanda di aiuto. Tale descrizione deve essere molto particolareggiata fornendo indicazioni sia sull'ubicazione del bosco interessato dall'azione e le modalità e le tecniche di esbosco che si intendono attuare - verifica della presenza del verbale di verifica e del verbale di assegno, sia sul tipo di piante che si intendono rimuovere e sul loro grado di danneggiamento - verifica della presenza del verbale di assegno. Nota: è necessario che l'utilizzo e la rimozione avvengano ai sensi delle direttive selvicolturali di cui al regolamento di esecuzione alla legge forestale e secondo il verbale di assegno.

Criterio 2 - le superfici forestali sono gestite secondo un piano di gestione o secondo un documento equivalente:

- Momento del controllo: Istruttoria della domanda
- Modalità del controllo: verifica della presenza delle superfici forestali interessate dalle azioni dei proprietari boschivi nel piano di gestione dei boschi o in un documento equivalente (scheda boschiva).

Criterio 3 - l'individuazione delle piante per l'intervento 2) e la scelta delle specie da utilizzare è determinata dall'autorità forestale registrando sul verbale di allestimento/assegno la quantità, le condizioni disagiate e la scelta del mezzo di trasporto più adatto:

- Momento del controllo: Istruttoria della domanda
- Modalità del controllo: attraverso un documento dell'autorità forestale (verbale di allestimento/assegno) dal quale si evincono quantità, condizioni disagiate e la scelta del mezzo di trasporto più adatto per rimuovere le piante.

Criterio 4 - nell'ambito della ripresa decennale per l'intervento determinata dal piano di gestione provinciale oppure dalla scheda boschiva:

- Momento del controllo: Istruttoria della domanda

- Modalità del controllo: verifica dei contenuti del piano di gestione dei boschi oppure della scheda boschiva all'interno dei quali vengono stabiliti i limiti della ripresa decennale. Tale documentazione deve essere allegata alla domanda di aiuto.

Criterio 5 - la distanza di rimozione dell'intervento 2) supera i 100 m da una strada forestale:

- Momento del controllo: Istruttoria della domanda
- Modalità del controllo: verifica della distanza tra l'ubicazione dell'intervento e la strada forestale più vicina. Verifica con sopralluogo ed eventuale utilizzo strumentazione gps in caso di dubbio.

Criterio 6 - i costi di rimozione del legname danneggiato di solito sono più alti e comportano una perdita di reddito, così che l'incentivo a m³ per la rimozione di legname di piante morte, deperente o danneggiate da avversità biotiche e/o abiotiche con l'adozione di tecniche rispettose del suolo è sempre ammissibile indipendentemente da una viabilità forestale:

- Momento del controllo: Istruttoria della domanda
- Modalità del controllo: analisi della documentazione fotografica allegata alla domanda di aiuto che dimostri il grado di danneggiamento del legname che si intende rimuovere oppure verifica in loco da parte del tecnico.

Criterio 7 - sono ammissibili l'esbosco a strascico, a cavallo, con teleferica ed in condizioni stazionarie particolarmente svantaggiate con elicottero:

- Momento del controllo: Istruttoria della domanda
- Modalità del controllo: attraverso un documento dell'autorità forestale (verbale di allestimento/assegno) dal quale si evincono quantità, condizioni disagiate e la scelta del mezzo di trasporto più adatto per rimuovere le piante.

Criterio 8 - non sono ammissibili interventi selvicolturali 2) oltre la ripresa decennale e per utilizzazioni locali maggiori a 1,5 m³/ml di fune:

- Momento del controllo: istruttoria della domanda
- Modalità del controllo: verifica della descrizione dell'intervento allegata alla domanda di aiuto che deve essere in linea con quanto previsto sia dal piano di gestione dei boschi oppure dalla scheda boschiva all'interno dei quali vengono stabiliti i limiti della ripresa decennale sia dal verbale di assegno all'interno del quale vengono descritte quantità e modalità (mezzo di trasporto) di rimozione delle piante. Entrambi i documenti, piano di gestione dei boschi o scheda boschiva e verbale di assegno devono essere allegati alla domanda di aiuto. Nel caso in cui sia previsto esbosco tramite fune si verifica la distanza tra il punto di ancoraggio a valle e a monte e la quantità prevista; se > di 1,5 mc/ml di fune l'intervento non è finanziabile.

2) Criteri di selezione:

A) Azioni istituzionali dell'Amministrazione provinciale: tutti i criteri di selezione sono considerati controllabili.

B) Azioni dei proprietari boschivi:

Criterio 1 - alla rimozione del legname dal letto di caduta mediante tecniche di esbosco rispettose del suolo e della superficie forestale a piccoli proprietari boschivi, la cui ripresa decennale è sotto o pari a 500 m³:

- Momento del controllo: in mancanza di fondi, dopo l'istruttoria sulla domanda di aiuto
- Modalità del controllo: analisi della documentazione fotografica allegata alla domanda di aiuto che dimostri il grado di danneggiamento del legname che si intende rimuovere oppure verifica in loco da parte del tecnico

Criterio 2 - alla rimozione del legname dal letto di caduta mediante tecniche di esbosco rispettose del suolo e della superficie forestale a piccoli proprietari boschivi, la cui ripresa decennale è sotto o pari a 500 m³:

- Momento del controllo: in mancanza di fondi, dopo l'istruttoria sulla domanda di aiuto
- Modalità del controllo: verifica dei limiti di ripresa decennale contenuti nel piano di gestione dei boschi oppure nella scheda boschiva allegati alla domanda di aiuto. Verifica del rispetto delle caratteristiche del beneficiario che deve essere un piccolo proprietario boschivo attraverso la sua iscrizione nell'Anagrafe Provinciale delle Imprese Agricole (APIA) oppure l'analisi delle superfici che compaiono nel foglio di possesso dei terreni – visura catastale.

3) Impegni e altre condizioni previste:

A) Azioni istituzionali dell'Amministrazione provinciale: tutti gli impegni sono considerati controllabili.

8.2.5.3.1.9.2. Misure di attenuazione

A) Azioni istituzionali dell'Amministrazione provinciale:

Non sono necessarie azioni di mitigazione.

B) Azioni dei proprietari boschivi:

Criteri di ammissibilità 1 – 8:

- Rischi per l'attuazione della misura: nessuno
- Azioni correttive: nessuna, se viene attuata la modalità di controllo prevista
- Valutazione globale: controllabile

Criteri di selezione 1 - 2:

- Rischi per l'attuazione della misura: nessuno
- Azioni correttive: nessuna, se viene attuata la modalità di controllo prevista
- Valutazione globale: controllabile

8.2.5.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Conclusioni - Misura 8-3:

- Sono stati valutati i requisiti di controllabilità della misura.
- I criteri indicati sono controllabili.
- I criteri di selezione non sono stati valutati perché non pertinenti per la misura.
- È disponibile l'apposita scheda di dettaglio (si rimanda all'allegata scheda di controllabilità della sottomisura).
- Si sottolinea che prima di raccogliere le domande di aiuto relative alla programmazione 2014-2020 è necessario provvedere alla definizione delle procedure, dei manuali di misura e di tutta la documentazione di supporto all'istruttoria comprese le check list e i verbali di controllo.
- Previa consultazione del Comitato di Sorveglianza vanno definiti anche i criteri di selezione.

8.2.5.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per le varie tipologie di intervento le voci di costo applicabili ed ammissibili vengono desunte dal prezzario provinciale di settore e ove non applicabili sono quelle su presentazione di fatture.

Adeguatezza dei calcoli relativi ai costi standard:

Calcolo costo di rimozione e giustificazione economica:

Analisi processi produttivi forestali:

1. Descrizione del processo produttivo – esbosco a strascico con trattore:

- il trattore concentra i tronchi tramite verricello fino alla pista principale;
- i tronchi vengono esboscati a strascico fino al piazzale;
- il lavoro si svolge in squadra composto da due operai qualificati e un trattorista.

Fasi del processo:

- concentramento
- strascico
- scarico
- ritorno

Calcolo dei tempi per fase del processo produttivo:

- Il processo di concentramento dipende da intensità del taglio, dimensione tronchi, accidentalità e pendenza del terreno, direzione del esbosco da monte verso valle o viceversa nonché dalla distanza: mediamente 10 min. per m³;
- Lo strascico e il ritorno dipendono dalla velocità del trattore ca. 4 km/ora. Lo scarico dipende dall'organizzazione della squadra, dimensione del piazzale e dalle dimensione e forma dei tronchi: ca. 3 min.

Calcolo dei tempi in ore:

- concentramento: 0,17
- viaggio andata e ritorno per una distanza media di 400 m a 4 km /h: 0,2
- scarico: 0,05
- Tempo totale del processo: 0,42

Calcolo del rendimento:

- Per calcolare il rendimento dell'esbosco è necessario sapere quanto materiale viene esboscato per ciascun viaggio (ciclo). Questo dipende essenzialmente dal diametro dei tronchi e dal tipo di trattore. Per lo strascico di $1,5 \text{ m}^3$ a viaggio il rendimento in m^3/ora è pari a $3,5 \text{ m}^3$.

Calcolo del costo:

- Costo del operaio qualificato: $18,00 \text{ €/ora}$
- Costo del trattore con conducente: $50,00 \text{ €/ora}$

- Totale squadra con 2 operai = $36,00 \text{ €/ora}$
- Trattore con conducente: $= 50,00 \text{ €/ora}$
- Totale: $= 86,00 \text{ €/ora}$

- Totale costo esbosco: $86,00 \text{ €/ora} : 3,5 \text{ m}^3/\text{ora} = 24,57 \text{ €/m}^3$.

2. Esbosco con gru a cavo:

Descrizione del processo produttivo:

- progettazione del numero, lunghezza e posizione delle linee di gru a cavo,
- montaggio della gru e linea;
- concentramento dei tronchi tramite fune traente
- trasporto
- scarico
- ritorno

Squadra: 1 operaio specializzato e 3-4 operai qualificati

Lunghezza della linea: da 200 m fino a 2000 m (per il calcolo viene presa in considerazione una lunghezza di 800 m). La spaziatura della linea (larghezza) può variare da 30 fino a 140 m (per il calcolo viene presa in considerazione una larghezza di 85 m). Inoltre influisce molto l'intensità del taglio che può variare da $30 \text{ m}^3/\text{ha}$ fino a $400 \text{ m}^3/\text{ha}$.

Calcolo del tempo di lavoro in ore:

- tempo di montaggio: = 8;
- smontaggio: 1/3 del tempo di montaggio: = 2,6;
- concentramento: = 0,17;
- tempo viaggio (andata /ritorno 1.600 m) : (da 5 - 12km/h) $\sim$ 7,5 km/h= 0,21
- scarico: 2 min = 0.05

- Tempo totale per ciclo produttivo: 0,43

Calcolo del rendimento:

dipende dal volume del singolo carico (0,8 m³) e dal numero di viaggi che possono essere effettuati: in 8 ore di lavoro possono essere effettuati 38 viaggi.

- Lunghezza della linea: 800 m
- Larghezza: 85;
- Intensità del taglio: 120 m³/ha;
- Superficie da esboscare: 3 Ha
- Massa complessiva da esboscare: 360 m³

Rendimento giornaliero:

n° di viaggi per il carico: = 38 viaggi x 0,80 m³ = 30,5 m³;

Tempo di lavoro totale per l'esbosco di 360 m³: = 360 m³/30,5m³ = 11,8 giorni.

Tempo totale di lavoro in giorni (8 ore): = Tempo montaggio + tempo smontaggio + tempo di lavoro totale di esbosco = 1 + 0,32 + 11,8 = 13.12 giorni.

Calcolo del costo medio:

Costo squadra:

- 3 operai qualificati: 18,00 €/ora
- 1 operaio specializzato: 20,00 €/ora
- Gru a cavo a ora: 70,00€ /ora
- Totale per ora: 144,00 €

- Totale per giorno: 1.152,00 €
- Costo totale di esbosco: $1.152,00 \text{ €} \times 13,12 \text{ giorni} = 15.114,24 \text{ €}$
- Costo per m³: = Costo totale di esbosco / volume totale di esbosco = $15.114,24 / 360 \text{ m}^3 = 41,90 \text{ €/m}^3$.

Giustificazione economica:

- I costi eleggibili medi per taglio ed esbosco in aree non servite da viabilità variano a secondo della modalità di rimozione da 36 € fino a 50 € per m³ di legname. Inoltre i costi di rimozione del legname danneggiato sono mediamente più alti oltre che il legname danneggiato comporta anche una perdita di reddito.
- La differenza tra il costo di esbosco in zone normali senza svantaggi naturali e servita da viabilità e quella in condizioni disagiate non servita da viabilità e a secondo del tipo di esbosco varia tra i 6,00 €/m³ a 15,00 €/m³ ed è giustificato dal maggior costo che il proprietario boschivo deve sostenere.

Conclusioni:

- la Provincia Autonoma di Bolzano garantisce che gli elementi utilizzati per la quantificazione dei costi standard sopra descritti sono predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e che il metodo di calcolo è giusto, equo e verificabile (articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013).
- Il metodo di calcolo è stato considerato adeguato dall'Organismo Indipendente TIS (Techno Innovation South Tyrol) di Bolzano. Al PSR è allegata la relativa dichiarazione.

Tipo di esbosco:

Tipo di esbosco	Contributo fisso m ³ in condizioni normali	Contributo fisso m ³ per legname danneggiato da fattori biotici e/o abiotici
Verricello	6,00 €	9,00 €
Cavallo	9,00 €	12,00€
Teleferica	12,00€	15,00€
Elicottero	15,00€	16,50€

Tipo di esbosco:

8.2.5.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Esistono due strumenti di pianificazione forestale necessari in funzione delle dimensioni della superficie boschiva:

1. Piano di gestione forestale;
2. Schede boschive.

Il Piano di gestione forestale è prescritto per tutte le aziende con superficie boschiva superiore a 100 ettari. Esso è un piano decennale che prevede una valutazione selvicolturale ed ecologica dello stato di salute del bosco, la descrizione delle caratteristiche di accrescimento e della composizione del bosco. Esso prevede le specifiche misure di intervento autorizzate in base alle caratteristiche del bosco.

La scheda boschiva ha le stesse caratteristiche e durata del piano di gestione forestale ma è prescritta per le aziende con superficie boschiva inferiore a 100 ettari.

Non è prevista una dimensione minima da cui utilizzare i due strumenti sopra descritti e pertanto la superficie forestale provinciale regolamentata o dai piani di gestione o dalle schede boschive è pari al 100% del totale. In tal modo le misure forestali del PSR riguarderanno la maggior parte delle aree forestali provinciali.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Come strumento equivalente al Piano di gestione forestale, la Legge Provinciale n. 21/1996, prevede, all'articolo 13 l'utilizzo di schede boschive.

- L'autorità forestale può redigere pianificazioni silvo-pastorali di tipo sovrazienale, coinvolgendo anche i proprietari, i comuni, altre autorità, le associazioni e la popolazione.
- L'autorità forestale provvede anche alla pianificazione silvo-pastorale aziendale, che si articola in piani di gestione dei beni silvo-pastorali, in piani forestali sommari nonché in schede boschive ed alpicole.
- Le superfici boschive e pascolive aventi una superficie forestale produttiva superiore a cento ettari devono essere utilizzate in conformità ad un piano di gestione approvato dal direttore della Ripartizione provinciale Foreste.
- I piani di cui al comma 3 acquistano efficacia con l'avvenuta pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio dei comuni interessati; essi sono parificati a tutti gli effetti al regolamento di esecuzione della presente legge.
- Nel caso di superfici boschive e pascolive aventi una superficie forestale produttiva superiore a cento ettari, la cui gestione ordinaria è aggravata, si provvede alla predisposizione di un piano forestale sommario, approvato dal direttore dell'ufficio della Ripartizione provinciale Foreste, competente per la pianificazione forestale.
- La gestione e l'utilizzazione di superfici boschive di dimensioni inferiori a cento ettari deve avvenire in conformità alle corrispondenti schede boschive approntate dall'autorità forestale ed approvate dal direttore dell'ufficio della Ripartizione provinciale Foreste, competente per la pianificazione forestale. Tali strumenti di pianificazione forestale contengono i dati essenziali dei piani di gestione.

- Le superfici pascolive non gestite con un piano di gestione dei beni silvo-pastorali devono essere gestite in conformità alle corrispondenti schede alpicole predisposte dall'autorità forestale ed approvate dal direttore dell'ufficio della Ripartizione provinciale Foreste, competente per l'economia montana.

Le schede si riferiscono a tutte le proprietà boschive non gestite tramite piano di gestione. Ad ogni proprietà corrisponde una scheda che riporta i seguenti dati:

- generalità del proprietario;
- dati relativi alla superficie desunti dal catasto e dal libro fondiario;
- descrizione stazionale e dendroauxometrica relativa ai singoli complessi boscati con l'indicazione della ripresa stabilita;
- registro delle utilizzazioni effettuate.

Le schede boschive dovranno contenere anche informazioni relative alla sostenibilità delle attività forestali, agli aspetti ambientali ed alla biodiversità.

Le schede boschive servono come strumento sintetico di base per valutare le possibilità di prelievo di massa legnosa dal bosco e come supporto per le autorizzazioni al prelievo di legname. La revisione delle schede boschive (decennale) e le rispettive variazioni vengono costantemente immesse nella banca dati della Rip. Foreste grazie al coinvolgimento di tutto il personale forestale.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

--

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

--

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

--

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

--

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Lista di specie nocive per le foreste:

Lista di specie nocive per le foreste ai sensi della Direttiva CE 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali:

- *Ips acuminatus*
- *Ips sexdentatus*
- *Ips cembrae*
- *Thaumetopoea pityocampa*
- *Chrysomya rhododendri*
- *Cryphonectria parasitica*
- *Rhagoletis completa*
- *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, 1952
- *Drosophila suzukii* Matsumura)
- *Obodiplosis Robiniae*

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

La Provincia Autonoma di Bolzano non é classificata come zona ad alto o medio rischio di incendio.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Piano di protezione forestale delle calamità naturali:

L'Amministrazione provinciale opera attivamente per prevenire potenziali pericoli derivanti da calamità naturali che possono colpire il territorio provinciale. Gli strumenti provinciali di pianificazione in questo settore sono:

Le zone di rischio idrogeologico (ai sensi della legge provinciale del 11 agosto 1997, n. 13):

Attualmente la Provincia Autonoma di Bolzano è impegnata nell'elaborazione e redazione dei piani di pericolo, regolate dalla legge provinciale dell'11 agosto 1997 n. 13, (legge urbanistica provinciale) e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 23 febbraio 1998, n. 5, "Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale". La legge prescrive che deve essere elaborato uno studio delle caratteristiche geologiche del terreno, che tenga conto anche della protezione

del suolo e delle riserve d'acqua e dello sfruttamento razionale del terreno (zone a rischio idrogeologico) per il piano regolatore degli insediamenti esistenti e pianificati. Queste zone a rischio idrogeologico (zona rossa = divieto assoluto di attività edilizia; zona gialla = attività edilizia possibile con prescrizioni) sono riportate nel piano regolatore di ogni comune. Il risultato dell'attività è rappresentato dalla cosiddetta "Carta del rischio".

Pericoli Idrogeologici:

I fenomeni di dissesto idrogeologico (frane, valanghe, colate e alluvioni) si verificano molto frequentemente in un territorio montuoso come quello della Provincia di Bolzano, per cui è necessario imparare a convivervi. Per un servizio di protezione civile efficace e per una pianificazione territoriale orientata al futuro è indispensabile una conoscenza precisa di questi pericoli e delle aree su cui essi insistono. Sia a livello regionale che nazionale sono state varate una serie di leggi, riassunte brevemente di seguito, che regolamentano la pianificazione delle zone di pericolo/rischio. L'ufficio provinciale geologia e prove dei materiali, insieme ad altre istituzioni, ha realizzato diversi progetti scientifici, alcuni terminati e altri in continuo aggiornamento, in accordo con le varie leggi provinciali e nazionali per approfondire la conoscenza delle zone di pericolo e per stimare il rischio idrogeologico. In seguito si fornisce una sintesi degli studi e ricerche più recenti:

- Progetto IFFI: inventario dei fenomeni franosi in Italia

http://193.206.192.136/cartanetiffi/documenti.asp#Carte_tematiche

- Progetto IHR: carta della suscettibilità alla caduta massi.

http://www.provincia.bz.it/opere-idrauliche/download/IHR_Relazione_conclusiva.pdf

- Progetto VISO: catasto delle opere di protezione e valutazione della pericolosità sui tratti stradali.
<http://www.provincia.bz.it/edilizia/progettazione/845.asp>
- Progetto PROALP: Mappatura e monitoraggio dei fenomeni di Permafrost - Alto Adige
Hazardbrowser La Provincia Autonoma di Bolzano ha avviato un progetto per il rilevamento e il monitoraggio dei fenomeni di permafrost (PROALP) per poter approfondire le conoscenze sull'ambiente alpino in Alto Adige e per stimare i pericoli potenziali connessi alle aree di permafrost e poterne tenere conto nella pianificazione del territorio. Ulteriori informazioni si trovano sul sito:

<http://www.permanet- alpinospace.eu/archive/pdf/PermaNETrelazionedisintesi.pdf>

- Progetto Dis-Alp: Progetto Europeo, Programma Interreg III B Spazio Alpino
L'obiettivo del presente progetto consiste nell'armonizzare e standardizzare l'informazione riguardante gli eventi naturali a scala regionale e super - regionale tra le istituzioni dello spazio alpino ottimizzando la comunicazione.
- “Risk management and risk prevention Final Report WP6: Alpine Space 2007-2013 project “AdaptAlp - Adaptation to Climate Change in the Alpine Space“. <http://www.adaptalp.org>
- Transnational collaboration in natural hazards and risk management in the Alpine Space”:
- Progetto Interreg - Italia-Svizzera 2007-2013 " IRKIS" – Sistema informativo interregionale per le crisi idrogeologiche ed idriche Interreg Italia-Svizzera 2007-2013 Rapporto finale riassuntivo.

Piano di protezione forestale relativo ai rischi biotici e abiotici e coinvolgimento di un'autorità pubblica a giustificazione di azioni di prevenzione a fronte di particolari minacce:

La Provincia Autonoma di Bolzano ha predisposto un piano sia per la prevenzione che per la gestione di misure straordinarie contro le minacce biotiche e abiotiche che possono minacciare le superfici provinciali. Per quanto riguarda le misure di prevenzione, in relazione alla gestione multifunzionale dei boschi provinciali, la Ripartizione Foreste opera attraverso le diverse misure attivate sia con il PSR che con le risorse del bilancio ordinario con l'obiettivo della prevenzione dei possibili danni arrecati da fattori biotici quali insetti e funghi. Nell'ipotesi del manifestarsi di un'esplosione epidemica di avversità biotiche, l'Amministrazione predispone un piano di azione straordinario in diretta collaborazione con diversi Istituti Universitari (Firenze, Bolzano), con i quali si definiscono modalità di intervento efficienti e il meno impattanti possibile dal punto di vista ambientale.

--

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

--

8.2.5.3.2. Sottomisura 8.5: Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Sottomisura:

- 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

8.2.5.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Tipologia delle operazioni previste: si tratta di investimenti selvicolturali e di investimenti materiali. La misura fa riferimento a tutti gli aspetti relativi alle azioni forestali in grado di aumentare la resilienza, la vitalità e la stabilità degli ecosistemi forestali di montagna.

Obiettivo prioritario è la conservazione della biodiversità, tutela e diffusione di sistemi forestali di montagna ad alto valore naturalistico, garantendone contemporaneamente l'efficienza protettiva nei confronti del suolo e del regime idrico. I boschi di montagna hanno bisogno di investimenti cure in grado di aumentare il pregio ambientale delle foreste e capaci di garantire la loro piena dimensione ecosistemica e multifunzionalità senza interruzione temporale. L'azione durevole e sostenibile degli investimenti selvicolturali comporta inoltre il modellamento dei soprassuoli boschivi in diverse unità ecosistemiche e di paesaggio, che derivano dalla disposizione a mosaico e su piccola superficie dei singoli popolamenti derivati dagli stessi interventi. Le zone di passaggio tra queste unità ecosistemiche creano un particolare effetto di ecotono che comporta, al variare dei fattori ecologici principali, un aumento conseguente della presenza di specie vegetali ed animali diverse e quindi della biodiversità.

L'azione dei proprietari e dei gestori forestali con tipologie d'intervento su piccola superficie è strettamente legata alla disponibilità di infrastrutture d'accesso come le strade forestali. Ovviamente per motivi orografici e paesaggistico/ambientali non è possibile garantire la stessa accessibilità con strade su tutta la superficie forestale.

L'interesse del proprietario all'esecuzione di investimenti selvicolturali si limita quindi, a causa della scarsa redditività, ad una fascia ristretta nelle immediate vicinanze delle strade forestali stesse. La conseguenza che ne deriva è l'abbandono e la rinuncia alla gestione attiva sul resto della superficie forestale con tutte le conseguenze negative connesse dal punto di vista ambientale e di biodiversità ed anche alla perdita socio-economica e culturale relativa alle manualità, ai saperi e conoscenze locali della filiera ambiente, bosco, legno. Si vuole quindi stimolare la consapevolezza della necessità di una gestione attiva di tutti i patrimoni forestali di montagna sull'intera superficie da parte dei proprietari, in modo da evitarne il disinteresse ed il conseguente abbandono delle superficie boscate poco o non servite da viabilità.

Gli investimenti selvicolturali come sfolli diradamenti sono interventi che vengono realizzati in popolamenti giovani (periodo di curazione 15 – 25 anni), affinché gli alberi rimasti possono ampliare gli apparati radicali e le chiome, potranno resistere meglio al vento, alla neve e aumentano la resilienza. Gli investimenti selvicolturali devono essere sostenibili ed in piena coerenza con il piano forestale provinciale e devono permettere la conservazione di specie e di piante a più elevato valore ecologico, pregiate, rare e meno rappresentate, il rilascio di individui arborei di pregio ad invecchiamento indefinito ai fini ecologici ed paesaggistici, la creazione di radure e nicchie per soddisfare esigenze paesaggistiche ed ecologiche con particolare riferimento alla fauna selvatica in generale, la riduzione di effetti negativi alla fauna selvatica

durante il periodo di riproduzione e migrazione; limitazioni alle attività in aree di riproduzione di specie importanti.

In sintesi, la misura è finalizzata ad aumentare la resilienza alle avversità ambientali dell'ecosistema forestale attraverso interventi colturali volti a stimolare la crescita vegetativa delle piante. Attraverso gli interventi previsti si creano le migliori condizioni per la rigenerazione delle foreste, eliminando gli individui più deboli a favore di quelli maggiormente vigorosi e resilienti. Come effetto complessivo si ottiene un rafforzamento dell'ecosistema che così è in grado di produrre effetti maggiori sull'assorbimento di anidride carbonica, sulla difesa dai rischi idrogeologici aumentando in sintesi la resilienza del patrimonio boschivo.

Le operazioni correlate con gli habitat forestali di pregio puntano ad un aumento del loro valore paesaggistico come habitat naturali di particolare sensibilità e valore, valorizzandoli dal punto di vista ambientale e caratterizzandoli positivamente in termini di pubblica utilità quali luoghi di eccellenza dal punto di vista naturalistico.

Gli interventi selvicolturali ammissibili ai sensi della presente misura fanno riferimento all'art. 25, par. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e sono:

- 1) Investimenti finalizzati all'accrescimento della resilienza degli ecosistemi forestali attraverso il rafforzamento della capacità dell'ecosistema forestale di mitigare i cambiamenti climatici ed alla valorizzazione dei boschi in termini di pubblica utilità, alla rivitalizzazione in boschi cedui invecchiati e/o abbandonati, al fine di favorire la diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie (cure colturali, sfollo, diradamenti in boschi da alto fusto). Tali investimenti hanno finalità ambientali e di pubblica utilità e non comportano alcun significativo incremento del valore o della redditività delle imprese forestali.
- 2) Investimenti materiali per l'accrescimento del pregio ambientale degli ecosistemi forestali attraverso la conservazione ed il recupero di habitat di pregio attraverso misure ed azioni di miglioramento, di restauro e di riqualificazione del patrimonio naturale, con interventi sostenibili su superfici di piccola scala – ma di grande pregio naturale/ambientale, al di fuori delle aree di tutela esistenti.

8.2.5.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

- 1) Investimenti finalizzati all'accrescimento della resilienza degli ecosistemi forestali - investimenti selvicolturali: sono previsti contributi pubblici in conto capitale calcolati sui costi standard stabiliti dal prezzario provinciale.
- 2) Investimenti materiali per l'accrescimento del pregio ambientale degli ecosistemi forestali - investimenti materiali: sono previste opere in amministrazione diretta realizzate dalla Ripartizione Foreste.

8.2.5.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Legge provinciale n° 21 del 21. ottobre 1996 – “Ordinamento forestale” e decreto del Presidente della Giunta provinciale del 31 luglio 2000, n. 29 - “Regolamento all'ordinamento forestale”.

8.2.5.3.2.4. Beneficiari

1) Investimenti finalizzati all'accrescimento della resilienza degli ecosistemi forestali - investimenti selvicolturali:

possono beneficiare proprietari boschivi privati, Associazioni di proprietari boschivi privati, Comuni, Amministrazioni di beni ed usi civici appartenenti a frazioni di Comuni od a Comuni ai sensi della Legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16.

2) Investimenti materiali per l'accrescimento del pregio ambientale degli ecosistemi forestali - investimenti materiali:

Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione Foreste.

8.2.5.3.2.5. Costi ammissibili

Tipologia degli investimenti selvicolturali previsti:

1) Investimenti finalizzati all'accrescimento della resilienza degli ecosistemi forestali - investimenti selvicolturali: cure colturali, sfollo, diradamenti ad alto fusto nonché attività di rivitalizzazione vegetativo in boschi cedui invecchiati e/o abbandonati (interventi selettivi con una riduzione della densità dei popolamenti boschivi, un aumento della vitalità e della stabilità degli stessi, della resilienza e della capacità di salvaguardia climatica):

- l'intervento deve estendersi su almeno un ettaro di superficie boschiva;
- l'aiuto viene concesso sulla base dei costi standard, calcolati secondo il prezzario provinciale;
- il costo medio di un intervento selettivo per ettaro viene determinato in 3.000,00 €/ha e rimane invariato per tutto il periodo del programma; il costo standard di un intervento selettivo per ettaro, al netto dei ricavi dalla vendita del legname, viene fissato in 1.500,00 €/ha.
- viene concesso un contributo a fondo perduto pari al 100% del costo standard.

2) Investimenti materiali per l'accrescimento del pregio ambientale degli ecosistemi forestali - investimenti materiali – interventi/lavori in amministrazione diretta dalla Ripartizione foreste con finanziamento pubblico da 80% fino a 100% per la conservazione ed il recupero di habitat di pregio attraverso la realizzazione di misure e di azioni di miglioramento, di restauro e di riqualificazione del patrimonio naturale:

- sono costi ammissibili le spese di esecuzione dei lavori previsti dal progetto approvato (spese per gli acquisti di materiale, nolo di macchinari, costo della manodopera, spese di progettazione, direzione dei lavori vanno di norma a carico dell'amministrazione - Ripartizione Foreste;
- spese per l'allestimento dei cantieri e misure di sicurezza;
- spese generali e imprevisti fino al massimo di 5% delle spese dell'intervento ammissibile (sono ammesse anche onorari di professionisti e consulenti connessi al progetto);
- interventi di riqualificazione, di mantenimento e ripristino di ecosistemi boschivi e di ecosistemi collegati (malghe, pascoli e ambienti umidi);
- interventi finalizzati alla valorizzazione, mantenimento ed al ripristino di habitat con particolari aspetti botanici, naturalistici o di rilevante interesse paesaggistico o storico- paesaggistico come per esempio:
 - habitat di specie forestali particolari;
 - habitat per i tetraonidi;
 - rivitalizzazione di castagneti;
 - miglioramento di habitat come prati magri, lariceti, ecc.) al di fuori di aree di tutela.

8.2.5.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

1) Investimenti finalizzati all'accrescimento della resilienza degli ecosistemi forestali - investimenti selvicolturali:

Sono ammissibili investimenti selvicolturali:

- quando l'attività dell'intervento 1) si estende su una superficie di almeno un ettaro individuata e demarcata dall'autorità forestale;
- le superfici forestali dell'intervento 1) sono gestite secondo un piano di gestione o secondo un documento equivalente.
- Gli interventi di tipo selvicolturale previsti al punto 1) della presente sottomisura dovranno essere realizzati una tantum nell'arco della durata del piano di gestione forestale o della scheda boschiva della durata di 10 anni.
- Non sono previsti rimboschimenti;
- Gli interventi di tipo selvicolturale previsti al punto 1) non devono comportare danni all'ecosistema forestale vulnerabile.

2) Investimenti materiali per l'accrescimento del pregio ambientale degli ecosistemi forestali - investimenti materiali:

Sono ammissibili investimenti per la valorizzazione in termini di pubblica utilità per l'incremento del pregio ambientale degli ecosistemi forestali con:

- interventi di riqualificazione e ripristino di ecosistemi boschivi e di ecosistemi collegati (malghe, pascoli e ambienti umidi)
- interventi finalizzati alla valorizzazione ed al ripristino di habitat con particolari aspetti botanici, naturalistici o di rilevante interesse paesaggistico o storico- paesaggistico come per esempio:
 - habitat di specie forestali particolari;

- habitat per i tetraonidi;
- rivitalizzazione di castagneti non da frutto;
- miglioramento di habitat come prati magri, lariceti, ecc.) al di fuori di aree di tutela.
- Gli interventi per l'accrescimento del pregio ambientale previsti al punto 2) non devono comportare danni all'ecosistema forestale vulnerabile.

8.2.5.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Principi di selezione – generalità:

La Provincia Autonoma di Bolzano approverà i criteri di selezione valutandone la pertinenza e la coerenza con gli obiettivi della misura e con i principi di seguito descritti.

Per la definizione dei criteri di selezione saranno presi in considerazione i temi orizzontali dell'innovazione, dell'ambiente, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi.

Eventuali criteri di selezione di tipo territoriale andranno giustificati in relazione alla strategia del presente PSR.

I criteri di selezione dovranno essere controllabili e quantificabili: la selezione dei beneficiari dovrà avvenire attribuendo un punteggio per ciascun criterio di selezione adottato. È previsto un sistema di selezione a punti che prevede un punteggio minimo ed una soglia al di sotto della quale i beneficiari potenziali non verranno selezionati. Il punteggio minimo complessivo necessario per l'ammissione di ciascun beneficiario sarà approvato con i criteri di selezione in sede di Comitato di Sorveglianza, così come previsto dal Reg. (CE) n. 1305/2013, art.74.

Principi utilizzati per la definizione dei criteri di selezione:

- Preferenza per investimenti previsti in boschi classificati come “boschi di protezione” al fine di valorizzare in maniera preferenziale gli interventi con una maggiore efficacia in termini di accrescimento della resilienza del bosco;
- Preferenza per investimenti previsti in boschi abbandonati (boschi cedui) al fine di valorizzare in maniera preferenziale gli interventi con una maggiore efficacia in termini di accrescimento della resilienza del bosco;
- Preferenza per investimenti che privilegino il pregio ambientale degli ecosistemi forestali al fine di valorizzare in maniera preferenziale gli interventi con una maggiore efficacia in termini di accrescimento del pregio ambientale del bosco.

8.2.5.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Massimali d'intensità degli aiuti previsti:

1) Investimenti selvicolturali (cure colturali, sfollo, diradamenti e rivitalizzazione e ringiovanimento in boschi cedui invecchiati e/o abbandonati):

viene concesso un contributo massimo a fondo perduto fino al 50% pari al 100,00% del costo standard fisso. Il valore dei costi per ettaro di intervento è un valore medio calcolato sulla base di tariffari provinciali e rimane invariato per tutta la durata del periodo di programmazione. Il contributo pubblico massimo è 1.500,00 € per ettaro.

2) Conservazione ed il recupero di habitat di pregio attraverso la realizzazione di misure e di azioni di miglioramento, di restauro e di riqualificazione del patrimonio naturale:

interventi/lavori vengono realizzati in amministrazione diretta dalla ripartizione foreste con una spesa pubblica pari a 80% dei costi ammissibili. I costi per la progettazione, direzione lavori e collaudo sono esclusi dai costi dei progetti.

Ripartizione	Costo totale €	Spesa pubblica €	% spesa pubblica	Quota UE €	% UE	Quota nazionale € (*)	% quota nazionale	Privati €	% privati
Ripartizione 32 - Sottomisura 8.5	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%	1.509.200,00	43,12%	1.990.800,00	56,88%	-	0,00%

(*)La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato / P. A. di Bolzano sarà stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale / Delibera di Giunta provinciale).

Budget assegnato misura 8.5 con quota UE e quota nazionale

Budget assegnato misura 8.5 con quota UE e quota nazionale

8.2.5.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Premessa: si veda quanto scritto per la misura 1.

1) Criteri di ammissibilità della domanda di aiuto:

Si evidenziano in questa sintesi del lavoro i criteri che sono stati giudicati controllabili dopo l'implementazione di specifiche azioni correttive.

1) Investimenti finalizzati all'accrescimento della resilienza degli ecosistemi forestali - investimenti selvicolturali:

Criterio 1 - Cure colturali, sfollo, diradamenti in boschi da alto fusto nonché attività di rivitalizzazione e in boschi cedui invecchiati e/o abbandonati, al fine di favorire la diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie:

- Momento del controllo: Istruttoria della domanda
- Modalità del controllo: attraverso la descrizione dell'intervento che deve essere allegata al modello di domanda di aiuto. Tale descrizione deve essere molto particolareggiata fornendo indicazioni sulla la tipologia di bosco interessata dall'azione.

Criterio 2 - l'attività dell'intervento deve estendersi su una superficie di almeno un ettaro individuata e demarcata dall'autorità forestale

- Momento del controllo: Istruttoria della domanda
- Modalità del controllo: attraverso le indicazioni riportate nel documento dell'autorità forestale (verbale di verifica) che deve essere allegato alla domanda di aiuto. Controllo eseguito con sopralluogo

Criterio 3 - le superfici forestali sono gestite secondo un piano di gestione o secondo un documento equivalente:

- Momento del controllo: Istruttoria della domanda
- Modalità del controllo: verifica della presenza delle superfici forestali interessate dagli investimenti selvicolturali nel piano di gestione dei boschi o in un documento equivalente (scheda boschiva).

2) Investimenti materiali per l'accrescimento del pregio ambientale degli ecosistemi forestali - investimenti materiali:

Criterio 4 - attraverso misure ed azioni di miglioramento, di restauro e di riqualificazione del patrimonio naturale, con interventi sostenibili su superfici di piccola scala – ma di grande pregio naturale/ambientale, al di fuori delle aree di tutela esistenti:

- Momento del controllo: Istruttoria della domanda
- Modalità del controllo: attraverso la descrizione dell'intervento si deve valutare la natura (investimento materiale) e la localizzazione dello stesso all'interno di un area di grande pregio naturale ed ambientale

2) Criteri di selezione:

1) Investimenti finalizzati all'accrescimento della resilienza degli ecosistemi forestali - investimenti selvicolturali:

Criterio 1 - interventi in boschi classificati “boschi di protezione”:

- Momento del controllo: in mancanza di fondi, dopo l’istruttoria sulla domanda di aiuto
- Modalità del controllo: verifica della tipologia di bosco interessata dall’intervento che deve essere classificato bosco di protezione

3) Impegni e altre condizioni previste:

Tutti gli impegni sono considerati controllabili.

8.2.5.3.2.9.2. Misure di attenuazione

1) Investimenti finalizzati all’accrescimento della resilienza degli ecosistemi forestali - investimenti selvicolture:

Criterio di ammissibilità 1 - Cure colturali, sfollo, diradamenti in boschi da alto fusto nonché attività di rivitalizzazione e in boschi cedui invecchiati e/o abbandonati, al fine di favorire la diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie:

- Rischi per l’attuazione della misura: nessuno
- Azioni correttive: nessuna, se viene attuata la modalità di controllo prevista
- Valutazione globale: controllabile

Criterio di ammissibilità 2 - l’attività dell’intervento deve estendersi su una superficie di almeno un ettaro individuata e demarcata dall’autorità forestale

- Rischi per l’attuazione della misura: nessuno
- Azioni correttive: nessuna, se viene attuata la modalità di controllo prevista
- Valutazione globale: controllabile

Criterio di ammissibilità 3 - le superfici forestali sono gestite secondo un piano di gestione o secondo un documento equivalente:

- Rischi per l’attuazione della misura: nessuno
- Azioni correttive: nessuna, se viene attuata la modalità di controllo prevista
- Valutazione globale: controllabile

Criterio di selezione 1 - interventi in boschi classificati “boschi di protezione”:

- Rischi per l’attuazione della misura: nessuno

- Azioni correttive: nessuna, se viene attuata la modalità di controllo prevista
- Valutazione globale: controllabile

2) Investimenti materiali per l'accrescimento del pregio ambientale degli ecosistemi forestali - investimenti materiali:

Criterio di ammissibilità 4 - attraverso misure ed azioni di miglioramento, di restauro e di riqualificazione del patrimonio naturale, con interventi sostenibili su superfici di piccola scala – ma di grande pregio naturale/ambientale, al di fuori delle aree di tutela esistenti:

- Rischi per l'attuazione della misura: nessuno
- Azioni correttive: necessario definire l'estensione delle superfici di piccola scala e quali siano le aree di grande pregio naturale ed ambientale
- Valutazione globale: non valutabile.

8.2.5.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Conclusioni - Misura 8-5:

- Sono stati valutati i requisiti di controllabilità della misura.
- I criteri di ammissibilità della domanda di aiuto sono controllabili; per un criterio è necessario definire nel dettaglio alcuni parametri e non risulta attualmente valutabile.
- I criteri di selezione di dettaglio non sono presenti e dovranno eventualmente essere definiti nel Comitato di Sorveglianza (questa parte potrà essere omessa ad avvenuta integrazione della scheda).
- È disponibile l'apposita scheda di dettaglio (si rimanda all'allegata scheda di controllabilità della sottomisura).
- Si sottolinea che prima di raccogliere le domande di aiuto relative alla programmazione 2014-2020 è necessario provvedere alla definizione delle procedure, dei manuali di misura e di tutta la documentazione di supporto all'istruttoria comprese le check list e i verbali di controllo.
- Previa consultazione del Comitato di Sorveglianza vanno definiti anche i criteri di selezione.

8.2.5.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Giustificazione economica degli interventi selvicolturali (sfolli, diradamenti) su un ettaro di superficie boschiva:

Prima di analizzare i costi per gli interventi selvicolturali e i dati relativi ai tempi di lavoro si è cercato di valutare le effettive difficoltà durante il lavoro, sulle base dei parametri raccolti:

i principali fattori da prendere in considerazione sono il diametro delle piante da tagliare, la pendenza locale del terreno e la presenza o meno di corridoi di abbattimento e la distanza da una strada forestale.

Quindi per il calcolo sono stati presi valori medi del diametro medio delle piante da tagliare (17cm), pendenza media del terreno tra il 40 – 60% , distanza da una strada forestale 200 m.

Inoltre il costo dipende molto dalla strategia delle squadre degli operai forestali e dall'organizzazione.

Per quanto riguarda l'abbattimento, il tempo di lavoro è legato alle dimensioni delle piante. Il tempo di abbattimento aumenta all'aumentare del volume degli alberi, come già evidenziato da diversi autori (Hippoliti e Piegai; 2000). Anche per quanto riguarda l'allestimento, il tempo di lavoro è dipendente essenzialmente alle dimensioni della pianta, oltre che al tipo di lavoro effettuato: solo sramatura, oppure allestimento completo consistente in sramatura, misurazione e sezionatura – evidentemente più lento.

Il tempo di preparazione include lo spostamento a piedi verso il cantiere ed è logicamente correlato alla distanza della rispettiva zona di lavoro dal punto di arrivo delle auto. I tempi morti includono le pause di riposo e anche i tempi morti organizzativi (attese) e cioè alcuni fasi di lavori comportano una forzata inattività di alcuni operai o ad ostacolarsi a vicenda.

Considerando che dalla massa legnosa mediamente esboscata per ettaro c'è un ricavo di ca. 50,00€/m³.

Conclusioni:

Come si può osservare, il sostegno concesso pari a 1.500,00 €/ha di superficie sottoposto a diradamento risulta essere pienamente giustificato.

La Provincia Autonoma di Bolzano garantisce che gli elementi utilizzati per la quantificazione dei costi standard sopra descritti sono predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e che il metodo di calcolo è giusto, equo e verificabile (articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Il metodo di calcolo è stato considerato adeguato dall'Organismo Indipendente TIS (Techno Innovation South Tyrol) di Bolzano. Al PSR è allegata la relativa dichiarazione.

Piante tagliate		Numero	180	
	Volume medio	m ³ /pianta	0,18	
	Volume totale	m ³	32,4	
Operai	N totale		2	
Tempi di lavoro	Abbattimento e allestimento operaio con motosega	60 ore	20,00 €	1.200,00 €
	Esbosco operaio	50 ore	18,00 €	900,00 €
	Esbosco con trattore e operaio	20 ore	50,00 €	1.000,00 €
	Tempi Morti	18 ore	18,00 €	324,00 €
	Preparazione	10 ore	18,00 €	180,00 €
	COSTO TOTALE			3.604,00 €
	COSTO TOTALE (senza i tempi morti)			3.280,00 €
Ricavo dalla vendita del legname	Volume totale: 32,4 m ³ x 50,00 € m ³			= 1.620,00 €
Contributo massimo ammissibile per ettaro	Costo standard ammesso x 50% = 3.000,00 € x 50 %			= 1500,00 €

Parametri di calcolo

Misura 8.5 - Parametri di calcolo costi standard

8.2.5.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Esistono due strumenti di pianificazione forestale necessari in funzione delle dimensioni della superficie boschiva:

1. Piano di gestione forestale;
2. Schede boschive.

Il Piano di gestione forestale è prescritto per tutte le aziende con superficie boschiva superiore a 100 ettari. Esso è un piano decennale che prevede una valutazione selvicolturale ed ecologica dello stato di salute del bosco, la descrizione delle caratteristiche di accrescimento e della composizione del bosco. Esso prevede le specifiche misure di intervento autorizzate in base alle caratteristiche del bosco.

La scheda boschiva ha le stesse caratteristiche e durata del piano di gestione forestale ma è prescritta per le aziende con superficie boschiva inferiore a 100 ettari.

Non è prevista una dimensione minima da cui utilizzare i due strumenti sopra descritti e pertanto la superficie forestale provinciale regolamentata o dai piani di gestione o dalle schede boschive è pari al 100% del totale. In tal modo le misure forestali del PSR riguarderanno la maggior parte delle aree forestali provinciali.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Come strumento equivalente al Piano di gestione forestale, la Legge Provinciale n. 21/1996, prevede, all'articolo 13 l'utilizzo di schede boschive.

- L'autorità forestale può redigere pianificazioni silvo-pastorali di tipo sovraziendale, coinvolgendo anche i proprietari, i comuni, altre autorità, le associazioni e la popolazione.
- L'autorità forestale provvede anche alla pianificazione silvo-pastorale aziendale, che si articola in piani di gestione dei beni silvo-pastorali, in piani forestali sommari nonché in schede boschive ed alpicole.
- Le superfici boschive e pascolive aventi una superficie forestale produttiva superiore a cento ettari devono essere utilizzate in conformità ad un piano di gestione approvato dal direttore della Ripartizione provinciale Foreste.
- I piani di cui al comma 3 acquistano efficacia con l'avvenuta pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio dei comuni interessati; essi sono parificati a tutti gli effetti al regolamento di esecuzione della presente legge.
- Nel caso di superfici boschive e pascolive aventi una superficie forestale produttiva superiore a cento ettari, la cui gestione ordinaria è aggravata, si provvede alla predisposizione di un piano forestale sommario, approvato dal direttore dell'ufficio della Ripartizione provinciale Foreste, competente per la pianificazione forestale.
- La gestione e l'utilizzazione di superfici boschive di dimensioni inferiori a cento ettari deve avvenire in conformità alle corrispondenti schede boschive approntate dall'autorità forestale ed approvate dal direttore dell'ufficio della Ripartizione provinciale Foreste, competente per la pianificazione forestale. Tali strumenti di pianificazione forestale contengono i dati essenziali dei piani di gestione.
- Le superfici pascolive non gestite con un piano di gestione dei beni silvo-pastorali devono essere gestite in conformità alle corrispondenti schede alpicole predisposte dall'autorità forestale ed approvate dal direttore dell'ufficio della Ripartizione provinciale Foreste, competente per l'economia montana.

Le schede si riferiscono a tutte le proprietà boschive non gestite tramite piano di gestione. Ad ogni proprietà corrisponde una scheda che riporta i seguenti dati:

- generalità del proprietario;
- dati relativi alla superficie desunti dal catasto e dal libro fondiario;
- descrizione stazionale e dendroauxometrica relativa ai singoli complessi boscati con l'indicazione della ripresa stabilita;
- registro delle utilizzazioni effettuate.

Le schede boschive dovranno contenere anche informazioni relative alla sostenibilità delle attività forestali, agli aspetti ambientali ed alla biodiversità.

Le schede boschive servono come strumento sintetico di base per valutare le possibilità di prelievo di massa legnosa dal bosco e come supporto per le autorizzazioni al prelievo di legname. La revisione delle

schede boschive (decennale) e le rispettive variazioni vengono costantemente immesse nella banca dati della Rip. Foreste grazie al coinvolgimento di tutto il personale forestale.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Obiettivo prioritario è la conservazione della biodiversità, tutela e diffusione di sistemi forestali di montagna ad alto valore naturalistico, garantendone contemporaneamente l'efficienza protettiva nei confronti del suolo e del regime idrico. I boschi di montagna hanno bisogno di cure e di rinnovazione naturale continua per garantire la loro piena dimensione ecosistemica e multifunzionalità senza interruzione temporale. L'azione durevole e sostenibile degli interventi selvicolturali comporta inoltre il modellamento dei soprassuoli boschivi in diverse unità ecosistemiche e di paesaggio, che derivano dalla disposizione a mosaico e su piccola superficie dei singoli popolamenti derivati dagli stessi interventi. Le zone di passaggio tra queste unità ecosistemiche creano un particolare effetto di ecotono che comporta, al variare dei fattori ecologici principali, un aumento conseguente della presenza di specie vegetali ed animali diverse e quindi della biodiversità.

L'azione dei proprietari e dei gestori forestali con tipologie d'intervento su piccola superficie è strettamente legata alla disponibilità di infrastrutture d'accesso come le strade forestali. Ovviamente per motivi orografici e paesaggistico/ambientali non è possibile garantire la stessa accessibilità con strade su tutta la superficie forestale.

L'interesse del proprietario all'esecuzione di interventi di gestione si limita quindi, a causa della scarsa redditività, ad una fascia ristretta nelle immediate vicinanze delle strade forestali stesse. La conseguenza che ne deriva è l'abbandono e la rinuncia alla gestione attiva sul resto della superficie forestale con tutte le conseguenze negative connesse dal punto di vista ambientale e di biodiversità ed anche alla perdita socio-economica e culturale relativa alle manualità, ai saperi e conoscenze locali della filiera ambiente, bosco, legno. Si vuole quindi stimolare la consapevolezza della necessità di una gestione attiva di tutti i patrimoni forestali di montagna sull'intera superficie da parte dei proprietari, in modo da evitarne il disinteresse ed il conseguente abbandono delle superficie boscate poco o non servite da viabilità.

Criteri per le utilizzazioni sostenibili in piena coerenza con il piano forestale provinciale:

- Diversificazione della struttura e della composizione forestale secondo esigenze ecologiche;
- Conservazione di specie e di piante a più elevato valore ecologico, pregiate, rare e meno rappresentate;
- Favorire la crescita e la rinnovazione naturale;
- Rilascio di individui arborei di pregio ad invecchiamento indefinito ai fini ecologici ed paesaggistici;
- Creazione di radure e nicchie per soddisfare esigenze paesaggistiche ed ecologiche con particolare riferimento alla fauna selvatica in generale;
- Evitare effetti negativi alla fauna selvatica durante il periodo di riproduzione e migrazione; limitazioni alle attività in aree di riproduzione di specie importanti;
- Rilascio di biomassa nel letto di caduta, ove ciò sia possibile e non vi siano pericoli per la sicurezza e la pubblica incolumità;
- Rilascio di una fascia di piante che minimizzino l'impatto visivo delle tagliate per esigenze paesaggistiche, ove ciò sia possibile e non vi siano pericoli per la sicurezza e la pubblica incolumità;
- Evitare danni diretti o indiretti, con le attività selvicolturali sul suolo, sulla vegetazione arbustiva e sulla rinnovazione.

8.2.5.3.3. Sottomisura 8.6: Investimenti in tecnologie silvicole, nella trasformazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste

Sottomisura:

- 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.2.5.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Tipologia delle operazioni previste:

Le operazioni previste dalla misura fanno riferimento all'articolo 26, paragrafo 2 del Regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013. Si tratta di investimenti materiali. La misura fa riferimento a tutti gli aspetti relativi al miglioramento delle tecnologie silvicole e di quelle della trasformazione dei prodotti forestali.

Gli investimenti ammissibili ai sensi della presente misura sono:

investimenti materiali in nuovi mezzi e macchine, attrezzature ed impianti per la gestione del bosco, le utilizzazioni e l'esbosco forestale, la raccolta di biomasse legnose, nonché per lo stoccaggio e per la prima trasformazione di legname.

Gli investimenti previsti nella misura potranno permettere una migliore e più moderna e razionale gestione della risorsa legno, contribuendo alla riduzione dei costi di esbosco e della prima lavorazione pre-industriale del legno e garantendo nel contempo una maggiore sostenibilità delle attività selvicolturali per quanto riguarda la salvaguardia del suolo e del patrimonio boschivo.

Il sostegno avrà un effetto positivo aumentando efficacemente il valore economico sia delle aree forestali interessate dagli investimenti della presente sottomisura, sia del legname prelevato di cui si conservano nel miglior modo le caratteristiche tecniche e qualitative. Ciò permette alle aziende forestali di ottenere un incremento di reddito connesso all'aumentato valore commerciale del legname e ai ridotti costi di esbosco.

In sintesi, quindi, le operazioni sono finalizzate al miglioramento del valore economico delle foreste provinciali attraverso l'introduzione di macchinari di taglio e di esbosco del legname che possano permettere processi di produzione più efficienti, più sicuri per gli addetti dei beneficiari della sottomisura e maggiormente rispettosi del suolo, delle risorse e dell'ecosistema forestale.

8.2.5.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle operazioni ammesse.

8.2.5.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Legge provinciale n. 21 del 21. ottobre 1996 – “Ordinamento forestale”.

8.2.5.3.3.4. Beneficiari

- a. Proprietari boschivi privati, Associazioni di proprietari boschivi privati, Comuni, Amministrazioni di beni ed usi civici appartenenti a frazioni di Comuni od a Comuni ai sensi della Legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16;
- b. Imprese forestali (microimprese).

8.2.5.3.3.5. Costi ammissibili

a) Per i Proprietari boschivi privati, Associazioni di proprietari boschivi privati, Comuni ed Amministrazioni di beni ed usi civici appartenenti a frazioni di Comuni od a Comuni i costi eligibili sono riferiti all'acquisto di:

- verricelli fino a 10 tonnellate di forza di trazione;
- gru idrauliche e tenaglia/pinza da montare sul trattore;
- attrezzature ed impianti necessari per il buon funzionamento operativo del macchinario.

Esclusivamente per Associazioni di proprietari boschivi privati e Comuni ed Amministrazioni di beni ed usi civici appartenenti a frazioni di Comuni od a Comuni sono costi eligibili inoltre:

- investimenti in macchinari per la lavorazione di legname antecedente la trasformazione industriale connessi all'uso del legno come fonte di energia, solo su piccola scala (10.000 metri cubi massimi di tondame per beneficiario).

Non sono ammissibili al sostegno trattori forestali, rimorchi, scortecciatrici, cippatrici e macchine combinatrici combinate allestitrici (processor) e di raccolta (harvester) nonché gru a cavo.

b) Per le Imprese forestali (microimprese) i costi eligibili sono riferiti all'acquisto di:

- macchinari di cui al punto a);
- gru a cavo
- macchinari per la lavorazione di legname antecedente la trasformazione industriale connessi all'uso del legno come fonte di energia, solo su piccola scala.

- scortecciatrici, cippatrici e macchine operatrici combinate: allestitrici (processor) e di raccolta (harvester);
- attrezzature ed impianti necessari per il buon funzionamento operativo del macchinario. Non sono ammissibili al sostegno trattori forestali, rimorchi, macchine movimento di terra e autocarri.

Sono ammissibili contratti di leasing: i costi connessi al contratto, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi non costituiscono spese ammissibili.

In entrambi i casi a) e b) il semplice reimpianto o la rinnovazione con lo stesso tipo di foresta dopo il taglio definitivo sono esclusi dal sostegno.

In entrambi i casi a) e b) non sono ammissibili le spese per operazioni di reimpianto o di rinnovazione dopo il taglio definitivo. Inoltre non sono ammissibili spese di beni non durevoli come i materiali di consumo a ciclo breve (dispositivi di protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori forestali, ecc).

Non sono previsti macchinari necessari per la lavorazione e trasformazione industriale del legno. Si tratta di macchinari che sono necessari nella fase di taglio, raccolta in bosco e trasporto del legname dal sito di taglio al piazzale di raccolta prima della fase di segheria. Per quanto riguarda la lavorazione, si tratta di macchinari di piccola scala connessi con l'uso del legno come fonte di energia che si riferiscono ad una fase pre-industriale.

8.2.5.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

a) Proprietari boschivi privati, Associazioni di proprietari boschivi privati, Comuni ed Amministrazioni di beni ed usi civici appartenenti a frazioni di Comuni od a Comuni:

Requisiti per l'ammissibilità:

- Iscrizione alla Camera di Commercio, sezione speciale;
- Proprietà di almeno 1,0 ha di bosco per l'acquisto di un verricello o di una tenaglia e 5,0 ha per una gru idraulica;
- Investimento minimo 2.500,00 €;

b) Imprese forestali (microimprese):

Requisiti per l'ammissibilità:

- Iscrizione alla Camera di commercio.
- Investimento minimo 5.000,00 €.

Gli investimenti connessi all'uso del legname come materia prima o come fonte di energia sono limitati alla prima trasformazione, ossia alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

I costi massimi ammissibili per i vari macchinari ammissibili ai sensi della presente sottomisura sono quelli previsti nel prezzario provinciale. Le spese dovranno essere documentate da regolari fatture d'acquisto. Non sono previsti sistemi di costi standard.

8.2.5.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Principi di selezione – generalità:

La Provincia Autonoma di Bolzano approverà i criteri di selezione valutandone la pertinenza e la coerenza con i principi di seguito descritti.

Per la definizione dei criteri di selezione saranno presi in considerazione i temi orizzontali dell'innovazione, dell'ambiente, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi.

Eventuali criteri di selezione di tipo territoriale andranno giustificati in relazione alla strategia del presente PSR.

I criteri di selezione dovranno essere controllabili e quantificabili: la selezione dei beneficiari dovrà avvenire attribuendo un punteggio per ciascun criterio di selezione adottato. È previsto un sistema di selezione a punti che prevede un punteggio minimo ed una soglia al di sotto della quale i beneficiari potenziali non verranno selezionati. Il punteggio minimo complessivo necessario per l'ammissione di ciascun beneficiario sarà approvato con i criteri di selezione in sede di Comitato di Sorveglianza, così come previsto dal Reg. (CE) n. 1305/2013, art.74.

Principi utilizzati per la definizione dei criteri di selezione:

Le domande di aiuto vengono selezionate e ammesse a finanziamento in base ai seguenti principi:

- Preferenza per investimenti che favoriscano gli aspetti ecologici e la sostenibilità ambientale dell'attività forestale di montagna;
- Preferenza per investimenti incentrati sugli aspetti legati allo sviluppo economico ed imprenditoriale delle imprese forestali
- Preferenza per investimenti che favoriscano l'imprenditorialità giovanile ed il ricambio generazionale nel settore forestale.

8.2.5.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Massimali d'intensità degli aiuti previsti:

a) Proprietari boschivi privati, Associazioni di proprietari boschivi privati, Comuni ed Amministrazioni di beni ed usi civici appartenenti a frazioni di Comuni od a Comuni:

Aliquota di sostegno pari a 40,0% del costo di investimento (costo minimo ammissibile per macchinario: 2.500,00 €; costo massimo ammissibile per macchinario e o impianto: 30.000,00 €).

b) Imprese forestali (microimprese):

Aliquota di sostegno 40% del costo di investimento (costo minimo ammissibile per macchinario: 5.000,00 €; costo massimo ammissibile per macchinario: 200.000,00 €).

Ripartizione	Costo totale €	Spesa pubblica €	% spesa pubblica	Quota UE €	% UE	Quota nazionale € (*)	% quota nazionale	Privati €	% privati
Ripartizione 32 - Sottomisura 8.6	10.000.000,00	4.000.000,00	40,00%	1.724.800,00	43,12%	2.275.200,00	56,88%	6.000.000,00	60,00%

(*)La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato / P. A. di Bolzano sarà stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale / Delibera di Giunta provinciale).

Budget assegnato misura 8.6 con quota UE e quota nazionale

Budget assegnato misura 8.6 con quota UE e quota nazionale

8.2.5.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Premessa: si veda quanto scritto per la misura 1

1) Criteri di ammissibilità della domanda di aiuto:

Si evidenziano in questa sintesi del lavoro i criteri che sono stati giudicati controllabili dopo l'implementazione di specifiche azioni correttive.

Criterio 1 - Investimento minimo 2.500,00 €

- Momento del controllo: Istruttoria della domanda
- Modalità del controllo: Analisi dei costi riportati nel preventivo allegato alla domanda di aiuto valutati sulla base della ragionevolezza dei costi (prezzario o altro sistema)

Criterio 2 - I costi eligibili sono acquisti di: verricelli fino a 10 tonnellate di forza di trazione; gru idrauliche e tenaglia/pinza da montare sul trattore; attrezzature ed impianti necessari per il buon funzionamento operativo del macchinario

- Momento del controllo: Istruttoria della domanda
- Modalità del controllo: analisi della descrizione del macchinario nel preventivo dettagliato che deve essere allegato alla domanda di aiuto e della forma giuridica del richiedente così come indicata nello stesso modello di domanda

Criterio 3 - Investimenti in macchinari per la prima trasformazione di legname connessi all'uso del legno come fonte di energia

- Momento del controllo: Istruttoria della domanda
- Modalità del controllo: analisi della descrizione del macchinario contenuta nel preventivo allegato alla domanda di aiuto e della forma giuridica del richiedente così come indicata nello stesso modello di domanda

Criterio 4 - Investimento minimo 5.000,00 €

Valgono le stesse considerazioni fatte per il criterio 1, a cui si rimanda.

Criterio 5 - I costi eligibili sono: verricelli fino a 10 tonnellate di forza di trazione; gru idrauliche e tenaglia/pinza da montare sul trattore; gru a cavo; macchinari per la prima trasformazione di legname connessi all'uso del legno come fonte di energia; scortecciatrici, cippatrici e macchine operatrici combinate: allestitrici (processor) e di raccolta (harvester); attrezzature ed impianti necessari per il buon funzionamento operativo del macchinario

- Momento del controllo: Istruttoria della domanda
- Modalità del controllo: analisi della descrizione del macchinario nel preventivo dettagliato che deve essere allegato alla domanda di aiuto e della forma giuridica del richiedente così come indicata nello stesso modello di domanda

Criterio 6 - Gli investimenti connessi all'uso del legname come materia prima o come fonte di energia sono limitati alla prima trasformazione, ossia alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale

- Momento del controllo: Istruttoria della domanda

- Modalità del controllo: analisi della descrizione degli obiettivi e delle finalità che si vogliono perseguire con l'investimento

2) Criteri di selezione:

Tutti i criteri di selezione sono considerati controllabili.

3) Impegni e altre condizioni previste:

Tutti gli impegni sono considerati controllabili.

8.2.5.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

Criterio 1 - Investimento minimo 2.500,00 €

- Rischi per l'attuazione della misura: possibile difficoltà nel dimostrare l'adeguatezza/ragionevolezza e congruità dei prezzi/preventivi e fatture relativi ai macchinari se i prezzi non vengono inseriti in un prezziario con le caratteristiche previste dalla regolamentazione europea (tabelle standard di costi unitari, art. 67, b) del Reg. (UE) n. 1303/2013)
- Azioni correttive: inserire i prezzi dei singoli macchinari all'interno di un prezziario con caratteristiche conformi
- Valutazione globale: controllabile quando implementata l'azione correttiva

Criterio 2 - I costi eligibili sono acquisti di: verricelli fino a 10 tonnellate di forza di trazione; gru idrauliche e tenaglia/pinza da montare sul trattore; attrezzature ed impianti necessari per il buon funzionamento operativo del macchinario

- Rischi per l'attuazione della misura: nessuno
- Azioni correttive: necessario disporre di preventivi dettagliati che, oltre a descrivere le caratteristiche del macchinario che si intende acquistare, indichino anche tutte le eventuali attrezzature e impianti che si possono eventualmente aggiungere per il buon funzionamento del macchinario stesso. I prezzi delle attrezzature e degli impianti "accessori" devono essere inseriti nel prezziario
- Valutazione globale: controllabile.

Criterio 3 - Investimenti in macchinari per la prima trasformazione di legname connessi all'uso del legno come fonte di energia

- Rischi per l'attuazione della misura: possibile difficoltà nel dimostrare l'adeguatezza/ragionevolezza dei costi relativi ai macchinari se i prezzi non vengono inseriti in un prezzario con le caratteristiche previste dalla regolamentazione europea; in alternativa presentazione di almeno 3 preventivi e valutazione della congruità degli stessi
- Azioni correttive: I Comuni presentano la documentazione relativa alla gara d'appalto (verbale di gara e delibera di aggiudicazione)
- Valutazione globale: controllabile.

Criterio 4 - Investimento minimo 5.000,00 €

Valgono le stesse considerazioni fatte per il criterio 1, a cui si rimanda.

Criterio 5 - I costi eligibili sono: verricelli fino a 10 tonnellate di forza di trazione; gru idrauliche e tenaglia/pinza da montare sul trattore; gru a cavo; macchinari per la prima trasformazione di legname connessi all'uso del legno come fonte di energia; scortecciatrici, cippatrici e macchine operatrici combinate: allestitrici (processor) e di raccolta (harvester); attrezzature ed impianti necessari per il buon funzionamento operativo del macchinario

- Rischi per l'attuazione della misura: nessuno
- Azioni correttive: necessario disporre di preventivi dettagliati che, oltre a descrivere le caratteristiche del macchinario che si intende acquistare, indichino anche tutte le eventuali attrezzature e impianti che si possono eventualmente aggiungere per il buon funzionamento del macchinario stesso. I prezzi delle attrezzature e degli impianti "accessori" devono essere inseriti nel prezzario
- Valutazione globale: controllabile.

Criterio 6 - Gli investimenti connessi all'uso del legname come materia prima o come fonte di energia sono limitati alla prima trasformazione, ossia alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale

- Rischi per l'attuazione della misura: possibile difficoltà nel verificare l'impiego come materia prima e/o a scopo energetico del legname trasformato; non chiara definizione dell'investimento e difficoltà nella determinazione della congruità dello stesso
- Azioni correttive: definire in modo inequivocabile la tipologia di macchinari finanziabili ed eventualmente un prezzario: cippatrici e macchinari per legna da ardere; i macchinari del ciclo produttivo del legno che si svolge prima delle attività in segheria

Valutazione globale: controllabile

8.2.5.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Conclusioni - Misura 8-6:

- Sono stati valutati i requisiti di controllabilità della misura.
- Alcuni criteri sono controllabili, altri necessitano di interventi correttivi (questa parte potrà essere omessa ad avvenuta integrazione della scheda).
- I criteri di selezione sono da definire nel dettaglio dal Comitato di Sorveglianza.
- È disponibile l'apposita scheda di dettaglio (si rimanda all'allegata scheda di controllabilità della sottomisura).
- Si sottolinea che prima di raccogliere le domande di aiuto relative alla programmazione 2014-2020 è necessario provvedere alla definizione delle procedure, dei manuali di misura e di tutta la documentazione di supporto all'istruttoria comprese le check list e i verbali di controllo.
- Previa consultazione del Comitato di Sorveglianza vanno definiti anche i criteri di selezione.

8.2.5.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il prezzario provinciale definito ed approvato dalla commissione tecnica ai sensi della legge provinciale n. 23/1993 stabilisce i prezzi unitari con cui si definisce la spesa massima ammissibile per le diverse tipologie di macchinari in funzione della loro classe di potenza. Dove non siano applicabili prezzi unitari, in caso di macchinari particolari, le spese ammissibili vengono definite in base a dei preventivi paragonabili e verificate in sede di liquidazione sulla base delle fatture presentate.

8.2.5.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Esistono due strumenti di pianificazione forestale necessari in funzione delle dimensioni della superficie boschiva:

1. Piano di gestione forestale;
2. Schede boschive.

Il Piano di gestione forestale è prescritto per tutte le aziende con superficie boschiva superiore a 100 ettari. Esso è un piano decennale che prevede una valutazione selvicolturale ed ecologica dello stato di salute del bosco, la descrizione delle caratteristiche di accrescimento e della composizione del bosco. Esso prevede le specifiche misure di intervento autorizzate in base alle caratteristiche del bosco.

La scheda boschiva ha le stesse caratteristiche e durata del piano di gestione forestale ma è prescritta per le aziende con superficie boschiva inferiore a 100 ettari.

Non è prevista una dimensione minima da cui utilizzare i due strumenti sopra descritti e pertanto la superficie forestale provinciale regolamentata o dai piani di gestione o dalle schede boschive è pari al

100% del totale. In tal modo le misure forestali del PSR riguarderanno la maggior parte delle aree forestali provinciali.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Come strumento equivalente al Piano di gestione forestale, la Legge Provinciale n. 21/1996, prevede, all'articolo 13 l'utilizzo di schede boschive.

- L'autorità forestale può redigere pianificazioni silvo-pastorali di tipo sovraziale, coinvolgendo anche i proprietari, i comuni, altre autorità, le associazioni e la popolazione.
- L'autorità forestale provvede anche alla pianificazione silvo-pastorale aziendale, che si articola in piani di gestione dei beni silvo-pastorali, in piani forestali sommari nonché in schede boschive ed alpicole.
- Le superfici boschive e pascolive aventi una superficie forestale produttiva superiore a cento ettari devono essere utilizzate in conformità ad un piano di gestione approvato dal direttore della Ripartizione provinciale Foreste.
- I piani di cui al comma 3 acquistano efficacia con l'avvenuta pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio dei comuni interessati; essi sono parificati a tutti gli effetti al regolamento di esecuzione della presente legge.
- Nel caso di superfici boschive e pascolive aventi una superficie forestale produttiva superiore a cento ettari, la cui gestione ordinaria è aggravata, si provvede alla predisposizione di un piano forestale sommario, approvato dal direttore dell'ufficio della Ripartizione provinciale Foreste, competente per la pianificazione forestale.
- La gestione e l'utilizzazione di superfici boschive di dimensioni inferiori a cento ettari deve avvenire in conformità alle corrispondenti schede boschive approntate dall'autorità forestale ed approvate dal direttore dell'ufficio della Ripartizione provinciale Foreste, competente per la pianificazione forestale. Tali strumenti di pianificazione forestale contengono i dati essenziali dei piani di gestione.
- Le superfici pascolive non gestite con un piano di gestione dei beni silvo-pastorali devono essere gestite in conformità alle corrispondenti schede alpicole predisposte dall'autorità forestale ed approvate dal direttore dell'ufficio della Ripartizione provinciale Foreste, competente per l'economia montana.

Le schede si riferiscono a tutte le proprietà boschive non gestite tramite piano di gestione. Ad ogni proprietà corrisponde una scheda che riporta i seguenti dati:

- generalità del proprietario;
- dati relativi alla superficie desunti dal catasto e dal libro fondiario;
- descrizione stazionale e dendroauxometrica relativa ai singoli complessi boscati con l'indicazione della ripresa stabilità;
- registro delle utilizzazioni effettuate.

Le schede boschive dovranno contenere anche informazioni relative alla sostenibilità delle attività forestali, agli aspetti ambientali ed alla biodiversità.

Le schede boschive servono come strumento sintetico di base per valutare le possibilità di prelievo di massa legnosa dal bosco e come supporto per le autorizzazioni al prelievo di legname. La revisione delle schede boschive (decennale) e le rispettive variazioni vengono costantemente immesse nella banca dati della Rip. Foreste grazie al coinvolgimento di tutto il personale forestale.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

--

8.2.5.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

--

8.2.5.4.2. Misure di attenuazione

--

8.2.5.4.3. Valutazione generale della misura

--

8.2.5.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

--

8.2.5.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Si vedano le sotto-misure 8.3, 8.5 e 8.6
--

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Si rimanda ai dettagli descritti nelle sottomisure 8.3, 8.5 e 8.6.
--

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente per la presente misura.
--

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente misura.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente per la presente misura.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente per la presente misura.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Si veda la sotto-misura 8.3.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Si veda la sotto-misura 8.3.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Si veda la sotto-misura 8.3.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Si veda la sotto-misura 8.5.

8.2.5.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Sottomisura 8.3:

Aiuti di stato supplementari:

Non è previsto un finanziamento supplementare, con le medesime condizioni descritte nella misura, con fondi provinciali.

Ufficio responsabile: Ufficio Economia montana 32.2.

Sottomisura 8.5:

Vincolo di destinazione:

I beneficiari degli interventi selvicolturali devono impegnarsi a non distogliere la destinazione bosco dalla superficie soggetta ad intervento per almeno 5 anni a partire dalla data del pagamento finale degli aiuti.

Aiuti di stato supplementari:

Non è previsto un finanziamento supplementare, con le medesime condizioni descritte nella misura, con fondi provinciali.

Ufficio responsabile: Ufficio Economia montana 32.2.

Sottomisura 8.6:

Vincolo della destinazione d'uso:

a) Proprietari boschivi privati, Associazioni di proprietari boschivi privati, Comuni ed Amministrazioni di beni ed usi civici appartenenti a frazioni di Comuni od a Comuni; b) Imprese forestali (microimprese): i beneficiari degli aiuti devono impegnarsi a non distogliere dalla prevista destinazione d'uso per almeno 5 anni a partire dalla data del pagamento finale degli aiuti relativi agli impianti realizzati.

Aiuti di stato supplementari:

Non è previsto un finanziamento supplementare, con le medesime condizioni descritte nella misura, con fondi provinciali.

Ufficio responsabile: Ufficio Economia montana 32.2.

Definizione di bosco:

La definizione di bosco valida per le misure 8.3, 8.5 e 8.6 è quella dell'articolo 2, paragrafo 1, comma (r) del Reg. 1305/2013.

8.2.6. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

8.2.6.1. Base giuridica

Articolo 28, paragrafo 2 del Regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013

Articolo 7 del Regolamento Delegato (UE) della Commissione n. 807/2014

Articolo 10 e 11 del Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione n. 808/2014

Regolamento (UE) del Consiglio n. 1303/2013

8.2.6.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

a) Obiettivi della misura 10 - Sottomisura n. 10.1: pagamento per impegni agro-climatico-ambientali:

a-1) Obiettivi ambientali dell'intervento 10.1.1 Colture foraggere

- Tutelare qualitativamente le risorse idriche superficiali e profonde: incentivando uno sviluppo rurale rispettoso dell'ambiente con l'adozione e/o il mantenimento di pratiche estensive e favorendo un corretto e limitato utilizzo di fertilizzanti di sintesi e di erbicidi si contribuisce alla realizzazione del bilancio nutritivo delle imprese zootecniche;
- Tutelare il territorio e conservare la fertilità del suolo: la limitazione dell'utilizzo di fertilizzanti implica una riduzione fisiologica del numero dei tagli riducendo l'impatto negativo sul suolo (rischio di compattazione sui suoli umidi) derivante dall'utilizzo di macchinari pesanti con numerosi passaggi e contribuendo nello stesso momento al miglioramento del cotico erboso e della struttura e fertilità del suolo;
- Conservare la biodiversità limitando l'erosione genetica: il divieto di utilizzare concimi minerali e un equilibrato utilizzo del concime organico comportano a lungo termine una maggiore diversificazione delle specie vegetali. La succitata riduzione del numero di tagli possibili o la sostituzione di un taglio con un pascolamento autunnale interagiscono in maniera positiva con la fauna (p.es. nidificazione degli uccelli) e flora (presenza di nuove specie) delle zone agricole;
- Mantenere un paesaggio tipico: con lo sfalcio si contribuisce al mantenimento dei prati e pascoli della Provincia di Bolzano, i quali rappresentano un paesaggio culturale tipico con una stimata valenza ambientale;
- Prevenire la degradazione del paesaggio: la gestione sostenibile dei prati e pascoli può contribuire a limitare fenomeni di degrado a causa di erosione, frane o fenomeni valanghivi;
- Garantire la funzione di assorbimento del carbonio da parte delle formazioni erbose permanenti favorita da pratiche agronomiche tradizionali e da un'estensivizzazione dell'allevamento;
- Potenziare la biodiversità attraverso la protezione e manutenzione delle formazioni erbose e forme estensive di produzione agricola.
- Favorire la rinuncia all'utilizzo di imballaggi di plastica per l'insilamento dell'erba, eliminando così i problemi legati al loro smaltimento;

- Tutelare il paesaggio, che può essere deturpato dalla presenza delle balle di erba insilata in teli di plastica.

a-2) Obiettivo ambientale dell'intervento 10.1.2: Allevamento di razze animali minacciate di abbandono

Obiettivo dell'intervento 10.1.2 Allevamento di razze animali minacciate di abbandono è incentivare gli agricoltori ad allevare razze locali, la cui conservazione riveste un particolare rilievo dal punto di vista genetico e culturale e garantisce la conservazione della biodiversità limitando l'erosione genetica.

a-3) Obiettivi ambientali dell'intervento 10.1.3: Premi per l'alpeggio

Obiettivo principale dell'intervento 10.1.3 Premi per l'alpeggio è il miglioramento degli ecosistemi alpini ad alto valore ecologico ed elevato grado di biodiversità attraverso una gestione alpicola funzionale delle attività agricole in questi ambienti. È importante tutelare il paesaggio e le funzioni paesaggistiche, protettive ed ecologiche di queste aree alpine che costituiscono un paesaggio alpino tipico di grande pregio ambientale ed un ecosistema di alto valore ecologico e con elevata biodiversità.

a-4) Obiettivi ambientali dell'intervento 10.1.4: Tutela del paesaggio

L'intervento 10.1.4 Tutela del paesaggio si pone l'obiettivo della conservazione e dell'incremento della biodiversità degli habitat della rete Natura 2000 e degli habitat di specie delle direttive Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (2009/147/CE), e la salvaguardia del quadro paesaggistico tradizionale attraverso la rinuncia all'intensivizzazione ed il mantenimento di tecniche estensive di coltivazione, rispettose della natura.

b) Fabbisogni provinciali correlati alla misura 10 - Sottomisura n. 10.1: pagamento per impegni agro-climatico-ambientali:

b-1) Intervento 10.1.1 Colture foraggere

Fabbisogno n. 18 - Sostenere l'applicazione di pratiche agricole rispettose dell'ecosistema, estensive, ecocompatibili e con un ridotto utilizzo di fertilizzanti di sintesi: Va contrastata la tendenza all'abbandono dell'attività agricola di montagna da parte delle aziende più piccole, ma anche la tendenza ad una intensificazione della stessa da parte delle aziende di maggiori dimensioni. Per questo deve continuare il sostegno per la compensazione dei costi aggiuntivi e delle perdite di reddito correlate all'adozione di pratiche agronomiche di tipo estensivo compatibili con la biodiversità e con un minore livello di emissioni di carbonio, metano e ossido di azoto.

b-2) Intervento 10.1.2: Allevamento di razze animali minacciate di abbandono

Fabbisogno n. 16 - Sostenere il mantenimento dell'allevamento delle razze locali minacciate di abbandono: Vanno sostenute le aziende zootecniche che intendono proseguire l'allevamento di razze locali minacciate di abbandono, al fine di mantenere biodiversità, ridurre erosione genetica e proseguire nell'allevamento di animali perfettamente adattati all'ambiente alpino di montagna.

b-3) Intervento 10.1.3: Premi per l'alpeggio

Fabbisogno n. 21 - Promuovere un utilizzo ecologicamente più sostenibile dei pascoli alpini: Laddove l'altimetria e la morfologia del territorio limita la vegetazione boschiva iniziano i pascoli alpini. Questi svolgono funzioni economiche, ambientali e paesaggistiche analoghe a quelle delle foreste, permettendo un utilizzo delle foraggere permanenti di alta montagna, tutelando il territorio rispetto agli squilibri idrogeologici, mitigando i cambiamenti climatici mediante l'assorbimento di anidride carbonica da parte dei pascoli alpini e rappresentando infine un'attrazione dal punto di vista paesaggistico e turistico. L'azione amministrativa in questo settore deve perseguire quindi l'obiettivo della tutela e della promozione di una razionale utilizzazione dei pascoli alpini.

b-4) Intervento 10.1.4: Tutela del paesaggio

Fabbisogno n. 15 - Promuovere la conservazione degli elementi paesaggistici di pregio: Si deve evitare che le superfici foraggere meno produttive ma che si qualificano per un più elevato valore dal punto di vista naturalistico e bio-logico possano essere convertite ad altre finalità produttive. In tal modo si conserva il valore ecologico, eco-sistemico e paesaggistico delle zone di montagna.

c) Soddiscamento dei fabbisogni provinciali attraverso la misura 10 - Sottomisura n. 10.1: pagamento per impegni agro-climatico-ambientali:

c-1) Intervento 10.1.1 Colture foraggere

Il fabbisogno n. 18 viene soddisfatto incoraggiando gli agricoltori e gli altri gestori del territorio ad offrire un servizio ambientale a vantaggio dell'intera società, con il mantenimento di metodi di produzione agricola estensivi e compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo, dell'acqua e della biodiversità. Il mantenimento di metodi di produzione in agricoltura compatibili sotto il profilo ecologico ed ambientale contribuisce infatti a ridurre gli effetti negativi dell'agricoltura sull'ambiente naturale e gli impegni della misura ed in particolare quello relativo alla riduzione dell'utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi possono certamente contribuire ad assicurare una corretta gestione del bilancio nutrizionale dei terreni, un equilibrato utilizzo del suolo delle zone di montagna ed una tutela dal punto di vista qualitativo delle acque rispetto alle concentrazioni di azoto minerale.

c-2) Intervento 10.1.2: Allevamento di razze animali minacciate di abbandono

IL fabbisogno n. 16 - Sostenere il mantenimento dell'allevamento delle razze locali minacciate di abbandono viene soddisfatto con l'incentivazione dei sistemi di allevamento di razze locali minacciate di abbandono. Le razze locali permettono infatti una gestione sostenibile della zootecnia di montagna attraverso l'utilizzo dei prati e pascoli di alta quota con l'aumento della biodiversità animale e la riduzione della erosione genetica.

c-3) Intervento 10.1.3: Premi per l'alpeggio

Il Fabbisogno n. 21 Promuovere un utilizzo ecologicamente più sostenibile dei pascoli alpini viene soddisfatto con il miglioramento di metodi di gestione degli alpeggi rispettosi dell'ambiente, in quanto la stabilità di queste zone sensibili è strettamente collegata alla loro gestione tradizionale ed estensiva. La presenza di malghe attive consente di utilizzare le foraggere permanenti di alta quota durante la stagione estiva, riducendo il carico di bestiame aziendale e quindi anche le emissioni di gas serra, evitando altresì l'insorgere di fenomeni di degrado legati al mancato utilizzo delle zone di montagna di alta quota. Inoltre le malghe costituiscono ecosistemi alpini ad alto valore ecologico ed elevato grado di biodiversità, che offrono un'ampia protezione da erosioni e valanghe e quindi una tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde delle fasce subalpine.

c-4) Intervento 10.1.4: Tutela del paesaggio

Il fabbisogno n. 15 - Promuovere la conservazione degli elementi paesaggistici di pregio viene soddisfatto attraverso la limitazione della concimazione organica e minerale che ha favorito nel tempo lo sviluppo di una flora caratteristica, adattata alla povertà d'elementi nutritivi di questi terreni, con un elevato numero di specie presenti. Da un punto di vista naturalistico questi ambienti sono particolarmente significativi proprio per la loro ricchezza delle specie botaniche e faunistiche e sono minacciate dal rischio di abbandono dell'attività agricola o dalla loro trasformazione in pascoli, che avrebbe come conseguenza la perdita notevole di biodiversità. Per prevenire un peggioramento del loro stato di conservazione è necessario mantenere il tradizionale sistema estensivo di coltivazione delle superfici, favorire la rinuncia all'intensivizzazione dell'agricoltura, la riduzione della frequenza degli sfalci e/o una riduzione dell'impiego di fertilizzanti.

d) Contributo della misura 10 - Sottomisura n. 10.1: pagamento per impegni agro-climatico-ambientali alle priorità ed alle Focus Areas:

La misura 10 permette di raggiungere obiettivi agro climatici ed ambientali correlati alle priorità e focus area descritte nella tabella riportata al termine del paragrafo e descritte di seguito.

Priorità 4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi correlati con l'agricoltura e con le foreste;
Area tematica 4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

La misura 10, intervento 4, si pone l'obiettivo della conservazione e dell'incremento della biodiversità degli habitat della rete Natura 2000 e degli habitat di specie delle direttive Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (2009/147/CE), e la salvaguardia del quadro paesaggistico tradizionale attraverso la rinuncia all'intensivizzazione ed il mantenimento di tecniche estensive di coltivazione, rispettose della natura. Le diverse tipologie dei prati che sono state classificate dal punto di vista paesaggistico e dal punto di vista della biodiversità (prati magri, prati di montagna ricchi di specie, canneti, prati ricchi di specie alberati, ecc.) e che fanno parte degli habitat Natura 2000, si sono formati in zone caratterizzate da un basso livello di elementi nutritivi nel terreno e da una limitata frequenza di sfalcio. La mancanza di concimazione o una concimazione moderata hanno favorito nel tempo lo sviluppo di una flora caratteristica, che si è adattata alla povertà d'elementi nutritivi di questi terreni. Da un punto di vista naturalistico, questi ambienti sono particolarmente significativi proprio per la loro ricchezza delle specie botaniche e faunistiche. Queste preziose e rare tipologie di prato sono seriamente minacciate da pratiche agronomiche di tipo intensivo, oppure, in situazioni particolarmente disagiate, dal rischio di abbandono dell'attività agricola o dalla loro trasformazione in pascoli, che avrebbe come conseguenza una perdita notevole di biodiversità. Per assicurare la conservazione dei prati ad elevato valore naturalistico e paesaggistico e per prevenire un peggioramento del loro stato di conservazione, come previsto dalla Direttiva Habitat (92/43/CEE), è necessario mantenere il tradizionale sistema estensivo di coltivazione delle superfici, favorire la rinuncia all'intensivizzazione dell'agricoltura, la riduzione della frequenza degli sfalci e/o una riduzione dell'impiego di fertilizzanti. Inoltre, è necessario sostenere la conservazione della biodiversità limitando l'erosione genetica, incentivando gli agricoltori ad allevare razze locali (misura 10, intervento 2), la cui conservazione riveste un particolare rilievo dal punto di vista genetico e culturale. Le estese superfici delle malghe e degli alpeggi della Provincia Autonoma di Bolzano costituiscono un paesaggio alpino tipico di grande pregio ambientale ed un ecosistema di alto valore ecologico e con elevata biodiversità. Il mantenimento della gestione attiva alpicola dell'alpicoltura (misura 10, intervento 3) è quindi importante per tutelare il paesaggio e le funzioni paesaggistiche, protettive ed ecologiche di queste aree alpine.

Priorità 4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi correlati con l'agricoltura e con le foreste;
Area tematica 4b - migliore gestione delle risorse idriche.

I pagamenti agro-climatico-ambientali possono svolgere un ruolo fondamentale nella promozione dello sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfacimento della crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Con la misura 10, intervento 1, si vuole incoraggiare gli agricoltori e gli altri gestori del territorio ad offrire un servizio ambientale a vantaggio dell'intera società, con il mantenimento di metodi di produzione agricola estensivi e compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo, dell'acqua e della biodiversità. Il mantenimento di metodi di produzione in agricoltura compatibili sotto il profilo ecologico ed ambientale contribuisce infatti a ridurre gli effetti negativi dell'agricoltura sull'ambiente naturale: l'agricoltore di montagna, operando in condizioni del tutto particolari sotto il profilo climatico ed ambientale, ha sempre dovuto adottare metodi di coltivazione e di allevamento estensivi, capaci di preservare nel tempo le risorse ambientali, il suolo e l'acqua. L'obiettivo della misura consiste pertanto nell'incentivare

l'agricoltore a mantenere l'equilibrio raggiunto attraverso secoli di duro e sapiente lavoro, resistendo alla tentazione di ricorrere a metodi e colture più intensive. Gli impegni della misura ed in particolare quello relativo alla riduzione dell'utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi possono certamente contribuire ad assicurare una corretta gestione del bilancio nutrizionale dei terreni, un equilibrato utilizzo del suolo delle zone di montagna ed una tutela dal punto di vista qualitativo delle acque rispetto alle concentrazioni di azoto minerale.

Priorità 4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi correlati con l'agricoltura e con le foreste; Area tematica 4c - migliore gestione del suolo.

Con la misura si vuole incoraggiare gli agricoltori e gli altri gestori del territorio ad offrire un servizio ambientale a vantaggio dell'intera società, con il mantenimento di metodi di produzione agricola estensivi e compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo, dell'acqua e della biodiversità. Il mantenimento di metodi di produzione in agricoltura compatibili sotto il profilo ecologico ed ambientale contribuisce infatti a ridurre gli effetti negativi dell'agricoltura sull'ambiente naturale. Gli impegni della misura ed in particolare quelli relativi alla gestione estensiva delle superfici foraggere (intervento 1) dei prati permanenti e dei pascoli di alta quota (intervento 3) possono certamente contribuire ad assicurare una corretta ed equilibrata gestione dei suoli delle zone di montagna.

Priorità 5 - incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; Area tematica 5d - ridurre le emissioni di metano e di protossido di azoto a carico dell'agricoltura.

Gli impegni previsti dalla misura 10, intervento 1, per quanto riguarda le modalità di utilizzo dei fertilizzanti aziendali, in combinazione con i limiti massimi di bestiame allevabile per ettaro di superficie foraggera aziendale, possono contribuire in un'ottica di estensivizzazione degli allevamenti, ad assicurare una corretta gestione del bilancio nutrizionale dei terreni, un equilibrato utilizzo dei suoli delle zone di montagna ed una tutela dal punto di vista qualitativo delle acque rispetto alle concentrazioni di azoto minerale. Gli impegni della misura possono contribuire a contrastare la tendenza all'incremento del carico di bestiame per ettaro legato alla perdita di redditività dei prodotti lattiero-caseari, rendendo più equilibrata e sostenibile la gestione delle ampie superfici foraggere e del patrimonio zootecnico. Le malghe costituiscono ecosistemi alpini ad alto valore ecologico ed elevato grado di biodiversità, che offrono un'ampia protezione da erosioni e valanghe e quindi una tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde delle fasce subalpine. Le malghe costituiscono anche un paesaggio culturale tipico di grande attrattività ambientale. Con la misura 10, intervento 3, si vuole assicurare il mantenimento di metodi di gestione degli alpeggi rispettosi dell'ambiente, in quanto la stabilità di queste zone sensibili è strettamente collegata alla loro gestione tradizionale ed estensiva. La presenza di malghe attive consente di utilizzare le foraggere permanenti di alta quota durante la stagione estiva, riducendo il carico di bestiame aziendale e quindi anche le emissioni di gas serra, evitando altresì l'insorgere di fenomeni di degrado legati all'abbandono delle zone di montagna di alta quota e la diminuzione della diversità biologica.

Priorità 5 - incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; Area tematica 5e - promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

La misura 10, intervento 1, contribuisce alla conservazione di quelle superfici foraggere permanenti che, grazie alla loro estensione territoriale a livello provinciale ed alla loro composizione vegetale, sono in grado efficacemente di fissare la CO₂ atmosferica, contribuendo in maniera significativa al sequestro del carbonio ed alla riduzione dei gas ad effetto serra. È dimostrata infatti la capacità netta di assorbire CO₂ da parte dei prati stabili in una misura che può andare, durante la stagione estiva (agosto) da un minimo di 30 g ad un massimo di oltre 50 g di Carbonio per metro quadrato al giorno. Certamente i prati stabili di montagna e gli alpeggi possono costituire uno strumento fondamentale per la riduzione netta di CO₂, assieme alle foreste di conifere ampiamente distribuite sul territorio provinciale. I pascoli alpini costituiscono ecosistemi ad alto valore ecologico ed elevato grado di biodiversità, che svolgono un'efficace azione di sequestro del carbonio atmosferico e dei gas serra. Il mantenimento di metodi rispettosi dell'ambiente nella gestione degli alpeggi (misura 10, intervento 3), consente di stabilizzare di queste zone sensibili e di rafforzare quindi il loro ruolo attivo nel contenimento dei gas serra dell'atmosfera.

e) Contributo potenziale della misura 10 - Sottomisura n. 10.1: pagamento per impegni agro-climatico-ambientali alle priorità ed alle Focus Areas:

Priorità 2 - potenziare la vitalità e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme in tutte le regioni e promuovere tecnologie aziendali innovative; Area tematica 2a - incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali considerevoli, in particolare di quelle che detengono una quota di mercato esigua, delle aziende orientate al mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono una diversificazione dell'attività.

Priorità 3 - promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo; Area tematica 3a - migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

f) Contributo della misura 10 - Sottomisura n. 10.1: pagamento per impegni agro-climatico-ambientali agli obiettivi trasversali dello Sviluppo Rurale:

La misura 10, assieme alle misure forestali ha come obiettivo la conservazione delle superfici foraggere a prato e pascolo, della biodiversità e della tutela del patrimonio boschivo provinciali. Il mantenimento delle aziende zootecniche in montagna, l'adozione di pratiche agronomiche e di allevamento estensive ed equilibrate rispetto alle risorse limitate del territorio, la realizzazione di interventi attivi volti alla tutela della biodiversità nelle zone Natura 2000 ed alla salvaguardia delle funzioni protettive delle foreste rispondono pienamente agli obiettivi ambientali e climatici dello Sviluppo Rurale. Le scelte nella direzione di una rinuncia alla rincorsa di un inutile aumento della produzione zootecnica che in montagna

avrebbe l'unico effetto di alterare irreversibilmente l'equilibrio storicamente raggiunto tra territorio, risorse ed attività produttive, rientra a pieno titolo in una logica di difesa dell'ambiente e di lotta ai cambiamenti climatici. La limitazione della densità di bovini per ettaro, alla concimazione, gli obblighi relativo allo sfalcio dei prati, all'utilizzo delle malghe e degli alpeggi rappresentano scelte che vanno a vantaggio di tutta la società e dell'ambiente. Gli agricoltori sono chiamati a scelte responsabili, a rinunce in termini produttivi, per le quali è ovviamente necessario dare il giusto riconoscimento economico da parte di tutta la società provinciale, che rappresentano un fondamentale punto fermo per la conservazione del paesaggio alpino, per le caratteristiche ambientali, la flora e la fauna. Le superfici tradizionalmente a prato, pascolo e bosco svolgono un fondamentale ruolo nell'assorbimento dei gas serra dell'atmosfera, soprattutto se si considera l'estensione territoriale che esse hanno in rapporto alla superficie provinciale complessiva. Esse rappresentano un patrimonio in tal senso, e come tali devono essere preservate il più possibile intatte. Ogni perdita di superficie foraggera che cambi destinazione produttiva rappresenta una perdita irreversibile che la gran parte delle misure e delle risorse finanziarie del PSR cerca di ostacolare ed impedire.

Articolazione della misura:

La sottomisura 10.1 si articola negli interventi elencati nella tabella riportata al termine del paragrafo.

Metodologia di calcolo dell'importo degli aiuti della misura:

La descrizione della metodologia di calcolo dell'importo dei premi per ciascun intervento della misura è presentata al capitolo 5 della scheda, informazioni specifiche per la misura. Nel capitolo 5 vengono descritte la metodologia di calcolo del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi adottata e le fonti dei dati impiegati per i calcoli e la descrizione dei costi di transazione.

I risultati dell'analisi, con la giustificazione degli importi dei premi per ettaro o per UBA, l'esclusione del doppio finanziamento con le pratiche del greening di cui al primo pilastro della PAC sono invece riportati in maniera dettagliata nella parte dedicata alla descrizione di ciascuno dei quattro interventi. I dati utilizzati nella giustificazione sono recenti e si riferiscono al periodo 2008-2011. Tutti gli impegni relativi a ciascun intervento sono inclusi nel calcolo del premio. Per la misura 10 non si prevede una differenziazione del premio.

I premi previsti dalla misura 10 non comprendono la compensazione per i metodi ordinari di produzione (pratiche che non generano costi aggiuntivi rispetto alle pratiche normali) nella zona interessata. I premi previsti dalla misura 10 compensano solo gli impegni aggiuntivi degli agricoltori rispetto alla baseline (CGO e BCAA, norme obbligatorie, altre norme provinciali, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, norme di attività minima) e rispetto alle ordinarie e normali pratiche agricole delle aree interessate dalle diverse operazioni, nonché rispetto agli impegni di greening o agli aiuti accoppiati se rilevanti.

Combinazioni di impegni:

Le finalità di tutti gli interventi e sub-interventi della misura 10 sono compatibili e complementari. Il richiedente può aderire ad uno o più di essi in base alle caratteristiche e all'ordinamento colturale dell'azienda.

Premi a superficie (10.1.1, 10.1.3 e 10.1.4):

Una stessa superficie non può essere contemporaneamente oggetto di premio a valere su diversi interventi: i singoli interventi della misura sono quindi cumulabili tra loro se non riguardano la stessa superficie. Durante il periodo di impegno il beneficiario può chiedere di convertire l'impegno da un intervento ad un altro in base a criteri che saranno stabiliti con apposita direttiva d'attuazione. In caso di combinazione, la metodologia di calcolo ha tenuto conto di eventuali sovrapposizioni e quindi ha effettuato un calcolo combinato per evitare ogni possibile sovracompensazione per quanto riguarda i terreni.

Premi per UBA (10.1.2):

In caso di combinazione dell'intervento relativo alle razze minacciate di abbandono (10.1.2) con i premi correlati alla superficie (10.1.1), tenendo conto della limitazione prevista per il carico massimo di bestiame prevista per ettaro, il calcolo combinato della giustificazione economica esclude sovracompensazioni e doppi finanziamenti.

Verificabilità e alla controllabilità delle condizioni di ammissibilità e degli impegni:

Le informazioni fornite nelle sezioni relative alla verificabilità e alla controllabilità delle condizioni e degli impegni della sottomisura 10.1 e dei relativi quattro interventi sono la sintesi di un lungo lavoro congiunto tra AdG e OP che ha analizzato in maniera approfondita, in base alle specificità di ciascun tipo di operazione nell'ambito delle misure agro-climatico-ambientali: Si è tenuto debitamente conto dell'esperienza maturata nei precedenti periodi di programmazione e delle cause all'origine degli errori (compresi i risultati degli audit) individuate nel periodo 2007-2013. Durante le 5 riunioni e le verifiche informali che si sono svolte nel periodo luglio 2013 - maggio 2014, sono stati esaminati nel dettaglio i contenuti delle nuove misure, analizzando gli impegni e le condizioni di ammissibilità tenuto conto anche dell'esperienza del PSR 2007 -2013. Ove necessario i testi delle misure sono stati rivisti congiuntamente al fine di apportare azioni correttive a possibili situazioni di rischio e di difficoltà tali da mitigare o ridurre sensibilmente i potenziali tassi di errore in fase di implementazione del nuovo PSR. L'esito di questo lavoro è rappresentato da una scheda di valutazione ex ante della controllabilità di ciascuna misura,

redatta dall'OPPAB e firmata dal direttore dell'Organismo pagatore e dai responsabili delle singole misure. Le schede sono riportate in allegato a ciascuna misura a superficie del presente PSR.

Clausola di revisione (art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013):

Viene prevista una clausola di revisione per gli interventi ed i sub-interventi previsti dalla misura 10, realizzati ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (UE) 1305/2013, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti nello stesso articolo, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi ed i sub-interventi previsti dalla misura 10, realizzati ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (UE) 1305/2013, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e l'Amministrazione provinciale non ha l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Attività di informazione sugli obblighi previsti dagli impegni della misura:

Ai sensi dell'art. 28, comma 4 del Reg. (EU) n. 1305/2013, l'Amministrazione provinciale attiverà una serie di attività informative, al fine di informare e responsabilizzare gli agricoltori che intendono aderire agli interventi della presente misura sugli obblighi previsti dai diversi impegni e sulle modalità necessarie per il loro rispetto.

Le attività di informazione saranno realizzate attraverso le attività di formazione e consulenza previste dalle misure 1 e 2, dal materiale divulgativo previsto nell'ambito della misura 20, assistenza tecnica.

Inoltre, i servizi periferici della Ripartizione Agricoltura e il personale della Ripartizione Foreste presente sul territorio potranno garantire la necessaria diffusione di conoscenze per l'adesione alla presente misura.

Ulteriori dettagli relativi alle attività di informazione che si intende attivare per supportare gli agricoltori nel rispetto degli impegni della misura 10 sono descritti nel precedente capitolo 5 del PSR.

Piano finanziario della misura per intervento:

Il piano finanziario della sottomisura 10.1 è descritto nella tabella riportata al termine del paragrafo.

Sottomisura 10.1		Priorità 4 / Focus areas			Priorità 5 / Focus areas	
		4a	4b	4c	5d	5e
		Biodiversità	Risorse idriche	Gestione del suolo	Riduzione gas serra	Sequestro di Carbonio
Intervento 10.1.1	Colture foraggere		X	X	X	X
Intervento 10.1.2	Allevamento di razze animali minacciate di abbandono	X				
Intervento 10.1.3	Premi per l'alpeggio	X		X	X	X
Intervento 10.1.4	Tutela del paesaggio	X				

Sottomisura 10.1 - relazioni interventi – priorità e focus areas

Sottomisura 10.1 - relazioni interventi – priorità e focus areas

Ripartizione	Costo totale €	Spesa pubblica €	% spesa pubblica	Quota UE €	% UE	Quota nazionale € (*)	% quota nazionale	Privati €	% privati
Intervento 10.1.1 - Ripartizione 31	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00%	30.184.000,00	43,12%	39.816.000,00	56,88%	-	0,00%
Intervento 10.1.2 - Ripartizione 31	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%	3.880.800,00	43,12%	5.119.200,00	56,88%	-	0,00%
Intervento 10.1.3 - Ripartizione 32	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00%	3.018.400,00	43,12%	3.981.600,00	56,88%	-	0,00%
Intervento 10.1.4 - Ripartizione 28	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00%	6.036.800,00	43,12%	7.963.200,00	56,88%	-	0,00%

(*)La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato / P. A. di Bolzano sarà stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale / Delibera di Giunta provinciale).

Budget assegnato misura 10 con quota UE e quota nazionale

Budget assegnato misura 10 con quota UE e quota nazionale

Intervento 10.1.1	Colture foraggere: - Sub - intervento 10.1.1/a: Intervento – base - Sub - intervento 10.1.1/b: Rinuncia all'insilamento dei foraggi
Intervento 10.1.2	Allevamento di razze animali minacciate di abbandono
Intervento 10.1.3	Premi per l'alpeggio
Intervento 10.1.4	Tutela del paesaggio: - Sub - intervento 10.1.4.1: Prati magri e prati a torbiera bassa - Sub - intervento 10.1.4.2: Prati di montagna ricchi di specie - Sub - intervento 10.1.4.3: Canneti - Sub - intervento 10.1.4.4: Prati ricchi di specie alberati - Sub - intervento 10.1.4.5: Prati pingui alberati - Sub - intervento 10.1.4.6: Pascoli alberati - Sub - intervento 10.1.4.7: Castagneti e prati con radi alberi da frutto - Sub - intervento 10.1.4.8: Torbiere e ontaneti - Sub - intervento 10.1.4.9: Siepi

Sottomisura 10.1 - elenco interventi e sub-interventi

Sottomisura 10.1 - elenco interventi e sub-interventi

8.2.6.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.6.3.1. Intervento 10.1.1: Colture foraggere

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.6.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Intervento 10.1.1 - Colture foraggere

L'intervento si compone di due sub-interventi:

- Sub - intervento 10.1.1/a: Intervento – base
- Sub - intervento 10.1.1/b: Rinuncia all'insilamento dei foraggi

Tipologia di operazioni previste: premi a superficie. Le operazioni previste dalla misura fanno riferimento all'articolo 28, paragrafo 2 del Regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013.

Il contributo dell'intervento 10.1.1 - Colture foraggere alle priorità ed alle focus area dello Sviluppo Rurale è sintetizzato nella tabella riportata al termine del paragrafo e descritte di seguito.

L'intervento sovvenziona pratiche agronomiche che sono più restrittive per gli agricoltori rispetto alle normali pratiche ed a quelle obbligatorie, con l'obiettivo di una gestione estensiva, più sostenibile e più rispettosa dell'ambiente. L'intervento favorisce il corretto utilizzo di fertilizzanti di sintesi e di erbicidi ed il corretto bilancio nutritivo delle imprese zootecniche al fine di ridurre il contenuto di azoto nei terreni e nelle acque. La gestione estensiva delle colture foraggere che l'intervento promuove permette di ottimizzare la funzione di assorbimento del carbonio da parte delle formazioni erbose permanenti. L'intervento promuove la riduzione del numero dei tagli di foraggio riducendo così l'impatto negativo sul suolo legato al rischio di compattazione derivante da macchinari pesanti e contribuendo al miglioramento della struttura e fertilità del suolo. Il divieto previsto di utilizzo di concimi minerali e l'equilibrato utilizzo del concime organico permettono di ottenere una maggiore diversificazione delle specie vegetali.

Inoltre, incentivando la rinuncia all'utilizzo degli imballaggi di plastica necessari per l'insilamento dell'erba si intende eliminare i problemi ambientali legati allo smaltimento del materiale plastico che non sempre risponde alle caratteristiche necessarie richieste dagli impianti di riciclaggio. Inoltre, si intende evitare il deturpamento del paesaggio con la presenza delle balle di erba insilata in teli di plastica, problema particolarmente grave nelle zone montane in cui grande importanza assume l'attività turistica.

Definizione di premio: la misura intende compensare il minore reddito e/o i maggiori costi degli agricoltori, che aderiscono agli impegni volontari previsti dagli interventi della misura e che sono in possesso dei requisiti previsti, attraverso la concessione di un premio per ciascuno degli anni dell'impegno sottoscritto.

Durata dell'impegno: l'impegno ha una durata di 5 anni. Per i beneficiari che dopo il quinto anno intendono proseguire è prevista la possibilità del prolungamento dell'impegno in funzione del primo anno in cui questo è stato sottoscritto.

1. Definizioni:

1.1. Carico di bestiame:

Il carico di bestiame è calcolato, a livello dell'azienda richiedente, secondo la formula della tabella 1.

1.2. Superficie foraggera:

La superficie foraggera è la superficie foraggera aziendale presente nell'“Anagrafe provinciale delle imprese agricole” (APIA).

La superficie foraggera viene calcolata applicando i coefficienti della tabella 2.

1.3. Consistenza bestiame (UBA):

La consistenza bestiame relativa a bovini, ovicapri ed equini è il dato aziendale presente nella banca dati provinciale degli animali (LafisVet / APIA). La consistenza bestiame viene calcolata applicando i coefficienti della tabella riportata nello specifico allegato al presente PSR.

1.4. Carico dell'alpeggio:

Il carico d'alpeggio è il risultato della seguente formula:

Carico d'alpeggio: Numero di giorni d'alpeggio su malghe private e collettive moltiplicato per il numero medio di UBA effettivamente alpeggiate e diviso per 365 giorni.

Sottomisura 10.1		Priorità 4 / Focus areas			Priorità 5 / Focus areas	
		4a	4b	4c	5d	5e
		Biodiversità	Risorse idriche	Gestione del suolo	Riduzione gas serra	Sequestro di Carbonio
Intervento 10.1.1	Colture foraggere		X	X	X	X

Intervento 10.1.1 - relazioni interventi - priorità

Intervento 10.1.1 - relazioni interventi - priorità

Carico di bestiame =	<u>UBA - Carico di alpeggio</u>
	Superficie foraggera

Tabella 1 - definizione carico di bestiame

Tabella 1: Misura 10.1.1 - definizione carico bestiame

CALCOLO DELLA SUPERFICIE FORAGGERA	
COLTURA	COEFFICIENTE
Prato/ prato speciale	1,00
Prato – falciatura biennale	0,50
Prato – falciatura biennale - con tara 20%	0,40
Prato/ prato speciale – con tara 20%	0,80
Prato speciale con tara 50%	0,50
Pascolo	0,40
Pascolo con tara 20%	0,32
Pascolo con tara 50%	0,20
Foraggere avvicendate	1,20

Tabella 2 - coefficienti superficie foraggera

Tabella 2: Misura 10.1.1 - coefficienti superficie foraggera

8.2.6.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Premi a superficie a totale carico pubblico (100%).

Liquidazione di anticipi: è prevista la liquidazione di anticipi fino al 70% del premio annuo ammissibile.

8.2.6.3.1.3. Collegamenti con altre normative

1) Nuovo Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune:

Tutti gli interventi della sottomisura 10.1.1 sono coerenti e non sovrapponibili con il campo di applicazione degli artt. 43-46 del Reg. (CE) n. 1307/13 (vedi tabella della sezione della giustificazione economica dei premi della scheda dell'intervento).

2) Nuovo Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, Titolo VI, Condizionalità:

Per la sottomisura 10.1.1 si conferma che i requisiti relativi all'osservanza della condizionalità sono quelli previsti dall'articolo 93 del Regolamento (CE) n. 1306/2013, recepiti dal Decreto Ministeriale 180 del 23 gennaio 2015 recante disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti della PAC, in corso di recepimento da parte della Provincia Autonoma di Bolzano con proprio provvedimento. Sono esclusi da questo impegno gli agricoltori rientranti nella categoria dei piccoli agricoltori.

La tabella di raffronto tra gli obblighi della *baseline* e gli impegni aggiuntivi relativi ai singoli interventi è riportata nella sezione specifica della scheda dell'intervento.

8.2.6.3.1.4. Beneficiari

Beneficiari del premio annuo:

I soggetti iscritti nell'Anagrafe provinciale delle imprese agricole (APIA) come persone fisiche o giuridiche.

Le aziende con sede legale al di fuori della Provincia Autonoma di Bolzano possono fare domanda ai sensi della presente misura per le superfici situate sul territorio provinciale a condizione che abbiano un fascicolo aziendale presso l'Anagrafe provinciale delle imprese agricole.

8.2.6.3.1.5. Costi ammissibili

Non pertinente per la misura.

8.2.6.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

1. Superfici ammissibili a premio:

- Come superfici ammissibili sono prese in considerazione le superfici agricole risultanti dall'APIA;
- Sono ammissibili a premio le seguenti superfici nette (con riduzione delle tare e/o con applicazione di coefficienti):

COLTURE e RELATIVI COEFFICIENTI

1. Prato / prato speciale: 1,00
2. Prato / prato speciale con tara 20%: 0,80
3. Prato speciale con tara 50%: 0,50
4. Prato – falciatura biennale: 0,50
5. Prato – falciatura biennale - con tara 20%: 0,40

Sono prese in conto le superfici ammissibili che ricadono nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano.

Le superfici ammissibili a premio, situate in Province o Regioni confinanti e che appartengono ad aziende aventi sede nella P. A. di Bolzano, delle quali costituiscono parte integrante, possono essere riconosciute, a condizione che la P. A. di Bolzano abbia stipulato un accordo in tal senso con

le Province o Regioni confinanti, al fine di garantire un adeguato sistema di controllo per evitare il rischio di una doppia liquidazione del contributo per la stessa superficie ed allo scopo di regolamentare l'esecuzione dei sopralluoghi. Le superfici situate al di fuori del territorio nazionale, direttamente confinanti con la P. A. di Bolzano, possono essere prese in considerazione esclusivamente ai fini della determinazione della superficie da utilizzarsi nel calcolo del carico di bestiame.

2. Criteri di ammissibilità:

- Le aziende agricole devono disporre di superficie aziendale a prato nell'APIA.
- Le aziende agricole devono avere consistenza bestiame nella banca dati provinciale degli animali (LafisVet/APIA) minima di 1,0 UBA;
- La superficie minima netta ammissibile a premio deve essere almeno uguale o superiore a 1,00 Ha.

La soglia minima per la superficie ammissibile oggetto di impegno è stata fissata sulla base della considerazione che le aziende agricole più piccole, soprattutto quelle part-time, potrebbero rispettare gli impegni previsti solo con notevoli difficoltà e con scarsa efficienza a causa degli elevati costi fissi aziendali legati alla notevole frammentazione della superficie in proprietà o più spesso in conduzione. I costi amministrativi per la gestione delle domande di queste aziende sarebbe elevata e poco giustificabile. Il contributo delle aziende sotto la soglia minima non viene considerato indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi ambientali complessivi della sottomisura considerando che la superficie esclusa dal premio è stimabile in meno del 2% della superficie a prato complessiva.

3. Impegni:

Impegni premio base:

Il richiedente deve impegnarsi, per almeno 5 anni consecutivi dal momento della presentazione della domanda di adesione, a rispettare i seguenti impegni:

- a. Mantenimento della superficie richiesta a premio con la domanda iniziale per la durata dell'impegno stesso.

Variabilità delle superfici:

La superficie da mantenere può variare complessivamente nel periodo di impegno rispetto alla superficie del primo anno. La variazione massima è del 20% per tutte le aziende.

Si ritiene necessario prevedere un margine di flessibilità nella variazione massima che le superfici aziendali devono mantenere per la durata dell'impegno, senza per questo ridurre gli effetti ambientali della misura, per considerare le peculiarità dell'agricoltura provinciale caratterizzata da sistemi di conduzione delle superfici basati sugli affitti che implicano una notevole mutabilità nel tempo dei titoli di conduzione e da una elevata frammentazione

fondiaria. In ogni caso sono rispettate le condizioni di cui all'art.47 del Reg. (UE) n.1305/2013.

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. (UE) n.1305/2013 il mantenimento della superficie oggetto di impegno pluriennale non si applica a livello di singola e specifica particella. Nel corso del periodo di impegno le particelle che formano oggetto della domanda di aiuto possono essere sostituite, previo aggiornamento del fascicolo aziendale da parte del richiedente, purché non venga compromesso l'obiettivo dell'intervento.

- b. Rispetto del carico minimo di bestiame calcolato sulla superficie foraggera aziendale pari a 0,50 UBA per ettaro;
- c. Riduzione del carico massimo di bestiame calcolato sulla superficie foraggera netta aziendale a:
 - a. 2,30 UBA per ettaro per un'altitudine media della superficie foraggera fino a 1.250 metri s.l.m. (corrispondente a 22 punti di altitudine);
 - b. 2,00 UBA per ettaro per un'altitudine media della superficie foraggera superiore a 1.250 metri s.l.m. (corrispondente a 23 punti di altitudine) e fino a 1.500 metri s.l.m. (corrispondente a 29 punti di altitudine);
 - c. 1,80 UBA per ettaro per un'altitudine media della superficie foraggera superiore a 1.500 metri s.l.m. (corrispondente a 30 punti di altitudine) e fino a 1.800 metri s.l.m. (corrispondente a 39 punti di altitudine);
 - d. 1,60 UBA per ettaro per un'altitudine media della superficie foraggera superiore a 1.800 metri s.l.m. (corrispondente a 40 punti di altitudine);

Il carico minimo e massimo sono calcolati annualmente al momento del controllo amministrativo del 100% delle domande in base al dato medio annuo presente nella banca dati provinciale degli animali (APIA / LafisVet).

Le soglie minime e massime di allevamento definite per la sottomisura rappresentano un fondamentale strumento per ottimizzare e rendere pienamente sostenibile l'attività zootecnica di montagna. Il carico minimo è stato posizionato ad un valore sufficientemente elevato tale da garantire una gestione delle superfici foraggere concreta e connessa ad una conduzione attiva delle aziende zootecniche che presupponga la presenza di bestiame. In tal modo viene garantito il necessario apporto di letame e di sostanza organica ai terreni per la continuazione nel tempo dell'attività agricola e per garantire l'esistenza di una filiera zootecnica con una imprescindibile relazione tra colture foraggere ed allevamento di bestiame. I valori di carico massimo di bestiame comportano una importante limitazione della produzione zootecnica, che, sia pur a fronte di una riduzione sensibile di reddito per gli agricoltori, permette il raggiungimento di una gestione sostenibile delle superfici foraggere, un controllo degli apporti di azoto e quindi in definitiva una gestione equilibrata delle superfici foraggere provinciali.

- d. Obbligo di sfalciare una volta all'anno tutta la superficie aziendale richiesta a premio investita a prato, asportando l'erba sfalciata. Per i prati a falciatura biennale vale l'obbligo di sfalciare ogni due anni, asportando l'erba sfalciata;
- e. Divieto di utilizzo di concimi minerali ed erbicidi sull'intera superficie aziendale investita a prato. Eventuali deroghe al divieto dei concimi minerali possono essere concesse a fronte di apposita autorizzazione rilasciata da un Centro di Consulenza specializzato per la zootecnia e le colture foraggere di montagna secondo le norme descritte di seguito.

Eventuali deroghe al divieto dei concimi minerali possono essere concesse a fronte di apposita autorizzazione. Il richiedente che intende richiedere una deroga deve rivolgersi presso un Centro di Consulenza specializzato per la zootecnia e le colture foraggere di montagna, il quale esamina la situazione specifica e richiede, a spese dell'interessato, un'analisi del terreno. Le analisi del terreno riguardano tra l'altro il grado di approvvigionamento di fosforo (P_2O_5), potassio (K_2O) e magnesio (Mg). Il contenuto così accertato viene quindi assegnato alle diverse classi A, B, C, D ed E secondo il "VDLUFA Methodenbuch I". Sulla base dei risultati di tale analisi, il Laboratorio di Laimburg oppure il Centro di consulenza specializzato per la zootecnia e le colture foraggere di montagna elabora il relativo piano di concimazione, che prevede la prescrizione in via prioritaria dei fertilizzanti di origine aziendale. In casi eccezionali ed in presenza di sottoapprovvigionamento (classi A e B), può essere previsto l'impiego di concimi minerali: in tal caso viene rilasciata al richiedente, dopo un calcolo specifico della quantità di fertilizzante necessaria, un'autorizzazione scritta che riporta il tipo e la quantità (kg/ha) di concime da usare, nonché le superfici (particelle) su cui può essere impiegato.

Le quantità massime ammissibili si calcolano secondo la tabella riportata al termine del presente paragrafo, che rappresenta la normale concimazione di mantenimento.

L'autorizzazione di cui sopra deve essere in ogni caso conservata in azienda ed esibita in caso di sopralluogo. Tale autorizzazione, che è valida esclusivamente per le superfici in essa espressamente indicate, ha una durata di 5 anni per gli interventi relativi alla concimazione. Dovranno essere rispettate le norme obbligatorie in materia.

L'uso di concime minerale azotato è comunque sempre vietato.

Sono consentiti, anche senza l'autorizzazione speciale di cui sopra:

- la calcitazione dei terreni acidi;
- l'impiego di prodotti minerali complementari per la concimazione, ammessi nell'agricoltura biologica.

Impegni premio integrativo rinuncia all'insilamento dei foraggi:

In aggiunta agli impegni precedenti e solo in caso di adesione al presente premio integrativo: rinuncia all'insilamento dei foraggi e rinuncia all'utilizzo di insilati per l'alimentazione del bestiame. È permesso convertire l'adesione al premio base nel premio integrativo ma non è permesso il contrario.

Colture foraggere – resa in quintali per ettaro	P ₂ O ₅ (kg/ha)	K ₂ O (kg/ha)	MgO (kg/ha)
60 (1-2 tagli)	35	135	20
80 (2 tagli + pascolamento)	55	200	30
100 (3 tagli + pascolamento)	75	270	45
120 prato multitaglio	95	320	60
sottoapprovvigionamento della classe A come da analisi del suolo	massimo (kg/ha) = valore della normale concimazione di mantenimento x 2		
sottoapprovvigionamento della classe B come da analisi del suolo	massimo (kg/ha) = valore della normale concimazione di mantenimento x 1,5		

Quantità massime ammissibili per la normale concimazione di mantenimento

Misura 10.1.1 - normale concimazione di mantenimento

8.2.6.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non sono previsti criteri di selezione per l'adesione agli interventi della misura 10.

8.2.6.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Intervento 10.1.1 - Colture foraggere:

L'importo del premio annuo non supera i 450,00 €/ettaro e si compone dei seguenti due elementi:

Premio base:

L'ammontare del premio base è pari a 180,00 € per ettaro. Il premio compensa parzialmente la riduzione del carico massimo di bestiame e il divieto dell'utilizzo di concimi minerali ed erbicidi.

Non è ammissibile la liquidazione di premi di importo complessivo inferiore a 300,00 €.

Premio integrativo “rinuncia all'insilamento dei foraggi”:

L'ammontare del premio integrativo è pari a 150,00 € per ettaro.

Non è ammissibile la liquidazione di premi di importo complessivo inferiore a 300,00 €.

Sulla base della giustificazione economica descritta in sintesi nel successivo punto 10, informazioni specifiche per l'operazione, i premi previsti non comportano un doppio pagamento rispetto ai pagamenti previsti nell'ambito delle norme greening di cui agli artt. 43-46 del Reg. (CE) n. 1307/13.

Ripartizione	Costo totale €	Spesa pubblica €	% spesa pubblica	Quota UE €	% UE	Quota nazionale € (*)	% quota nazionale	Privati €	% privati
Intervento 10.1.1 - Ripartizione 31	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00%	30.184.000,00	43,12%	39.816.000,00	56,88%	-	0,00%

(*)La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato / P. A. di Bolzano sarà stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale / Delibera di Giunta provinciale).

Budget assegnato misura 10.1.1 con quota UE e quota nazionale

Budget assegnato misura 10.1 con quota UE e quota nazionale

8.2.6.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Premesse:

- la verificabilità e controllabilità della misura si limita all'analisi degli impegni, delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione riferiti alle domande di aiuto come inseriti nella scheda di misura;
- nel fare l'analisi sulla verificabilità e controllabilità della misura si è tenuto conto dei risultati dell'audit della Corte dei Conti Europea del settembre 2012 e degli ulteriori esiti dei controlli effettuati dallo stesso Organismo su scala nazionale nonché degli esiti dei controlli di II livello svolti da questo Organismo Pagatore.

La descrizione che segue contiene le indicazioni per il rispetto delle condizioni stabilite dalla misura n.10 Intervento 10.1.1 colture foraggere, da verificarsi in sede di controllo amministrativo e controllo in loco a campione da parte del funzionario provinciale. In particolare descrive:

- le condizioni di ammissibilità;
- gli impegni dell'azione;
- l'oggetto dell'impegno e le modalità di realizzazione;
- le conseguenze della violazione dell'impegno e delle condizioni di ammissibilità

1. Criteri di ammissibilità della domanda di aiuto/pagamento.

Si evidenziano in questa sintesi del lavoro i criteri che sono stati giudicati controllabili dopo l'implementazione di specifiche azioni correttive.

- Tutti i criteri di ammissibilità previsti dalla sottomisura risultano controllabili. Non si segnalano rischi per l'attuazione della sottomisura.

1. Impegni e altre condizioni previste:

Si evidenziano in questa sintesi del lavoro gli impegni che sono stati giudicati controllabili dopo l'implementazione di specifiche azioni correttive.

Impegno 1 - Mantenimento della superficie richiesta a premio complessiva con la domanda iniziale per la durata dell'impegno stesso per almeno 5 anni e riduzione massimale del 30%, purché non venga compromesso l'obiettivo dell'intervento.

- Come soddisfare la condizione: Mantenere almeno il 70% della superficie richiesta a premio il primo anno (verifica sul totale e non sulla singola parcella);
- Procedura di controllo (amministrativo o loco e modalità di verifica): Controllo amministrativo 100%: Verifica del rispetto del mantenimento minimo della superficie totale confrontando la domanda iniziale con la domanda dell'anno (fanno fede eventuali superfici verificate in loco nell'anno iniziale).

Impegno 2 - Mantenimento di un carico bestiame nei limiti previsti:

- a. Rispetto del carico minimo di bestiame pari a 0,50 UBA per ettaro;
 - b. Riduzione del carico massimo di bestiame:
 - 2,3 UBA per ettaro corrispondente a meno di 22 punti di altitudine;
 - 2,0 UBA per ettaro corrispondente a 23 punti fino a 29 punti di altitudine;
 - 1,8 UBA per ettaro corrispondente a 30 punti fino a 39 punti di altitudine;
 - 1,6 UBA per ettaro corrispondente a più di 40 punti di altitudine;
- Come soddisfare la condizione: mantenimento di un carico bestiame nei limiti previsti.
 - Procedura di controllo (amministrativo o loco e modalità di verifica): si veda la scheda dettagliata di controllabilità.

Impegno 3 - Obbligo di sfalciare tutta la superficie aziendale richiesta a premio investita a prato, asportando l'erba sfalciata; per i prati a falciatura biennale vale l'obbligo di sfalciare ogni due anni asportando l'erba sfalciata.

- Come soddisfare la condizione: Sfalciare le superfici a prato (per prati a falciatura ogni 2 anni da sfalciare ogni 2 anni) asportando l'erba sfalciata.

- Modalità del controllo: si veda la scheda dettagliata di controllabilità.

Impegno 4 - Divieto di utilizzo di concimi minerali ed erbicidi sull'intera superficie aziendale investita a prato.

- Come soddisfare la condizione: Non utilizzare in nessuna forma concimi minerali ed erbicidi sull'intera superficie aziendale a prato considerando le eventuali deroghe per concimi minerali, fermo restando l'assoluto divieto di utilizzo di concime azotato.
- Modalità del controllo: Solo controllo in loco - verifica in campo per tutte le parcelle a premio; verifica visiva del terreno che non deve avere la presenza del concime (è ammessa la concimazione unicamente in presenza di autorizzazione specifica da presentare al funzionario incaricato al controllo); verifica visiva del terreno che non deve avere segni di utilizzo di erbicidi.

8.2.6.3.1.9.2. Misure di attenuazione

1. Impegni e altre condizioni previste:

Si evidenziano in questa sintesi del lavoro i criteri per i quali la controllabilità è stata giudicata controllabile dopo l'implementazione di specifiche azioni correttive.

Impegno 1 - Mantenimento della superficie richiesta a premio complessiva con la domanda iniziale per la durata dell'impegno stesso per almeno 5 anni e riduzione massimale del 30%, purché non venga compromesso l'obiettivo dell'intervento.

- Rischi per l'attuazione della misura: nessuno
- Azioni correttive: nessuno
- Valutazione globale: controllabile con adeguamento dei sistemi (paragone rispetto al primo anno).

Impegno 2 - Mantenimento di un carico bestiame nei limiti previsti:

- Rischi per l'attuazione della misura: necessità di aggiornamento dei sistemi informativi (per calcolo delle superfici foraggiere e movimentazioni animali al pascolo)
- Azioni correttive: aggiornamento dei sistemi informativi;
- Valutazione globale: controllabile con adeguamento dei sistemi.

Impegno 3 - Obbligo di sfalciare tutta la superficie aziendale richiesta a premio investita a prato, asportando l'erba sfalciata; per i prati a falciatura biennale vale l'obbligo di sfalciare ogni due anni asportando l'erba sfalciata.

- Rischi per l'attuazione della misura: difficoltà nel controllare superfici con sfalcio ogni 2 anni;
- Azioni correttive: nessuna;

- Valutazione globale: controllabile con difficoltà per prati sfalciati ogni 2 anni.

Impegno 4 - Divieto di utilizzo di concimi minerali ed erbicidi sull'intera superficie aziendale investita a prato.

- Rischi per l'attuazione della misura: impossibilità di escludere concimazioni minerali eseguite in tempi tali da non essere evidenti al controllo;
- Azioni correttive: nessuna;
- Valutazione globale: controllabile con difficoltà e solo in loco.

8.2.6.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

1. Conclusioni – misura 10.1.1:

- Sono stati valutati i requisiti di controllabilità della misura.
- I criteri indicati sono controllabili, in alcuni casi sono indispensabili variazioni nei sistemi informativi;
- In due casi il controllo, sebbene possibile, è difficoltoso o oneroso.
- È disponibile l'apposita scheda di dettaglio (si rimanda all'allegata scheda di controllabilità della misura).
- Si sottolinea che prima di raccogliere le domande di aiuto e pagamento relative alla programmazione 2014-2020 è necessario provvedere alla definizione delle procedure, dei manuali di misura e di tutta la documentazione di supporto all'istruttoria comprese le check list e i verbali di controllo.

8.2.6.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Il confronto tra gli obblighi di baseline e impegni aggiuntivi per l'intervento 10.1.1 è descritto nella tabella successiva:

Impegni	Descrizione Impegni	CGO e BCAA – condizionalità nazionale e regionale	Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari	Altri requisiti nazionali/regionali	Attività minima	Ordinarietà o consuetudine relative all'impegno	Significato ambientale/agronomico	Verifica dell'impegno	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti e Greening
Intervento base - Carico di bestiame	<u>Carico minimo:</u> 0,5 UBA/ha media annua	Nessuna norma è stata definita dal D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015	Regolamento di esecuzione della Legge Provinciale n.8/2002, recante “Disposizioni sulle acque” in materia di tutela delle acque;	Non pertinente	Schema D.M. - Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 17 dicembre 2013;	2,5 UBA/ha se sup. foraggera ≤ 1.250 m	L'intervento 10.1.1 promuove pratiche agronomiche più restrittive dell'ordinarietà e delle pratiche obbligatorie.	Controllo amministrativo sul 100% delle domande considerando i dati della superficie aziendale e la media annuale del bestiame della banca dati provinciale. Vengono considerate anche le movimentazioni del bestiame in alpeggio. Controllo in loco sul 5% delle domande con la verifica in azienda del carico di bestiame	L'impegno del carico di bestiame minimo e massimo è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio. Il premio previsto compensa questo impegno a cui vanno comunque aggiunti anche gli impegni correlati che sono solo parzialmente compensati.
	<u>Carico massimo:</u> 2,3 UBA/ha media annua se sup. foraggera ≤ 1.250 m					2,2 UBA/ha se sup. foraggera ≤ 1.500 m			
	2,0 UBA/ha media annua se sup. foraggera ≤ 1.500 m		Carico Minimo: Non previsto			2,0 UBA/ha se sup. foraggera ≤ 1.800 m	L'intervento favorisce una estensivizzazione dell'allevamento che ha come effetto una limitazione degli effluenti animali, un corretto bilancio nutritivo e una riduzione del contenuto di azoto nei terreni e nelle acque.		
	1,8 UBA/ha media annua se sup. foraggera ≤ 1.850 m		<u>Carico Massimo:</u> 2,5 UBA/ha se sup. foraggera ≤ 1.250 m			1,8 UBA/ha se sup. foraggera > 1.800 m	Per mantenere il territorio provinciale come zone non vulnerabile ai nitrati, si tengono come riferimento per l'ordinarietà le soglie stabilite dalle norme provinciali di recepimento in materia di tutela delle acque		
	1,6 UBA/ha media annua se sup. foraggera > 1.850 m		2,2 UBA/ha se sup. foraggera ≤ 1.500 m						
			2,0 UBA/ha se sup. foraggera ≤ 1.800 m						
			1,8 UBA/ha se sup. foraggera > 1.850 m						

		1.800 m	Art. 17 del Regolamento di esecuzione alla Legge Provinciale n.8/2002, recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque: L'applicazione di letami, compost, liquami, liquetami e concimi chimici è vietata nel periodo dal 1° dicembre a fine febbraio dell'anno successivo. L'utilizzo dei fertilizzanti è vietato: -su terreni gelati e su terreni innevati; su terreni saturi d'acqua, con inondati, con falda acquifera affiorante o con frane in atto;	La L.P. n. 8/2002 recepisce inoltre i requisiti che vanno oltre quelli minimi	Non pertinente	187 kg N/ha: per terreni agricoli senza copertura vegetale; 255 kg N/ha: per terreni agricoli con colture ad alto fabbisogno di azoto (mais); 213 kg N/ha: per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota fino a 1.250 m s.l.m.; 170 kg N/ha: per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota superiore a 1.250 m s.l.m.; 127,5 kg N/ha: per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota superiore a 1.800 m s.l.m. La consuetudine è rappresentata dalla somministrazione di concimi minerali che		L'intervento 10.1.1 sovvenziona pratiche agronomiche che sono più restrittive dell'ordinarietà e delle pratiche obbligatorie. L'intervento proibisce l'utilizzo di fertilizzanti di sintesi e di erbicidi al fine di raggiungere il corretto bilancio nutritivo delle imprese zootecniche e di ridurre il contenuto di azoto nei terreni e nelle acque. Il divieto previsto di utilizzo di concimi minerali e l'equilibrato utilizzo del concime organico permettono di ottenere una maggiore diversificazione	Controllo in loco sul 5% delle domande con la verifica in campo per tutte le parcelle a premio; la verifica visiva del terreno che non deve avere la presenza del concime e verifica visiva del terreno che non deve avere segni di utilizzo di erbicidi.	È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento. L'impegno del divieto di concimazione minerale non è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio. Il premio previsto e compensa questo impegno a cui vanno comunque aggiunti anche gli impegni correlati che sono solo parzialmente compensati. L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento.
--	--	---------	--	---	----------------	---	--	--	---	--

Intervento base - Sfalcio prati	Obbligo di sfalcare la superficie a premio con asportazione dell'erba	Nessuna norma è stata definita dal D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015	Non pertinente	Non pertinente	Schema D.M. - Disposizioni modificative ed integrative	Sfalcio annuale su prati di un livello di produzione media;	L'intervento sovvenziona pratiche agronomiche che pur non essendo al di là	Controllo in loco sul 5 % delle domande con la verifica dello sfalcio delle superfici a	L'impegno non è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del
	-a distanza inferiore a 5 m dai corsi d'acqua naturali e dai canali di scolo artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio; -in prossimità delle sponde dei laghi naturali, a una distanza inferiore di 10 m; -in prossimità di strade e di centri abitati, a una distanza rispettivamente inferiore a 5 e 20 m, ad eccezione dei casi in cui i liquami vengono immediatamente interrati o siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli.					rappresentano circa l'80% del totale dei concimi somministrati sulla SAU provinciale	delle specie vegetali. L'intervento promuove indirettamente la riduzione del numero dei tagli di foraggio riducendo così l'impatto negativo sul suolo legato al rischio di compattazione derivante da macchinari pesanti e contribuendo al miglioramento della struttura e fertilità del suolo.		

	sfalciata				del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013: Sfalcio annuale o biennale per le superfici in deroga Non è previsto l'obbligo di asporto dell'erba sfalciata	sfalcio biennale sui prati magri di montagna con produzione bassa	dell'ordinarietà favoriscono l'ottimizzazione dell'assorbimento del carbonio da parte delle formazioni erbose permanenti e una maggiore diversificazione delle specie vegetali.	prato ammesse a premio e dell'asporto del foraggio sfalciato.	premio. L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento.
Intervento integrativo - Insilamento dei foraggi	Rinuncia all'insilamento dei foraggi e all'utilizzo di insilati per l'alimentazione	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Insilamento dei foraggi principalmente per le aziende zootecniche per aumentare la produzione	L'intervento sovvenziona pratiche agronomiche più restrittive dell'ordinarietà e delle pratiche obbligatorie e che incentivano la riduzione degli imballaggi di	Controllo a campione sul 5 % delle domande con la verifica visiva della presenza in stalla, nel fienile o nel piazzale circostante delle balle di	L'impegno è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio. L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening.

...

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Intervento 10.1.1 – Colture foraggere:

Gli impegni previsti dal presente intervento e rilevanti ai fini della giustificazione economica del pagamento, vale a dire gli impegni aggiuntivi rispetto alla *baseline* di riferimento, sono riassunti nella tabella precedente.

L'ammontare del sostegno è così suddiviso:

- Pagamento base: 180 €/ha
- Pagamento integrativo per rinuncia all'insilamento dei foraggi: 150 €/ha

La valutazione della congruità del pagamento si basa su un'analisi di tipo controfattuale che prevede la comparazione di costi e ricavi delle aziende nelle due ipotesi di adesione e non adesione alla misura. L'adozione di tale approccio è resa possibile dalla sostanziale analogia tra gli impegni previsti dal presente intervento e quelli adottati nella programmazione 2007-2013. Pertanto, si ritiene lecito ipotizzare

che il confronto tra aziende aderenti e non aderenti nella precedente programmazione consenta di calcolare in modo corretto i maggiori costi e minori ricavi conseguenti all'adozione degli impegni.

Gli impegni previsti dal presente intervento, considerati per la determinazione dei minori ricavi e/o costi aggiuntivi, non sono sovrapponibili, in quanto diversi o comunque più restrittivi, con le pratiche di *greening* previste dal Reg. (UE) n. 1307/2013. Pertanto, non sussiste il rischio di doppio finanziamento e non si rende necessario il calcolo di un pagamento ridotto.

Il calcolo è effettuato prendendo come riferimento i dati RICA 2008-2011 riguardanti la Provincia di Bolzano. La numerosità complessiva del campione è variata nel corso degli anni:

- 337 nel 2008
- 349 nel 2009
- 211 nel 2010
- 262 nel 2011

Dal database RICA sono state estratte le aziende appartenenti al polo 4, che identifica le aziende zootecniche in generale. Il sotto-campione così individuato è stato incrociato con il database amministrativo fornito dalla Provincia di Bolzano, contenente i nominativi di tutti i beneficiari delle singole misure, così da separare le aziende “aderenti” all'intervento 1 da quelle “non aderenti”.

Le elaborazioni effettuate si basano su alcune assunzioni:

- per ogni azienda, tutte le voci del conto economico sono calcolate imputando i valori all'effettiva superficie investita a foraggiare. Pertanto, i margini lordi sono riferiti a ettaro di superficie foraggera e sono direttamente confrontabili con il livello del pagamento;
- sono stati sottratti tutti i proventi derivanti da pagamenti e sovvenzioni percepite dalle aziende;
- si sono considerati i soli costi variabili relativi al processo produttivo in esame;
- per quanto concerne interessi e beneficio fondiario, si sono considerati solamente gli interessi sul capitale di esercizio, considerati alla stregua di costi variabili e calcolati come percentuale del 2% applicata al totale del capitale aziendale mobile e fisso;
- i ricavi sono stati calcolati come somma della vendita di latte, di eventuali altri ricavi della zootecnia e di eventuali altri ricavi dalle colture.

Per il calcolo si sono considerati i soli costi variabili relativi al processo produttivo in esame. Non sono stati considerati i costi di transazione.

Pagamento base:

I risultati evidenziano come le aziende aderenti all'intervento siano caratterizzate da un margine lordo inferiore rispetto alla baseline di 702 €/ha. La differenza di carico medio a ettaro tra le aziende aderenti e

quelle non aderenti all'intervento è pari a 0,8 UBA/ha: ciò da solo comporta un differenziale di reddito di 87,75 euro per ogni 0,1 UBA di differenza.

Pertanto, il pagamento proposto, pari a 180 €/ha, è volto a compensare l'impegno di mantenere, in ogni fascia altitudinale, un carico di bestiame inferiore di 0,2 UBA/ha rispetto a quanto previsto dalla condizionalità e dall'ordinarietà. Quindi, in questo caso il pagamento compensa il mancato guadagno conseguente alla riduzione del carico di bestiame e al divieto dell'utilizzo dei concimi minerali e degli erbicidi a cui si devono aggiungere i restanti impegni descritti in tabella che contribuiscono ulteriormente a giustificare nel suo complesso il premio proposto.

Pagamento del premio integrativo per rinuncia all'insilamento dei foraggi:

L'intervento prevede un pagamento aggiuntivo per i beneficiari che rinunciano all'insilamento dei foraggi aziendali e all'impiego di insilati per l'alimentazione del bestiame al fine di eliminare i problemi ambientali legati allo smaltimento del materiale plastico ed al deturpamento del paesaggio con la presenza delle balle di erba insilata in teli di plastica. Poiché tali requisiti sono sostanzialmente invariati rispetto a quanto previsto nella programmazione 2007-2013, per la giustificazione economica del pagamento integrativo si è scelto di adottare il medesimo approccio utilizzato in precedenza.

Nello specifico si è fatto riferimento ai minori ricavi conseguenti alla rinuncia all'impiego di insilato d'erba. In particolare, si è considerato il valore energetico, espresso in unità foraggiere latte (UFL) del fieno rispetto all'insilato e al valore di entrambi in termini di produzione di latte. Si è pertanto confrontato il valore del latte prodotto con la somministrazione di fieno con il valore derivante dalla somministrazione dell'insilato. Non sono stati considerati i costi di transazione.

Si suppone che, senza l'ausilio di fertilizzanti minerali, la resa media di un prato per la produzione di fieno da foraggio sia sostanzialmente identica alla resa del medesimo prato per la produzione di insilato d'erba (Peratoner et al., 2010). Si suppone, inoltre, che i costi dei due processi produttivi non differiscano in modo sostanziale. Il valore energetico di un kg di fieno è pari a 0,75 UFL, mentre ammonta a 0,85 UFL per l'insilato (Amodeo, 2007). I dati economici relativi al prezzo del latte sono tratti dalla Relazione agraria e forestale, edita annualmente dalla Provincia Autonoma di Bolzano: in particolare, si è considerata la media delle annate 2010, 2011 e 2012.

Per quanto riguarda i costi dei due differenti processi produttivi, si è preso in considerazione il costo del nylon utilizzato per la produzione delle rotoballe così come forniti dai tecnici del Südtiroler Bauernbund: un rotolo di nylon da 23 kg ha un prezzo medio pari a 60 euro. I costi per lo smaltimento delle plastiche, invece, sono desunti dal prezzario provinciale per opere edili, in cui i diritti di discarica per materiali sintetici e imballaggi è stimato in 192,48 euro/tonnellata.

Il pagamento proposto di 150 €/ha è ampiamente giustificato dalla differenza di reddito calcolata per le aziende che sono assoggettate alla baseline della normale pratica agricola e le aziende che invece aderiscono all'impegno della rinuncia all'insilamento, pari a 298,08 €/ha. Il premio aggiuntivo di 150 €/ha compensa le conseguenze derivanti dalla rinuncia all'utilizzo di insilati, che sono da ricercare in una produzione media di latte inferiore e, quindi, in ricavi di vendita più bassi. Inoltre, se si considerano i 60 mila ettari di prato potenzialmente interessati dall'intervento, si potrebbe evitare la produzione e il consumo di circa 2.900 tonnellate all'anno di plastica, con evidenti ricadute positive dal punto di vista ambientale.

--

8.2.6.3.2. Intervento 10.1.2: Allevamento di razze animali minacciate di abbandono

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.6.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Intervento 10.1.2 - Allevamento di razze animali minacciate di abbandono

Tipologia di operazioni previste: premi per UBA. Le operazioni previste dalla misura fanno riferimento all'articolo 28, paragrafo 2 del Regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013.

Il contributo dell'intervento 10.1.2 - Allevamento di razze animali minacciate di abbandono alle priorità ed alle focus area dello Sviluppo Rurale è sintetizzato nella tabella presente al termine del paragrafo.

L'intervento si pone l'obiettivo della conservazione della biodiversità limitando l'erosione genetica attraverso l'incentivazione degli agricoltori ad allevare razze locali, la cui conservazione riveste un particolare rilievo dal punto di vista genetico e culturale. Inoltre, le razze locali sono perfettamente adattate all'ambiente alpino e non creano squilibri nutrizionali e danni al sistema suolo-acqua-nutrienti rispetto a razze non autoctone ben più produttive ma dall'impatto ambientale maggiore.

Tutte le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 807/2014 sono rispettate; il numero di femmine riproduttrici per ciascuna razza, nonché la certificazione di un competente organismo scientifico debitamente riconosciuto circa il numero e la condizione a rischio delle specie elencate è riportato nel capitolo specifico della scheda dell'intervento.

Definizione di premio: la misura intende compensare il minore reddito e/o i maggiori costi degli agricoltori, che aderiscono agli impegni volontari previsti dagli interventi della misura e che sono in possesso dei requisiti previsti, attraverso la concessione di un premio per ciascuno degli anni dell'impegno sottoscritto.

Durata dell'impegno: l'impegno ha una durata di 5 anni. Per coloro che dopo il quinto anno intendono proseguire è prevista la possibilità del prolungamento dell'impegno in funzione del primo anno in cui questo è stato sottoscritto.

1. Definizioni:

Si vedano le definizioni del punto Descrizione del tipo di operazione dell'intervento 10.1.1.

2. Descrizione delle razze:

Si rimanda allo specifico allegato alla misura 10.1.2, contenente i dati forniti dalle Associazioni Nazionali di razza, o da loro delegati, riconosciute dallo Stato membro.

Sottomisura 10.1		Priorità 4 / Focus areas			Priorità 5 / Focus areas	
		4a	4b	4c	5d	5e
		Biodiversità	Risorse idriche	Gestione del suolo	Riduzione gas serra	Sequestro di Carbonio
Intervento 10.1.2	Allevamento di razze animali minacciate di abbandono	X				

Intervento 10.1.2 – relazioni interventi priorità e focus area

8.2.6.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Premi per UBA, a totale carico pubblico (100%).

Liquidazione di anticipi: è prevista la liquidazione di anticipi fino al 70% del premio annuo ammissibile.

8.2.6.3.2.3. Collegamenti con altre normative

1) Nuovo Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune:

Tutti gli interventi della sottomisura 10.1.2 sono coerenti e non sovrapponibili con il campo di applicazione degli artt. 43-46 del Reg. (CE) n. 1307/13. Le tabelle di raffronto tra gli obblighi della *baseline*, del *greening* e gli impegni aggiuntivi relativi ai singoli interventi sono riportate nella sezione 10 della scheda dell'intervento.

2) Nuovo Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, Titolo VI, Condizionalità:

Per la sottomisura 10.1.2 si conferma che i requisiti relativi all'osservanza della condizionalità sono quelli previsti dall'articolo 93 del Regolamento (CE) n. 1306/2013, recepiti dal Decreto Ministeriale 180 del 23 gennaio 2015, recante disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti della PAC, in corso di

recepimento da parte della Provincia Autonoma di Bolzano con proprio provvedimento. Sono esclusi da questo impegno gli agricoltori rientranti nella categoria dei piccoli agricoltori.

8.2.6.3.2.4. Beneficiari

Beneficiari del premio annuo:

I soggetti iscritti nell'Anagrafe provinciale delle imprese agricole (APIA) come persone fisiche o giuridiche.

8.2.6.3.2.5. Costi ammissibili

Non pertinente per la misura.

8.2.6.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Criteri di ammissibilità:

- Le aziende agricole devono disporre di superficie aziendale foraggera nell'Anagrafe provinciale delle imprese agricole;
- Le aziende agricole devono avere consistenza bestiame aziendale (relativa a bovini, ovi-caprini ed equini) nella banca dati provinciale degli animali (LafisVet/APIA) e i capi richiesti a premio devono essere iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico alla data di riferimento. Tali certificati possono essere sostituiti da controlli informatici in banche-dati ufficialmente riconosciute.

- Sono ammissibili a premio gli animali delle seguenti razze:
 - a. Razze bovine (sono ammissibili a premio i soggetti maschi e femmine di età non inferiore a 6 mesi):
 - a. Pinzgauer;
 - b. Pusterer Sprinzen;
 - c. Grigio Alpina (Grauvieh);
 - d. Bruno - alpina originale (Original Braunvieh).

 - b. Razze ovine (sono ammissibili a premio i soggetti maschi e femmine di età non inferiore a 12 mesi):
 - a. Pecora tipo Lamon (Villnösser Schaf);
 - b. Pecora Tirolese nero-bruna (Schwarzbraunes Bergschaf);
 - c. Pecora della roccia (Tiroler Steinschaf);

d. Pecora della Val Senales (Schnalser Schaf).

c. Razze equine (sono ammissibili a premio i soggetti maschi e femmine di età non inferiore a 6 mesi):

- Cavallo Norico (Noriker).

Impegni:

Il richiedente deve impegnarsi, per almeno 5 anni consecutivi dal momento della presentazione della domanda di adesione, a rispettare i seguenti impegni:

- Il bestiame oggetto di premio deve risultare iscritto ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici delle razze mantenuti ed aggiornati da organismi specializzati debitamente riconosciuti e che possiedano le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono (artt. 7, 3, (c) (d) dell'atto delegato (UE) n. 807/2014);
- Rispetto del carico minimo di bestiame calcolato sulla superficie foraggera aziendale pari a 0,50 UBA per ettaro;
- Riduzione del carico massimo di bestiame calcolato sulla superficie foraggera netta aziendale a:
 - a. 2,30 UBA per ettaro per un'altitudine media della superficie foraggera fino a 1.250 metri s.l.m. (corrispondente a 22 punti di altitudine);
 - b. 2,00 UBA per ettaro per un'altitudine media della superficie foraggera superiore a 1.250 metri s.l.m. (corrispondente a 23 punti di altitudine) e fino a 1.500 metri s.l.m. (corrispondente a 29 punti di altitudine);
 - c. 1,80 UBA per ettaro per un'altitudine media della superficie foraggera superiore a 1.500 metri s.l.m. (corrispondente a 30 punti di altitudine) e fino a 1.800 metri s.l.m. (corrispondente a 39 punti di altitudine);
 - d. 1,60 UBA per ettaro per un'altitudine media della superficie foraggera superiore a 1.800 metri s.l.m. (corrispondente a 40 punti di altitudine);

Il carico minimo e massimo sono calcolati annualmente al momento del controllo amministrativo del 100% delle domande in base al dato medio annuo presente nella banca dati provinciale degli animali (APIA / LafisVet).

8.2.6.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non sono previsti criteri di selezione per l'adesione agli interventi della sottomisura 10.1.2.

8.2.6.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Intervento 10.1.2 - Allevamento di razze animali minacciate di abbandono:

L'importo del premio annuo è pari a 200,00 €/UBA.

Ai fini della determinazione delle UBA ammissibili a premio vengono utilizzati i tassi di conversione del bestiame dell'allegato II del Reg. (UE) n. 808/2014.

Non è ammissibile la liquidazione di premi di importo inferiore a 300,00 €.

Sulla base della giustificazione economica descritta in sintesi nel successivo punto 10, informazioni specifiche per l'operazione, i premi previsti non comportano un doppio pagamento rispetto ai pagamenti previsti nell'ambito delle norme greening di cui agli artt. 43-46 del Reg. (CE) n. 1307/13.

Ripartizione	Costo totale €	Spesa pubblica €	% spesa pubblica	Quota UE €	% UE	Quota nazionale € (*)	% quota nazionale	Privati €	% privati
Intervento 10.1.2 - Ripartizione 31	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%	3.880.800,00	43,12%	5.119.200,00	56,88%	-	0,00%

(*)La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato / P. A. di Bolzano sarà stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale / Delibera di Giunta provinciale).

Budget assegnato misura 10.1.2 con quota UE e quota nazionale

8.2.6.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Premesse:

- la verificabilità e controllabilità della misura si limita all'analisi degli impegni, delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione riferiti alle domande di aiuto come inseriti nella scheda di misura;
- nel fare l'analisi sulla verificabilità e controllabilità della misura si è tenuto conto dei risultati dell'audit della Corte dei Conti Europea del settembre 2012 e degli ulteriori esiti dei controlli effettuati dallo stesso Organismo su scala nazionale nonché degli esiti dei controlli di II livello svolti da questo Organismo Pagatore.

La descrizione che segue contiene le indicazioni per il rispetto delle condizioni stabilite dalla misura n° 10 Intervento 10.1.2 Allevamento di razze animali minacciate di abbandono, da verificarsi in sede di

controllo amministrativo e controllo in loco a campione da parte del funzionario provinciale. In particolare descrive:

- le condizioni di ammissibilità;
- gli impegni dell'azione;
- l'oggetto dell'impegno e le modalità di realizzazione;
- le conseguenze della violazione dell'impegno e delle condizioni di ammissibilità

1. Criteri di ammissibilità della domanda di aiuto/pagamento.

Si evidenziano in questa sintesi del lavoro i criteri che sono stati giudicati controllabili dopo l'implementazione di specifiche azioni correttive.

Criterio 1 - Le aziende agricole devono avere consistenza bestiame aziendale nella banca dati provinciale degli animali (LafisVet/APIA) per la specifica razza richiesta a premio.

- Come soddisfare la condizione: Presenza di bestiame risultanti nel fascicolo/APIA alla data definita;
- Procedura di controllo (amministrativo o loco e modalità di verifica): Controllo amministrativo 100% nel momento della raccolta della domanda – non possono essere raccolte domande da parte di soggetti che non hanno bestiame per le razze a premio risultanti nel fascicolo/APIA. Possono essere richiesti a premio i capi nel limite dei capi presenti nella banca dati per singola razza presenti alla data definita.

1. Impegni e altre condizioni previste:

Si evidenziano in questa sintesi del lavoro gli impegni che sono stati giudicati controllabili dopo l'implementazione di specifiche azioni correttive.

Impegno 1 - Il bestiame oggetto di premio deve risultare iscritto ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici.

- Come soddisfare la condizione: Sono ammissibili a premio gli animali delle razze stabilite, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico alla data stabilita con apposito provvedimento in ogni caso prima dell'avvio della fase di raccolta delle domande;
- Procedura di controllo (amministrativo o loco e modalità di verifica): Controllo amministrativo 100% nel momento della raccolta della domanda – non possono essere messi a premio capi non risultanti nel libro genealogico o al registro anagrafico. Controllo in loco a campione: Controllo che i capi presenti in LafisVet/BDN per le razze richieste a premio siano presenti in azienda e correttamente registrati nel registro; se alcuni capi sono irregolari si applicano le riduzioni previste dal regolamento.

Impegno 2 - Mantenimento di un carico bestiame nei limiti previsti:

- a. Rispetto del carico minimo di bestiame pari a 0,50 UBA per ettaro;
- b. Rispetto del carico massimo di bestiame
 - 2,3 UBA per ettaro corrispondente a meno di 22 punti di altitudine;
 - 2,0 UBA per ettaro corrispondente a 23 punti fino a 29 punti di altitudine
 - 1,8 UBA per ettaro corrispondente a 30 punti fino a 39 punti di altitudine
 - 1,6 UBA per ettaro corrispondente a più di 40 punti di altitudine;
 - Come soddisfare la condizione: mantenimento di un carico bestiame nei limiti previsti.
 - Procedura di controllo (amministrativo o loco e modalità di verifica): si veda la scheda dettagliata di controllabilità.

8.2.6.3.2.9.2. Misure di attenuazione

1. Impegni e altre condizioni previste:

Si evidenziano in questa sintesi del lavoro i criteri per i quali la controllabilità è stata giudicata controllabile dopo l'implementazione di specifiche azioni correttive.

Criterio 1 - Le aziende agricole devono avere consistenza bestiame aziendale nella banca dati provinciale degli animali (LafisVet/APIA) per la specifica razza richiesta a premio:

- Rischi per l'attuazione della misura: nessuno;
- Azioni correttive: nessuno;
- Valutazione globale: controllabile - il sistema di controllo sarebbe più efficiente se il dato dell'appartenenza al libro genealogico o registro anagrafico fosse disponibile direttamente in LafisVet.

Impegno 1 - Il bestiame oggetto di premio deve risultare iscritto ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici:

- Rischi per l'attuazione della misura: nessuno;
- Azioni correttive: nessuna;
- Valutazione globale: controllabile - il sistema di controllo sarebbe più efficiente se il dato dell'appartenenza al libro genealogico o registro anagrafico fosse disponibile direttamente in LafisVet.

Impegno 2 - Mantenimento di un carico bestiame nei limiti previsti:

- Rischi per l'attuazione della misura: necessità di aggiornamento dei sistemi informativi (per calcolo delle superfici foraggere e movimentazioni animali al pascolo);
- Azioni correttive: aggiornamento dei sistemi informativi;
- Valutazione globale: controllabile con adeguamento dei sistemi.

8.2.6.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

1. Conclusioni – misura 10.1.2:

- Sono stati valutati i requisiti di controllabilità della misura.
- I criteri indicati sono controllabili, in alcuni casi sono indispensabili variazioni nei sistemi informativi.
- È disponibile l'apposita scheda di dettaglio.
- Si sottolinea che prima di raccogliere le domande di aiuto e pagamento relative alla programmazione 2014-2020 è necessario provvedere alla definizione delle procedure, dei manuali di misura e di tutta la documentazione di supporto all'istruttoria comprese le check list e i verbali di controllo.

8.2.6.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Il confronto tra gli obblighi di baseline e impegni aggiuntivi per l'intervento 10.1.2 è descritto nella tabella successiva.

Impegni	Descrizione Impegni	CGO e BCAA – condizionalità nazionale e regionale	Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari	Altri requisiti nazionali/regionali	Attività minima	Ordinarietà o consuetudine relative all'impegno	Significato ambientale/agronomico	Verifica dell'impegno	Costi aggiuntivi e/o mancati dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti e Greening
Allevamento di razze minacciate iscritte ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici	Il bestiame oggetto di premio deve appartenere alle razze minacciate descritte e risultare iscritte ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici	Nessuna norma è stata definita dal D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Allevamento di razze che non necessariamente sono riconosciute come in stato di abbandono o minacciate	L'intervento si pone l'obiettivo della conservazione della biodiversità limitando l'erosione genetica attraverso l'incrinizzazione degli agricoltori ad allevare razze locali, la cui conservazione riveste un particolare rilievo dal punto di vista genetico. Le razze locali permettono inoltre una gestione sostenibile della zootecnica di montagna attraverso l'utilizzo dei prati e pascoli di alta quota con l'aumento della biodiversità animale. Infine, essendo più adatte al contesto ambientale locale sono meno soggette a malattie.	Controllo amministrativo 100% considerando che non possono essere messi a premio capi non risultanti nel libro genealogico o al registro anagrafico. Controllo in loco sul 5% delle domande verificando che i capi presenti in banca dati per le razze richieste a premio siano presenti in azienda e correttamente registrati nel registro.	L'impegno dell'allevamento di razze minacciate è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio. L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento.
Carico di bestiame	<u>Carico minimo:</u>	Nessuna norma è stata	Regolamento di esecuzione	Non pertinente	Schema D.M. -	2,5 UBA/ha se sup. foraggera ≤	L'intervento promuove pratiche	Controllo amministrativo	L'impegno del carico di bestiame

0,5 UBA/ha media annua <u>Carico</u> <u>massimo:</u> 2,3 UBA/ha media annua se sup. foraggera ≤ 1.250 m	definita D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015	della Legge Provinciale n.8/2002, recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque: Carico <u>Minimo:</u> Non previsto	Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 17 dicembre 2013: <u>Carico</u> <u>Minimo:</u> 0,2 UBA/ha	1.250 m 2,2 UBA/ha se sup. foraggera ≤ 1.500 m 2,0 UBA/ha se sup. foraggera ≤ 1.800 m 1,8 UBA/ha se sup. foraggera > 1.800 m Per mantenere il territorio provinciale come zone non vulnerabile ai nitrati, si tengono come riferimento per l'ordinarietà le soglie stabilite dalle norme provinciali di recepimento in materia di tutela delle acque	agronomiche restrittive dell'ordinarietà e delle pratiche obbligatorie. L'intervento favorisce una estensivizzazione dell'allevamento che ha come effetto una limitazione degli effluenti animali, un corretto bilancio nutritivo e una riduzione del contenuto di azoto nei terreni e nelle acque.	più sul 100% delle domande considerando i dati della superficie aziendale e la media annuale del bestiame della banca dati provinciale. Vengono considerate anche le movimentazioni del bestiame in alpeggio. Controllo in loco sul 5% delle domande con la verifica in azienda del carico bestiame	minimo e massimo è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio. L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento.
---	---	--	--	--	---	--	---

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Elenco delle razze minacciate di abbandono:

Le razze minacciate di abbandono, per le quali é previsto un aiuto ai sensi dell'intervento 10.1.2 sono le seguenti:

1. Razze bovine:

- Pinzgauer;
- Pusterer Sprinzen;
- Grigio Alpina (Grauvieh);
- Bruno - alpina originale (Original Braunvieh).

2. Razze ovine:

- Pecora tipo Lamon (Villnösser Schaf);
- Pecora Tirolese nero-bruna (Schwarzbraunes Bergschaf);
- Pecora della roccia (Tiroler Steinschaf);
- Pecora della Val Senales (Schnalser Schaf).

3. Razze equine:

- Cavallo Norico (Noriker).

Descrizione delle razze e delle loro caratteristiche:

La descrizione delle razze e delle loro caratteristiche è riportata in allegato al PSR.

Dati sul numero di esemplari femmina certificati dalle Federazioni di razza riconosciute:

Elenco delle razze locali minacciate di abbandono e numero di esemplari femmina da riproduzione interessati (certificato da o associazione/organizzazione di allevatori che compilano ed aggiornano i registri genealogici – dati aggiornati al 31.12.2013). I dati sono stati certificati dalle Federazioni di razza riconosciute a livello nazionale da parte del Mipaaf] ai sensi dell'art. 7, 3, (a) dell'atto delegato (UE) n. 807/2014:

- Razza bovina Pinzgauer: la Federazione Sudtirolese Allevatori Razze Bovine dichiara che il numero di esemplari femmina da riproduzione di razza pura è pari a 908 capi.
- Razza bovina Grigio-Alpina (Grauvieh): l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Grigio Alpina dichiara che la razza, con le caratteristiche definite dal Disciplinare per la tenuta del Libro Genealogico approvato dal Mipaf il 22.02.2006 con D.M. n° 20292, esiste a livello europeo solo nello Stato Membro Italia, dove risultano iscritte al Libro Genealogico n° 6.995 femmine riproduttrici.
- Razza bovina Pusterer Sprinzen: la Società Allevatori Bovini di razza Simmental P.R. dichiara che nel Registro Anagrafico sono iscritte n° 380 femmine da riproduzione.
- Razza bovina Bruno-Alpina originale (Original Braunvieh): la Federazione Provinciale Allevatori razza Bruna dichiara che i capi di Razza Bruna Originale (Bruna linea carne) attualmente iscritti al libro genealogico nazionale sono 416 femmine riproduttrici.
- Razza ovina "Villnößer Schaf" (Pecora tipo Lamon): il "Verband der Südtiroler Kleintierzüchter" – Federazione zootecnica Alto Adige dichiara che risultano iscritti 1.617 esemplari femmine da riproduzione.
- Razza ovina "Schwarzbraunes Bergschaf" (Pecora tirolese nero-bruna): il "Verband der Südtiroler Kleintierzüchter" – Federazione zootecnica Alto Adige dichiara che risultano iscritti 2.115 esemplari femmine da riproduzione.
- Razza ovina „Tiroler Steinschaf“ (pecora della roccia): il "Verband der Südtiroler Kleintierzüchter" – Federazione zootecnica Alto Adige dichiara che risultano iscritti 83 esemplari femmine da riproduzione.
- Razza ovina „Schnalser Schaf“ (Pecora della Val Senales): il "Verband der Südtiroler Kleintierzüchter" – Federazione zootecnica Alto Adige dichiara che risultano iscritti 1.122 esemplari femmine da riproduzione.
- Cavallo Norico: La Federazione Provinciale Allevatori Cavalli Haflinger dell'Alto Adige dichiara che risultano iscritti a livello nazionale 92 capi di femmine da riproduzione.

Certificazione indipendente sulla minaccia di abbandono delle razze:

Per quanto riguarda la condizione delle razze elencate dal punto di vista della minaccia di abbandono nell'allevamento, si fa riferimento alla giustificazione elaborata dal Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali dell'Università degli Studi di Milano ed allegata al PSR.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti

per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Intervento 2 – Allevamento di razze animali minacciate di abbandono:

Per la giustificazione economica del pagamento si fa riferimento esclusivamente all'impegno di allevare le razze minacciate, che sono mediamente meno produttive (produzione di latte, n. di parti per anno, valore commerciale della carne) rispetto alle razze convenzionali. In particolare, la giustificazione economica prende in considerazione l'allevamento bovino da latte, l'allevamento ovino e l'allevamento equino.

Gli impegni previsti dal presente intervento non sono sovrapponibili con le pratiche di *greening* previste dal Reg. (UE) n. 1307/2013. Pertanto, non sussiste il rischio di doppio finanziamento e non si rende necessario il calcolo di un pagamento ridotto.

Razze bovine:

La giustificazione economica del pagamento è stata eseguita prendendo in considerazione l'allevamento bovino da latte. I dati economici relativi alla produzione degli allevamenti bovini da latte, così come il prezzo stesso del latte, sono tratti dalla Relazione agraria e forestale, edita annualmente dalla Provincia Autonoma di Bolzano: in particolare, si sono elaborati i dati che si riferiscono alle annate 2010, 2011 e 2012. Come *baseline* si sono considerate le razze convenzionali maggiormente diffuse nel territorio provinciale: Bruna, Pezzata Rossa e Frisona. I livelli di produzione di ciascuna razza sono stati ponderati con la consistenza della razza stessa in Provincia di Bolzano.

Per quanto riguarda i costi, si è ipotizzato che essi rimangano invariati tra le due tipologie di allevamento, ad eccezione dei costi sostenuti per l'alimentazione del bestiame, per la determinazione dei quali si sono utilizzati i dati RICA. Non sono stati considerati i costi di transazione. Poiché gli impegni sono invariati rispetto all'analogo intervento adottato nella programmazione 2007-2013, per determinare tali costi si è deciso di confrontare le aziende specializzate bovine beneficiarie dell'intervento nella passata programmazione con quelle non beneficiarie. Da tale elaborazione risultano 106 aziende beneficiarie e 296 aziende non beneficiarie.

Dal confronto tra razze convenzionali (baseline) e razze minacciate di abbandono risulta una differenza di reddito lordo per UBA di 986,08 € che giustifica il premio di 200 € per UBA.

Dai calcoli, emerge che il pagamento proposto di 200 €/UBA è ampiamente giustificato e compensa il fatto che si tratta di razze più rustiche e meno produttive rispetto alle razze convenzionali. Inoltre, l'obbligo di mantenere carichi di bestiame inferiori comporta produzioni medie annue più basse. La compensazione parziale dell'operazione è conseguente ai massimali di pagamento imposti dal Reg. (UE) n. 1305/2013.

Razze ovine:

Contrariamente a quanto avviene per i bovini, la Relazione agraria e forestale della Provincia Autonoma di Bolzano non fornisce statistiche sulla produzione degli allevamenti ovini. Pertanto, le informazioni utili alla giustificazione economica del pagamento sono tratte da bibliografia di settore, integrata da informazioni fornite da esperti ricadenti nelle varie categorie che operano nel comparto (allevatori, commercianti di carne ovina, ecc.). Per il prezzo della carne d'agnello ci si è basati anche sui dati medi mensili rilevati da ISMEA. Per quanto riguarda i costi, analogamente a quanto fatto per gli allevamenti bovini, si è ipotizzato che essi rimangano invariati tra le due tipologie di allevamento, ad eccezione dei costi sostenuti per l'alimentazione del bestiame, per la determinazione dei quali si sono utilizzati i dati RICA. Come baseline si è considerata la razza Alpina Tirolese (Tiroler Bergschaf), che risulta la più diffusa nel territorio provinciale tra quelle non considerate a rischio di abbandono.

Il pagamento proposto di 200 €/UBA è ampiamente giustificato e compensa il fatto che trattasi di razze più rustiche e meno produttive rispetto alle razze convenzionali. Inoltre, l'obbligo di mantenere carichi di bestiame inferiori comporta produzioni medie annue più basse. La compensazione parziale dell'operazione è conseguente ai massimali di pagamento imposti dal Reg. (UE) n. 1305/2013.

Dal confronto tra razze convenzionali (baseline) e razze minacciate di abbandono risulta quindi una differenza di reddito lordo per UBA di 373,60 € che giustifica il premio di 200 € per UBA.

Razze equine:

In assenza di statistiche ufficiali circa l'allevamento del cavallo Norico, per la giustificazione del pagamento si è fatto riferimento a dati e informazioni fornite da testimoni privilegiati appartenenti alle associazioni di allevatori e all'Amministrazione provinciale. Come baseline si è considerata la razza Haflinger, la più diffusa nel territorio dell'Alto Adige.

Il pagamento proposto di 200 €/UBA è giustificato. La compensazione parziale dell'operazione è conseguente ai massimali di pagamento imposti dal Reg. (UE) n. 1305/2013.

Dal confronto tra razze convenzionali (baseline) e razze minacciate di abbandono risulta pertanto una differenza di reddito lordo per UBA di 224 € che giustifica il premio di 200 € per UBA.

Verifica della demarcazione tra i premi dell'intervento 10.1.2 con gli aiuti accoppiati di cui al Reg. (CE) n. 1307/13 e Decreto prot. 6513, 18.11.2014:

Tipologia di animale	Sottomisura 10.1 pagamento per impegni agro-climatico-ambientali – Intervento 10.1.2 - Allevamento di razze animali minacciate di abbandono	Aiuti accoppiati (Reg. (CE) n. 1307/13 e Decreto prot. 6513, 18.11.2014)	Demarcazione
Bovini	L'aiuto è limitato alle seguenti razze per animali maschi e femmine con età superiore ai 6 mesi: - Pinzgauer - Pusterer Sprinzen (Pustertaler) - Grigio Alpina - Bruno alpina originale L'aiuto è pagato su base UBA e regolamentato come da scheda di misura.	<u>Misura premi per il settore latte (Art. 20)</u> Il finanziamento è assegnato alle vacche da latte che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti da Reg. (CE) 1760/2000 e dal Decreto n. 437/2000. L'aiuto spetta al momento del parto. Premi aggiuntivi sono erogati alle vacche associate per almeno 6 mesi ad un codice di allevamento situato in zone montane ai sensi del Reg. (CE) 1259/1999.	- Nel caso della sottomisura 10.1.2 il premio è attribuito in base agli UBA mentre nel caso degli aiuti accoppiati il premio è attribuito sulla base del singolo capo. - Anche in caso di ottenimento di entrambi i premi sarà comunque evitata una sovra-compensazione a fronte di un differenziale di reddito calcolato fra razze convenzionali e razze minacciate di 986,08 €/UBA (vedi giustificazione economica); - Le vacche che hanno beneficiato del premio per il settore latte sono escluse dai premi per il settore carne.

		<u>Misura premi per il settore carne bovina (Art. 21)</u> Il finanziamento è assegnato alle vacche nutrici da carne o a duplice attitudine che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti da Reg. (CE) 1760/2000 e dal Decreto n. 437/2000. L'aiuto spetta al momento del parto. Il finanziamento è assegnato ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione. Una maggiorazione del 30% è prevista per i capi allevati per almeno 12 mesi nelle aziende dei richiedenti o aderenti a sistemi di qualità nazionale/regionale/sistemi di etichettatura riconosciuti. Una maggiorazione del 50% è prevista per i capi macellati e certificati a origine DOP o IGP.	- Nel caso della sottomisura 10.1.2 il premio è attribuito in base agli UBA mentre nel caso degli aiuti accoppiati il premio è attribuito sulla base del singolo capo. - Anche in caso di ottenimento di entrambi i premi sarà comunque evitata una sovra-compensazione a fronte di un differenziale di reddito calcolato fra razze convenzionali e razze minacciate di 986,08 €/UBA (vedi giustificazione economica); - Le vacche che hanno beneficiato del premio per il settore carne sono escluse dai premi per il settore latte.
Ovini	L'aiuto è limitato alle seguenti razze per animali maschi e femmine con età superiore ai 12 mesi: - Pecora tipo Lamon (Villnösser Schaf) - Pecora tirolese nero bruna (Schwarzbraunes Bergschaf) - Pecora della roccia (Tiroler Steinschaf) - Pecora della Val Senales (Schnalser Schaf) L'aiuto è pagato su base UBA e regolamentato come da scheda di misura.	<u>Misura premi per il settore ovi-caprino</u> Il finanziamento è assegnato alle agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione contro la scrapie nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla malattia. Il finanziamento è assegnato a capi ovi-caprini macellati e certificati a origine DOP o IGP.	- Nel caso della sottomisura 10.1.2 il premio è attribuito in base agli UBA mentre nel caso degli aiuti accoppiati il premio è attribuito sulla base del singolo capo. - Anche in caso di ottenimento di entrambi i premi sarà comunque evitata una sovra-compensazione a fronte di un differenziale di reddito calcolato fra razze convenzionali e razze minacciate di 373,60 €/UBA (vedi giustificazione economica).
Equini	L'aiuto è limitato alle seguenti razze per animali maschi e femmine con età superiore ai 6 mesi: - Cavallo Norico L'aiuto è pagato su base UBA e regolamentato come da scheda di misura.	Non pertinente	Non pertinente

Dal confronto si evidenzia in sintesi come i premi dell'intervento siano compatibili con gli aiuti accoppiati non comportando alcuna sovra compensazione nè doppio pagamento.

--

8.2.6.3.3. Intervento 10.1.3: Premi per l'alpeggio

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.6.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Intervento 10.1.3 - Premi per l'alpeggio

Tipologia di operazioni previste: premi a superficie. Le operazioni previste dalla misura fanno riferimento all'articolo 28, paragrafo 2 del Regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013.

L'intervento 10.1.3, premi per l'alpeggio, si compone di due sub-interventi:

- Sub - intervento 10.1.3/a: Intervento – base
- Sub - intervento 10.1.3/b: Premio aggiuntivo per l'alpeggio di animali in lattazione

Il contributo dell'intervento 10.1.3 – Premi per l'alpeggio alle priorità ed alle focus area dello Sviluppo Rurale è sintetizzato nella tabella al termine del presente paragrafo.

L'intervento si pone l'obiettivo del miglioramento degli ecosistemi alpini ad alto valore ecologico ed elevato grado di biodiversità attraverso una gestione alpicola funzionale delle attività agricole in questi ambienti. Mentre gli obblighi legati alla condizionalità fanno riferimento al solo mantenimento delle superfici degli alpeggi, l'intervento 10.1.3 punta a incentivare l'utilizzo di tali superfici con la monticazione degli animali al fine di rendere vitali e gestite queste ampie superfici del territorio provinciale. I vantaggi ecologici della monticazione sono riassumibili nella salvaguardia dell'alto valore ecologico delle praterie alpine, nella protezione di specie vegetali e animali spesso rare, nella tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde e nella protezione contro erosioni, frane, fenomeni valanghivi.

L'ampia fascia delle malghe costituisce in Provincia di Bolzano anche un paesaggio culturale tipico di grande attrattività ambientale. Un intervento mirato a questo obiettivo deve assicurare l'introduzione di metodi rispettosi dell'ambiente nella gestione degli alpeggi in quanto la stabilità di queste zone sensibili è collegata strettamente alla loro gestione estensiva, evitando così il possibile insorgere di fenomeni di degrado come erosione, frane, fenomeni valanghivi e la diminuzione della diversità biologica e per mantenere aperto questo paesaggio culturale.

La possibilità di alpeggiare il bestiame in lattazione offre vantaggi in termini ambientali in quanto questa pratica permette una migliore gestione delle deiezioni di natura zootecnica durante la stagione estiva di bestiame che altrimenti dovrebbe risiedere nelle stalle di fondovalle con maggiori problematiche correlate alla gestione delle deiezioni animali. Inoltre, esso promuove la trasformazione del latte direttamente in malga e in tal modo una filiera del latte a chilometri zero, evitando il trasporto a valle del latte prodotto, l'inquinamento legato ai mezzi di trasporto e l'impatto ambientale legato alla costruzione di teleferiche.

Inoltre, l'aiuto previsto garantisce un miglioramento del benessere degli animali, che non sono obbligati a risiedere durante la stagione estiva nelle stalle di fondovalle nutrendosi con foraggi freschi degli alpeggi riducendo il consumo di mangimi industriali.

Definizione di premio: la misura intende compensare il minore reddito e/o i maggiori costi degli agricoltori, che aderiscono agli impegni volontari previsti dagli interventi della misura e che sono in possesso dei requisiti previsti, attraverso la concessione di un premio per ciascuno degli anni dell'impegno sottoscritto.

Durata dell'impegno: l'impegno ha una durata di 5 anni. Per coloro che dopo il quinto anno intendono proseguire è prevista la possibilità del prolungamento dell'impegno in funzione del primo anno in cui questo è stato sottoscritto.

Sottomisura 10.1		Priorità 4 / Focus areas			Priorità 5 / Focus areas	
		4a	4b	4c	5d	5e
		Biodiversità	Risorse idriche	Gestione del suolo	Riduzione gas serra	Sequestro di Carbonio
Intervento 10.1.3	Premi per l'alpeggio	X		X	X	X

Intervento 10.1.3 – relazioni interventi - priorità

8.2.6.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Premi a superficie a totale carico pubblico (100%).

Liquidazione di anticipi: è prevista la liquidazione di anticipi fino al 70% del premio annuo ammissibile.

8.2.6.3.3.3. Collegamenti con altre normative

1) Nuovo Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune:

Tutti gli interventi sottomisura 10.1.3 sono coerenti e non sovrapponibili con il campo di applicazione degli artt. 43-46 del Reg. (CE) n. 1307/13. Le tabelle di raffronto tra gli obblighi della *baseline*, del

greening e gli impegni aggiuntivi relativi ai singoli interventi sono riportate nella sezione 10 della scheda dell'intervento.

2) Nuovo Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, Titolo VI, Condizionalità:

Per la sottomisura 10.1.3 si conferma che i requisiti relativi all'osservanza della condizionalità sono quelli previsti dall'articolo 93 del Regolamento (CE) n. 1306/2013, recepiti dal Decreto Ministeriale 180 del 23 gennaio 2015, recante disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti della PAC, in corso di recepimento da parte della Provincia Autonoma di Bolzano con proprio provvedimento. Sono esclusi da questo impegno gli agricoltori rientranti nella categoria dei piccoli agricoltori.

8.2.6.3.3.4. Beneficiari

Beneficiari del premio annuo:

I soggetti iscritti nell'Anagrafe provinciale delle imprese agricole (APIA) come persone fisiche o giuridiche.

Le aziende con sede legale al di fuori della Provincia Autonoma di Bolzano possono fare domanda ai sensi della presente misura per le superfici situate sul territorio provinciale a condizione che abbiano un fascicolo aziendale presso l'Anagrafe provinciale delle imprese agricole.

8.2.6.3.3.5. Costi ammissibili

Non pertinente per la misura.

8.2.6.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

1. Criteri di ammissibilità:

- La superficie netta a pascolo deve essere almeno di 2 ha; sono prese in conto le superfici ammissibili che ricadono nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano;
- Le superfici ammissibili a premio, situate in Province o Regioni confinanti e che appartengono ad aziende aventi sede nella P. A. di Bolzano, delle quali costituiscono parte integrante, possono essere riconosciute, a condizione che la P. A. di Bolzano abbia stipulato un accordo in tal senso con le Province o Regioni confinanti, al fine di garantire un adeguato sistema di controllo per evitare il rischio di una doppia liquidazione del contributo per la stessa superficie ed allo scopo di regolamentare l'esecuzione dei sopralluoghi. Le superfici situate al di fuori del territorio nazionale, direttamente confinanti con la P. A. di Bolzano, possono essere prese in considerazione esclusivamente ai fini della determinazione della superficie da utilizzarsi nel calcolo del carico di bestiame;

- L'alpeggio non potrà aver luogo su quelle superfici dove, ai sensi del vigente ordinamento forestale, è stato previsto il divieto di pascolo;
- Il premio non è concedibile qualora le superfici pascolive siano soggette allo sfalcio (tranne lo sfalcio di pulitura);
- Premio aggiuntivo per l'alpeggio di animali in lattazione: la malga deve essere in possesso dell'apposita autorizzazione igienica sanitaria rilasciata dall'autorità competente per la lavorazione del latte.

2. Impegni:

Il richiedente deve impegnarsi, per almeno 5 anni consecutivi dal momento della presentazione della domanda di adesione, ad eseguire l'alpeggio rispettando i seguenti impegni:

- Per i capi alpeggiati, obbligo di tenere un registro di malga;
- L'alpeggio deve avere una durata di almeno 60 giorni;
- Il carico massimo per ettaro di superficie alpeggiabile non può essere superiore a 1,0 UBA/ettaro;
- Divieto di utilizzo di concimi minerali, diserbanti e pesticidi;
- Non è ammessa qualsiasi lavorazione del terreno senza autorizzazione;
- Il bestiame al pascolo in caso di assenza di un apposito recinto deve essere sorvegliato o assistito;
- In caso di premio aggiuntivo per l'alpeggio di animali in lattazione: valgono gli impegni precedenti. Inoltre, Il richiedente è tenuto a partecipare al programma "Qualità Alpeggio" e al termine del periodo di alpeggio è tenuto a presentare all'Ufficio distrettuale per l'agricoltura tutta la documentazione attestante il rispetto del programma di "Qualità Alpeggio".

Gli impegni non si applicano agli appezzamenti di superfici fisse. Ai sensi dell'art. 47 del Reg. (UE) n.1305/2013 il mantenimento della superficie oggetto di impegno pluriennale non si applica a livello di singola e specifica particella. Nel corso del periodo di impegno le particelle che formano oggetto della domanda di aiuto possono essere sostituite, previo aggiornamento del fascicolo aziendale da parte del richiedente, purché non venga compromesso l'obiettivo.

8.2.6.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non sono previsti criteri di selezione per l'adesione agli interventi della misura 10.

8.2.6.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Intervento 10.1.3 - Premi per l'alpeggio:

L'importo totale del premio annuo, che non può superare gli 88,00 € per ettaro di superficie alpeggiata, si compone:

1. di un premio base, per il rispetto degli impegni descritti al paragrafo condizioni di ammissibilità. L'importo del premio annuo è pari a 35,00 € per ettaro di superficie alpeggiata netta. La base di calcolo del premio di alpeggio è pari al coefficiente 0,4 UBA/ettaro. Il calcolo del premio viene effettuato ricavando i dati dei capi alpeggiati dal registro di malga in seguito ai controlli amministrativi ed oggettivi.
2. di un premio aggiuntivo, nel caso la mandria alpeggiata all'inizio della stagione comprenda almeno 15 vacche o 15 UBA in lattazione. Il premio aggiuntivo è pari a 53,00 € per ettaro di superficie alpeggiata. Le malghe, con trasformazione di latte di esclusivamente ovini e/o caprini, all'inizio del periodo d'alpeggio devono disporre di almeno 50 pecore e/o capre in lattazione.

Non è ammissibile la liquidazione di premi d'importo complessivo inferiore a 100,00 €.

Sulla base della giustificazione economica descritta in sintesi nel successivo punto 10, informazioni specifiche per l'operazione, i premi previsti non comportano un doppio pagamento rispetto ai pagamenti previsti nell'ambito delle norme greening di cui agli artt. 43-46 del Reg. (CE) n. 1307/13.

Ripartizione	Costo totale €	Spesa pubblica €	% spesa pubblica	Quota UE €	% UE	Quota nazionale € (*)	% quota nazionale	Privati €	% privati
Intervento 10.1.3 - Ripartizione 32	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00%	3.018.400,00	43,12%	3.981.600,00	56,88%	-	0,00%

(*)La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato / P. A. di Bolzano sarà stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale / Delibera di Giunta provinciale).

Budget assegnato misura 10.1.3 con quota UE e quota nazionale

8.2.6.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Premesse:

- la verificabilità e controllabilità della misura si limita all'analisi degli impegni, delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione riferiti alle domande di aiuto come inseriti nella scheda di misura;
- nel fare l'analisi sulla verificabilità e controllabilità della misura si è tenuto conto dei risultati dell'audit della Corte dei Conti Europea del settembre 2012 e degli ulteriori esiti dei controlli effettuati dallo stesso Organismo su scala nazionale nonché degli esiti dei controlli di II livello svolti da questo Organismo Pagatore.

La descrizione che segue contiene le indicazioni per il rispetto delle condizioni stabilite dalla sottomisura 10.1 Intervento 10.1.3 premi per l'alpeggio, da verificarsi in sede di controllo amministrativo e controllo in loco a campione da parte del funzionario provinciale. In particolare descrive:

- le condizioni di ammissibilità;
- gli impegni dell'azione;
- l'oggetto dell'impegno e le modalità di realizzazione;
- le conseguenze della violazione dell'impegno e delle condizioni di ammissibilità

1. Impegni e altre condizioni previste:

Si evidenziano in questa sintesi del lavoro gli impegni che sono stati giudicati controllabili dopo l'implementazione di specifiche azioni correttive.

Impegno 1 - Gli animali possono essere alpeggiati con una densità massima consentita dal Corpo Forestale.

- Come soddisfare la condizione: Alpeggiare almeno 1 UBA per garantire il pascolamento minimo previsto;
- Procedura di controllo (amministrativo o loco e modalità di verifica): Controllo amministrativo 100% basato su verifica in alpeggio; si determinano i capi presenti nell'alpeggio durante il periodo estivo di effettivo alpeggio come risultanti alla data di controllo; viene considerata la consistenza alpeggiata risultante dal registro di malga.

Impegno 2 - Il carico massimo autorizzato per ettaro di superficie alpeggiabile non può essere superiore a 1,0 UBA/ettaro.

- Come soddisfare la condizione: alpeggiare un numero di animali non superiore al massimale previsto.
- Procedura di controllo (amministrativo o loco e modalità di verifica): Controllo amministrativo 100% basato su verifica in alpeggio; si determinano i capi presenti nell'alpeggio durante il periodo estivo di effettivo alpeggio come risultanti alla data di controllo; viene considerata la consistenza alpeggiata risultante dal registro di malga e confrontata con il valore limite.

8.2.6.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Criteri di ammissibilità della domanda di aiuto/pagamento:

Si evidenziano in questa sintesi del lavoro i criteri per i quali la controllabilità è stata giudicata controllabile dopo l'implementazione di specifiche azioni correttive.

Impegni e altre condizioni previste:

Impegno 1 - Gli animali possono essere alpeggiati con una densità massima consentita dal Corpo Forestale:

- Rischi per l'attuazione della misura: nessuno;
- Azioni correttive: nessuna;
- Valutazione globale: controllabile con difficoltà soprattutto per greggi numerosi. La controllabilità verrà migliorata tramite l'inserimento dei movimenti degli animali in LafisVet.

Impegno 2 - Il carico massimo autorizzato per ettaro di superficie alpeggiabile non può essere superiore a 1,0 UBA/ettaro:

- Rischi per l'attuazione della misura: nessuno
- Azioni correttive: nessuna;
- Valutazione globale: controllabile con difficoltà soprattutto per greggi numerosi. La controllabilità verrà migliorata tramite l'inserimento dei movimenti degli animali in LafisVet.

8.2.6.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

1. Conclusioni – misura 10.1.3:

- Sono stati valutati i requisiti di controllabilità della misura.
- I criteri indicati sono controllabili, in alcuni casi sono indispensabili variazioni nei sistemi informativi;
- Per alcuni impegni, sebbene verificabili, il controllo è difficoltoso o oneroso.
- È disponibile l'apposita scheda di dettaglio.
- Si sottolinea che prima di raccogliere le domande di aiuto e pagamento relative alla programmazione 2014-2020 è necessario provvedere alla definizione delle procedure, dei manuali di misura e di tutta la documentazione di supporto all'istruttoria comprese le check list e i verbali di controllo.

8.2.6.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti

minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Il confronto tra gli obblighi di baseline e impegni aggiuntivi per l'intervento 10.1.3 é descritto nella tabella successiva.

Impegni	Descrizione Impegni	CGO e BCAA – condizionalità nazionale e regionale	Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari	Altri requisiti nazionali/regionali	Attività minima	Ordinarietà o consuetudine relative all'impegno	Significato ambientale/agronomico	Verifica dell'impegno	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti e Greening
Obbligo di sorveglianza del bestiame	Il bestiame al pascolo in caso di assenza di un apposito recinto deve essere sorvegliato o assistito	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non è prevista nessuna consuetudine relativa alla sorveglianza del bestiame	L'intervento 10.1.3 promuove pratiche agronomiche più restrittive dell'ordinarietà e delle pratiche obbligatorie. L'intervento favorisce un controllo indiretto sul territorio, favorendo una gestione razionale ed ecologicamente compatibile della risorsa alpeggio tramite il controllo e la guida della mandria di bestiame da parte di personale specializzato. Si evita così il	Controllo in loco sul 5% della domanda tramite controllo visivo della presenza di un recinto oppure di una sorveglianza (addeito alla custodia)	L'impegno dell'obbligo di sorveglianza del bestiame è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio. L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento.

Carico di bestiame	<u>Carico massimo:</u> 1,0 UBA/ha di superficie alpeggiabile	Nessuna norma è stata definita dal D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015	Regolamento di esecuzione della Legge Provinciale n.8/2002, recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque: <u>Carico Minimo:</u> Non previsto <u>Carico massimo:</u> 1,8 UBA/ha se sup. foraggera > 1.800 m (corrispondente agli alpeggi)	Non pertinente	Schema D.M. - Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; <u>Carico</u>	1,8 UBA/ha se sup. foraggera > 1.800 m (corrispondente agli alpeggi) Per mantenere il territorio provinciale come zone non vulnerabile ai nitrati, si tengono come riferimento per l'ordinarietà le soglie stabilite dalle norme provinciali di recepimento in materia di tutela delle acque	possibile di insorgere di fenomeni di degrado legati alla sotto o sovrapposizione di queste zone montane di alta quota, come erosione, frane, fenomeni valanghivi e la diminuzione della diversità biologica.	Controllo amministrativo sul 100% delle domande basato su verifica in alpeggio; * viene considerata la consistenza alpeggiata risultante dal registro di malga e confrontata con il valore limite. e con la BDN. *tramite registro di stalla.	L'impegno del carico di bestiame massimo non è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio. L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento.
---------------------------	---	--	---	----------------	---	---	---	--	--

Concimazione minerale	Divieto di utilizzo di concimi minerali ed erbicidi sull'intera superficie richiesta a premio	di di ed a	BCAA I (vedi D.M. n.180 del 23 gennaio 2015): In caso di fasce tampone è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro 5m dai corsi d'acqua	Art. 17 del Regolamento di esecuzione alla Legge Provinciale n.8/2002, recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque: L'applicazione di letami, compost, liquami, liquietami e concimi chimici è vietata nel periodo dal 1° dicembre a fine febbraio dell'anno successivo. L'utilizzo dei fertilizzanti è vietato: -su terreni gelati e su terreni innevati; su terreni saturi d'acqua, inondati, con falda acquifera affiorante o con	La L.P. n. 8/2002 recepisce inoltre i requisiti che vanno oltre quelli minimi	Minimo: 0.2 UBA/ha	Non pertinente	127,5 kg N/ha: per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota superiore a 1.800 m s.l.m. (corrispondenti agli alpeggi)	L'intervento 10.1.3 sovvenzione pratiche agronomiche che sono più restrittive dell'ordinarietà e delle pratiche obbligatorie. L'intervento proibisce l'utilizzo di fertilizzanti di sintesi e di erbicidi al fine di raggiungere il corretto bilancio nutritivo delle imprese zootecniche e di ridurre il contenuto di azoto nei terreni e nelle acque. Il divieto previsto di utilizzo di concimi minerali e l'equilibrato utilizzo del concime organico permettono di ottenere una	Controllo in loco sul 5% delle domande tramite controllo visivo della presenza sul terreno di residui concimi, diserbanti o pesticidi non consentiti.	L'impegno del divieto di concimazione minerale non è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio. L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento.
------------------------------	---	------------	---	--	---	--------------------	----------------	--	--	---	--

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

del terreno	alcuna lavorazione del terreno senza autorizzazione	norma è stata definita dal D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015		pertinente	alcuna lavorazione del terreno senza autorizzazione	sovvenzionando pratiche vanno al di lá dell'ordinarietà, l'impegno contribuisce a mantenere la struttura e tessitura del suolo in un ecosistema particolarmente fragile e vulnerabile.	loco sul 5% delle domande tramite controllo visivo della presenza di interventi di lavorazione di terreno senza autorizzazione.	è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio. L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento.
Obbligo di tenere registro di malga	Il bestiame e la relativa movimentazione devono essere registrati sul registro di malga	Non pertinente	Non pertinente	Obbligatorio mantenere registro del bestiame in accordo al Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000	Non pertinente	Il bestiame e la relativa movimentazione devono essere registrati sul registro di malga	Pur non sovvenzionando pratiche vanno al di lá dell'ordinarietà, l'impegno contribuisce a tener traccia della movimentazione del bestiame da e verso le malghe.	Controllo amministrativo sul 100% delle domande basato su verifica in alpeggio. L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento.
Durata del periodo di monticazione di almeno 60	Il bestiame deve permanere sulla superficie di alpeggio per	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Schema D.M. - Disposizioni modificative	Il bestiame permane sulla superficie di alpeggio tra i 60	Pur non sovvenzionando pratiche vanno al di lá	Controllo amministrativo sul 100% delle domande

giorni	almeno giorni	60					ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; Il pascolamento può essere effettuato in uno o più turni annuali con durata complessiva di almeno 60 giorni	e i 90 giorni consecutivi ed almeno 60 giorni.	dell'ordinarietà, l'impegno contribuisce al mantenimento dell'alto valore naturalistico e paesaggistico degli alpeggi.	basato verifica azienda durante il periodo estivo.	su in il	giustificazione economica del premio. L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento.
---------------	------------------	----	--	--	--	--	--	--	---	---	----------------	--

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Intervento 10.1.3 – Premi per l'alpeggio:

Il presente intervento ha come principale obiettivo un'attenta gestione delle malghe e delle superfici pascolive, tramite l'adozione di pratiche di coltivazione estensive.

Gli impegni previsti dal presente intervento, considerati per la determinazione dei minori ricavi e/o costi aggiuntivi, non sono sovrapponibili, in quanto diversi o comunque più restrittivi, con le pratiche di *greening* previste dal Reg. (UE) n. 1307/2013. Pertanto, non sussiste il rischio di doppio finanziamento e non si rende necessario il calcolo di un pagamento ridotto.

Gli impegni aggiuntivi che l'agricoltore deve sostenere per ottenere il pagamento previsto si possono riassumere come segue:

- durata dell'alpeggio di almeno 60 giorni e carico massimo di 1 UBA/ha di superficie alpeggiabile;
- in assenza di recinzioni, il bestiame al pascolo deve essere sorvegliato e assistito;
- obbligo di mantenere l'attività di alpeggio per almeno 5 anni;
- divieto di utilizzo di concimi minerali, diserbanti e pesticidi.

Pertanto, la giustificazione economica del pagamento risiede nella necessità di sorvegliare il bestiame al pascolo e dal dover ottemperare alle altre mansioni previste dall'intervento.

L'obbligo di sorveglianza del bestiame al pascolo è una mansione compatibile con altre attività lavorative in malga, per cui risulta difficile attribuire il costo di un operaio alla sola custodia dei capi. Non potendo

valutare con precisione la quota di tempo riguardante l'impegno dell'operaio impegnato in malga, si è deciso di attribuire totalmente i costi alla sorveglianza del bestiame, ipotizzando che l'eventuale tempo non dedicato alla custodia sia impiegato per le altre attività richieste dall'operazione. Giacché le prescrizioni dell'intervento impongono di tenere il bestiame in malga per un minimo di 60 giorni, si è proceduto calcolando il numero minimo di ore lavorative necessarie per ottemperare all'obbligo. Ipotizzando il caso più semplice di una malga con capi in lattazione dove il bestiame è tenuto al pascolo durante il giorno e in stalla durante la notte, si sono considerate 8 ore di lavoro al giorno per 60 giorni. Il costo orario di un operaio agricolo è stato estratto dal Contratto Provinciale Integrativo della Provincia di Bolzano, mentre la superficie media delle malghe è stata estrapolata dal database dei beneficiari dell'intervento nella programmazione 2007-2013. I costi di transazione non sono stati considerati in ragione del fatto che, trattandosi di domande di pagamento riferite a superfici piuttosto estese (mediamente 97 ettari), il riparto dei costi a ettaro di superficie evidenzia costi trascurabili.

Il pagamento ammonta a 35 €/ha e copre (non totalmente) l'impegno aggiuntivo relativo all'alpeggio che comporta la cura e miglioramento dei pascoli con metodi tradizionali e naturali, il periodo di alpeggio di almeno 60 giorni e la sorveglianza del bestiame quantificati in 53,69 €/ha.

8.2.6.3.4. Intervento 10.1.4: Tutela del paesaggio

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.6.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Intervento 10.1.4 - Tutela del paesaggio

Tipologia di operazioni: premi a superficie art.28, par.2 del Reg.(UE) n.1305/13.

L'intervento 10.1.4 si compone di 9 sub-interventi:

- 10.1.4.1: Prati magri e prati a torbiera bassa
- 10.1.4.2: Prati di montagna ricchi di specie
- 10.1.4.3: Canneti
- 10.1.4.4: Prati ricchi di specie alberati
- 10.1.4.5: Prati pingui alberati
- 10.1.4.6: Pascoli alberati
- 10.1.4.7: Castagneti e prati con radi alberi da frutto
- 10.1.4.8: Torbiere e ontaneti
- 10.1.4.9: Siepi

Il contributo dell'intervento 10.1.4 - Tutela del paesaggio alle priorità ed alle focus area dello Sviluppo Rurale è sintetizzato nella tabella al termine del presente paragrafo.

L'intervento si pone l'obiettivo della conservazione e l'incremento della biodiversità di habitat della rete Natura 2000, degli habitat di specie delle direttive Habitat e Uccelli; la salvaguardia del quadro paesaggistico tradizionale attraverso l'introduzione di tecniche di coltivazione estensiva nella gestione agraria rispettose della natura.

I sottointerventi della misura 10.1.4 sono quelli che, nell'ambito della misura 10, art. 28, "pagamenti agro-climatico-ambientali", contribuiscono in maniera più decisa al raggiungimento dell'obiettivo 4 (preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura) in tutti i suoi molteplici aspetti. In particolare, concorrono all'obiettivo 4a in quanto definiscono un sostegno economico per i gestori di superfici particolarmente importanti per la conservazione della biodiversità. Infatti, le aree ammissibili a premio vengono selezionate seguendo un criterio di pregio naturalistico, anche se non sono trascurabili nemmeno gli aspetti di salvaguardia del paesaggio agricolo tradizionale, particolarmente importanti per la popolazione locale.

Gli impegni connessi a ciascun sottointervento mirano a un incremento del pregio naturalistico degli habitat a cui si applicano. Superfici che ospitano habitat in uno stato di conservazione ritenuto non idoneo, non sono ammesse a premio, a meno che non venga prima ripristinato un soddisfacente stato di

conservazione. In questi casi, la possibilità di ricevere un adeguato incentivo è spesso determinante per convincere i gestori delle superfici a effettuare interventi di miglioramento delle condizioni paesaggistiche, ambientali ed ecosistemiche. Particolare importanza ha, in questo contesto, il miglioramento dello stato di conservazione degli habitat Natura 2000 e degli habitat delle specie menzionate negli allegati delle direttive Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (2009/147/CE), soprattutto all'interno delle aree Natura 2000. Gli importi dei premi del sottointervento 10.1.4, proprio per assicurare questo obiettivo, sono di norma più elevati all'interno delle suddette aree rispetto agli stessi habitat situati all'esterno delle stesse.

Nei casi in cui gli impegni previsti risultino particolarmente gravosi per i gestori delle superfici coinvolte, il calcolo dei minori ricavi e dei maggiori costi legati all'onerosità degli impegni evidenziano come gli importi previsti per i premi possano superare i 450 €/ha. Stabilire un premio significativamente più basso di quanto giustificato economicamente, renderebbe tali sottointerventi troppo onerosi per i gestori, se confrontati con le possibili alternative (p.e. gestione seguendo i criteri per la concessione dei premi delle misure 10.1.1 abbandono o gestione intensiva delle colture, cambi di coltura).

Gli importi che superano i 450 €/ha sono previsti su tutto il territorio provinciale quando si tratta di habitat molto importanti dal punto di vista naturalistico che, per il loro miglioramento, causano al gestore importanti perdite di reddito o rilevanti costi aggiuntivi. Per habitat ugualmente importanti, ma meno onerosi per i gestori, gli importi sono stati differenziati in funzione del fatto che le superfici si trovino o meno in un sito Natura 2000. Questo aiuta a migliorare il consenso di Natura 2000 da parte degli agricoltori, i quali svolgono lavori spesso indispensabili per la conservazione ed il miglioramento dell'habitat stesso. Un'eccezione è costituita dall'incentivo per il mantenimento delle siepi (10.1.4.9), il cui importo, particolarmente elevato se rapportato all'ettaro di superficie, si ridimensiona considerando che le siepi, per loro natura, si sviluppano sempre su superfici ridotte. Esse risultano in ogni caso molto importanti, sia all'interno sia all'esterno dei siti Natura 2000, in quanto permettono la connessione tra i siti tramite una rete ecologica di cui sono elementi importanti.

Gli importi dei premi previsti per impegni a valenza più paesaggistica che naturalistica (p.e. 10.1.4.6 - pascoli alberati) o finalizzati alla conservazione di habitat tramite esclusione dell'utilizzo agricolo della superficie (p.e. 10.1.4.8 – torbiere e ontaneti), non superano il tetto delle 450 €/ha.

I premi maggiorati sono comunque concessi solo nella misura in cui possono essere anche giustificati economicamente.

Sottointervento 10.1.4.1 - Prati magri e prati a torbiera bassa:

Definizione: I prati magri e i prati a torbiera bassa sono habitat formati in zone con un basso livello di elementi nutritivi nel terreno e con una limitata frequenza di sfalcio (una volta all'anno o una volta ogni due anni). Nel caso delle torbiere basse un fattore importante per la loro formazione è la presenza di acqua. La mancanza di concimazione e l'uso estensivo hanno favorito negli anni lo sviluppo di una flora caratteristica, adattata alla povertà d'elementi nutritivi ed alle condizioni di umidità dei siti. Il numero di specie presenti varia in genere da 30 a 80 per i prati magri su suoli non costantemente umidi, mentre può essere significativamente più basso per le torbiere basse. Il valore floristico, in questo caso, dipende non tanto dal numero di specie presenti quanto dal fatto che ospitano flora e fauna specializzati caratteristici di tali ambienti.

Obiettivo: dal punto di vista naturalistico, questi ambienti sono particolarmente significativi per la loro ricchezza di specie botaniche e faunistiche. La tipologia dei prati magri e quella delle torbiere basse e la biodiversità che essi manifestano sono minacciate sia dalle pratiche di intensivizzazione agricola sia da cambi di coltura. Per incrementare il valore ecologico dei prati magri e delle torbiere basse e per favorire il miglioramento del loro stato di conservazione, è necessario promuovere un sistema di utilizzo estensivo che sia caratterizzato dal divieto di spianamenti, dal divieto dell'impiego di ogni tipo di fertilizzante e, nel caso delle torbiere, dal divieto di qualsiasi drenaggio.

Sub-intervento 10.1.4.2 - Prati di montagna ricchi di specie:

Definizione: Si tratta di prati utilizzati in maniera estensiva che presentano una grande varietà di specie vegetali e animali. Rispetto ai prati magri, i suoli su cui si sviluppano i prati di montagna ricchi di specie sono più ricchi di sostanze nutritive. Lo sfalcio poco frequente, associato alla concimazione moderata, permette lo sviluppo di una grande varietà di specie vegetali. Il numero delle specie vegetali presenti varia generalmente da 30 a 50.

Obiettivo: i prati di montagna ricchi di specie sono minacciati soprattutto dalla tendenza all'intensivizzazione agricola, e in particolare da spianamenti, tagli frequenti, quantitativi eccessivi e tipologie di fertilizzanti inadatti. Al fine di accrescere la biodiversità dei prati di montagna ricchi di specie e di migliorare lo stato di conservazione degli stessi occorre evitare spianamenti e favorire un utilizzo estensivo con l'impiego mirato di modeste quantità di fertilizzanti.

Sub-intervento 10.1.4.3 - Canneti:

Definizione: I canneti si trovano nelle zone d'interramento dei laghi, su torbiere basse e più raramente su terreni minerali umidi; essi si sono sviluppati a seguito dell'utilizzo estensivo del terreno per ricavarne ancora oggi, con lo sfalcio autunnale o invernale, strame da impiegare come lettiera nelle stalle. Si tratta di habitat importanti per la flora e la fauna, in particolare perché qui vivono e nidificano numerose specie legate agli ambienti acquatici molte delle quali protette. La specie vegetale dominante dei canneti è generalmente la Cannuccia di palude (*Phragmites australis*), ma esistono anche popolamenti a dominanza di Tifa (*Typha* sp.pl.), di Falasco (*Cladium mariscus*) o di Molinia (*Molinia caerulea*).

Obiettivo: per promuovere un miglioramento dello stato di conservazione della tipica vegetazione dei canneti, è necessario che si stabilisca un sistema di utilizzo estensivo. L'esistenza di questa tipologia è minacciata soprattutto da interventi di drenaggio e da uno sfalcio troppo precoce. L'utilizzo di forme estensive di coltivazione, con uno sfalcio regolare e tardivo con la contemporanea rinuncia a drenaggi, concimazione e pascolo, è finalizzato a incrementare la biodiversità della tipica vegetazione nonché a evitare l'inquinamento delle acque superficiali e di falda.

Sub-intervento 10.14.4 - Prati ricchi di specie alberati:

Definizione: I prati alberati, soprattutto quelli con larici, sono habitat creati dall'uomo attraverso il diradamento selettivo di boschi misti a favore del larice o, più raramente, di latifoglie. Questo permette un doppio utilizzo delle superfici come fonte di legname che come prato da sfalcio. La presenza di alberi

quali elementi strutturali diversificano l'habitat dei prati ricchi di specie, più o meno magri, favorendo la biodiversità complessiva.

Obiettivo: i prati alberati sono elementi caratteristici del paesaggio locale con un alto valore ecologico, ma anche estetico e paesaggistico, minacciati dagli interventi di razionalizzazione agricola (cambi culturali, eliminazione progressiva della componente arborea, spianamenti, concimazioni). Per incrementare la biodiversità del tipico ambiente dei prati alberati ricchi di specie è necessario gestirli in maniera estensiva assicurando il mantenimento della componente arborea, lo sfalcio e lo sgombero della ramaglia, evitando nel contempo interventi quali spianamenti. Importante risulta in questo contesto la rinuncia all'utilizzo di fertilizzanti. Per aumentare il pregio ecologico dei prati pingui alberati è necessario contrastare la tendenza all'intensivizzazione della gestione regolamentando la concimazione ed impedendo spianamenti.

Sub-intervento 10.1.4.5 - Prati pingui alberati:

Definizione: I prati pingui alberati, soprattutto quelli con larici, sono habitat creati dall'uomo attraverso un diradamento selettivo di boschi misti a favore del larice o, più raramente, di latifoglie. Visto che il larice è una conifera a foglie caduche e chioma rada, le superfici sono utilizzate anche come prati da sfalcio.

Obiettivo: Si veda il precedente sub-intervento 10-4-4.

Sub-intervento 10.1.4.6 - Pascoli alberati:

Obiettivo: come i prati alberati, i pascoli alberati, generalmente con larici, sono habitat creati dall'uomo con il diradamento selettivo a favore del larice di diversi boschi misti, le cui superfici sono però pascolate. Si tratta di un tipo di paesaggio caratteristico e di elevato pregio paesaggistico, minacciato da cambi di coltura. Per accrescere la ricchezza del patrimonio botanico e faunistico dei pascoli alberati è necessario seguire una gestione estensiva senza alterazioni nella morfologia dei terreni, evitando utilizzi troppo intensivi o sottoutilizzo.

Sub-intervento 10.1.4.7 - Castagneti da frutto e prati con radi alberi da frutto:

Obiettivo: i castagneti da frutto e i prati con radi alberi da frutto sono habitat creati e mantenuti dall'uomo con la piantumazione di castagni da frutto o di altri alberi da frutto. Nei popolamenti radi, le superfici possono essere utilizzate anche come pascoli o prati da sfalcio. Si tratta di elementi costitutivi del paesaggio con un elevato valore estetico e paesaggistico, minacciati da interventi di razionalizzazione agricola e da cambi di coltura. Una minaccia per i castagneti da frutto è costituita anche dal cancro corticale del castagno. I prati con radi alberi da frutto hanno importanza per la conservazione di antiche varietà colturali: per aumentare la biodiversità legata alla componente arborea e contemporaneamente migliorare il pregio ecologico di queste superfici è necessaria una gestione sostenibile, evitando un'intensivizzazione di queste colture.

Sub-intervento 10.1.4.8 - Torbiere e ontaneti:

Obiettivo: le zone umide, in particolare le torbiere, sono aree in cui molte specie rare e minacciate d'estinzione si sono adattate a condizioni estreme di vita, quali la scarsità di sostanze nutritive e l'umidità costante. Nelle zone di fondovalle caratterizzate dalla presenza di monoculture, gli ontaneti costituiscono le ultime importanti aree residuali per diverse specie botaniche e faunistiche. Tali zone umide sono molto sensibili al calpestio e all'eutrofizzazione provocata dal bestiame. Il pascolo danneggia o distrugge la vegetazione, causando la scomparsa di piante rare degli ambienti umidi e l'inquinamento delle sorgenti e delle pozze alimentate dalle torbiere. Lo stato di conservazione di questi habitat può essere migliorato solo limitando ogni forma di disturbo, innanzitutto drenaggi e concimazioni.

Sub-intervento 10.1.4.9 - Siepi:

Obiettivo: le siepi costituiscono preziosi habitat e corridoi ecologici per una ricca varietà di specie. L'esistenza delle siepi è minacciata dalla tendenza a ridurre l'estensione o la larghezza a vantaggio della superficie coltivabile. È di prioritaria importanza, soprattutto per migliorare la loro funzione di habitat di molte specie faunistiche, favorire la loro presenza all'interno delle aree agricole e incrementare la loro diversità strutturale attraverso la creazione di una fascia erbosa che funge anche da area di transizione verso le coltivazioni.

Definizione premio: la misura intende compensare il minore reddito e/o i maggiori costi degli agricoltori, che aderiscono agli impegni volontari previsti dagli interventi della misura e che sono in possesso dei requisiti previsti, attraverso la concessione di un premio per ciascuno degli anni dell'impegno sottoscritto.

Durata dell'impegno: l'impegno ha una durata di 5 anni. Per coloro che dopo il quinto anno intendono proseguire è prevista la possibilità del prolungamento dell'impegno in funzione del primo anno in cui questo è stato sottoscritto.

Variabilità delle superfici:

La superficie da mantenere può variare complessivamente nel periodo di impegno rispetto alla superficie del primo anno. La variazione massima è del 20% per tutte le aziende.

Si ritiene necessario prevedere un margine di flessibilità nella variazione massima che le superfici aziendali devono mantenere per la durata dell'impegno, senza per questo ridurre gli effetti ambientali della misura, per considerare le peculiarità dell'agricoltura provinciale caratterizzata da sistemi di conduzione delle superfici basati sugli affitti che implicano una notevole mutabilità nel tempo dei titoli di

conduzione e da una elevata frammentazione fondiaria. In ogni caso sono rispettate le condizioni di cui all'art.47 del Reg. (UE) n.1305/2013.

Sottomisura 10.1		Priorità 4 / Focus areas			Priorità 5 / Focus areas	
		4a	4b	4c	5d	5e
		Biodiversità	Risorse idriche	Gestione del suolo	Riduzione gas serra	Sequestro di Carbonio
Intervento 10.1.4	Tutela del paesaggio	X				

Intervento 10.1.4. – relazioni interventi - priorità

8.2.6.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Premi a superficie a totale carico pubblico (100%).

Liquidazione di anticipi: è prevista la liquidazione di anticipi pari al fino al 70% del premio annuo ammissibile.

8.2.6.3.4.3. Collegamenti con altre normative

1) Nuovo Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune:

Tutti gli interventi della sottomisura 10.1.4 sono coerenti e non sovrapponibili con il campo di applicazione degli artt. 43-46 del Reg. (CE) n. 1307/13. Le tabelle di raffronto tra gli obblighi della *baseline*, del *greening* e gli impegni aggiuntivi relativi ai singoli interventi sono riportate nella sezione 10 della scheda dell'intervento.

2) Nuovo Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, Titolo VI, Condizionalità:

Per la sottomisura 10.1.4 si conferma che i requisiti relativi all'osservanza della condizionalità sono quelli previsti dall'articolo 93 del Regolamento (CE) n. 1306/2013, recepiti dal Decreto Ministeriale 180 del 23 gennaio 2015, recante disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti della PAC, in corso di recepimento da parte della Provincia Autonoma di Bolzano con proprio provvedimento. Sono esclusi da questo impegno gli agricoltori rientranti nella categoria dei piccoli agricoltori.

8.2.6.3.4.4. Beneficiari

Beneficiari del premio annuo:

I soggetti iscritti nell'Anagrafe provinciale delle imprese agricole (APIA) come persone fisiche o giuridiche.

Le aziende con sede legale al di fuori della Provincia Autonoma di Bolzano possono fare domanda ai sensi della presente misura per le superfici situate sul territorio provinciale a condizione che abbiano un fascicolo aziendale presso l'Anagrafe provinciale delle imprese agricole.

8.2.6.3.4.5. Costi ammissibili

Non pertinente per la misura.

8.2.6.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Ammissibilità:

- 10.1.4.1 - Prati magri e prati a torbiera bassa: la superficie deve presentare le caratteristiche di un prato magro o di un prato a torbiera bassa (definite da apposite direttive).
- 10.1.4.2 - Prati di montagna ricchi di specie: la superficie deve presentare le caratteristiche di un prato di montagna ricco di specie (definite da apposite direttive).
- 10.1.4.3 - Canneti: la superficie deve presentare le caratteristiche di un canneto (definite da apposite direttive).
- 10.1.4.4 - Prati ricchi di specie alberati: la superficie deve presentare le caratteristiche di un prato magro o di un prato di montagna ricco di specie (definite da apposite direttive). La superficie deve presentare una copertura di larici o di latifoglie, con un grado di copertura minimo del 10%.
- 10.1.4.5 - Prati pingui alberati: la superficie deve presentare una copertura di larici o di latifoglie, con un grado di copertura stimabile di 10% almeno, come definito dalle apposite direttive. I prati sottoposti a spianamento non sono ammissibili a premio.
- 10.1.4.6 - Pascoli alberati: la superficie deve presentare le caratteristiche di un pascolo alberato, come definite da apposite direttive. La superficie deve presentare una copertura di larici o di latifoglie, con un grado di copertura stimabile di 20% almeno, come definito dalle apposite direttive.
- 10.1.4.7 - Castagneti e prati con radi alberi da frutto: la superficie deve presentare le caratteristiche di un castagneto/prato con radi alberi da frutto, come definite da apposite direttive. La superficie deve presentare una copertura uniforme di castagneti da frutto o di altri alberi da frutto, con un grado di copertura stimabile di 20% almeno, come definito dalle apposite direttive.
- 10.1.4.8 - Torbiere e ontaneti: la superficie deve ospitare la tipica vegetazione di questi habitat (definite da apposite direttive). Se la superficie confina con aree pascolate deve essere dotata di recinto.

- 10.1.4.9 - Siepi: la siepe deve essere inserita con apposito codice coltura nel GIS dell'uso del suolo. Per le fasce arbustate, purché composte da almeno 5 specie legnose indigene a latifoglie ed adeguate alle caratteristiche stazionali, è ammissibile una larghezza massima di 10 metri. Nei pressi di frutteti e vigneti, la distanza tra la siepe e la superficie coltivata deve corrispondere almeno alla distanza tra due filari. Ulteriori dettagli nelle apposite direttive.

Impegni:

Sono prese in conto le superfici ammissibili che ricadono nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano.

Per le superfici ammissibili a premio situate in Province o Regioni confinanti e che appartengono ad aziende aventi sede nella P. A. di Bolzano, delle quali costituiscono parte integrante, si veda quanto scritto per gli altri interventi 10.1.1 e 10.1.3 della sottomisura 10.1.

10.1.4.1 - Prati magri e prati a torbiera bassa:

- a. la superficie non può subire alcun tipo di trasformazione, spianamenti o alcun altro tipo di intervento. La Ripartizione 28 (Natura, paesaggio e sviluppo del territorio) può autorizzare piccole migliorie su superfici circoscritte se il carattere di prato magro rimane tale;
- b. rinuncia all'impiego di concimi di qualsiasi tipo;
- c. la tipica vegetazione non deve essere danneggiata da drenaggi;
- d. il prato o la torbiera bassa devono essere sfalciati almeno una volta ogni due anni e il materiale tagliato deve essere asportato; lo sfalcio non può essere eseguito prima del 15 luglio; in casi motivati la Ripartizione 28 può anticipare tale scadenza.

10.1.4.2 - Prati di montagna ricchi di specie:

- a. la superficie non può subire alcun tipo di trasformazione, spianamenti o alcun altro tipo di intervento. La Ripartizione 28 può autorizzare piccole migliorie su superfici circoscritte se il carattere di prato di montagna ricco di specie rimane tale;
- b. è consentita una concimazione con letame; non è consentito l'impiego di concime minerale, di concimi liquidi (liquame e colaticcio), di fanghi di depurazione o di altre sostanze fertilizzanti;
- c. il prato deve essere sfalcioato almeno ogni due anni e l'erba tagliata deve essere asportata.

10.1.4.3 - Canneti:

- a. la tipica vegetazione non deve essere danneggiata da drenaggi o altri interventi;
- b. rinuncia al pascolo e all'impiego di qualunque tipo di concimazione;

c. lo sfalcio deve essere eseguito almeno una volta ogni due anni e lo strame deve essere asportato; lo sfalcio può avvenire esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 14 marzo.

10.1.4.4 - Prati ricchi di specie alberati:

Impegni:

- a. il prato non può subire alcun tipo di trasformazione, spianamenti o alcun altro tipo di intervento. La Ripartizione 28 può autorizzare piccole migliorie su superfici circoscritte se il carattere di prato magro o di prato di montagna ricco di specie rimane tale;
- b. rinuncia all'impiego di concimi di qualsiasi tipo;
- c. il prato deve essere sfalcato almeno una volta ogni due anni e l'erba tagliata deve essere asportata;
- d. deve essere effettuato lo sgombero della ramaglia; devono essere eliminate le specie arbustive e arboree concorrenti.

10.1.4.5 - Prati pingui alberati:

Impegni:

- a. la superficie non può subire spianamenti. La Ripartizione 28 può autorizzare piccole migliorie su superfici circoscritte;
- b. deve essere effettuato lo sgombero della ramaglia; devono essere eliminate le specie arbustive e arboree concorrenti;
- c. è consentita una concimazione con letame; non è consentito l'impiego di concime minerale, di concimi liquidi (liquame e colaticcio), di fanghi di depurazione o di altre sostanze fertilizzanti;
- d. il prato deve essere sfalcato ogni anno e l'erba tagliata deve essere asportata.

10.1.4.6 - Pascoli alberati:

Impegni:

- a. la superficie non può subire spianamenti;
- b. deve essere effettuato lo sgombero della ramaglia; devono essere eliminate le specie arbustive e arboree concorrenti;
- c. la concimazione delle superfici può avvenire esclusivamente attraverso le deiezioni degli animali al pascolo.

10.1.4.7 - Castagneti e prati con radi alberi da frutto:

Impegni:

- a. la superficie non può subire spianamenti;
- b. deve essere effettuato lo sgombero della ramaglia; devono essere eliminate le altre specie arbustive;

- c. è consentita una concimazione con letame; non è consentito l'impiego di concime minerale, di concimi liquidi (liquame e colaticcio), di fanghi di depurazione o di altre sostanze fertilizzanti, di pesticidi ed erbicidi.

10.1.4.8 - Torbiere e ontaneti:

Impegni:

- a. non possono essere realizzate opere di drenaggio;
- b. rinuncia al pascolo, allo sfalcio ed all'impiego di qualunque tipo di fertilizzante.

10.1.4.9 - Siepi:

Impegni:

- a. la siepe deve comprendere una fascia erbosa di almeno 1 metro di larghezza;
- b. lo sfalcio di questa fascia non deve avvenire prima del 31 luglio;
- c. è vietato l'impiego di fertilizzanti, pesticidi ed erbicidi.

8.2.6.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non sono previsti criteri di selezione per l'adesione agli interventi della misura 10.

8.2.6.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Intervento 10.1.4 - Tutela del paesaggio:

Sintesi dei premi annui per sottointervento:

1. Intervento 10.1.4 - Tutela del paesaggio (Premio base):
 1. Sub - intervento 10.1.4.1: Prati magri e prati a torbiera bassa: 660 €/ha
 2. Sub - intervento 10.1.4.2: Prati di montagna ricchi di specie: 525 €/ha
 3. Sub - intervento 10.1.4.3: Canneti: 810 €/ha
 4. Sub - intervento 10.1.4.4: Prati ricchi di specie alberati: 990 €/ha
 5. Sub - intervento 10.1.4.5: Prati pingui alberati: 540 €/ha
 6. Sub - intervento 10.1.4.6: Pascoli alberati: 120 €/ha
 7. Sub - intervento 10.1.4.7: Castagneti e prati con radi alberi da frutto: 550 €/ha
 8. Sub - intervento 10.1.4.8: Torbiere e ontaneti: 240 €/ha
 9. Sub - intervento 10.1.4.9: Siepi: 0,3/0,9 €/m²
- Per i sottointerventi 1, 2, 3, 4, 5 e 8, il premio è concesso in via prioritaria all'interno delle zone Natura 2000; nelle parti rimanenti del territorio provinciale il premio è ridotto di 1/3.
- Per i sottointerventi 1 e 2 è possibile aggiungere al premio base 200 €/ha come supplemento in caso di condizioni gestionali disagiati. Per condizioni gestionali disagiati si intendono: pendenza della superficie > 40% e/o classificazione della superficie come prato speciale.
- Per il sottointervento 9, il premio viene scaglionato su base altitudinale: il premio di 0,9 €/m² viene concesso a siepi situate sotto i 1.000 m s.l.m., quello di 0,3 €/m² alle siepi situate sopra tale quota.
- Per il presente intervento non è previsto alcun obbligo di mantenimento di un carico minimo di bestiame.
- Non è ammissibile la liquidazione di premi di importo inferiore a 200,00 €.

Sulla base della giustificazione economica descritta in sintesi nel successivo punto 10, informazioni specifiche per l'operazione, i premi previsti non comportano un doppio pagamento rispetto ai pagamenti previsti nell'ambito delle norme greening di cui agli artt. 43-46 del Reg. (CE) n. 1307/13.

Ripartizione	Costo totale €	Spesa pubblica €	% spesa pubblica	Quota UE €	% UE	Quota nazionale € (*)	% quota nazionale	Privati €	% privati
Intervento 10.1.4 - Ripartizione 28	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00%	6.036.800,00	43,12%	7.963.200,00	56,88%	-	0,00%

(*)La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato / P. A. di Bolzano sarà stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale / Delibera di Giunta provinciale).

Budget assegnato misura 10.1.4 con quota UE e quota nazionale

8.2.6.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Premesse: si veda quanto scritto per i sottointerventi precedenti.

10.1.4.1 Prati magri e prati a torbiera bassa

Criterio 1 - La superficie deve presentare le caratteristiche di un prato magro o di un prato a torbiera bassa, come definitive da apposite direttive

- Come soddisfare la condizione: Presenza di superfici a prato magro o a prato a torbiera bassa nel momento della domanda come risultanti nella base dati grafica contenente le informazioni specifiche per tali tipologie di premi e gestita dall'ufficio responsabile (superfici al netto delle tare)
- Procedura di controllo: si rimanda alla scheda di controllabilità in allegato

Impegno 1 - Obbligo di sfalciare la superficie richiesta a premio (prato magro o torbiera) almeno una volta ogni due anni e asportando l'erba sfalciata

- Come soddisfare la condizione: sfalciare le superfici a premio almeno una volta ogni due anni e asportare il fieno
- Procedura di controllo (amministrativo o loco e modalità di verifica): si rimanda alla scheda di controllabilità in allegato

Impegno 2 - Divieto di eseguire lo sfalcio prima del 15 luglio. In casi motivati la Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio può anticipare tale scadenza

- Come soddisfare la condizione: effettuare lo sfalcio dopo il 15 luglio salvo autorizzazione
- Procedura di controllo : si rimanda alla scheda di controllabilità in allegato

Impegno 3 - divieto di utilizzo di concimi di qualsiasi tipo

- Come soddisfare la condizione: nessun utilizzo di concimi
- Procedura di controllo : si rimanda alla scheda di controllabilità in allegato

10.1.4.2 Prati di montagna ricchi di specie

Criterio 1 - La superficie deve presentare le caratteristiche di un prato di montagna ricco di specie, come definitive da apposite direttive

- Come soddisfare la condizione: presenza di superfici a prato di montagna ricco di specie nel momento della domanda come risultanti nella base dati grafica contenente le informazioni specifiche per tali tipologie di premi e gestita dall'ufficio responsabile (superfici delle superfici al netto delle tare)
- Procedura di controllo: si rimanda alla scheda di controllabilità in allegato

Impegno 1 - Obbligo di sfalciare la superficie richiesta a premio (prato magro o torbiera) almeno una volta ogni due anni e asportando l'erba sfalciata

- Come soddisfare la condizione: sfalciare le superfici a premio almeno una volta ogni due anni e asportare il fieno
- Procedura di controllo: si rimanda alla scheda di controllabilità in allegato

Impegno 2 - È consentita la concimazione con letame. Divieto di utilizzo di concimi di qualsiasi tipo come concimi minerali, concimi liquidi (liquame e colaticcio), fanghi di depurazione o di altre sostanze fertilizzanti

- Come soddisfare la condizione: Utilizzo solo di letame
- Procedura di controllo: si rimanda alla scheda di controllabilità in allegato

10.1.4.3 Canneti

Criterio 1 - La superficie deve presentare le caratteristiche di un canneto, come definitive da apposite direttive

- Come soddisfare la condizione: Presenza di superfici a canneto nel momento della domanda come risultanti nella base dati grafica contenente le informazioni specifiche per tali tipologie di premi e gestita dall'ufficio responsabile
- Procedura di controllo: si rimanda alla scheda di controllabilità in allegato

Impegno 1 - Obbligo di sfalciare la superficie richiesta a premio (canneto) almeno una volta ogni due anni e asportando lo strame sfalciato

- Come soddisfare la condizione: sfalciare le superfici a premio almeno una volta ogni due anni e asportare lo strame
- Procedura di controllo: si rimanda alla scheda di controllabilità in allegato

Impegno 2 - Eseguire lo sfalcio dopo il 1 settembre e prima del 14 marzo. In casi motivati la Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio può modificare tale scadenza

- Come soddisfare la condizione: Effettuare lo sfalcio nel periodo compreso tra 1 settembre e il 14 marzo salvo autorizzazione
- Procedura di controllo: si rimanda alla scheda di controllabilità in allegato

Impegno 3 - Divieto di utilizzo di concimi di qualsiasi tipo

- Come soddisfare la condizione: nessun utilizzo di concimi
- Procedura di controllo: si rimanda alla scheda di controllabilità in allegato.

10.1.4.4 Prati ricchi di specie alberati

Criteri di ammissibilità della domanda di aiuto/pagamento

- Tutti i criteri di ammissibilità previsti dal sottointervento risultano controllabili. Non si segnalano rischi per l'attuazione del sottointervento

Impegni e altre condizioni previste:

Criterio 1 - Obbligo di sfalciare la superficie richiesta a premio almeno una volta ogni due anni e asportare l'erba sfalciata

- Come soddisfare la condizione: Sfalciare le superfici a premio almeno una volta ogni due anni e asportare il fieno
- Procedura di controllo: si rimanda alla scheda di controllabilità in allegato

Impegno 2 - Divieto di utilizzo di concimi di qualsiasi tipo

- Come soddisfare la condizione: nessun utilizzo di concimi
- Procedura di controllo: si rimanda alla scheda di controllabilità in allegato

10.1.4.5 Prati pingui alberati

Tutti i criteri di ammissibilità previsti dal sottointervento risultano controllabili. Non si segnalano rischi per l'attuazione del sottointervento.

Criterio 1 - È consentita la concimazione con letame. Divieto di utilizzo di concimi di qualsiasi tipo come concimi minerali, concimi liquidi (liquame e colaticcio), fanghi di depurazione o di altre sostanze fertilizzanti

- Come soddisfare la condizione: utilizzo solo di letame
- Procedura di controllo: si rimanda alla scheda di controllabilità in allegato

10.1.4.6 Pascoli alberati

Tutti i criteri di ammissibilità previsti dal sottointervento risultano controllabili. Non si segnalano rischi per l'attuazione del sottointervento.

Impegno 1 - La concimazione delle superfici può avvenire esclusivamente attraverso deiezioni degli animali al pascolo. Divieto di utilizzo di concimi di qualsiasi tipo come concimi minerali, concimi liquidi (liquame e colaticcio), fanghi di depurazione o di altre sostanze fertilizzanti

- Come soddisfare la condizione: concimazione delle superfici solo attraverso deiezioni degli animali al pascolo
- Procedura di controllo: si rimanda alla scheda di controllabilità in allegato

10.1.4.7 Castagneti e prati con radi alberi da frutto

Tutti i criteri di ammissibilità previsti dal sottointervento risultano controllabili. Non si segnalano rischi per l'attuazione del sottointervento.

Impegno 1 - È consentita la concimazione con letame. Divieto di utilizzo di concimi di qualsiasi tipo come concimi minerali, concimi liquidi (liquame e colaticcio), fanghi di depurazione o di altre sostanze fertilizzanti

- Come soddisfare la condizione: Utilizzo solo di letame
- Procedura di controllo: si rimanda alla scheda di controllabilità in allegato

10.1.4.8 Torbiere e ontaneti

- Tutti i criteri di ammissibilità previsti dal sottointervento risultano controllabili. Non si segnalano rischi per l'attuazione del sottointervento.
- Tutti gli impegni e le altre condizioni previsti dal sottointervento risultano controllabili. Non si segnalano rischi per l'attuazione del sottointervento.

10.1.4.9 Siepi

Tutti i criteri di ammissibilità previsti dal sottointervento risultano controllabili. Non si segnalano rischi per l'attuazione del sottointervento.

Impegno 1 - La siepe deve comprendere una fascia erbosa di almeno 1 metro di larghezza; lo sfalcio di questa fascia non deve avvenire prima del 31 luglio.

- Come soddisfare la condizione: effettuare lo sfalcio della fascia erbosa dopo il 31 luglio
- Procedura di controllo: si rimanda alla scheda di controllabilità in allegato

Impegno 2 - Divieto l'impiego di fertilizzanti, fitofarmaci ed erbicidi

- Come soddisfare la condizione: Nessun utilizzo di fertilizzanti, fitofarmaci ed erbicidi
- Procedura di controllo: si rimanda alla scheda di controllabilità in allegato.

8.2.6.3.4.9.2. Misure di attenuazione

10.1.4.1 Prati magri e prati a torbiera bassa

Criterio 1 - La superficie deve presentare le caratteristiche di un prato magro o di un prato a torbiera bassa, come definitive da apposite direttive:

- Rischi per l'attuazione della misura: tempistica controllo molto ristretta;
- Azione correttiva: organizzare i controlli e estrazione del campione;
- Valutazione globale: controllabile con personale esperto.

Impegno 1 - Obbligo di sfalciare la superficie richiesta a premio (prato magro o torbiera) almeno una volta ogni due anni e asportando l'erba sfalciata:

- Rischi per l'attuazione della misura: difficoltà nel controllare superfici con sfalcio ogni 2 anni;
- Azioni correttive: nessuna;
- Valutazione globale: controllabile con difficoltà per prati sfalciati ogni 2 anni.

Impegno 2 - Divieto di eseguire lo sfalcio prima del 15 luglio. In casi motivati la Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio può anticipare tale scadenza:

- Rischi per l'attuazione della misura: tempistica controllo molto ristretta;
- Azioni correttive: organizzare i controlli e l'estrazione del campione;
- Valutazione globale: controllabile.

Impegno 3 - divieto di utilizzo di concimi di qualsiasi tipo:

- Rischi per l'attuazione della misura: impossibilità di escludere concimazioni eseguite in tempi tali da non essere evidenti al controllo;
- Azioni correttive: rischio già mitigato dalla verifica del rispetto delle condizioni di prato magro o torbiera bassa per l'effetto che la concimazione avrebbe sulle specie;
- Valutazione globale: controllabile.

10.1.4.2 Prati di montagna ricchi di specie

Criterio 1 - La superficie deve presentare le caratteristiche di un prato di montagna ricco di specie, come definitive da apposite direttive:

- Rischi per l'attuazione della misura: tempistica controllo molto ristretta;
- Azione correttiva: organizzare i controlli e estrazione del campione;
- Valutazione globale: controllabile con personale esperto.

Impegno 1 - Obbligo di sfalciare la superficie richiesta a premio (prato magro o torbiera) almeno una volta ogni due anni e asportando l'erba sfalciata:

- Rischi per l'attuazione della misura: difficoltà nel controllare superfici con sfalcio ogni 2 anni;

- Azioni correttive: nessuna;
- Valutazione globale: controllabile con difficoltà per prati sfalciati ogni 2 anni.

Impegno 2 - È consentita la concimazione con letame. Divieto di utilizzo di concimi di qualsiasi tipo come concimi minerali, concimi liquidi (liquame e colaticcio), fanghi di depurazione o di altre sostanze fertilizzanti:

- Rischi per l'attuazione della misura: impossibilità di escludere concimazioni eseguite in tempi tali da non essere evidenti al controllo;
- Azioni correttive: rischio già mitigato dalla verifica del rispetto delle condizioni di prato di montagna ricco di specie per l'effetto che la concimazione avrebbe sulle specie;
- Valutazione globale: controllabile.

10.1.4.3 Canneti

Criterio 1 - La superficie deve presentare le caratteristiche di un canneto, come definitive da apposite direttive:

- Rischi per l'attuazione della misura: tempistica controllo molto ristretta;
- Azione correttiva: organizzare i controlli e l'estrazione del campione;
- Valutazione globale: controllabile con personale esperto.

Impegno 1 - Obbligo di sfalciare la superficie richiesta a premio (canneto) almeno una volta ogni due anni e asportando lo strame sfalciato:

- Rischi per l'attuazione della misura: difficoltà nel controllare superfici con sfalcio ogni 2 anni;
- Azioni correttive: nessuna;
- Valutazione globale: controllabile con difficoltà per canneti sfalciati ogni 2 anni.

Impegno 2 - Eseguire lo sfalcio dopo il 1 settembre e prima del 14 marzo. In casi motivati la Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio può modificare tale scadenza:

- Rischi per l'attuazione della misura: tempistica controllo particolare;
- Azioni correttive: organizzare i controlli prevedendo 2 controlli;
- Valutazione globale: controllabile.

Impegno 3 - Divieto di utilizzo di concimi di qualsiasi tipo:

- Rischi per l'attuazione della misura: impossibilità di escludere concimazioni eseguite in tempi tali da non essere evidenti al controllo;
- Azioni correttive: rischio già mitigato dalla verifica del rispetto delle condizioni di un canneto per effetto che la concimazione avrebbe sulle specie;
- Valutazione globale: controllabile.

10.1.4.4 Prati ricchi di specie alberati

Impegno 1 - Obbligo di sfalciare la superficie richiesta a premio almeno una volta ogni due anni e asportare l'erba sfalciata:

- Rischi per l'attuazione della misura: difficoltà nel controllare superfici con sfalcio ogni 2 anni;
- Azioni correttive: nessuna;
- Valutazione globale: controllabile con difficoltà per prati sfalciati ogni 2 anni.

Impegno 2 - Divieto di utilizzo di concimi di qualsiasi tipo:

- Rischi per l'attuazione della misura: impossibilità di escludere concimazioni eseguite in tempi tali da non essere evidenti al controllo;
- Azioni correttive: rischio già mitigato dalla verifica del rispetto delle condizioni di prato magro alberato o di un prato di montagna ricco di specie alberato per l'effetto che la concimazione avrebbe sulle specie;
- Valutazione globale: controllabile.

10.1.4.5 Prati pingui alberati

Criterio 1 - È consentita la concimazione con letame. Divieto di utilizzo di concimi di qualsiasi tipo come concimi minerali, concimi liquidi (liquame e colaticcio), fanghi di depurazione o di altre sostanze fertilizzanti:

- Rischi per l'attuazione della misura: impossibilità di escludere concimazioni eseguite in tempi tali da non essere evidenti al controllo;
- Azioni correttive: nessuna;
- Valutazione globale: controllabile solo in loco con difficoltà.

10.1.4.6 Pascoli alberati

Criterio 1 - La concimazione delle superfici può avvenire esclusivamente attraverso deiezioni degli animali al pascolo. Divieto di utilizzo di concimi di qualsiasi tipo come concimi minerali, concimi liquidi (liquame e colaticcio), fanghi di depurazione o di altre sostanze fertilizzanti:

- Rischi per l'attuazione della misura: impossibilità di escludere concimazioni minerali eseguite in tempi tali da non essere evidenti al controllo;
- Azioni correttive: nessuna;
- Valutazione globale: controllabile solo in loco con difficoltà.

10.1.4.7 Castagneti e prati con radi alberi da frutto

Criterio 1 - È consentita la concimazione con letame. Divieto di utilizzo di concimi di qualsiasi tipo come concimi minerali, concimi liquidi (liquame e colaticcio), fanghi di depurazione o di altre sostanze fertilizzanti:

- Rischi per l'attuazione della misura: impossibilità di escludere concimazioni eseguite in tempi tali da non essere evidenti al controllo;
- Azioni correttive: nessuna;
- Valutazione globale: controllabile solo in loco con difficoltà.

10.1.4.8 Torbiere e ontaneti

Non si segnalano rischi per l'attuazione del sottointervento.

10.1.4.9 Siepi

Impegno 1 - La siepe deve comprendere una fascia erbosa di almeno 1 metro di larghezza; lo sfalcio di questa fascia non deve avvenire prima del 31 luglio:

- Rischi per l'attuazione della misura: tempistica controllo molto ristretta;
- Azioni correttive: organizzare i controlli e estrazione del campione;
- Valutazione globale: controllabile.

Impegno 2 - Divieto l'impiego di fertilizzanti, fitofarmaci ed erbicidi:

- Rischi per l'attuazione della misura: impossibilità di escludere concimazioni e trattamenti con fitofarmaci eseguite in tempi tali da non essere evidenti al controllo;
- Azioni correttive: rischio già mitigato dalla in convenienza economica di effettuare concimazioni e trattamenti a una siepe non fruttifera;
- Valutazione globale: controllabile solo in loco con difficoltà.

8.2.6.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Conclusioni – intervento 10.1.4:

- Sono stati valutati i requisiti di controllabilità della misura.
- I criteri indicati sono controllabili, in alcuni casi sono indispensabili variazioni nei sistemi informativi;
- alcune condizioni sono controllabili con difficoltà.
- È disponibile l'apposita scheda di dettaglio.
- Si sottolinea che prima di raccogliere le domande di aiuto e pagamento relative alla programmazione 2014-2020 è necessario provvedere alla definizione delle procedure, dei manuali di misura e di tutta la documentazione di supporto all'istruttoria comprese le check list e i verbali di controllo.

8.2.6.3.4.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Il confronto tra gli obblighi di baseline e impegni aggiuntivi per i sub-interventi dell'intervento 10.1.4 è descritto nella tabella successiva.

Impegni	Descrizione Impegni	CGO e BCAA – condizionalità nazionale e regionale	Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari	Altri requisiti nazionali/regionali	Attività minima	Ordinarietà o consuetudine relative all'impegno	Significato ambientale/agronomico	Verifica dell'impegno	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti e Greening
Intervento 10.1.4.1 - Prati magri e prati a torbiera bassa	La superficie non può subire alcun tipo di trasformazione, spianamenti o alcun altro tipo di intervento. La Ripartizione 28 (Natura, paesaggio e sviluppo del territorio) può autorizzare piccole migliori su superfici circoscritte se il carattere di prato magro rimane tale	Nessuna norma è stata definita dal D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	È pratica comune e ordinaria realizzare interventi quali ad esempio spianamenti e spietramenti, senza necessità di specifica autorizzazione preventiva da parte della ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.	L'impegno riguarda pratiche agronomiche più restrittive dell'ordinarietà. Per incrementare il valore ecologico dei prati magri e delle torbiere basse e per favorire il miglioramento del loro stato di conservazione, è necessario promuovere un sistema di utilizzo estensivo che sia caratterizzato dal divieto di spianamenti.	Controllo in loco a campione con verifica in campo per tutte le parcelle a premio, a conferma che il cotico erboso risulta intatto	L'impegno dell'obbligo di non lavorazione del suolo è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio. L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento.
Concimazione minerale e organica	Divieto di utilizzo di concimi minerali ed organici sull'intera superficie a richiesta premio	BCAA 1 (vedi D.M. n.180 del 23 gennaio 2015): In caso di fasce tampone è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro 5m dai corsi d'acqua	Art. 17 del Regolamento di esecuzione alla Legge Provinciale n.8/2002, recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque: L'applicazione di letami, composti, liquami, e liquetami	La L.P. n. 8/2002 recepisce inoltre i requisiti che vanno oltre quelli minimi	Non pertinente	213 kg N/ha: per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota fino a 1.250 m s.l.m.; 170 kg N/ha: per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota superiore a 1.250 m s.l.m.;	L'impegno riguarda pratiche agronomiche che sono più restrittive dell'ordinarietà e obbligatorie. L'intervento proibisce l'utilizzo di concimi minerali ed organici al fine di migliorare l'alto livello di	Controllo in loco a campione con verifica in campo per tutte le parcelle a premio; verifica visiva del terreno che non deve avere la presenza del concime.	L'impegno del divieto di concimazione minerale ed organica è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio. L'impegno non crea

			canali di scolo artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio; -in prossimità delle sponde dei laghi naturali, a una distanza inferiore di 10 m; -in prossimità di strade e di centri abitati, a una distanza rispettivamente inferiore a 5 e 20 m, ad eccezione dei casi in cui i liquami vengano immediatamente interrati o siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli.	Non pertinente	Non pertinente						
		</									

								Sfalcio annuale o biennale per le superfici in deroga Non previsto l'obbligo di asporto dell'erba sfalcata					di disseminazione della flora tipica.			conclusione il rischio di un doppio finanziamento.
								Non pertinente	Non pertinente				L'impegno riguarda pratiche agronomiche più restrittive dell'ordinarietà e che incentivano la creazione dell'ecosistema umido caratteristico per la tipica vegetazione di torbiera bassa.	Controllo in loco a campione con verifica in campo per tutte le parcelle a premio; verifica visiva della vegetazione che mantiene le caratteristiche di un prato magro o una torbiera bassa - assenza di lavori di drenaggio		L'impegno del divieto di drenaggio è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio. L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento.
Intervento 10.1.4.2 - Prati di montagna ricchi di specie																
Obbligo di non lavorazione del suolo								Non pertinente	Non pertinente				L'impegno riguarda pratiche agronomiche più restrittive dell'ordinarietà.	Controllo in loco a campione con verifica in campo per tutte le parcelle a premio; a conferma che il cotico erboso risulta intatto		L'impegno dell'obbligo di non lavorazione del suolo è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio.
								Non pertinente	Non pertinente				È pratica comune e ordinaria realizzare interventi quali ad esempio spianamenti e spietramenti, senza necessità di specifica autorizzazione preventiva da parte della ripartizione			

	territorio) può autorizzare piccole migliori su superfici circoscritte se il carattere di prato di montagna ricchi di specie rimane tale	BCAA 1 (vedi D.M. n.180 del 23 gennaio 2015); In caso di fasce tampone è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro 5m dai corsi d'acqua	Art. 17 del Regolamento di esecuzione alla Legge Provinciale n.8/2002, recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque: L'applicazione di letami, compost, liquami, e liquiletti e concimi chimici è vietata nel periodo dal 1° dicembre a fine febbraio dell'anno successivo.	La L.P. n. 8/2002 recepisce inoltre i requisiti che vanno oltre quelli minimi	Non pertinente	Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.	favorire il miglioramento del loro stato di conservazione, è necessario promuovere un sistema di utilizzo estensivo che sia caratterizzato dal divieto di spianamenti.	Controllo in loco a campione con verifica in campo per tutte le parcelle a premio; verifica visiva del terreno che non deve avere la presenza del concime tranne letame.	L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento.
Concimazione	Consentita una concimazione con letame; non è consentito l'impiego di concime minerale, di concimi liquidi (liquame e colaticcio), di fanghi di depurazione o di altre sostanze fertilizzanti;	213 kg N/ha: per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota fino a 1.250 m s.l.m.; 170 kg N/ha: per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota superiore a 1.250 m s.l.m.	È considerata pratica ordinaria la concimazione dei terreni agricoli con le soglie sopra indicate utilizzando anche liquami e colatici o comunque sostanze diverse dal letame.			213 kg N/ha: per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota fino a 1.250 m s.l.m.; 170 kg N/ha: per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota superiore a 1.250 m s.l.m.; 127,5 kg N/ha: per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota superiore a 1.800 m s.l.m. È considerata pratica ordinaria la concimazione dei terreni agricoli con le soglie sopra indicate utilizzando anche liquami e colatici o comunque sostanze diverse dal letame.	L'impegno riguarda pratiche agronomiche che sono più restrittive dell'ordinarietà e delle pratiche obbligatorie. L'intervento proibisce l'utilizzo di concimi diversi dal letame al fine di migliorare l'alto livello di biodiversità che possiedono queste aree di elevato valore ecologico naturalistico. Il divieto previsto permette di ottenere una maggiore diversificazione delle specie vegetali.	L'impegno del divieto di concimazione non letamica è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio. L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento.	

Sfalcio prati	Obbligo di sfalcio la superficie a premio con asportazione dell'erba sfalcata, almeno ogni 2 anni	Nessuna norma è stata definita dal D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015	distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli.	Non pertinente	Schema D.M. - Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; Sfalcio annuale o biennale per le superfici in deroga Non è previsto l'obbligo di asporto dell'erba sfalcata	Sfalcio annuale su prati di un livello di produzione medio; Sfalcio biennale sui prati magri di montagna con produzione bassa	L'impegno riguarda pratiche agronomiche non sono più restrittive dell'ordinarietà ma lo sono rispetto alle pratiche obbligatorie (non è prevista l'asportazione dell'erba sfalcata). Lo sfalcio permette il mantenimento della diversità vegetale.	Controllo in loco a campione con verifica in campo per tutte le parcelle a premio. Per prati sfalcati ogni 2 anni (richiesti domanda come tali) chi esegue la verifica in campo deve, in caso di mancato sfalcio nell'anno, avere adeguata evidenza che il prato sia stato sfalcato l'anno precedente.	L'impegno non è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio. L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento.
	Intervento 10.1.4.3 - Prati da strame/canneti	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	È pratica comune e ordinaria realizzare interventi di drenaggio per facilitare le operazioni di lavoro in campo ed evitare l'accumulo dell'ecosistema	L'impegno riguarda pratiche agronomiche più restrittive dell'ordinarietà e che incentivano la creazione dell'ecosistema	Controllo in loco a campione con verifica in campo per tutte le parcelle a premio; verifica visiva della vegetazione che mantiene le	L'impegno del divieto di drenaggio è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del
Divieto di drenaggio	La tipica vegetazione non deve essere danneggiata da drenaggi.	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente		L'impegno riguarda pratiche agronomiche più restrittive dell'ordinarietà e che incentivano la creazione dell'ecosistema	Controllo in loco a campione con verifica in campo per tutte le parcelle a premio; verifica visiva della vegetazione che mantiene le	L'impegno del divieto di drenaggio è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del

[illegible]

[illegible]

			liquami vengano immediatamente interrati o siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli.	Non pertinente	Non pertinente	Schema D.M. - Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013: Sfalcio annuale o biennale per le superfici in deroga Non è previsto l'obbligo di asporto dello strame sfalcio	Sfalcio annuale su prati di un livello di produzione media; Sfalcio biennale sui prati magri di montagna con produzione bassa	L'impegno riguarda pratiche agronomiche che sono più restrittive dell'ordinarietà e delle pratiche obbligatorie. Lo sfalcio permette il mantenimento della diversità vegetale, e, in aggiunta a ciò, lo sfalcio tardivo favorisce la creazione di siti di riproduzione, alimentazione e rifugio per la fauna e un maggior tasso di disseminazione della flora tipica.	Controllo in loco a campione con verifica in campo per tutte le parcelle a premio immediatamente prima e dopo del periodo indicato.	L'impegno è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio in particolare per quanto riguarda il ritardo dell'intervento di sfalcio. L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento.	
Intervento 10.1.4.4 - Prati ricchi di specie alberati											
Obbligo di non lavorazione del suolo	Il prato non può subire alcun tipo di trasformazione, spianamenti o	Nessuna norma è stata definita dal D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	È pratica comune e ordinaria realizzare interventi quali ad esempio spianamenti e	L'impegno riguarda pratiche agronomiche più restrittive dell'ordinarietà.	Controllo in loco a campione con verifica in campo per tutte le parcelle a premio,	L'impegno dell'obbligo di non lavorazione del suolo è stato preso in	

Concimazione minerale e organica	alcun altro tipo di intervento. La Ripartizione 28 può autorizzare piccole migliorie su superfici circoscritte se il carattere di prato magro o di prato di montagna ricco di specie rimane tale	BCAA 1 (vedi D.M. n.180 del 23 gennaio 2015); In caso di fasce tampone è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro 5m dai corsi d'acqua	Art. 17 del Regolamento di esecuzione alla Legge Provinciale n.8/2002, recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque: L'applicazione di letami, composti, liquami, e liquetami e concimi chimici è vietata nel periodo dal 1° dicembre a fine febbraio dell'anno successivo.	La L.P. n. 8/2002 recepisce inoltre i requisiti che vanno oltre quelli minimi	Non pertinente		spietamenti, senza necessità di specifica autorizzazione preventiva da parte della ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.	Per incrementare il valore ecologico dei prati di montagna ricchi di specie arboree e per favorire il miglioramento del loro stato di conservazione, è necessario promuovere un sistema di utilizzo estensivo che sia caratterizzato dal divieto di spianamenti.	Controllo in loco a campione con verifica in campo per tutte le parcelle a premio; verifica visiva del terreno che non deve avere la presenza del concime.	a conferma che il cotico erboso risulta intatto	considerazione per la giustificazione economica del premio. L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento.
	Divieto di utilizzo di concimi minerali ed organici sull'intera superficie a richiesta premio		213 kg N/ha: per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota fino a 1.250 m s.l.m.; 170 kg N/ha: per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota superiore a 1.250 m s.l.m.; 127,5 kg N/ha: per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota superiore a 1.800 m s.l.m. È considerata pratica ordinaria la concimazione dei terreni agricoli con le soglie sopra indicate.				L'impegno riguarda pratiche agronomiche che sono più restrittive dell'ordinarietà e delle pratiche obbligatorie. L'intervento proibisce l'utilizzo di concimi minerali ed organici al fine di migliorare l'alto livello di biodiversità che possiedono queste aree di elevato valore ecologico naturalistico. Il divieto previsto permette di ottenere una maggiore diversificazione delle specie vegetali.	L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento.			

[illegible]

[illegible]

specie concorrenti	ramaglia: devono essere eliminate le specie arbustive e arboree concorrenti.	del 23 gennaio 2015				ordinaria tantomeno di rimozione delle specie concorrenti.	prati alberati ricchi di specie è necessario gestirli in maniera estensiva assicurando la vitalità della componente arborea rimuovendo le specie concorrenti, ed effettuando lo sfalcio e lo sgombero della ramaglia.	per tutte le parcelle a premio; controllo visivo in loco a conferma che le superfici siano pulite da ramaglie e specie arbustive.	ramaglia e della rimozione delle specie concorrenti è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio. L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento.
Intervento 10.1.4.5 - Prati pingui alberati	La superficie non può subire alcun tipo di trasformazione, o spianamenti o alcun altro tipo di intervento. La Ripartizione 28 (Natura, paesaggio e sviluppo del territorio) può autorizzare piccole migliorie su superfici circoscritte se il carattere di prato pingue alberato rimane tale	Nessuna norma è stata definita dal D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	E pratica comune e ordinaria realizzare interventi quali ad esempio spianamenti e spietramenti, senza necessità di specifica autorizzazione preventiva da parte della ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.	L'impegno riguarda pratiche agronomiche più restrittive dell'ordinarietà. Per incrementare il valore ecologico dei prati pingui alberati e per favorire il miglioramento del loro stato di conservazione, è necessario promuovere un sistema di utilizzo estensivo che sia caratterizzato dal divieto di modifica della morfologia dei terreni, quali ad esempio	Controllo in loco a campione con verifica in campo per tutte le parcelle a premio, a conferma che il colico erboso risulta intatto	L'impegno dell'obbligo di non lavorazione del suolo è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio. L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento.
Obbligo di non lavorazione del suolo									

Sgombro ramaglia e rimozione specie concorrenti	Deve essere effettuato lo sgombero della ramaglia; devono essere eliminate le specie arbustive e arboree concorrenti.	Nessuna norma è stata definita dal D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Lo sgombero della ramaglia non costituisce pratica ordinaria né tantomeno l'obbligo di rimozione delle specie concorrenti.	Per incrementare la biodiversità del tipico ambiente dei prati pingui alterati è necessario gestirli in maniera estensiva assicurando la vitalità della componente arborea rimuovendo le specie concorrenti, ed effettuando lo sfalcio e lo sgombero della ramaglia.	Controllo in loco a campione con verifica in campo per tutte le parcelle a premio; controllo visivo in loco a conferma che le superfici siano pulite da ramaglie e specie arbustive.	L'impegno dell'obbligo di sgombero della ramaglia e della rimozione delle specie concorrenti è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio. L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento.
	Concimazione	BCAA 1 (vedi D.M. n.180 del 23 gennaio 2015): In caso di fasce tampone è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro 5m dai corsi d'acqua L'applicazione di letami, compost, liquami, e concimi chimici è vietata nel periodo dal 1° dicembre a fine febbraio dell'anno successivo.	Art. 17 del Regolamento di esecuzione alla Legge Provinciale n.8/2002, recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque: L'applicazione di letami, compost, liquami, e concimi chimici è vietata nel periodo dal 1° dicembre a fine febbraio dell'anno successivo.	La L.P. n. 8/2002 recepisce inoltre i requisiti che vanno oltre quelli minimi	Non pertinente	213 kg N/ha: per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota fino a 1.250 m s.l.m.; 170 kg N/ha: per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota superiore a 1.250 m s.l.m.; 127,5 kg N/ha: per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota superiore a	L'impegno riguarda pratiche agronomiche che sono più restrittive dell'ordinaria e delle pratiche obbligatorie. L'intervento proibisce l'utilizzo di concimi diversi dal letame al fine di migliorare il livello di biodiversità che possiedono queste aree. Il divieto previsto permette di ottenere una	Controllo in loco a campione con verifica in campo per tutte le parcelle a premio; verifica visiva del terreno che non deve avere la presenza del concime letame.	L'impegno del divieto di concimazione non letamica è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio. L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso in conclusione il rischio di un

			213 kg N/ha: per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota fino a 1.250 m s.l.m.; 170 kg N/ha: per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota superiore a 1.250 m s.l.m.; 127,5 kg N/ha: per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota superiore a 1.800 m s.l.m. L'utilizzo dei fertilizzanti è vietato: -su terreni gelati e su terreni innevati; su terreni saturi d'acqua, inondati, con falda acquifera affiorante o con frane in atto; -a distanza inferiore a 5 m dai corsi d'acqua naturali e dai canali di scolo artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio; -in prossimità			1.800 m s.l.m. È considerata la pratica ordinaria la concimazione dei terreni agricoli con le soglie sopra indicate utilizzando anche liquami e colatici o comunque sostanze diverse dal letame.	maggior diversificazione delle specie vegetali.		doppio finanziamento.
--	--	--	--	--	--	---	---	--	-----------------------

[illegible]

							Non previsto l'obbligo di asporto dell'erba sfalcata					
Intervento 10.1.4.6 - Pascoli alberati												
Obbligo di non lavorazione del suolo	La superficie non può subire alcun tipo di trasformazione, o spianamenti o alcun altro tipo di intervento.	Nessuna norma è stata definita dal D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	È pratica concessa la lavorazione del suolo, ma nell'ordinario non è necessaria.	L'impegno riguarda pratiche agronomiche che non sono più restrittive dell'ordinarietà ma lo sono rispetto alle pratiche obbligatorie. Per incrementare il valore ecologico dei pascoli alberati e per favorire il miglioramento del loro stato di conservazione, è necessario promuovere un sistema di utilizzo estensivo che sia caratterizzato dal divieto di modifica della morfologia dei terreni, quali ad esempio spianamenti.	Controllo in loco a campione con verifica in campo per tutte le parcelle a premio, a conferma che il cotico erboso risulta intatto	L'impegno del divieto di non lavorazione del suolo non è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio. L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento.	
Concimazione	Consentita una concimazione con letame prodotto dagli animali in pascolamento;	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Le pratiche ordinarie non contemplano la somministrazione di concimi minerali od organici, ad eccezione del letame prodotto dagli animali in pascolamento	L'impegno riguarda pratiche agronomiche che non sono più restrittive dell'ordinarietà e delle pratiche obbligatorie. L'intervento proibisce l'utilizzo di concimi diversi	Controllo in loco con verifica in campo per tutte le parcelle a premio; verifica visiva del terreno che non deve avere la presenza di concime tra le deiezioni degli animali al pascolo	L'impegno del divieto di concimazione non è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio. L'impegno non	

									dal letame prodotto dagli animali in pascolamento, la gestione estensiva dei pascoli.			Controllo in loco a campione con verifica in campo per tutte le parcelle a premio; controllo visivo in loco a conferma che le superfici siano pulite da ramaglie e specie arbustive.	crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento.
									Per incrementare la biodiversità del tipico ambiente dei pascoli alberati è necessario gestirli in maniera estensiva assicurando la vitalità della componente arborea rimuovendo le specie concorrenti, ed effettuando lo sgombero della ramaglia.				L'impegno dell'obbligo di sgombero della ramaglia e della rimozione delle specie concorrenti è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio. L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento.
									Lo sgombero della ramaglia non costituisce pratica ordinaria né tantomeno l'obbligo di rimozione delle specie concorrenti.				
									Non pertinente				
									Non pertinente				
									Non pertinente				
									Nessuna norma è stata definita dal D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015				
									Deve essere effettuato lo sgombero della ramaglia; devono essere eliminate le specie arbustive e arboree concorrenti.				
Sgombero ramaglia e rimozione specie concorrenti													
Intervento 10.1.4.7 - Castagneti e prati con radi alberi da frutto													
									La superficie non può subire alcun tipo di trasformazione, spianamenti o alcun altro tipo di intervento.				
Obbligo di non lavorazione del suolo									Nessuna norma è stata definita dal D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015				
									Non pertinente				
									Non pertinente				
									Non pertinente				
									È pratica concessa la lavorazione del suolo, nell'ordinario non è necessaria.				
									L'impegno riguarda pratiche agronomiche che non sono più restrittive dell'ordinarietà ma lo sono rispetto alle pratiche obbligatorie.				
									Controllo in loco a campione con verifica in campo per tutte le parcelle a premio, a conferma che il cotico erboso risulta intatto				L'impegno dell'obbligo di non lavorazione del suolo non è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Concimazione

						evitare l'accumulo di acqua nel terreno.	dell'ecosistema umido caratteristico per la tipica vegetazione di torbiera ed ontaneti.	che mantiene le caratteristiche di un torbiera o di un ontaneto - assenza di lavori di drenaggio.	economica del premio. L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento.
Concimazione e pascolamento	Divieto di pascolamento e di utilizzo di concimi minerali ed organici sull'intera superficie richiesta premio	BCAA 1 (vedi D.M. n.180 del 23 gennaio 2015): In caso di fasce tampone è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro 5m dai corsi d'acqua	Art. 17 del Regolamento di esecuzione alla Legge Provinciale n.8/2002, recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque: L'applicazione di letami, compost, liquetami e concimi chimici è vietata nel periodo dal 1° dicembre a fine febbraio dell'anno successivo. 213 kg N/ha: per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota fino a 1.250 m s.l.m.;	La L.P. n. 8/2002 recepisce i requisiti che vanno oltre quelli minimi	Non pertinente	213 kg N/ha: per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota fino a 1.250 m s.l.m.;	L'impegno riguarda pratiche agronomiche che sono più restrittive dell'ordinarietà e delle pratiche obbligatorie. L'intervento proibisce l'utilizzo di concimi minerali ed organici, nonché il pascolamento, al fine di migliorare l'alto livello di biodiversità che possiedono queste aree di elevato valore ecologico naturalistico, nonché a evitare l'inquinamento delle acque superficiali e di falda.	Controllo in loco a campione con verifica in campo per tutte le parcelle a premio; verifica visiva del terreno che non deve avere la presenza del concime e segni di pascolamento	L'impegno del divieto di concimazione minerale ed organica e pascolamento è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio solamente quanto riguarda il pascolamento. L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento.

			vietata nel periodo dal 1° dicembre a fine febbraio dell'anno successivo.		terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota superiore a 1.800 m s.l.m.	vegetali è già di per sé piuttosto limitato. La mancata somministrazione degli agenti chimici od organici relativi all'impegno permette di mantenere un alto livello di diversificazione di fauna (in particolar modo uccelli ed insetti) all'interno delle stepi che vengono utilizzate come rifugio.	con gli impegni Greening. È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento.
			213 kg N/ha: per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota fino a 1.250 m s.l.m.;		È considerata pratica ordinaria la concimazione dei terreni agricoli con le soglie sopra indicate. Inoltre, gli agrofarmaci possono essere somministrati nei termini di legge.		
			170 kg N/ha: per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota superiore a 1.250 m s.l.m.;				
			127,5 kg N/ha: per terreni agricoli con copertura vegetale ubicati ad una quota superiore a 1.800 m s.l.m. L'utilizzo dei fertilizzanti è vietato: -su terreni gelati e su terreni innevati; -su terreni saturi d'acqua, inondati, con falda acquifera affiorante o con frane in atto; -a distanza inferiore a 5 m dai corsi d'acqua naturali e dai canali di scolo				

			artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio; -in prossimità delle sponde dei laghi naturali, a una distanza inferiore di 10 m; -in prossimità di strade e di centri abitati, a una distanza rispettivamente inferiore a 5 e 20 m, ad eccezione dei casi in cui i liquami vengano immediatamente interrati o siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli.	Non pertinente	Non pertinente	Schema D.M. - Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;	Sfalcio	Sfalcio annuale su prati di un livello medio; Sfalcio biennale sui prati magri di montagna con produzione bassa	L'impegno riguarda pratiche agronomiche che sono più restrittive dell'ordinarietà e delle pratiche obbligatorie. Lo sfalcio permette il mantenimento della diversità vegetale, e, in aggiunta a ciò, lo sfalcio tardivo favorisce la creazione di siti di riproduzione, alimentazione e rifugio per la fauna e un maggior tasso di disseminazione	Controllo in loco a campione con verifica in campo per tutte le parcelle a premio immediatamente prima e dopo del periodo indicato.	L'impegno non è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio. L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento.	

	La siepe deve comprendere una fascia erbosa di almeno 1 metro di larghezza	Nessuna norma è stata definita dal D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015	Non pertinente	Non pertinente	o annuale biennale per le superfici in deroga	La creazione di una fascia erbosa non costituisce una pratica ordinaria, ma la fascia confinante con la siepe viene normalmente gestita secondo le normali pratiche agricole.	L'impegno riguarda pratiche agronomiche che sono più restrittive dell'ordinarietà e delle pratiche obbligatorie. Le siepi costituiscono preziosi habitat e corridoi ecologici per una ricca varietà di specie. È di primaria importanza, soprattutto per migliorare la loro funzione di habitat di molte specie faunistiche, favorire la loro presenza all'interno delle aree agricole e incrementare la loro diversità strutturale attraverso la creazione di una fascia erbosa che funge anche da area di transizione verso le coltivazioni.	Controllo in loco a campione con verifica in campo per tutte le parcelle a premio; verifica visiva del terreno, delle siepi e delle fasce erbose.	L'impegno è stato preso in considerazione per la giustificazione economica del premio. L'impegno non crea sovrapposizioni con gli impegni Greening. È escluso in conclusione il rischio di un doppio finanziamento.			
	Fascia erbosa di almeno 1m											

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Per il calcolo della congruità del pagamento non si è potuto fare esclusivo affidamento alla Banca dati RICA, a causa della classificazione non univoca delle superfici. Pertanto, si sono reperiti dati e informazioni bibliografiche relative a indagini condotte per altri scopi e sono stati sentiti alcuni testimoni privilegiati sia esterni sia interni all'amministrazione provinciale.

Gli incontri tenuti con esperti del settore, la bibliografia raccolta e le esperienze dei funzionari e dei tecnici dell'amministrazione provinciale hanno permesso di formulare alcune considerazioni generali sui risvolti positivi apportati dalla rinuncia alla concimazione delle superfici prative. In particolare, è emerso come la concimazione azotata induca una maggiore proliferazione di specie invasive dal ridotto pregio naturalistico e agronomico. Inoltre, la rapida crescita vegetativa derivante dall'apporto di concimi, ostacola lo sviluppo degli apparati radicali (Ziliotto, 2006), favorendo quindi fenomeni erosivi già di per sé consistenti in territori con elevati indici percentuali di pendenza quali quelli della Provincia di Bolzano.

Dal punto di vista produttivo, in letteratura è possibile trovare diversi studi che evidenziano le variazioni, anche consistenti, nella produzione di sostanza secca in funzione del minore o maggiore apporto di concime al terreno, con ripercussioni anche sul valore nutritivo del foraggio ottenuto. Una recente pubblicazione della Fondazione Edmund Mach (Scotton et al., 2012) mette a confronto le varie tipologie di prato permanente del Trentino dal punto di vista sia agronomico sia paesaggistico e ambientale. Considerata la sostanziale affinità tra i tipi di prato che caratterizzano il territorio dell'Alto Adige e quelli della confinante Provincia di Trento, si è ritenuto di utilizzare i dati contenuti in suddetta pubblicazione

per la stima delle variazioni di resa produttiva e dei livelli di fertilizzazione per le tipologie di prato considerate nel presente intervento.

10.1.4.1 - Prati magri e prati a torbiera bassa:

La tipologia di prato magro rilevata con maggior frequenza in Provincia di Bolzano è il nardeto, una fitocenosi caratterizzata da quantità e qualità della produzione molto ridotte ma dall'elevato pregio naturalistico. L'insediamento delle specie guida del nardeto è particolarmente favorito dalla mancata concimazione; una gestione intensiva di tali superfici, in termini sia di concimazione sia di numero di tagli, determinerebbe la deriva verso tipologie assimilabili all'arrenatereto pingue o – a quote più elevate – al triseteto tipico, con conseguente, notevole diminuzione delle specie vegetali di pregio.

Per assicurare la conservazione dei prati magri e dei prati a torbiera bassa l'intervento prevede i seguenti impegni, che comportano un aggravio rispetto alla baseline di riferimento:

- a) rinuncia all'impiego di concimi di qualsiasi tipo;
- b) il prato o la torbiera bassa devono essere sfalciati almeno ogni due anni e il materiale tagliato deve essere asportato; lo sfalcio non può essere eseguito prima del 15 luglio.

Ammontare del sostegno:

- Pagamento base:

La giustificazione economica per questo sub-intervento prende in considerazione la perdita di reddito derivante dall'adozione degli impegni aggiuntivi rispetto alla baseline. In particolare, per determinare il mancato ricavo si è ritenuto opportuno considerare da un lato il calo nella produzione di sostanza secca dovuto al divieto di concimazione e all'obbligo di ritardare lo sfalcio, dall'altro la diminuzione della qualità – e quindi del valore commerciale – del foraggio prodotto. Nella situazione di baseline si è considerato il prezzo del foraggio contabilizzato in RICA per le aziende di Bolzano con colture foraggere permanenti; per ottenere il prezzo del foraggio nella condizione d'impegno, si è rapportato il dato della RICA alla differenza di valore foraggero tra i prati oggetto d'impegno e quelli considerati nella baseline.

Dal punto di vista dei costi, si è tenuto conto del fatto che il divieto di concimazione comporta un minor costo per il beneficiario dell'intervento. Il prezzo del concime è desunto dalla banca dati RICA.

Infine, si sono considerati i costi di transazione derivanti dall'adesione all'intervento, rapportandoli alla dimensione media delle superfici ammesse a contributo nella programmazione 2007-2013.

Gli impegni previsti dal presente intervento, considerati per la determinazione dei minori ricavi e/o costi aggiuntivi, non sono sovrapponibili, in quanto diversi o comunque più restrittivi, con le pratiche di greening previste dal Reg. (UE) n. 1307/2013. Pertanto, non sussiste il rischio di doppio finanziamento e non si rende necessario il calcolo di un pagamento ridotto.

- Pagamento base: 660 €/ha: Il pagamento proposto è giustificato (diff.le di reddito: 670,39 €/ha).

Pagamento aggiuntivo in caso di condizioni gestionali disagiati:

La giustificazione economica sopra riportata si riferisce a situazioni orografiche normali, con buona accessibilità dei fondi e pendenza tale da consentire la meccanizzazione dello sfalcio e della ranghinatura. La giustificazione va ampliata per i casi in cui lo sfalcio del prato deve essere eseguito in condizioni disagiati: le condizioni gestionali che consentono un'integrazione del pagamento comprendono la mancata accessibilità della superficie con mezzi meccanici, la pendenza media della superficie > del 40% e/o la classificazione della superficie nell'ambito dei prati speciali.

I dati per la giustificazione del pagamento aggiuntivo sono tratti da uno studio sui costi di produzione del foraggio in Provincia di Bolzano, condotto dal Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg. Tale studio si propone di determinare l'effetto della pendenza dei versanti e dell'altitudine sulle singole operazioni necessarie alla produzione di foraggio.

Dai calcoli riportati, il pagamento aggiuntivo di 200 €/ha è ampiamente giustificato

- Pagamento aggiuntivo in caso di condizioni gestionali disagiati: 200 €/ha: Il pagamento proposto è giustificato (diff.le di reddito: 579,50 €/ha).

10.1.4.2 - Prati di montagna ricchi di specie:

Per quanto riguarda i prati ricchi di specie vegetali, le prescrizioni differiscono di poco rispetto ai prati magri e/o a torbiera bassa: in particolare, è ammessa una concimazione letamica.

A quote medio basse, i prati di montagna ricchi di specie dell'Alto Adige sono per lo più classificabili come arrenatereti magri; si tratta di fitocenosi caratterizzate da buoni livelli di diversità floristica, derivante da una gestione poco intensiva soprattutto per quanto concerne l'apporto di concime. Un'eventuale intensificazione della gestione comporterebbe la deriva verso tipologie assimilabili all'arrenatereto pingue.

A quote più elevate la fitocenosi più ricorrente è il triseteto magro, una tipologia di prato ricca di specie dall'elevato pregio cromatico. La gestione tipicamente estensiva di tali prati ha effetti positivi sulla conservazione della diversità floristica e sul mantenimento di unità paesaggistiche ormai molto rare. Eccessivi apporti di concime determinerebbero il viraggio

verso il triseteto tipico con conseguente, rilevante diminuzione delle specie vegetali di pregio.

Per assicurare la conservazione dei prati di montagna ricchi di specie l'intervento prevede i seguenti impegni, che comportano un aggravio rispetto alla baseline di riferimento:

- a) l'impiego di fertilizzanti è limitato a una concimazione con letame;
- b) il prato deve essere sfalcato almeno ogni due anni e il materiale tagliato deve essere asportato.

Ammontare del sostegno:

- Pagamento base: 525 €/ha
- Pagamento aggiuntivo in caso di condizioni gestionali disagiati: 200 €/ha

La giustificazione economica per questo sub-intervento prende in considerazione la perdita di reddito derivante dall'adozione degli impegni aggiuntivi rispetto alla baseline. In particolare, per determinare il mancato ricavo si è considerato da un lato il calo nella produzione di sostanza secca dovuto al limite imposto nella concimazione, dall'altro la diminuzione della qualità – e quindi del valore commerciale – del foraggio prodotto. Nella situazione di baseline si è considerato il prezzo del foraggio contabilizzato in RICA per le aziende di Bolzano con colture foraggere permanenti; per ottenere il prezzo del foraggio nella condizione d'impegno, si è rapportato il dato della RICA alla differenza di valore foraggero tra i prati oggetto di impegno e quelli considerati nella baseline.

Per quanto riguarda la concimazione letamica, le prescrizioni del sub-intervento non individuano delle soglie massime di apporto letamico. Al fine di determinare i minori costi sostenuti dal beneficiario, s'ipotizza che l'apporto massimo di letame per una concimazione di mantenimento sia paragonabile alle soglie riportate nelle Linee guida di gestione per lo spargimento di letame, colaticcio e liquame di origine zootecnica nei siti Natura 2000 (cfr. Deliberazione della Giunta Provinciale n. 634/2014), riguardo i prati mesofili ricchi in specie a gestione estensiva:

- 5 t/ha/anno per terreni > 1250 m s.l.m.
- 10 t/ha/anno per terreni ≤ 1250 m s.l.m.

Il prezzo del concime è desunto dalla banca dati RICA.

Infine, si sono considerati i costi di transazione derivanti dall'adesione all'intervento, rapportandoli alla dimensione media delle superfici ammesse a contributo nella programmazione 2007-2013.

Gli impegni previsti dal presente intervento, considerati per la determinazione dei minori ricavi e/o costi aggiuntivi, non sono sovrapponibili, in quanto diversi o comunque più restrittivi, con le pratiche di greening previste dal Reg. (UE) n. 1307/2013. Pertanto, non sussiste il rischio di doppio finanziamento e non si rende necessario il calcolo di un pagamento ridotto. Il pagamento proposto di 525 €/ha è giustificato.

- Pagamento base: 525 €/ha: Il pagamento proposto é giustificato (diff.le di reddito: 534,64 €/ha).
- Pagamento aggiuntivo in caso di condizioni gestionali disagiati: 200 €/ha: si veda il primo sub-intervento.

10.1.4.3 - Prati da strame (Canneti):

Per loro stessa natura, i canneti sono fitocenosi caratterizzate da una produzione di valore alquanto modesto. Per di più, gli impegni aggiuntivi del presente intervento, che prevedono di eseguire almeno ogni due anni uno sfalcio molto ritardato (autunno-inverno), determinano una perdita pressoché totale in valore del prodotto dello sfalcio. L'asportazione dello strame, obbligatoria per l'adesione all'intervento, rappresenta quindi un onere per l'azienda agricola. L'aumento dei livelli di concimazione, così come l'anticipazione e intensificazione dei tagli potrebbero determinare, specialmente nelle situazioni in cui la falda è più bassa, la deriva verso tipologie assimilabili ai prati pingui. Ciò, oltre a implicare la scomparsa della vegetazione tipica di tali biotopi, minaccerebbe anche la nidificazione di numerose specie legate agli ambienti acquatici.

Per assicurare la conservazione dei canneti, l'intervento prevede i seguenti impegni, che comportano un aggravio rispetto alla baseline di riferimento:

- a) rinuncia all'impiego di concimi di qualsiasi tipo;
- b) il prato deve essere sfalcato almeno ogni due anni e lo strame deve essere asportato; lo sfalcio può essere eseguito esclusivamente nel periodo compreso tra l'1 settembre e il 14 marzo.

Ammontare del sostegno: 810 €/ha

La giustificazione economica per questo sub-intervento prende in considerazione la perdita di reddito derivante dall'adozione degli impegni aggiuntivi rispetto alla baseline. In particolare, per determinare il mancato ricavo si è ritenuto opportuno considerare il valore pressoché nullo del prodotto ottenuto, in conseguenza all'obbligo di eseguire uno sfalcio autunno-invernale. Per quanto riguarda la situazione di baseline, si è considerato il prezzo del foraggio contabilizzato in RICA per le aziende di Bolzano con colture foraggere permanenti.

Dal punto di vista dei costi, si è tenuto conto del fatto che il divieto di concimazione comporta un minor costo per il beneficiario dell'intervento. Il prezzo del concime è desunto dalla banca dati RICA.

Infine, si sono considerati i costi di transazione derivanti dall'adesione all'intervento, rapportandoli alla dimensione media delle superfici ammesse a contributo nella programmazione 2007-2013 (cfr. paragrafo 2.1).

Gli impegni previsti dal presente intervento, considerati per la determinazione dei minori ricavi e/o costi aggiuntivi, non sono sovrapponibili, in quanto diversi o comunque più

restrittivi, con le pratiche di greening previste dal Reg. (UE) n. 1307/2013. Pertanto, non sussiste il rischio di doppio finanziamento e non si rende necessario il calcolo di un pagamento ridotto.

- Il pagamento proposto di 810 €/ha è giustificato (diff.le di reddito: 826,50 €/ha).

10.1.4.4 - Prati ricchi di specie alberati:

I prati alberati sono habitat creati dall'uomo attraverso il diradamento selettivo di boschi misti a favore del larice o di latifoglie. Eppure, oggi giorno gli interventi di razionalizzazione agricola minacciano la sopravvivenza di questi elementi caratteristici del paesaggio tradizionale altoatesino che, oltre ad un elevato valore estetico e paesaggistico, forniscono una diversificazione degli habitat e favoriscono così la biodiversità.

Gli impegni aggiuntivi previsti da questo sub-intervento sono sostanzialmente identici a quelli dei sub-interventi precedenti. Tuttavia, in questo caso la giustificazione economica deve prendere in considerazione anche le difficoltà tecniche ed economiche dovute agli ostacoli naturali rappresentati dalla copertura arborea, che incidono in particolar modo sul fabbisogno di ore lavorative. Sarebbe opportuno valutare anche il calo delle rese dei prati, indubbiamente considerevole, derivante dalla superficie fisica occupata dagli alberi e dalla conseguente ombreggiatura, ma quantificare con precisione le perdite sarebbe difficile, soprattutto a causa della mancanza di dati sperimentali al riguardo.

Per assicurare la conservazione dei prati ricchi di specie alberati l'intervento prevede i seguenti impegni, che comportano un aggravio rispetto alla baseline di riferimento:

- a) rinuncia all'impiego di concimi di qualsiasi tipo;
- b) il prato deve essere sfalcato almeno ogni due anni e il materiale tagliato deve essere asportato;
- c) devono essere eseguiti i lavori di sgombero della ramaglia, nonché la rimozione delle specie arbustive e arboree concorrenti.

Ammontare del sostegno: 990 €/ha

Per valutare l'impatto della presenza degli alberi sull'operatività delle procedure di sfalcio ci si è basati sullo studio dei costi di produzione del foraggio in Provincia di Bolzano, condotto dal Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg. In particolare, si sono ipotizzate tre tipologie di prato in base alla quantità di piante presenti sulla superficie e si sono valutati i costi necessari per le operazioni di sfalcio nei pressi delle piante e per il preventivo sgombero delle ramaglie. Si è ritenuto, inoltre, di trascurare l'aggravio nei tempi di lavorazione per lo sfalcio delle zone libere che possono essere eseguite con trattrice, calcolando il solo carico di lavoro aggiuntivo da imputare alle operazioni per ripulire le zone immediatamente attorno agli alberi.

Il totale dei costi per lo sfalcio è calcolato su tre diverse lavorazioni:

- i costi da sostenere per sfalciare meccanicamente un prato non alberato (se gli ostacoli occupano il 10% della superficie, i costi per lo sfalcio meccanico sono il 90% dei costi da sostenere per lo sfalcio meccanico di un ettaro di prato);

- i costi per lo sfalcio manuale di una superficie pari all'ammontare delle zone alberate (come nell'esempio precedente, se gli ostacoli ammontano al 10% della superficie, i costi per lo sfalcio manuale ammontano al 10% dei costi da sostenere per sfalciare manualmente un ettaro di prato);
- i costi per lo sgombero delle ramaglie da effettuarsi necessariamente prima delle operazioni di sfalcio, che in questo caso sono equiparati a quelli delle operazioni di sfalcio manuale.

In secondo luogo, la giustificazione economica prende in considerazione la perdita di reddito derivante dall'adozione degli impegni aggiuntivi rispetto alla baseline. In particolare, per determinare il mancato ricavo si è ritenuto opportuno considerare da un lato il calo nella produzione di sostanza secca dovuto al divieto di concimazione, dall'altro la diminuzione della qualità – e quindi del valore commerciale – del foraggio prodotto. Nella situazione di baseline si è considerato il prezzo del foraggio contabilizzato in RICA per le aziende di Bolzano con colture foraggere permanenti; per ottenere il prezzo del foraggio nella condizione d'impegno, si è rapportato il dato della RICA alla differenza di valore foraggero tra i prati oggetto d'impegno e quelli considerati nella baseline.

Dal punto di vista dei costi, si è tenuto conto del fatto che il divieto di concimazione comporta un minor costo per il beneficiario dell'intervento. Il prezzo del concime è desunto dalla banca dati RICA.

Infine, si sono considerati i costi di transazione derivanti dall'adesione all'intervento, rapportandoli alla dimensione media delle superfici ammesse a contributo nella programmazione 2007-2013.

Gli impegni previsti dal presente intervento, considerati per la determinazione dei minori ricavi e/o costi aggiuntivi, non sono sovrapponibili, in quanto diversi o comunque più restrittivi, con le pratiche di greening previste dal Reg. (UE) n. 1307/2013. Pertanto, non sussiste il rischio di doppio finanziamento e non si rende necessario il calcolo di un pagamento ridotto.

Il pagamento proposto di 990 €/ha è ampiamente giustificato (diff.le di reddito: 1.044,82 €/ha).

10.1.4.5 - Prati pingui alberati:

Come i prati di ricchi di specie, anche i prati pingui alberati sono da considerarsi quali elementi costitutivi del paesaggio tradizionale altoatesino. Sebbene la superficie prativa presenti delle caratteristiche floristiche di minor pregio rispetto ai prati magri e/o ricchi di specie, tali aree conservano un valore naturalistico oltre che paesaggistico che rischia di andare perduto.

Anche in questo caso, la giustificazione economica deve prendere in considerazione le difficoltà tecniche ed economiche dovute agli ostacoli naturali rappresentati dalla copertura arborea.

Per assicurare la conservazione dei prati pingui alberati, l'intervento prevede i seguenti impegni, che comportano un aggravio rispetto alla baseline di riferimento:

- a) l'impiego di fertilizzanti è limitato a una concimazione con letame;
- b) il prato deve essere sfalcato ogni anno e il materiale tagliato deve essere asportato;
- c) devono essere eseguiti i lavori di sgombero della ramaglia, nonché la rimozione delle specie arbustive e arboree concorrenti.

Ammontare del sostegno: 540 €/ha

Per la valutazione dell'impatto della presenza degli alberi sull'operatività delle procedure di sfalcio, si rimanda a quanto esposto per il sub-intervento 4-4 (cfr. paragrafo 5.4.4) e ai risultati riportati in Tabella 41.

In secondo luogo, la giustificazione economica prende in considerazione la perdita di reddito derivante dall'adozione degli impegni aggiuntivi rispetto alla baseline. In particolare, per determinare il mancato ricavo si è considerato il calo nella produzione di sostanza secca dovuto al limite imposto nella concimazione. Non si è ritenuto invece opportuno valutare prezzi del foraggio differenti secondo l'adesione o meno all'intervento, in considerazione del comunque buon valore foraggero dei prati oggetto d'impegno. Pertanto, il prezzo del foraggio considerato è quello contabilizzato in RICA per le aziende di Bolzano con colture foraggere permanenti.

Per quanto riguarda la concimazione, le prescrizioni del sub-intervento non individuano delle soglie massime di apporto letamico. Al fine di determinare i minori costi sostenuti dal beneficiario, s'ipotizza che l'apporto massimo di letame per una concimazione di mantenimento sia paragonabile alle soglie riportate nelle Linee guida di gestione per lo spargimento di letame, colaticcio e liquame di origine zootecnica nei siti Natura 2000 (cfr. Deliberazione della Giunta Provinciale n. 634/2014), a proposito dei prati pingui a gestione intensiva:

- 15 t/ha/anno per terreni > 1250 m s.l.m.
- 20 t/ha/anno per terreni ≤ 1250 m s.l.m.

Il prezzo del concime è desunto dalla banca dati RICA.

Infine, si sono considerati i costi di transazione derivanti dall'adesione all'intervento, rapportandoli alla dimensione media delle superfici ammesse a contributo nella programmazione 2007-2013.

Gli impegni previsti dal presente intervento, considerati per la determinazione dei minori ricavi e/o costi aggiuntivi, non sono sovrapponibili, in quanto diversi o comunque più restrittivi, con le pratiche di greening previste dal Reg. (UE) n. 1307/2013. Pertanto, non sussiste il rischio di doppio finanziamento e non si rende necessario il calcolo di un pagamento ridotto.

Il pagamento proposto di 540 €/ha è ampiamente giustificato (diff.le di reddito: 942,84 €/ha).

10.1.4.6 - Pascoli alberati:

I pascoli alberati, generalmente con larici, sono habitat creati dall'uomo attraverso un diradamento selettivo a favore del larice di diversi boschi misti, dove le superfici vengono però pascolate. Si tratta di un tipo di paesaggio caratteristico della tradizione sud-tirolese, con un elevato valore soprattutto paesaggistico, minacciato prevalentemente dall'abbandono colturale e, in misura minore, da cambi di coltura. Per conservare il tipico ambiente dei pascoli alberati e per garantire la ricchezza del loro patrimonio botanico e faunistico è necessario che continuino a essere gestiti in maniera tradizionale.

Per essere considerata un pascolo alberato, la superficie deve presentare una copertura uniforme di larici o di latifoglie, con un grado di copertura minimo del 20%.

Per assicurare la conservazione dei pascoli alberati, l'intervento prevede i seguenti impegni, che comportano un aggravio rispetto alla baseline di riferimento:

- a) l'impiego di fertilizzanti è limitato alle deiezioni degli animali al pascolo;
- b) devono essere eseguiti i lavori di sgombero della ramaglia, nonché la rimozione delle specie arbustive e arboree concorrenti.

Ammontare del sostegno: 120 €/ha

La giustificazione del pagamento prende in considerazione i maggiori oneri derivanti dai lavori annualmente necessari per lo sgombero della ramaglia e per il decespugliamento. Tali costi sono equiparabili a quelli delle operazioni di sfalcio manuale, così come riportati nello studio dei costi di produzione del foraggio in Provincia di Bolzano, condotto dal Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg. Poiché la copertura minima di un pascolo alberato è pari al 20% della superficie, i costi per lo sgombero della ramaglia e per il decespugliamento ammontano al 20% dei costi da sostenere per sfalciare manualmente un ettaro di prato.

Gli impegni previsti dal presente intervento, considerati per la determinazione dei minori ricavi e/o costi aggiuntivi, non sono sovrapponibili, in quanto diversi o comunque più restrittivi, con le pratiche di greening previste dal Reg. (UE) n. 1307/2013. Pertanto, non sussiste il rischio di doppio finanziamento e non si rende necessario il calcolo di un pagamento ridotto.

Il pagamento proposto di 120 €/ha è ampiamente giustificato (diff.le di reddito: 234,06 €/ha).

10.1.4.7 - Castagneti da frutto e prati con radi alberi da frutto:

I castagneti e i prati con radi alberi da frutto sono habitat creati e mantenuti dall'uomo attraverso la piantumazione di castagni o di altri alberi da frutto. Si tratta di elementi costitutivi del paesaggio tradizionale altoatesino dall'elevato valore paesaggistico, minacciati soprattutto dall'abbandono colturale, ma anche da interventi di razionalizzazione agricola, da cambi di coltura e disboscamenti. I prati con radi alberi da frutto rivestono una certa importanza anche per la conservazione di antiche varietà colturali. Per conservare questo paesaggio tipico è necessario gestirlo attivamente e in maniera tradizionale.

Per essere ammissibile all'intervento, la superficie deve presentare una copertura uniforme di castagno o di altri alberi da frutta, con un grado di copertura minimo del 20%.

Per assicurare la conservazione dei castagneti e dei prati con radi alberi da frutto l'intervento prevede i seguenti impegni, che comportano un aggravio rispetto alla baseline di riferimento:

- a) l'impiego di fertilizzanti è limitato a una concimazione con letame;
- b) devono essere eseguiti i lavori di sgombero della ramaglia, nonché la rimozione delle specie arbustive concorrenti.

Ammontare del sostegno: 550 €/ha

La giustificazione del pagamento prende in considerazione i maggiori oneri derivanti dai lavori annualmente necessari per la pulizia del sottobosco; nel caso specifico dei castagneti, oltre allo sgombero della ramaglia e al decespugliamento, tali lavori includono la rimozione dei ricci che rimangono al suolo. Considerata la peculiarità delle superfici oggetto del presente intervento, si è ritenuto opportuno rivolgersi all'Associazione Castagne per ottenere dati specifici sulla gestione dei castagneti. Il costo orario di un operaio agricolo è stato estratto dal Contratto Provinciale Integrativo della Provincia di Bolzano.

Inoltre, si sono considerati i costi di transazione derivanti dall'adesione all'intervento, rapportandoli alla dimensione media delle superfici ammesse a contributo nella programmazione 2007-2013.

Gli impegni previsti dal presente intervento, considerati per la determinazione dei minori ricavi e/o costi aggiuntivi, non sono sovrapponibili, in quanto diversi o comunque più restrittivi, con le pratiche di greening previste dal Reg. (UE) n. 1307/2013. Pertanto, non sussiste il rischio di doppio finanziamento e non si rende necessario il calcolo di un pagamento ridotto.

Il pagamento proposto di 550 €/ha è ampiamente giustificato (diff.le di reddito: 595,93 €/ha).

10.1.4.8 - Torbiere e ontaneti:

Le zone umide, e in particolare le torbiere, sono aree in cui molte specie rare e minacciate d'estinzione si sono adattate a condizioni estreme di vita, quali la scarsità di sostanze nutritive e l'umidità costante. Nelle zone di fondovalle caratterizzate dall'eccessiva presenza di monoculture, gli ontaneti costituiscono le ultime importanti aree residuali per diverse specie botaniche e faunistiche. Sia le torbiere sia gli ontaneti sono habitat Natura 2000 e costituiscono nicchie ecologiche per la nidificazione e la sopravvivenza di specie protette. Queste zone umide sono particolarmente sensibili al calpestio e all'eutrofizzazione provocata dal bestiame: il pascolo danneggia o addirittura distrugge la vegetazione, causando la scomparsa di rare piante tipiche degli ambienti umidi e l'inquinamento delle acque, in particolare delle sorgenti e delle pozze alimentate dalle torbiere. La conservazione

di questi preziosi habitat può essere assicurata solo per mezzo della rinuncia all'utilizzo agricolo delle superfici corrispondenti.

Per assicurare la conservazione delle torbiere e degli ontaneti l'intervento prevede i seguenti impegni, che comportano un aggravio rispetto alla baseline di riferimento:

- a) rinuncia al pascolo e allo sfalcio.

Ammontare del sostegno: 240 €/ha

La giustificazione economica dell'intervento risulta piuttosto difficoltosa a causa della scarsità di informazioni e dati economici relativi alle superfici oggetto d'impegno. Peraltro, si tratta di un intervento dalla valenza soprattutto ambientale, giacché si concentra in aree classificate come biotopi o monumenti naturali, in cui la presenza del bestiame rappresenterebbe causa di disturbo per le diverse specie botaniche e faunistiche ospitate in tali habitat.

Poiché le superfici in questione sono normalmente attigue ad aree adibite al pascolo, per la determinazione dell'aggravio economico legato all'osservanza delle prescrizioni, si è fatto riferimento da un lato ai costi aggiuntivi per la manutenzione delle recinzioni, dall'altro al mancato ricavo conseguente alla rinuncia al pascolo delle superfici. Per determinare il mancato ricavo, si è fatto riferimento a quanto già calcolato nell'ambito del pagamento aggiuntivo relativo all'intervento 3. I costi di manutenzione delle recinzioni sono invece desunti da interviste a testimoni privilegiati interni agli uffici tecnici della Provincia di Bolzano.

Infine, si sono considerati i costi di transazione derivanti dall'adesione all'intervento, rapportandoli alla dimensione media delle superfici ammesse a contributo nella programmazione 2007-2013.

Gli impegni previsti dal presente intervento, considerati per la determinazione dei minori ricavi e/o costi aggiuntivi, non sono sovrapponibili, in quanto diversi o comunque più restrittivi, con le pratiche di greening previste dal Reg. (UE) n. 1307/2013. Pertanto, non sussiste il rischio di doppio finanziamento e non si rende necessario il calcolo di un pagamento ridotto.

Il pagamento proposto di 240 €/ha è ampiamente giustificato (diff.le di reddito: 285,17 €/ha).

10.1.4.9 - Siepi:

Oltre a contribuire alla diversità del paesaggio, le siepi costituiscono preziosi habitat e corridoi ecologici che ospitano una ricca varietà di specie. L'intervento è finalizzato alla cura e al mantenimento delle siepi e dell'annessa fascia erbosa, nonché a compensare la perdita di superficie produttiva dovuta alla loro presenza.

Per assicurare la conservazione e manutenzione delle siepi l'intervento prevede i seguenti impegni, che comportano un aggravio rispetto alla baseline di riferimento:

- a) Mantenimento di una fascia erbosa di rispetto di almeno 1 metro di larghezza;

b) rinuncia all'impiego di fertilizzanti, fitofarmaci ed erbicidi.

Ammontare del sostegno:

- 0,9 €/m² per siepi sotto i 1000 m s.l.m.
- 0,3 €/m² per siepi sopra i 1000 m s.l.m.

La giustificazione economica del pagamento si basa fundamentalmente sulla determinazione della perdita di reddito derivante dall'obbligo di mantenere la fascia erbosa di rispetto della siepe, con conseguente sottrazione di superficie agricola al normale indirizzo colturale dell'azienda.

Per individuare la perdita di reddito, si è fatto riferimento ai dati RICA già utilizzati per determinare i margini lordi a ettaro delle aziende agricole altoatesine, nell'ambito della giustificazione economica della misura sull'agricoltura biologica. In particolare, si è deciso di considerare differenti perdite di reddito, a seconda che la siepe si trovi su terreni destinati a coltivazioni arboree (melo, vite) oppure ad arativi. La media dei margini lordi degli orientamenti considerati è superiore ai pagamenti previsti per le siepi; ciò significa che questi ultimi vanno a compensare la perdita di reddito media derivante dalla sottrazione della superficie aziendale alla pratica agricola.

Ammontare del sostegno:

- 0,9 €/m² per siepi sotto i 1000 m s.l.m. : la media dei margini lordi degli orientamenti considerati (1,2 €/m²) è superiore ai pagamenti previsti per le siepi.
- 0,3 €/m² per siepi sopra i 1000 m s.l.m.: la media dei margini lordi degli orientamenti considerati (1,0 €/m²) è superiore ai pagamenti previsti per le siepi.

Gli impegni previsti dal presente intervento, considerati per la determinazione dei minori ricavi e/o costi aggiuntivi, non sono sovrapponibili, in quanto diversi o comunque più restrittivi, con le pratiche di greening previste dal Reg. (UE) n. 1307/2013. Pertanto, non sussiste il rischio di doppio finanziamento e non si rende necessario il calcolo di un pagamento ridotto.

8.2.6.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.6.4.2. Misure di attenuazione

8.2.6.4.3. Valutazione generale della misura

8.2.6.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Si rimanda al capitolo specifico dei singoli interventi della presente misura 10.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Requisiti minimi – fertilizzanti (Dir. 91/676/CEE del Consiglio, Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - art. 4 e 5)

Recepimento naz.le:

- D.Lgs. 3.4.2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni:

- Art.74, lett. pp, definizione di “Zone vulnerabili”: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi
- Art.92, designazione di “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”: sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del D.Lgs. 3.4.2006 n.152, nonché ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate dalle Regioni
- D.M. 19.4.1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola”
- Decreto interministeriale 7.4.2006, “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'Art.38 del D.Lgs. 11.5.1999, n.152”

Recepimento prov.le:

- L.P. 18.06.2002 n.8 e successive modifiche “Disposizioni sulle acque”, art.44, Stoccaggio e spargimento di fertilizzanti e di pesticidi in agricoltura
- Decreto del Presidente della Provincia 16.1.2008, n.6 “Regolamento di esecuzione alla L.P. 18.6.2002, n. 8, “Disposizioni sulle acque” in materia di tutela delle acque”, “Norme di buona pratica agricola intese a ridurre o limitare l'inquinamento delle acque”. Nota bene: il decreto è in corso di modifica. Allo stato attuale non sono state individuate nel territorio provinciale zone vulnerabili ai sensi della normativa comunitaria.

Impegni:

A norma dell'art.22 comma 1 del D.M. 22.12.2009 n.30125, e successive modifiche e integrazioni, a livello di azienda agricola si applicano i seguenti impegni:

- Disponibilità di idonei depositi per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento (Art.18 del regolamento di esecuzione)
- Rispetto dei divieti di utilizzo nei periodi e nelle situazioni stabilite (Art.17 del regolamento di esecuzione):
 - Nel periodo invernale
 - In prossimità di corsi d'acqua e laghi
 - Su terreno gelato o innevato
- Rispetto del carico massimo di bestiame (UBA/ha) (Art.16 del regolamento di esecuzione)

Requisiti minimi in materia di protezione delle piante (Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, Reg. CE 1107/09, relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art.55)

Recepimento naz.le:

- D.Lgs. n.194 17.3.1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" e successive modifiche e integrazioni
- D.P.R. n.290 23.4.2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (n.46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art.42] e successive modifiche e integrazioni e relativa Circolare MiPAAF 30.10.2002 con le modalità applicative
- Art.5 e all.to 5 del Decreto del Ministro della salute 27.8.2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni
- D.P.R. n.55 28.2.2012 "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 23.4.2001, n.290
- D.L. 14.8.2012, n.150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"

Recepimento prov.le:

- Decreto Presidente della G.P. 16.11.1989, n.29, «Norme riguardanti l'impiego di antiparassitari in agricoltura»
- Deliberazione della G.P. n. 1110 2.4.2002, "Provvedimenti concernenti l'attuazione del DPR 23.4.2001, n.290, modificato con Deliberazione della G.P. 18.2.2008, n.521
- Decreto Presidente della Provincia 21.1.2008, n.6 "Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 18.6.2002, n.8, recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque", "Norme di buona pratica agricola intese a ridurre o limitare l'inquinamento delle acque", Art.25.

Impegni:

A norma dell'Art.22 comma 1 del D.M. 22.12.2009 n.30125, e successive modifiche e integrazioni, a livello di azienda agricola si applicano i seguenti impegni:

- Per le aziende i cui titolari siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono i seguenti impegni, differenziati in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti:

1. Obblighi validi per tutte le aziende:

- Disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna)
- Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati
- Rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto
- Presenza dei dispositivi di protezione individuale
- Presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari accessibile solo agli autorizzati (locale o armadio chiuso a chiave) evitando la dispersione nell'ambiente
- Durante l'utilizzo di prodotti fitosanitari evitare che la miscela sia spruzzata su appezzamenti o edifici adiacenti o acque pubbliche o private

- Le operazioni di riempimento, preparazione e travaso della miscela devono essere condotte in modo tale da evitare qualsiasi spandimento su suolo o acque
- Il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari è vietata nei centri abitati, in prossimità dei corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, fossi
- Eventuali miscele residue e acque di lavaggio delle attrezzature possono essere distribuite esclusivamente sul proprio terreno
- nel caso di ricorso a contoterzista, scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n.32469)
- È vietato l'impiego di prodotti fitosanitari non registrati dal Ministero della Salute

2. Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti con classificazione di pericolo (molto tossici, tossici o nocivi):

- Disponibilità di autorizzazione valida per l'acquisto e l'impiego dei prodotti ("patentino"); in base al Piano d'Azione Nazionale, capitolo A.1.1., 6, uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'Art.6 del D. Lgs. n.150/2012, fino all'attuazione del sistema di formazione secondo i requisiti del suddetto Piano, ai sensi dell'Art.7 del citato D. Lgs., sono fatte salve le abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari rilasciate e rinnovate, anche fino al 26.11.2014, dalle Autorità regionali e provinciali competenti secondo le modalità regolamentari adottate dalla stesse Regioni o Province Autonome prima della data di entrata in vigore del D.Lgs.150/2012
- Disporre e conservare per tre anni le fatture d'acquisto e la copia dei moduli di acquisto (art.42 c3 lettera a del D.P.R. 290/01); questi ultimi (di cui all'Allegato n.1 del D.P.R. 290/01) dovranno contenere:
 - informazioni sul prodotto acquistato
 - generalità dell'acquirente ed estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo (Molto tossici, Tossici e Nocivi)

Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:

- Elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, o in alternativa, una serie di moduli relativi ciascuno ad una singola coltura
- Prodotto fitosanitario utilizzato e quantità
- Superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento
- Avversità per la quale si è reso necessario il trattamento
- Registrazione delle informazioni utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.
- Il registro deve essere aggiornato entro 30 giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

La presenza del registro dei trattamenti in azienda aggiornato è conforme pur essendo un impegno diretto solo per l'Atto B11; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per l'Atto B11

Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente Atto.

La presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:

- a. Dal presente Atto per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati
- b. Dall'Atto A2 per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose
- c. Dall'Atto B11 per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte

Verifica dell'attrezzatura per la distribuzione di fitofarmaci

Recepimento naz.le:

D. Lgs. 152/2006, art.93, individuazione zone vulnerabili da fitosanitari.

Recepimento prov.le:

Delibera della G.P. 14.2.2011, n.201, Direttiva verifica periodica dell'attrezzatura per la distribuzione di fitofarmaci.

A norma dell'Art.13 del presente Decreto si applicano gli impegni di seguito indicati:

- Verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione, con cadenza almeno quinquennale
- Le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Si rimanda al capitolo specifico dell'intervento 10.1.2.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Introduzione:

La presente relazione, redatta in conformità a una convenzione tra l'Università degli Studi di Padova (CONTAGRAF[1]) e la Provincia Autonoma di Bolzano, analizza la congruenza dei pagamenti previsti nelle misure a capo e/o superficie (pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici) del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia di Bolzano.

Per l'analisi dei pagamenti si è fatto riferimento a quanto contenuto nel Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale, in particolare alle disposizioni degli articoli 28, 29, 31 e 62. In tali articoli viene ulteriormente specificata, rispetto alla programmazione 2007-2013, l'esigenza che gli Stati membri e le regioni, quali soggetti attuatori dei PSR, assicurino che in fase di programmazione sia fornita un'adeguata giustificazione economica dell'ammontare dei pagamenti; che i calcoli siano eseguiti o certificati da un organismo dotato delle necessarie competenze e funzionalmente indipendente dalle autorità di gestione del programma; che gli elementi utilizzati per il calcolo siano determinati secondo parametri esatti e adeguati; che gli stessi elementi derivino da un calcolo equo e verificabile. Inoltre, ove pertinente si sono considerate le prescrizioni volte a evitare il doppio finanziamento degli impegni sostenuti nell'ambito dei fondi SIE 2014-2020[2].

Per ciascuna misura oggetto di analisi è stata individuata, nell'ambito di uno schema valutativo generale, la più opportuna metodologia per la giustificazione economica del pagamento. L'attività è stata svolta in stretto contatto con l'amministrazione provinciale che, oltre a fornire informazioni sulla formulazione e impostazione degli interventi nella fase di redazione del PSR, ha collaborato con il gruppo di lavoro dell'Università di Padova nell'individuazione di dati e altre informazioni tecnico-economiche utili al calcolo giustificativo.

[1] CONTAGRAF – Centro Interuniversitario per la Contabilità e la Gestione Agraria, Forestale e Ambientale

[2] Art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e Art. 30 del Reg. (UE) n. 1306/2013

Metodologia e fonti dei dati:

La metodologia adottata per la valutazione della congruità dei pagamenti fa in primo luogo riferimento alle disposizioni contenute nel regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale (Reg. (UE) n. 1305/2013). Inoltre, la valutazione è coerente con le indicazioni contenute nel documento comunitario "*Technical elements of agri-environment-climate measure in the programming period 2014 – 2020*" (RDC 21/05/14:

WD 08-18-14) e nelle altre fiche di misura relative agli interventi inseriti nel PSR della Provincia di Bolzano.

La valutazione della congruità dei pagamenti si è pertanto basata su un'iniziale analisi della struttura delle misure a capo/superficie programmate, indirizzata principalmente all'individuazione degli impegni aggiuntivi rispetto alla *baseline* di riferimento per il calcolo, rappresentata dalle norme di condizionalità e/o dalle usuali pratiche agricole nell'area di riferimento, così come descritte nelle schede di misura.

Sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, la giustificazione economica è stata condotta adottando due diversi approcci. Ove possibile si è adottato l'approccio dell'analisi controfattuale, confrontando i dati economici di aziende aderenti alla misura, soggette pertanto agli impegni aggiuntivi rispetto alla *baseline*, con quelli di aziende non aderenti, che sono pertanto soggette esclusivamente al rispetto della condizionalità. In alternativa, ove i dati e le informazioni non fossero sufficientemente dettagliati da consentire una valutazione di tipo controfattuale, si è fatto riferimento a valori standard – sempre documentabili e verificabili – che consentissero una costruzione “ipotetica” degli elementi di costo e/o di ricavo che determinano l'aggravio economico derivante dall'adozione dell'impegno.

L'approccio utilizzato per il calcolo e le fonti dei dati utilizzate sono riportate nelle giustificazioni delle singole misure. In questa sede s'intende pertanto fornire esclusivamente una panoramica delle fonti impiegate, rimandando ai successivi capitoli per riferimenti più dettagliati.

La principale fonte di dati utilizzata per la valutazione è la Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA). La RICA è un'indagine campionaria annuale istituita nel 1965 che si svolge con un'impostazione analoga in tutti i Paesi membri dell'UE e che raccoglie dati microeconomici sul funzionamento economico e sulle dinamiche economico-strutturali delle aziende operanti nel settore agricolo. Le aziende agricole che partecipano alla RICA sono selezionate sulla base di un piano di campionamento. Le aziende sono classificate in base all'Ordinamento Tecnico Economico (OTE) e alla Dimensione Economica (DE). Caratteristica della RICA è la ripartizione dei costi per singoli processi produttivi. L'informazione è stata particolarmente importante nel calcolo della giustificazione dei pagamenti, laddove si è proceduto alla determinazione dei margini lordi dei processi vegetali e zootecnici. La RICA, inoltre, permette di conoscere il costo dei principali fattori produttivi utilizzati dalle aziende agricole nei singoli territori.

Congiuntamente alla banca dati RICA è stato utilizzato l'Anagrafe Provinciale delle aziende agricole (APIA), contenente informazioni di carattere amministrativo e strutturale su tutte le aziende agricole altoatesine. Tali informazioni sono normalmente utilizzate dall'Amministrazione provinciale per la modulazione dei pagamenti di sviluppo rurale. Pertanto, le elaborazioni sono state eseguite operando su un unico *dataset* integrato contenente dati tecnico-economici, strutturali e amministrativi.

Altre fonti di dati utilizzate nell'analisi comprendono indagini di tipo sperimentale su temi specifici, condotte da istituti di ricerca, università, amministrazioni o altri soggetti, svolte con finalità diverse da quelle della presente analisi ma contenenti informazioni utili sui processi produttivi oggetto d'impegno. Ci si riferisce, ad esempio, alle ricerche svolte dal Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg, ai lavori della Fondazione Edmund Mach, ai dati ISMEA, ecc.

Per quanto concerne il costo del lavoro, le linee guida comunitarie raccomandano che i dati concernenti tale voce di costo restino coerenti tra le giustificazioni delle diverse sotto-misure o interventi. Pertanto, nella presente relazione si è deciso di utilizzare i salari per ora lavorativa stabiliti nell'Allegato 1 al *Contratto integrativo provinciale per lavoratori agricoli, florovivaisti e guardacaccia* attualmente in vigore in Provincia di Bolzano. In particolare, si è deciso di utilizzare il salario per bracciante

specializzato (11,83 €/ora) qualora il lavoro sia riferibile all'imprenditore agricolo, mentre il costo del lavoro di operai diversi dall'imprenditore è stato quantificato sulla base del salario per braccianti qualificati (10,85 €/ora)[1].

I costi di transazione:

Così come nel periodo 2007-2013, anche nella nuova programmazione il regolamento sullo sviluppo rurale consente di tener conto, nella giustificazione economica dei pagamenti, dei costi di transazione. La compensazione di tali costi non può eccedere il 20% del pagamento complessivo e solamente nel caso di accordi collettivi è previsto un aumento di tale massimale fino al 30%. Il documento "*Technical elements of agri-environment-climate measure in the programming period 2014 – 2020*" specifica che nella giustificazione dei pagamenti devono essere precisati i tipi di costo transazionale considerati, il loro ammontare e il metodo di pagamento proposto (pagamenti annuali o in unica soluzione).

I costi di transazione, derivanti dall'adesione alle misure considerate nella presente relazione, fanno esclusivamente riferimento ai costi sostenuti dall'agricoltore per la gestione della domanda. In particolare, le tariffe riportate nella giustificazione economica sono quelle applicate dal Südtiroler Bauernbund per la compilazione della domanda iniziale e per le successive conferme annuali; poiché gli impegni previsti dalle misure hanno durata quinquennale, il costo della domanda iniziale è stato distribuito sull'intero periodo di adesione. Anche i dati circa il tempo necessario all'agricoltore per espletare le pratiche riguardanti la domanda sono stati forniti dai tecnici del Südtiroler Bauernbund, mentre il costo orario del lavoro è desunto dal Contratto integrativo provinciale.

Per integrare i costi di transazione così determinati nei pagamenti annuali delle singole misure, essi sono stati rapportati alla superficie considerata nella giustificazione economica dei diversi interventi. Nei casi in cui i costi così calcolati eccedevano il 20% del pagamento, essi sono stati decurtati per rispettare il massimale previsto dal regolamento.

In totale, i costi di transazione annuali sono quantificati in 85,99 €.

[1] Nei casi in cui la giustificazione economica del pagamento si basa sul confronto di dati RICA, il costo del lavoro non è esplicitato perché internalizzato nella determinazione dei margini lordi.

8.2.6.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Considerazioni finali:

- Le finalità della presente misura sono in linea con l'analisi SWOT e con i fabbisogni identificati per il territorio provinciale, soprattutto in termini di sostegno di pratiche agronomiche sostenibili e di tipo estensivo.
- Le risorse finanziarie stanziare per la misura sono sufficienti per conseguire gli obiettivi in rapporto alla dotazione complessiva del PSR. Per la misura sono destinate circa il 30% delle risorse complessive.

- La misura prevede un equilibrio tra i diversi interventi che sono finalizzati alla promozione di pratiche agricole volontarie che contribuiscano favorevolmente all'ambiente e al clima.
- Nell'ambito della presente misura non vengono concessi finanziamenti per impegni oggetto della misura a sostegno dell'agricoltura biologica.
- Una stessa superficie non può essere oggetto di premio a valere su diversi interventi: i singoli interventi della misura sono cumulabili tra loro se non riguardano la stessa superficie: per questo gli impegni sono complementari e compatibili.
- È prevista per la misura la clausola di revisione definita all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Aiuti di stato supplementari:

Non è previsto un finanziamento supplementare, con le medesime condizioni descritte nella misura, con fondi provinciali.

Uso di strumenti finanziari:

Non è previsto l'uso di strumenti finanziari per la presente misura.

Uffici responsabili:

Coordinamento generale - Ufficio responsabile: Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura

Intervento 1 - Ufficio responsabile: Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura

Intervento 2 - Ufficio responsabile: Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura

Intervento 3 - Ufficio responsabile: Ripartizione Foreste, Ufficio economia montana, Ispettorati forestali

Intervento 4 - Ufficio responsabile: Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

8.2.7. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

8.2.7.1. Base giuridica

Articolo 29, par. 1 del Regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013

Regolamento (UE) del Consiglio n. 1303/2013

8.2.7.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

a) Obiettivi della misura:

I metodi di produzione caratterizzati da una maggiore sostenibilità ambientale come l'agricoltura biologica, stimolati anche dal sostegno assicurato nei precedenti periodi di programmazione dalle politiche di sviluppo rurale, hanno innescato un processo di cambiamento coerente con l'orientamento dello sviluppo tecnologico e le politiche istituzionali provinciali.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano l'agricoltura biologica si è sviluppata e affermata valorizzando le potenzialità produttive di alcuni territori: nei fondo valle la produzione frutticola e viticola e in alta quota la produzione zootecnica, dei piccoli frutti e delle piante officinali. Per questi settori vi sono ancora margini di crescita.

Obiettivo fondamentale della misura, articolata nelle sottomisure 11.1 e 11.2, è l'incremento e il consolidamento della quota di superficie biologica esistente nelle coltivazioni legnose (mela e vite) e soprattutto l'incremento delle superfici biologiche nel settore della zootecnia da latte. Ciò rappresenta un obiettivo ambizioso sia in termini ambientali, in quanto permette di aumentare la % di SAU gestita con metodi rispettosi dell'ambiente e delle risorse naturali e contemporaneamente incrementare la quota di prodotti lattiero-caseari provinciali bio sul mercato per differenziare la produzione delle zone di montagna e valorizzare in maniera adeguata le pratiche di allevamento in rapporto al mercato e alle sue richieste. In considerazione dell'estensione delle superfici foraggere che potranno essere convertite con la sottomisura 11.1 a metodi di produzione biologica, la sottomisura potrà certamente aumentare in maniera considerevole la quota di SAU provinciale biologica, come auspicato sia a livello provinciale, a livello nazionale dal Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici e a livello comunitario nel Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea del 24 marzo 2014 COM(2014) 179.

b) Fabbisogni provinciali correlati alla misura:

Fabbisogno 14 - Vanno sostenute le aziende agricole che applicano o che intendono applicare pratiche agronomiche dell'agricoltura biologica, contribuendo così ad un miglioramento della sostenibilità ambientale delle pratiche agricole ed apportando un vantaggio all'ecosistema ed alla biodiversità.

c) Soddisfacimento dei fabbisogni provinciali attraverso la misura:

La diffusione ed il consolidamento dei metodi biologici favorisce la conservazione degli habitat ed il numero delle specie coltivate ed allevate. La combinazione fra l'impiego di varietà locali adatte alle condizioni climatiche, la riduzione degli input necessari nelle coltivazioni e negli allevamenti ed il ricorso a metodi di produzione estensivi e tradizionali rappresentano un valore aggiunto per gli ecosistemi agrari e un fattore di maggiore stabilità e di aumento della resistenza genetica.

d) Contributo della misura alle priorità ed alle Focus Areas:

Priorità 4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi correlati con l'agricoltura e con le foreste; Area tematica 4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa. Le coltivazioni biologiche contribuiscono alla conservazione della biodiversità ed alla riduzione dell'erosione genetica attraverso la riduzione dell'intensità delle pratiche agronomiche in agricoltura. Inoltre, la diffusione dei metodi biologici favorisce la conservazione degli habitat ed il numero delle specie coltivate ed allevate. La combinazione fra l'impiego di varietà locali adatte alle condizioni climatiche, la riduzione degli input necessari nelle coltivazioni e negli allevamenti ed il ricorso a metodi di produzione estensivi e tradizionali rappresentano un valore aggiunto per gli ecosistemi agrari e un fattore di maggiore stabilità e di aumento della resistenza genetica. Il sostegno dell'agricoltura biologica mira inoltre all'introduzione di una gestione aziendale a basso impatto ambientale in tutti gli ambiti della produzione, un consumo energetico ridotto e una rivalutazione dei principi attivi naturali e dei sistemi di autoregolamentazione già presenti in natura nella difesa fitosanitaria.

Priorità 4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi correlati con l'agricoltura e con le foreste; Area tematica 4c - migliore gestione del suolo. Con la misura si vuole inoltre incoraggiare gli agricoltori e gli altri gestori del territorio ad offrire un servizio ambientale a vantaggio dell'intera società, con il mantenimento di metodi di produzione agricola biologici compatibili con la tutela dell'ambiente, delle risorse naturali, ed in particolare del suolo. Il metodo di produzione biologica in agricoltura contribuisce ad assicurare una corretta e equilibrata gestione dei suoli delle zone di montagna.

e) Contributo potenziale della misura ad altre priorità e Focus Areas:

Priorità 4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi correlati con l'agricoltura e con le foreste, Area tematica 4b - migliorare gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi. Attraverso la riduzione degli input chimici (fitofarmaci e fertilizzanti), la corretta gestione della risorsa idrica, l'adozione di pratiche agronomiche sostenibili quali l'avvicendamento ed il sovescio si contribuisce a migliorare la qualità e complessità dell'agroecosistema e la qualità delle acque e ad

incrementare il tenore di sostanza organica del suolo con positivi riflessi sul mantenimento dell'umidità e della disponibilità di elementi nutritivi.

Priorità 5: incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; Area tematica 5a - rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura, attraverso una riduzione dei pesticidi che possono contaminare le acque di superficie e le acque sotterranee.

Priorità 5 - incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; Area tematica 5d - ridurre le emissioni di metano e di protossido di azoto a carico dell'agricoltura, attraverso un minore impatto sui gas serra dell'atmosfera dovuto al contenimento delle quantità di fertilizzanti e fitofarmaci.

Priorità 2 - potenziare la vitalità e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme in tutte le regioni e promuovere tecnologie aziendali innovative; Area tematica 2a - incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali considerevoli, in particolare di quelle che detengono una quota di mercato esigua, delle aziende orientate al mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono una diversificazione dell'attività.

Priorità 3 - promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo; Area tematica 3a - migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

f) Contributo della misura agli obiettivi trasversali dello Sviluppo Rurale:

La misura 11, assieme alle misure a superficie (articoli 28 e 31) ed alle misure forestali (articoli 25 e 26) ha come obiettivo la conservazione della biodiversità. L'adozione di pratiche agronomiche e di allevamento biologiche, equilibrate e rispettose delle risorse del territorio, risponde pienamente agli obiettivi ambientali dello Sviluppo Rurale. Le scelte nella direzione di un'adesione ai sistemi di coltivazione biologici permette una maggior tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde, grazie alla riduzione dell'impatto ambientale dovuto al non utilizzo di concimi e fitofarmaci chimici di sintesi. La coltivazione biologica, inoltre, mira all'introduzione di una gestione aziendale a basso impatto ambientale in tutti gli ambiti della produzione, un consumo energetico ridotto e una rivalutazione dei principi attivi naturali e dei sistemi di autoregolamentazione già presenti in natura nella difesa fitosanitaria. Le coltivazioni biologiche contribuiscono infine, tramite la riduzione dell'intensità nella produzione agricola, a conservare la biodiversità non solo degli habitat ma anche delle specie coltivate ed allevate. La combinazione fra l'impiego di varietà locali adatte alle condizioni climatiche, la riduzione degli *input* necessari nelle coltivazioni e negli allevamenti ed il ricorso a metodi di produzione estensivi e tradizionali comportano un valore aggiunto per gli ecosistemi agrari ed una

maggior stabilità e resistenza genetica. Gli agricoltori che adottano il metodo di coltivazione biologico fanno scelte responsabili con rinunce in termini produttivi, per le quali è ovviamente necessario dare il giusto riconoscimento economico da parte di tutta la società.

Clausola di revisione (art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013)

Viene prevista una clausola di revisione per gli interventi previsti dalla misura 11, realizzati ai sensi dell'articolo 29 del Reg. (UE) 1305/2013, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti nello stesso articolo, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi previsti dalla misura 11, realizzati ai sensi dell'articolo 29 del Reg. (UE) 1305/2013, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e l'Amministrazione provinciale non ha l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

8.2.7.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.7.3.1. Sottomisura 11.1: pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

Sottomisura:

- 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.7.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Le operazioni previste dalla misura fanno riferimento all'articolo 29, paragrafo 1 del Regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013.

Tipologia di operazioni previste: premi a superficie a totale carico pubblico (100%).

Definizione di premio: La misura intende compensare il minore reddito e/o i maggiori costi degli agricoltori, che aderiscono agli impegni volontari previsti dagli interventi della misura e che sono in possesso dei requisiti previsti, attraverso la concessione di un premio per ciascuno degli anni dell'impegno sottoscritto. La sottomisura è indirizzata esclusivamente ad incentivare operatori ed aziende agricole che conducono superfici dove non è mai stato applicato il metodo biologico o che comunque

sono entrate nel sistema di controllo dell'agricoltura biologica da non più di un anno dalla data in cui l'operatore è tenuto a notificare la propria attività (entro il 15 gennaio di ciascun anno). Nei primi 3 anni di impegno ai sensi della sottomisura 11.1 il premio viene maggiorato per compensare i mancati redditi dei beneficiari. Successivamente i beneficiari della sottomisura 11.1 completano il periodo di impegno con importi di premio ridotti.

L'importo medio per ettaro per singola azienda che ha presentato una domanda d'aiuto non può superare l'importo per ettaro di superficie agricola ammissibile richiesta a premio giustificato dal Centro Interuniversitario per la Contabilità Agraria Forestale ed Ambientale CONTAGRAF.

La sottomisura 11.1 si articola nei seguenti interventi:

- Intervento 1: Prati e pascoli
- Intervento 2: Arativo
- Intervento 3: Coltivazioni arboree/pluriennali

Obiettivi dei premi a superficie:

- Aumento della SAU coltivata o sfruttata con metodi biologici;
- Aumento dei prodotti biologici, in particolar modo lattiero-caseari, immessi sul mercato dalle aziende provinciali;
- L'incremento della biodiversità attraverso l'introduzione e la crescita del metodo di produzione biologico, rispettoso della natura e mediante la rinuncia di concimi minerali, erbicidi e fitofarmaci di sintesi.

Obiettivi intervento 1 – Prati e pascoli:

1. Tutelare qualitativamente le risorse idriche superficiali e profonde: incentivando uno sviluppo rurale rispettoso dell'ambiente con l'adozione del metodo di produzione biologico;
2. Conservare la biodiversità limitando l'erosione genetica: il metodo di produzione biologico comporta a lungo termine una maggiore diversificazione delle specie vegetali. La riduzione del numero di tagli possibili o la sostituzione di un taglio con un pascolamento autunnale interagiscono in maniera positiva con la fauna (p.es. nidificazione degli uccelli) e flora (presenza di nuove specie) delle zone agricole;
3. Mantenere un paesaggio tipico: con lo sfalcio si contribuisce al mantenimento dei prati della Provincia di Bolzano, i quali rappresentano un paesaggio culturale tipico con una stimata valenza ambientale;
4. Prevenire la degradazione del paesaggio: la coltivazione biologica dei prati e pascoli può contribuire a limitare fenomeni di degrado a causa di erosione, frane o fenomeni valanghivi;
5. Garantire la funzione di assorbimento del carbonio da parte delle formazioni erbose permanenti favorita da pratiche agronomiche tradizionali e da un'estensivizzazione dell'allevamento;

6. Potenziare la biodiversità attraverso la protezione e manutenzione delle formazioni erbose e forme estensive di produzione agricola.

Obiettivi intervento 2 – Arativi:

Introduzione, mantenimento ed incremento della biodiversità limitando l'erosione genetica, incentivando l'agricoltore a praticare diverse forme di produzione biologica.

Obiettivi intervento 3 - Coltivazioni arboree/pluriennali:

Introduzione ed incremento del metodo di produzione biologica.

Le finalità di tutti gli interventi della sottomisura sono tra loro compatibili e complementari.

Il richiedente può aderire ad uno o più di essi in base alle caratteristiche ed all'ordinamento colturale della propria azienda. In caso di variazione d'uso del suolo delle particelle oggetto di impegno l'operatore deve eseguire l'aggiornamento nell'Anagrafe provinciale delle imprese agricole (APIA) del fascicolo aziendale.

Una stessa superficie non può comunque essere oggetto di premio a valere su diversi interventi: i singoli interventi della sottomisura 11.1 sono infatti cumulabili tra loro se non riguardano la stessa superficie.

Nel corso del periodo di impegno il beneficiario della sottomisura 11.1 può richiedere di trasferire l'impegno, all'interno della sottomisura 11.1, da un intervento ad uno o più di quelli previsti se la superficie totale ammissibile a premio non cambia.

Il richiedente deve attuare metodi di coltivazione biologica su tutta la superficie agricola aziendale. Non può richiedere il premio l'operatore con un'azienda mista che attua solo su una parte della superficie aziendale il metodo di coltivazione biologico.

Le aziende zootecniche con bovini devono allevare gli animali presenti in azienda secondo le direttive della produzione biologica e devono sottoporli alla rispettiva certificazione, affinché le colture foraggere possano essere ammesse a premio. Se in azienda sono presenti altre tipologie di allevamento queste ultime possono essere escluse dall'obbligo della certificazione.

Ai fini dell'ammissibilità a premio delle superfici, le aziende zootecniche senza bovini devono sottoporre a certificazione almeno una tipologia di allevamento.

Sono esclusi dall'obbligo della certificazione gli animali destinati all'autoconsumo, gli animali da cortile o allevati per hobby.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 anche le aziende biologiche senza superficie foraggiera possono detenere animali.

La messa a dimora di colture intercalari come leguminose e altre colture destinate alla produzione di concime verde al fine di preservare e incrementare la fertilità e l'attività biologica del terreno è consentita.

Definizioni generali:

Superficie Minima: la superficie minima netta ammissibile a premio deve essere almeno uguale o superiore a 1,00 Ha.

Verifica della superficie minima: Il calcolo della superficie minima netta si ottiene moltiplicando le superfici adibite alle diverse colture per i fattori di conversione 1 o 2. Le superfici riguardanti l'intervento 1 vengono moltiplicate per il fattore pari a 1 mentre le superfici riguardanti gli interventi 2 e 3 vengono moltiplicate per il fattore pari a 2.

Per raggiungere la superficie minima netta ammissibile a premio le aziende possono tener conto di tutte le superfici adibite alle diverse colture ammissibili a premio inserite nell'“Anagrafe provinciale delle imprese agricole” (APIA).

Intervento 1 – Prati e pascoli:

1. Definizioni:

1.1. La categoria “prati e pascoli” comprende i prati, i pascoli, i prati avvicendati ed i terreni adibiti a mais ed erba medica.

1.2. **Superficie foraggera:** la superficie foraggera è la superficie foraggera aziendale presente nell'“Anagrafe provinciale delle imprese agricole” (APIA). La superficie foraggera viene calcolata applicando i coefficienti della tabella 1.

1.3. **Carico di bestiame:** il carico di bestiame è calcolato, a livello di azienda richiedente, secondo la formula della tabella 2.

1.4. **Consistenza bestiame (UBA):** la consistenza bestiame relativa a bovini, ovicapri ed equini è il dato aziendale presente nella banca dati provinciale degli animali (LafisVet / APIA). La consistenza bestiame viene calcolata applicando i coefficienti della tabella riportata nello specifico allegato al presente PSR. I diversi tassi di conversione proposti sono conformi all'articolo 15 del Reg. (UE) n. 889/2008 e al suo allegato IV, alla legislazione nazionale sul biologico e all'applicazione nazionale della Direttiva "Nitrati" (Dir. 91/676/CE).

1.5. **Carico dell'alpeggio:** il carico d'alpeggio è il risultato della seguente formula: Carico d'alpeggio = Numero di giorni d'alpeggio su malghe private e collettive moltiplicato per il numero medio di UBA effettivamente alpeggiate e diviso per 365 giorni

Intervento 2 – Arativi:

1. Definizioni:

Per arativo si intendono le colture orticole, colture annuali (seminabili), comprese le colture a sovescio (colture destinate alla produzione di concime verde), nonché colture pluriennali come ad esempio la fragola e le piante officinali.

Intervento 3 - Coltivazioni arboree/pluriennali:

1. Definizioni:

La categoria coltivazioni arboree/pluriennale comprende le colture pomacee, viticole, drupacee, a bacca ed altra frutta, escluse le colture castagnicole da frutto.

COLTURA	COEFFICIENTE
- Prato/ prato speciale	1,00
- Prato – falciatura biennale	0,50
- Prato – falciatura biennale - con tara 20%	0,40
- Prato/ prato speciale – con tara 20%	0,80
- Prato speciale con tara 50%	0,50
- Pascolo	0,40
- Pascolo con tara 20%	0,32
- Pascolo con tara 50%	0,20
- Prato avvicendato	1,20
- Mais	1,20
- Erba medica	1,20

Tabella 1 - biologico - coefficienti superficie foraggera

Carico di bestiame =	<u>UBA – Carico di alpeggio</u>
	Superficie foraggera (*)

(*) Per le aziende biologiche per il calcolo del carico di bestiame può essere considerata tutta la SAU.

Tabella 2 - biologico - definizione carico di bestiame

8.2.7.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Premi a superficie a totale carico pubblico (100%).

Liquidazione di anticipi: è prevista la liquidazione di anticipi fino al 70% del premio annuo ammissibile.

Sono prese in conto le superfici ammissibili che ricadono nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano.

Le superfici ammissibili a premio, situate in Province o Regioni confinanti e che appartengono ad aziende aventi sede nella P. A. di Bolzano, delle quali costituiscono parte integrante, possono essere riconosciute, a condizione che la P. A. di Bolzano abbia stipulato un accordo in tal senso con le Province o Regioni confinanti, al fine di garantire un adeguato sistema di controllo per evitare il rischio di una doppia liquidazione del contributo per la stessa superficie ed allo scopo di regolamentare l'esecuzione dei sopralluoghi. Le superfici situate al di fuori del territorio nazionale, direttamente confinanti con la P. A. di Bolzano, possono essere prese in considerazione esclusivamente ai fini della determinazione della superficie da utilizzarsi nel calcolo del carico di bestiame.

8.2.7.3.1.3. Collegamenti con altre normative

1) Regolamento (CE) N. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; e Regolamento (CE) N. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007.

2) Nuovo Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, Titolo VI, Condizionalità:

Per la sottomisura 11.1 si conferma che i requisiti relativi all'osservanza della condizionalità sono quelli previsti dall'articolo 93 del Regolamento (CE) n. 1306/2013, recepiti dal Decreto Ministeriale 180 del 23 gennaio 2015, recante disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti della PAC, in corso di recepimento da parte della Provincia Autonoma di Bolzano con proprio provvedimento. La tabella di raffronto tra gli obblighi della *baseline* e gli impegni aggiuntivi relativi ai singoli interventi è riportata in calce alla presente misura.

3) Nuovo Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune:

Tutti gli interventi della sottomisura 11.1 sono coerenti e non sovrapponibili con il campo di applicazione degli artt. 43-46 del Reg. (CE) n. 1307/13. Sarà rispettato l'obbligo di evitare il doppio finanziamento con le pratiche del greening (vedasi confronto in tabella del successivo punto 10).

8.2.7.3.1.4. Beneficiari

Beneficiari del premio annuo:

Gli operatori per poter richiedere il premio devono introdurre e praticare l'agricoltura biologica su superfici dove non è mai stato applicato il metodo biologico o che comunque sono entrate nel sistema di controllo dell'agricoltura biologica da non più di un anno dalla data in cui l'operatore è tenuto a notificare la propria attività (entro il 15 gennaio di ciascun anno).

8.2.7.3.1.5. Costi ammissibili

Non pertinente per la misura.

8.2.7.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le pratiche agronomiche utilizzate sulle superfici a premio devono essere conformi al Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico.

Gli operatori devono essere certificati da uno degli organismi di controllo autorizzati all'attività di controllo dell'agricoltura biologica e devono essere riconosciuti come agricoltori attivi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e devono essere iscritti all'Albo Nazionale delle Aziende biologiche.

Gli operatori devono essere in possesso del documento giustificativo ai sensi dell'art. 29 del Regolamento n. 834/2007 e dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 889/2008 e sono tenuti a notificare l'inizio della propria attività con metodo biologico ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e succ. modifiche ed integrazioni entro il 15 gennaio di ciascun anno.

Nel caso di cambio di beneficiario il soggetto subentrante è tenuto a notificare l'inizio della propria attività e può richiedere il premio anche oltre il termine previsto del 15 gennaio.

Le aziende miste, ai sensi del DM 2049/2012 e che attuano solo su una parte della superficie aziendale il metodo di coltivazione biologico, sono escluse dal programma e non potranno fare richiesta di premio.

L'Ufficio Servizi agrari della Ripartizione Agricoltura che ha accesso al sistema informativo biologico (SIB) e la competenza della gestione all'Albo Nazionale delle Aziende biologiche si preoccupa di fornire ai vari centri competenti, prima della raccolta delle domande, la lista degli operatori che possono richiedere il premio. L'Ufficio Servizi agrari si preoccupa inoltre di comunicare all'Organismo Pagatore eventuali anomalie o irregolarità riguardanti gli operatori che richiedono il premio.

Le superfici a premio della sottomisura 11.1 non possono contemporaneamente essere oggetto di premio a valere sulla misura 10 del presente PSR.

Intervento 1 – Prati e pascoli:

1. Superfici ammissibili a premio:

- Come superfici ammissibili sono prese in considerazione le superfici agricole risultanti dall'“Anagrafe provinciale delle imprese agricole (APIA)”;
- Sono ammissibili a premio le superfici nette (con riduzione delle tare e/o con applicazione di coefficienti) della tabella 4.

2. Condizioni di ammissibilità:

- Le aziende agricole devono disporre di superficie aziendale a prato, pascolo, prato avvicendato, adibita a mais ed erba medica nell'Anagrafe provinciale delle imprese agricole (APIA);
- Le aziende agricole devono avere consistenza bestiame aziendale nella banca dati provinciale degli animali (LafisVet e APIA).

3. Impegni:

Durata dell'impegno: l'impegno ha una durata di 5 anni. Per coloro che dopo il quinto anno intendono proseguire è prevista la possibilità del prolungamento dell'impegno in funzione del primo anno in cui questo è stato sottoscritto.

Il richiedente deve impegnarsi a rispettare i seguenti impegni:

1. Rispetto delle norme relative all'agricoltura biologica previste dal Reg. (CE) n. 834/2007 e relative norme di attuazione;
2. Mantenimento della superficie richiesta a premio con la domanda iniziale per la durata dell'impegno stesso:

La superficie da mantenere può variare complessivamente nel periodo di impegno rispetto alla superficie del primo anno. La variazione massima è del 20% per tutte le aziende.

Si ritiene necessario prevedere un margine di flessibilità nella variazione massima che le superfici aziendali devono mantenere per la durata dell'impegno, senza per questo ridurre gli effetti ambientali della misura, per considerare le peculiarità dell'agricoltura provinciale caratterizzata da sistemi di conduzione delle superfici basati sugli affitti che implicano una notevole mutabilità nel tempo dei titoli di conduzione e da una elevata frammentazione fondiaria.

Il mantenimento della superficie oggetto di impegno pluriennale non si applica a livello di singola e specifica particella. Nel corso del periodo di impegno le particelle che formano oggetto della domanda di aiuto possono essere sostituite, previo aggiornamento del fascicolo aziendale da parte del richiedente, purché non venga compromesso l'obiettivo dell'intervento. Il beneficiario può inoltre richiedere una variazione degli obiettivi da perseguire e passare da un intervento della sottomisura 11.1 ad un altro se la superficie totale ammissibile a premio non cambia.

3. Rispetto del carico minimo di bestiame calcolato sulla superficie foraggera aziendale pari a 0,50 UBA per ettaro;
4. Rispetto del carico massimo di bestiame calcolato sulla superficie foraggera netta aziendale pari a:
 - a. 2,0 UBA per ettaro per un'altitudine media della superficie foraggera fino a 1.500 metri s.l.m. (corrispondente a 29 punti di altitudine);
 - b. 1,8 UBA per ettaro per un'altitudine media della superficie foraggera superiore a 1.500 metri s.l.m. (corrispondente a 30 punti di altitudine) e fino a 1.800 metri s.l.m. (corrispondente a 39 punti di altitudine);
 - c. 1,6 UBA per ettaro per un'altitudine media della superficie foraggera superiore a 1.800 metri s.l.m. (corrispondente a 40 punti di altitudine);

Il carico minimo e massimo sono calcolati al momento del controllo amministrativo del 100% delle domande in base al dato medio annuo presente nella banca dati provinciale degli animali (APIA e LafisVet). È prevista una tolleranza da definirsi con successivo provvedimento della Giunta Provinciale di Bolzano.

5. Obbligo di sfalciare una volta all'anno tutta la superficie aziendale richiesta a premio investita a prato, asportando l'erba sfalciata. Per i prati a falciatura biennale vale l'obbligo di sfalciare ogni due anni.

Intervento 2 – Arativi:

1. Condizioni di ammissibilità:

Le aziende agricole devono disporre di superficie aziendale ad arativo nell'Anagrafe provinciale delle imprese agricole.

2. Impegni:

1. Rispetto delle norme relative all'agricoltura biologica previste dal Reg. (CE) n.834/2007 e relative norme di attuazione;
2. Lo stesso impegno 2 previsto per l'intervento 1 - Prati e pascoli.
3. Le superfici richieste a premio devono essere coltivate.

Intervento 3 - Coltivazioni arboree/pluriennali:

1. Condizioni di ammissibilità:

Le aziende agricole devono disporre di superficie aziendale arborea/pluriennale nell'Anagrafe provinciale delle imprese agricole.

2. Impegni:

1. Rispetto delle norme relative all'agricoltura biologica previste dal Reg. (CE) n.834/2007 e relative norme di attuazione;
2. Lo stesso impegno 2 previsto per l'intervento 1 - Prati e pascoli;
3. Le superfici richieste a premio devono essere coltivate.

COLTURA	COEFFICIENTE
- Prato/ prato speciale	1,00
- Prato – falciatura biennale	0,50
- Prato – falciatura biennale - con tara 20%	0,40
- Prato/ prato speciale – con tara 20%	0,80
- Prato speciale con tara 50%	0,50
- Pascolo	0,40
- Pascolo con tara 20%	0,32
- Pascolo con tara 50%	0,20
- Prato avvicendato	1,00
- Mais	1,00
- Erba medica	1,00

Tabella 4 - biologico - superfici ammissibili intervento 1 (prati e pascoli)

8.2.7.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non sono previsti criteri di selezione per l'adesione agli interventi della sottomisura 11.1.

8.2.7.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Ammontare del premio annuo:

Non è ammissibile la liquidazione di premi di importo complessivo inferiore a 300,00 €.

Intervento 1 - Premi a superficie:

- Intervento 1 - Prati e pascoli: l'ammontare del premio è pari a 550,00 € per ettaro per i primi 3 anni di impegno e di 450,00 € per i successivi anni di impegno. L'importo è stato maggiorato per tener conto delle particolari condizioni evidenziate dalle risultanze della giustificazione economica.
- Intervento 2 - Arativi: l'ammontare del premio è pari a 650,00 € per ettaro per i primi 3 anni di impegno e di 600,00 € per i successivi anni di impegno. L'importo è stato maggiorato per tener conto delle particolari condizioni evidenziate dalle risultanze della giustificazione economica.
- Intervento 3 - Coltivazioni arboree/pluriennali: l'ammontare del premio è pari a 750,00 € per ettaro per i primi 3 anni di impegno e di 700,00 € per i successivi anni di impegno.

Degressività del premio:

Il calcolo dell'importo del premio per l'intervento 3 viene ponderato in base alle dimensioni aziendali per tener conto delle dimensioni medie aziendali tipiche dell'agricoltura provinciale, in cui nella curva gaussiana di distribuzione delle dimensioni aziendali prevalgono numericamente quelle con dimensioni ridotte. Inoltre, introducendo una ponderazione vengono considerate nel livello del premio per ettaro anche le economie di scala e quindi la diminuzione proporzionale dei costi fissi possibili per le aziende con dimensioni maggiori. La degressività viene calcolata in base alla ponderazione delle superfici ammissibili descritta nella tabella a fine paragrafo.

Ripartizione	Costo totale €	Spesa pubblica €	% spesa pubblica	Quota UE €	% UE	Quota nazionale € (*)	% quota nazionale	Privati €	% privati
Sottomisure 11.1 e 11.2 Ripartizione 31	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%	3.880.800,00	43,12%	5.119.200,00	56,88%	-	0,00%

(*)La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato / P. A. di Bolzano sarà stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale / Delibera di Giunta provinciale).

Budget assegnato sottomisura 11.1 e 11.2 con quota UE e quota nazionale

Superficie ammissibile in ettari	Percentuale di ponderazione della superficie ammissibile
fino a 05,00	100,00%
05,01 – 10,00	80,00%
10,01 – 20,00	60,00%
più di 20,00	30,00%

Biologico - degressività del premio relativa all'intervento 3 – colture arboree/pluriennali

8.2.7.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedasi punto d relativo a tutta la misura 11.

8.2.7.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Vedasi punto d relativo a tutta la misura 11.

8.2.7.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi punto d relativo a tutta la misura 11.

8.2.7.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo

e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Vedasi punto f, informazioni specifiche per la misura, relativo a tutta la misura 11.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Vedasi punto f, informazioni specifiche per la misura, relativo a tutta la misura 11.

8.2.7.3.2. Sottomisura 11.2: pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

Sottomisura:

- 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.7.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Le operazioni previste dalla misura fanno riferimento all'articolo 29, paragrafo 1 del Regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013.

Tipologia di operazioni previste: premi a superficie a totale carico pubblico (100%).

Definizione di premio: La misura intende compensare il minore reddito e/o i maggiori costi degli agricoltori, che aderiscono agli impegni volontari previsti dagli interventi della misura e che sono in possesso dei requisiti previsti, attraverso la concessione di un premio per ciascuno degli anni dell'impegno sottoscritto. La sottomisura è indirizzata esclusivamente ad incentivare operatori ed aziende agricole che conducono superfici dove è già stato applicato il metodo biologico o che comunque sono entrate nel sistema di controllo dell'agricoltura biologica da almeno un anno dalla data in cui l'operatore è tenuto a notificare la propria attività (entro il 15 gennaio di ciascun anno).

L'importo medio per ettaro per singola azienda che ha presentato una domanda d'aiuto non può superare l'importo per ettaro di superficie agricola ammissibile richiesta a premio giustificato dal Centro Interuniversitario per la Contabilità Agraria Forestale ed Ambientale CONTAGRAF.

La sottomisura 11.2 si articola nei seguenti interventi:

- Intervento 1: Prati e pascoli
- Intervento 2: Arativo
- Intervento 3: Coltivazioni arboree/pluriennali

Obiettivi dei premi a superficie:

- Mantenimento della SAU coltivata o sfruttata con metodi biologici;
- La conservazione e l'incremento della biodiversità attraverso l'introduzione e la crescita del metodo di produzione biologico, rispettoso della natura e mediante la rinuncia di concimi minerali, erbicidi e fitofarmaci di sintesi.

Obiettivi intervento 1 – Prati e pascoli:

1. Tutelare qualitativamente le risorse idriche superficiali e profonde: incentivando uno sviluppo rurale rispettoso dell'ambiente con l'adozione del metodo di produzione biologico;
2. Conservare la biodiversità limitando l'erosione genetica: il metodo di produzione biologico comporta a lungo termine una maggiore diversificazione delle specie vegetali. La riduzione del numero di tagli possibili o la sostituzione di un taglio con un pascolamento autunnale interagiscono in maniera positiva con la fauna (p.es. nidificazione degli uccelli) e flora (presenza di nuove specie) delle zone agricole;
3. Mantenere un paesaggio tipico: con lo sfalcio si contribuisce al mantenimento dei prati della Provincia di Bolzano, i quali rappresentano un paesaggio colturale tipico con una stimata valenza ambientale;
4. Prevenire la degradazione del paesaggio: la coltivazione biologica dei prati e pascoli può contribuire a limitare fenomeni di degrado a causa di erosione, frane o fenomeni valanghivi;
5. Garantire la funzione di assorbimento del carbonio da parte delle formazioni erbose permanenti favorita da pratiche agronomiche tradizionali e da un'estensivizzazione dell'allevamento;
6. Potenziare la biodiversità attraverso la protezione e manutenzione delle formazioni erbose e forme estensive di produzione agricola.

Obiettivi intervento 2 – Arativi:

Introduzione, mantenimento ed incremento della biodiversità limitando l'erosione genetica, incentivando l'agricoltore a mantenere la pratica di diverse forme di produzione biologica.

Obiettivi intervento 3 - Coltivazioni arboree/pluriennali:

Mantenimento del metodo di produzione biologica.

Le finalità di tutti gli interventi della sottomisura sono tra loro compatibili e complementari.

Il richiedente può aderire ad uno o più di essi in base alle caratteristiche ed all'ordinamento colturale della propria azienda. In caso di variazione d'uso del suolo delle particelle oggetto di impegno l'operatore deve eseguire l'aggiornamento nell'Anagrafe provinciale delle imprese agricole (APIA) del fascicolo aziendale.

Una stessa superficie non può comunque essere oggetto di premio a valere su diversi interventi: i singoli interventi della sottomisura 11.2 sono infatti cumulabili tra loro se non riguardano la stessa superficie.

Nel corso del periodo di impegno il beneficiario della sottomisura 11.2 può richiedere di trasferire l'impegno, all'interno della sottomisura 11.2, da un intervento ad uno o più di quelli previsti se la superficie totale ammissibile a premio non cambia.

Il richiedente deve attuare metodi di coltivazione biologica su tutta la superficie agricola aziendale. Non può richiedere il premio l'operatore con un'azienda mista che attua solo su una parte della superficie aziendale il metodo di coltivazione biologico.

Le aziende zootecniche con bovini devono allevare gli animali presenti in azienda secondo le direttive della produzione biologica e devono sottoporli alla rispettiva certificazione, affinché le colture foraggere possano essere ammesse a premio. Se in azienda sono presenti altre tipologie di allevamento queste ultime possono essere escluse dall'obbligo della certificazione.

Ai fini dell'ammissibilità a premio delle superfici, le aziende zootecniche senza bovini devono sottoporre a certificazione almeno una tipologia di allevamento.

Sono esclusi dall'obbligo della certificazione gli animali destinati all'autoconsumo, gli animali da cortile o allevati per hobby.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 anche le aziende biologiche senza superficie foraggiera possono detenere animali.

La messa a dimora di colture intercalari come leguminose e altre colture destinate alla produzione di concime verde al fine di preservare e incrementare la fertilità e l'attività biologica del terreno è consentita.

Definizioni generali:

Superficie Minima: la superficie minima netta ammissibile a premio deve essere almeno uguale o superiore a 1,00 Ha.

Verifica della superficie minima: Il calcolo della superficie minima netta si ottiene moltiplicando le superfici adibite alle diverse colture per i fattori di conversione 1 o 2. Le superfici riguardanti l'intervento 1 vengono moltiplicate per il fattore pari a 1 mentre le superfici riguardanti gli interventi 2 e 3 vengono moltiplicate per il fattore pari a 2.

Per raggiungere la superficie minima netta ammissibile a premio le aziende possono tener conto di tutte le superfici adibite alle diverse colture ammissibili a premio inserite nell'"Anagrafe provinciale delle imprese agricole" (APIA).

Intervento 1 – Prati e pascoli:

1. Definizioni:

1.1. La categoria "prati e pascoli" comprende i prati, i pascoli, i prati avvicendati ed i terreni adibiti a mais ed erba medica.

1.2. **Superficie foraggera:** la superficie foraggera è la superficie foraggera aziendale presente nell'"Anagrafe provinciale delle imprese agricole" (APIA). La superficie foraggera viene calcolata applicando i coefficienti della tabella 1 della sottomisura 11.1.

1.3. **Carico di bestiame:** il carico di bestiame è calcolato, a livello di azienda richiedente, secondo la formula della tabella 2 della sottomisura 11.1.

1.4. Consistenza bestiame (UBA): la consistenza bestiame relativa a bovini, ovicapri ed equini è il dato aziendale presente nella banca dati provinciale degli animali (LafisVet / APIA). La consistenza bestiame viene calcolata applicando i coefficienti della tabella riportata nello specifico allegato al presente PSR. I diversi tassi di conversione proposti sono conformi all'articolo 15 del Reg. (UE) n. 889/2008 e al suo allegato IV, alla legislazione nazionale sul biologico e all'applicazione nazionale della Direttiva "Nitrati" (Dir. 91/676/CE).

1.5. Carico dell'alpeggio: il carico d'alpeggio è il risultato della seguente formula: Carico d'alpeggio = Numero di giorni d'alpeggio su malghe private e collettive moltiplicato per il numero medio di UBA effettivamente alpeggiate e diviso per 365 giorni

Intervento 2 – Arativi:

1. Definizioni:

Per arativo si intendono le colture orticole, colture annuali (seminabili), comprese le colture a sovescio (colture destinate alla produzione di concime verde), nonché colture pluriennali come ad esempio la fragola e le piante officinali.

Intervento 3 - Coltivazioni arboree/pluriennali:

1. Definizioni:

La categoria coltivazioni arboree/pluriennale comprende le colture pomacee, viticole, drupacee, a bacca ed altra frutta, escluse le colture castagnicole da frutto.

8.2.7.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Premi a superficie a totale carico pubblico (100%).

Liquidazione di anticipi: è prevista la liquidazione di anticipi fino al 70% del premio annuo ammissibile.

Sono prese in conto le superfici ammissibili che ricadono nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano.

Le superfici ammissibili a premio, situate in Province o Regioni confinanti e che appartengono ad aziende aventi sede nella P. A. di Bolzano, delle quali costituiscono parte integrante, possono essere riconosciute, a condizione che la P. A. di Bolzano abbia stipulato un accordo in tal senso con le Province o Regioni confinanti, al fine di garantire un adeguato sistema di controllo per evitare il rischio di una doppia liquidazione del contributo per la stessa superficie ed allo scopo di regolamentare l'esecuzione dei sopralluoghi. Le superfici situate al di fuori del territorio nazionale, direttamente confinanti con la P. A. di

Bolzano, possono essere prese in considerazione esclusivamente ai fini della determinazione della superficie da utilizzarsi nel calcolo del carico di bestiame.

8.2.7.3.2.3. Collegamenti con altre normative

1) Regolamento (CE) N. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; e Regolamento (CE) N. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007.

2) Nuovo Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, Titolo VI, Condizionalità:

Per la sottomisura 11.2 si conferma che i requisiti relativi all'osservanza della condizionalità sono quelli previsti dall'articolo 93 del Regolamento (CE) n. 1306/2013, recepiti dal Decreto Ministeriale 180 del 23 gennaio 2015, recante disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti della PAC, in corso di recepimento da parte della Provincia Autonoma di Bolzano con proprio provvedimento. La tabella di raffronto tra gli obblighi della *baseline* e gli impegni aggiuntivi relativi ai singoli interventi è riportata in calce alla presente misura.

3) Nuovo Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune:

Tutti gli interventi della sottomisura 11.2 sono coerenti e non sovrapponibili con il campo di applicazione degli artt. 43-46 del Reg. (CE) n. 1307/13. Sarà rispettato l'obbligo di evitare il doppio finanziamento con le pratiche del greening (vedasi confronto in tabella del successivo punto 10).

8.2.7.3.2.4. Beneficiari

Beneficiari del premio annuo:

Gli operatori per poter richiedere il premio devono praticare l'agricoltura biologica su superfici dove è già stato applicato il metodo biologico o che comunque sono entrate nel sistema di controllo dell'agricoltura biologica un anno dalla data in cui l'operatore è tenuto a notificare la propria attività (entro il 15 gennaio di ciascun anno).

8.2.7.3.2.5. Costi ammissibili

Non pertinente per la misura.

8.2.7.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le pratiche agronomiche utilizzate sulle superfici a premio devono essere conformi al Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico.

Gli operatori devono essere certificati da uno degli organismi di controllo autorizzati all'attività di controllo dell'agricoltura biologica ed essere riconosciuti come agricoltori attivi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e devono essere iscritti all'Albo Nazionale delle Aziende biologiche.

Gli operatori devono essere in possesso del documento giustificativo ai sensi dell'art. 29 del Regolamento n. 834/2007 e dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 889/2008 e sono tenuti a notificare l'inizio della propria attività con metodo biologico ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e succ. modifiche ed integrazioni entro il 15 gennaio di ciascun anno.

Nel caso di cambio di beneficiario il soggetto subentrante è tenuto a notificare l'inizio della propria attività e può richiedere il premio anche oltre il termine previsto del 15 gennaio.

Le aziende miste, ai sensi del DM 2049/2012 e che attuano solo su una parte della superficie aziendale il metodo di coltivazione biologico, sono escluse dal programma e non potranno fare richiesta di premio.

L'Ufficio Servizi agrari della Ripartizione Agricoltura che ha accesso al sistema informativo biologico (SIB) e la competenza della gestione all'Albo Nazionale delle Aziende biologiche si preoccupa di fornire ai vari centri competenti, prima della raccolta delle domande, la lista degli operatori che possono richiedere il premio. L'Ufficio Servizi agrari si preoccupa inoltre di comunicare all'Organismo Pagatore eventuali anomalie o irregolarità riguardanti gli operatori che richiedono il premio.

Le superfici a premio della sottomisura 11.2 non possono contemporaneamente essere oggetto di premio a valere sulla misura 10 del presente PSR.

Intervento 1 – Prati e pascoli:

1. Superfici ammissibili a premio:

- Come superfici ammissibili sono prese in considerazione le superfici agricole risultanti dall'“Anagrafe provinciale delle imprese agricole (APIA)”;
- Sono ammissibili a premio le superfici nette (con riduzione delle tare e/o con applicazione di coefficienti) della tabella 4 della sottomisura 11.1.

2. Condizioni di ammissibilità:

- Le aziende agricole devono disporre di superficie aziendale a prato, pascolo, prato avvicendato, adibita a mais ed erba medica nell'Anagrafe provinciale delle imprese agricole (APIA);

- Le aziende agricole devono avere consistenza bestiame aziendale nella banca dati provinciale degli animali (LafisVet e APIA).

3. Impegni:

Durata dell'impegno:

l'impegno ha una durata di 5 anni. Per coloro che dopo il quinto anno intendono proseguire è prevista la possibilità del prolungamento dell'impegno in funzione del primo anno in cui questo è stato sottoscritto.

Il richiedente deve impegnarsi a rispettare i seguenti impegni:

1. Rispetto delle norme relative all'agricoltura biologica previste dal Reg. (CE) n. 834/2007 e relative norme di attuazione;
2. Mantenimento della superficie richiesta a premio con la domanda iniziale per la durata dell'impegno stesso: La superficie da mantenere può variare complessivamente nel periodo di impegno rispetto alla superficie del primo anno. La variazione massima è del 20% per tutte le aziende.

Si ritiene necessario prevedere un margine di flessibilità nella variazione massima che le superfici aziendali devono mantenere per la durata dell'impegno, senza per questo ridurre gli effetti ambientali della misura, per considerare le peculiarità dell'agricoltura provinciale caratterizzata da sistemi di conduzione delle superfici basati sugli affitti che implicano una notevole mutabilità nel tempo dei titoli di conduzione e da una elevata frammentazione fondiaria.

Il mantenimento della superficie oggetto di impegno pluriennale non si applica a livello di singola e specifica particella. Nel corso del periodo di impegno le particelle che formano oggetto della domanda di aiuto possono essere sostituite, previo aggiornamento del fascicolo aziendale da parte del richiedente, purché non venga compromesso l'obiettivo dell'intervento.

Il beneficiario può inoltre richiedere una variazione degli obiettivi da perseguire e passare da un intervento della sottomisura 11.2 ad un altro se la superficie totale ammissibile a premio non cambia. In ogni caso sono rispettate le condizioni di cui all'art.47 del Reg. (UE) n.1305/2013.

3. Rispetto del carico minimo di bestiame calcolato sulla superficie foraggera aziendale pari a 0,50 UBA per ettaro;
4. Rispetto del carico massimo di bestiame calcolato sulla superficie foraggera netta aziendale pari a:
 - a. 2,0 UBA per ettaro per un'altitudine media della superficie foraggera fino a 1.500 metri s.l.m. (corrispondente a 29 punti di altitudine);
 - b. 1,8 UBA per ettaro per un'altitudine media della superficie foraggera superiore a 1.500 metri s.l.m. (corrispondente a 30 punti di altitudine) e fino a 1.800 metri s.l.m. (corrispondente a 39 punti di altitudine);
 - c. 1,6 UBA per ettaro per un'altitudine media della superficie foraggera superiore a 1.800 metri s.l.m. (corrispondente a 40 punti di altitudine);

Il carico minimo e massimo sono calcolati al momento del controllo amministrativo del 100% delle domande in base al dato medio annuo presente nella banca dati provinciale degli animali (APIA e LafisVet). È prevista una tolleranza da definirsi con successivo provvedimento della Giunta Provinciale di Bolzano.

5. Obbligo di sfalciare una volta all'anno tutta la superficie aziendale richiesta a premio investita a prato, asportando l'erba sfalciata. Per i prati a falciatura biennale vale l'obbligo di sfalciare ogni due anni.

Intervento 2 – Arativi:

1. Condizioni di ammissibilità:

Le aziende agricole devono disporre di superficie aziendale ad arativo nell'Anagrafe provinciale delle imprese agricole.

2. Impegni:

1. Rispetto delle norme relative all'agricoltura biologica previste dal Reg. (CE) n. 834/2007 e relative norme di attuazione;
2. Lo stesso impegno 2 previsto per l'intervento 1 - Prati e pascoli.
3. Le superfici richieste a premio devono essere coltivate.

Intervento 3 - Coltivazioni arboree/pluriennali:

1. Condizioni di ammissibilità:

Le aziende agricole devono disporre di superficie aziendale arborea/pluriennale nell'Anagrafe provinciale delle imprese agricole.

2. Impegni:

1. Rispetto delle norme relative all'agricoltura biologica previste dal Reg. (CE) n. 834/2007 e relative norme di attuazione;
2. Lo stesso impegno 2 previsto per l'intervento 1 - Prati e pascoli;
3. Le superfici richieste a premio devono essere coltivate.

8.2.7.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non sono previsti criteri di selezione per l'adesione agli interventi della sottomisura 11.2.

8.2.7.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Ammontare del premio annuo:

Non è ammissibile la liquidazione di premi di importo complessivo inferiore a 300,00 €.

Intervento 1 - Premi a superficie:

- Intervento 1 - Prati e pascoli: l'ammontare del premio è pari a 450,00 € per ettaro.
- Intervento 2 - Arativi: l'ammontare del premio è pari a 600,00 € per ettaro.
- Intervento 3 - Coltivazioni arboree/pluriennali: l'ammontare del premio è pari a 700,00 € per ettaro.

Degressività del premio:

Il calcolo dell'importo del premio per l'intervento 3 viene ponderato in base alle dimensioni aziendali per tener conto delle dimensioni medie aziendali tipiche dell'agricoltura provinciale, in cui nella curva gaussiana di distribuzione delle dimensioni aziendali prevalgono numericamente quelle con dimensioni ridotte. Inoltre, introducendo una ponderazione vengono considerate nel livello del premio per ettaro anche le economie di scala e quindi la diminuzione proporzionale dei costi fissi possibili per le aziende con dimensioni maggiori. La degressività viene calcolata in base alla ponderazione delle superfici ammissibili descritta nella tabella del paragrafo 8 della sottomisura 11.1.

Ripartizione	Costo totale €	Spesa pubblica €	% spesa pubblica	Quota UE €	% UE	Quota nazionale € (*)	% quota nazionale	Privati €	% privati
Sottomisure 11.1 e 11.2 Ripartizione 31	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%	3.880.800,00	43,12%	5.119.200,00	56,88%	-	0,00%

(*)La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato / P. A. di Bolzano sarà stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale / Delibera di Giunta provinciale).

Budget assegnato sottomisura 11.1 e 11.2 con quota UE e quota nazionale

8.2.7.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedasi punto d relativo a tutta la misura 11.

8.2.7.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Vedasi punto d relativo a tutta la misura 11.

8.2.7.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi punto d relativo a tutta la misura 11.

8.2.7.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Vedasi punto f, informazioni specifiche per la misura, relativo a tutta la misura 11.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Vedasi punto f, informazioni specifiche per la misura, relativo a tutta la misura 11.

8.2.7.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

A) Premessa:

- la verificabilità e controllabilità della misura è stata valutata senza fare alcun esplicito riferimento ai contenuti dei Regolamenti già emanati e delle linee guida (fiches di misura o altro);
- la verificabilità e controllabilità della misura si limita all'analisi degli impegni, delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione riferiti alle domande di aiuto come inseriti nella scheda di misura;
- nel fare l'analisi sulla verificabilità e controllabilità della misura si è tenuto conto dei risultati dell'audit della Corte dei Conti Europea del settembre 2012 e degli ulteriori esiti dei controlli effettuati dallo stesso Organismo su scala nazionale nonché degli esiti dei controlli di II livello svolti da questo Organismo Pagatore.

La descrizione che segue contiene le indicazioni per il rispetto delle condizioni stabilite dalla misura n° 11 agricoltura biologica, da verificarsi in sede di controllo amministrativo e controllo in loco a campione da parte del funzionario provinciale. In particolare descrive:

- le condizioni di ammissibilità;
- gli impegni dell'azione;
- l'oggetto dell'impegno e le modalità di realizzazione;
- le conseguenze della violazione dell'impegno e delle condizioni di ammissibilità

B) Valutazione

Premi per la superficie (Validi per tutti gli interventi)

Criteri di ammissibilità della domanda di aiuto/pagamento.

Si evidenziano in questa sintesi del lavoro i criteri che sono stati giudicati controllabili dopo l'implementazione di specifiche azioni correttive.

- Tutti i criteri di ammissibilità previsti dall'intervento risultano controllabili. Non si segnalano rischi per l'attuazione dell'intervento.

Impegni e altre condizioni previste:

Si evidenziano in questa sintesi del lavoro gli impegni che sono stati giudicati controllabili dopo l'implementazione di specifiche azioni correttive.

- Tutti gli impegni e condizioni previsti dall'intervento risultano controllabili. Non si segnalano rischi per l'attuazione dell'intervento.

Tutti gli interventi della misura:

Criterio 1 – verifica della presenza degli operatori nel SIB, Sistema Informativo Biologico:

- Controllo amministrativo per il 100% dei beneficiari al momento della raccolta delle domande di aiuto da parte dell'Ufficio competente direttamente attraverso il sistema SIB. Qualora il programma informatico provinciale non possa essere collegato direttamente ai dati SIB, il controllo viene effettuato in fase di istruttoria. Possono essere raccolte domande di aziende con almeno una tipologia di animali certificati e registrati nel SIB.

Intervento 1: Prati e pascoli

Criteri di ammissibilità della domanda di aiuto/pagamento.

- Tutti i criteri di ammissibilità previsti dall'intervento risultano controllabili. Non si segnalano rischi per l'attuazione dell'intervento.

Impegni e altre condizioni previste:

Impegno 1 - Mantenimento di un carico bestiame nei limiti previsti:

- a. Rispetto del carico minimo di bestiame pari a 0,50 UBA per ettaro;
- b. Rispetto del carico massimo di bestiame
 - 2,0 UBA per ettaro corrispondente a meno di 29 punti di altitudine
 - 1,8 UBA per ettaro corrispondente a 30 punti fino a 39 punti di altitudine
 - 1,6 UBA per ettaro corrispondente a più di 40 punti di altitudine;
- Come soddisfare la condizione: mantenimento di un carico bestiame nei limiti previsti;
- Procedura di controllo: si rimanda alla scheda di controllabilità in allegato.

Impegno 2 - Obbligo di sfalciare una volta all'anno tutta la superficie aziendale richiesta a premio investita a prato, asportando l'erba sfalciata; per i prati a falciatura biennale vale l'obbligo di sfalciare ogni due anni.

- Come soddisfare la condizione: sfalciare le superfici a prato (per prati a falciatura ogni 2 anni da sfalciare ogni 2 anni);
- Procedura di controllo: si rimanda alla scheda di controllabilità in allegato.

Intervento 2: Arativi

Criteri di ammissibilità della domanda di aiuto/pagamento.

- Tutti i criteri di ammissibilità previsti dall'intervento risultano controllabili. Non si segnalano rischi per l'attuazione dell'intervento.

Impegni e altre condizioni previste:

- Tutti gli impegni e condizioni previsti dall'intervento risultano controllabili. Non si segnalano rischi per l'attuazione dell'intervento.

Intervento 3: Coltivazioni arboree/pluriennali

1. Criteri di ammissibilità della domanda di aiuto/pagamento.

- Tutti i criteri di ammissibilità previsti dall'intervento risultano controllabili. Non si segnalano rischi per l'attuazione dell'intervento.

1. Impegni e altre condizioni previste:

- Tutti gli impegni e condizioni previsti dall'intervento risultano controllabili. Non si segnalano rischi per l'attuazione dell'intervento.

8.2.7.4.2. Misure di attenuazione

Tutti gli interventi della misura:

Criterio 1 – verifica della presenza degli operatori nel SIB, Sistema Informativo Biologico:

- Rischi per l'attuazione della misura: nessuno;
- Azioni correttive: nessuno;
- Valutazione globale: controllabile.

Intervento 1: Prati e pascoli

Impegni e altre condizioni previste:

Impegno 1 - Mantenimento di un carico bestiame nei limiti previsti:

- Rischi per l'attuazione della misura: necessità di aggiornamento dei sistemi informativi (per calcolo delle superfici foraggiere e movimentazioni animali al pascolo) e calcolo a mano della superficie considerata per la determinazione del carico bestiame nel caso di superamento limite;
- Azioni correttive: aggiornamento dei sistemi informativi;

- Valutazione globale: controllabile con adeguamento dei sistemi.

Impegno 2 - Obbligo di sfalciare una volta all'anno tutta la superficie aziendale richiesta a premio investita a prato, asportando l'erba sfalciata; per i prati a falciatura biennale vale l'obbligo di sfalciare ogni due anni:

- Rischi per l'attuazione della misura: difficoltà nel controllare superfici con sfalcio ogni 2 anni;
- Azioni correttive: nessuno
- Valutazione globale: controllabile con difficoltà per prati sfalciati ogni 2 anni.

8.2.7.4.3. Valutazione generale della misura

Conclusioni – misura 11:

- Sono stati valutati i requisiti di controllabilità della misura.
- I criteri indicati sono controllabili, in alcuni casi sono indispensabili variazioni nei sistemi informativi, in un caso il controllo è difficoltoso.
- È disponibile l'apposita scheda di dettaglio.
- Si sottolinea che prima di raccogliere le domande di aiuto e pagamento relative alla programmazione 2014-2020 è necessario provvedere alla definizione delle procedure, dei manuali di misura e di tutta la documentazione di supporto all'istruttoria comprese le check list e i verbali di controllo.
- Le operazioni previste dalla misura agricoltura biologica, in particolare l'intervento 1, prati e pascoli, sono state concepite anche in funzione delle possibili sinergie con altre misure del PSR. In particolare, la filiera del latte può avvantaggiarsi di un incremento di produzione di latte biologico per aumentare l'offerta di prodotti lattiero-caseari con un valore aggiunto che può remunerare la zootecnica da latte biologica. In maniera reciproca, la misura 4.2 può intervenire sulla filiera incrementando il livello qualitativo e la remunerazione dei prodotti trasformati derivanti da agricoltura biologica. Analogamente, anche la misura 4.1 può agire positivamente favorendo l'ammodernamento delle strutture aziendali destinate all'allevamento di bestiame da latte biologico con una maggiorazione del tasso di aiuto.

8.2.7.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Il confronto tra obblighi di baseline e impegni aggiuntivi é descritto nella tabella al termine del paragrafo.

Requisiti minimi – fertilizzanti (Dir. 91/676/CEE del Consiglio, Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - art. 4 e 5)

Recepimento naz.le:

- D.Lgs. 3.4.2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni:
 - Art.74, lett. pp, definizione di “Zone vulnerabili”: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi
 - Art.92, designazione di “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”: sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del D.Lgs. 3.4.2006 n.152, nonché ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate dalle Regioni
- D.M. 19.4.1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola”
- Decreto interministeriale 7.4.2006, “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'Art.38 del D.Lgs. 11.5.1999, n.152”

Recepimento prov.le:

- L.P. 18.06.2002 n.8 e successive modifiche “Disposizioni sulle acque”, art.44, Stoccaggio e spargimento di fertilizzanti e di pesticidi in agricoltura
- Decreto del Presidente della Provincia 16.1.2008, n.6 “Regolamento di esecuzione alla L.P. 18.6.2002, n. 8, “Disposizioni sulle acque” in materia di tutela delle acque”, “Norme di buona pratica agricola intese a ridurre o limitare l'inquinamento delle acque”. Nota bene: il decreto è in corso di modifica. Allo stato attuale non sono state individuate nel territorio provinciale zone vulnerabili ai sensi della normativa comunitaria.

Impegni:

A norma dell'art.22 comma 1 del D.M. 22.12.2009 n.30125, e successive modifiche e integrazioni, a livello di azienda agricola si applicano i seguenti impegni:

- Disponibilità di idonei depositi per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento (Art.18 del regolamento di esecuzione)
- Rispetto dei divieti di utilizzo nei periodi e nelle situazioni stabilite (Art.17 del regolamento di esecuzione):
 - Nel periodo invernale
 - In prossimità di corsi d'acqua e laghi
 - Su terreno gelato o innevato

- Rispetto del carico massimo di bestiame (UBA/ha) (Art.16 del regolamento di esecuzione)

Requisiti minimi in materia di protezione delle piante (Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, Reg. CE 1107/09, relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art.55)

Recepimento naz.le:

- D.Lgs. n.194 17.3.1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" e successive modifiche e integrazioni
- D.P.R. n.290 23.4.2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (n.46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art.42] e successive modifiche e integrazioni e relativa Circolare MiPAAF 30.10.2002 con le modalità applicative
- Art.5 e all.to 5 del Decreto del Ministro della salute 27.8.2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni
- D.P.R. n.55 28.2.2012 "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 23.4.2001, n.290
- D.L. 14.8.2012, n.150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"

Recepimento prov.le:

- Decreto Presidente della G.P. 16.11.1989, n.29, «Norme riguardanti l'impiego di antiparassitari in agricoltura»
- Deliberazione della G.P. n. 1110 2.4.2002, "Provvedimenti concernenti l'attuazione del DPR 23.4.2001, n.290, modificato con Deliberazione della G.P. 18.2.2008, n.521
- Decreto Presidente della Provincia 21.1.2008, n.6 "Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 18.6.2002, n.8, recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque", "Norme di buona pratica agricola intese a ridurre o limitare l'inquinamento delle acque", Art.25.

Impegni:

A norma dell'Art.22 comma 1 del D.M. 22.12.2009 n.30125, e successive modifiche e integrazioni, a livello di azienda agricola si applicano i seguenti impegni:

- Per le aziende i cui titolari siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono i seguenti impegni, differenziati in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti:

1. Obblighi validi per tutte le aziende:

- Disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna)

- Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati
- Rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto
- Presenza dei dispositivi di protezione individuale
- Presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari accessibile solo agli autorizzati (locale o armadio chiuso a chiave) evitando la dispersione nell'ambiente
- Durante l'utilizzo di prodotti fitosanitari evitare che la miscela sia spruzzata su appezzamenti o edifici adiacenti o acque pubbliche o private
- Le operazioni di riempimento, preparazione e travaso della miscela devono essere condotte in modo tale da evitare qualsiasi spandimento su suolo o acque
- Il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari è vietata nei centri abitati, in prossimità dei corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, fossi
- Eventuali miscele residue e acque di lavaggio delle attrezzature possono essere distribuite esclusivamente sul proprio terreno
- nel caso di ricorso a contoterzista, scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n.32469)
- È vietato l'impiego di prodotti fitosanitari non registrati dal Ministero della Salute

2. Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti con classificazione di pericolo (molto tossici, tossici o nocivi):

- Disponibilità di autorizzazione valida per l'acquisto e l'impiego dei prodotti ("patentino"); in base al Piano d'Azione Nazionale, capitolo A.1.1., 6, uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'Art.6 del D. Lgs. n.150/2012, fino all'attuazione del sistema di formazione secondo i requisiti del suddetto Piano, ai sensi dell'Art.7 del citato D. Lgs., sono fatte salve le abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari rilasciate e rinnovate, anche fino al 26.11.2014, dalle Autorità regionali e provinciali competenti secondo le modalità regolamentari adottate dalla stesse Regioni o Province Autonome prima della data di entrata in vigore del D.Lgs.150/2012
- Disporre e conservare per tre anni le fatture d'acquisto e la copia dei moduli di acquisto (art.42 c3 lettera a del D.P.R. 290/01); questi ultimi (di cui all'Allegato n.1 del D.P.R. 290/01) dovranno contenere:
 - informazioni sul prodotto acquistato
 - generalità dell'acquirente ed estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo (Molto tossici, Tossici e Nocivi)

Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:

- Elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, o in alternativa, una serie di moduli relativi ciascuno ad una singola coltura
- Prodotto fitosanitario utilizzato e quantità
- Superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento
- Avversità per la quale si è reso necessario il trattamento

- Registrazione delle informazioni utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.
- Il registro deve essere aggiornato entro 30 giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

La presenza del registro dei trattamenti in azienda aggiornato è conforme pur essendo un impegno diretto solo per l'Atto B11; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per l'Atto B11

Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente Atto.

La presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:

- a. Dal presente Atto per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati
- b. Dall'Atto A2 per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose
- c. Dall'Atto B11 per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte

Verifica dell'attrezzatura per la distribuzione di fitofarmaci

Recepimento naz.le:

D. Lgs. 152/2006, art.93, individuazione zone vulnerabili da fitosanitari.

Recepimento prov.le:

Delibera della G.P. 14.2.2011, n.201, Direttiva verifica periodica dell'attrezzatura per la distribuzione di fitofarmaci.

A norma dell'Art.13 del presente Decreto si applicano gli impegni di seguito indicati:

- Verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione, con cadenza almeno quinquennale
- Le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale.

--

Pratica agronomica	Obblighi di baseline, requisiti minimi pertinenti per i fertilizzanti e i pesticidi e altri requisiti obbligatori stabiliti a livello nazionale		Attività minime art. 4, paragrafo 1, lettera c Reg. (UE) 1307/2013	Obblighi di greening	Metodi di produzione biologici	Impegni PSR Misura 11 - Biologico	Verifica degli impegni volontari ai sensi della misura 11 del PSR	Verifica di eventuali sovrapposizioni con il greening
	Riferimenti normativi	Descrizione delle prescrizioni						
Sub-intervento 1 - Prati e pascoli								
Carico di bestiame minimo	Decreto Pres. Prov. n. 6/2008 "Reg. di esecuzione alla L. P. n.8/2002, recante "Disposizioni sulle acque" e Delibera Prov. n. 533/2014	Carico minimo: 0,4 UBA/ha	DM attuativo del DM 18.11.2014 prot. 6513 0,2 UBA/ha annuo	Pratica agronomica non pertinente	Nessun obbligo	Minimo: 0,5 UBA/ha	L'impegno è più restrittivo rispetto alla baseline, ai requisiti minimi pertinenti per i fertilizzanti e i pesticidi e altri requisiti obbligatori stabiliti a livello nazionale e alle attività minime	Nessuna sovrapposizione Nessun doppio finanziamento
Carico di bestiame massimo	Decreto Pres. Prov. n. 6/2008 "Reg. di esecuzione alla L. P. n.8/2002, recante "Disposizioni sulle acque" e Delibera Prov. n. 533/2014	Carico massimo: 2,5 UBA/ha se sup. foraggera ≤ 1.250 m 2,2 UBA/ha se sup. foraggera > 1.250 m e ≤ 1.500 m 2,0 UBA/ha	DM attuativo del DM 18.11.2014 prot. 6513 5,0 UBA/ha annuo	Pratica agronomica non pertinente	Il carico di bestiame è conforme alle norme previste dall'allegato 4 del Reg. (CE) 889/2008	Carico massimo: 2,0 UBA/ha se sup. foraggera ≤ 1.500 m 1,8 UBA/ha se sup. foraggera > 1.500 m e ≤ 1.800 m 1,6 UBA/ha se	L'impegno è più restrittivo rispetto alla baseline L'impegno è più restrittivo rispetto al Reg. (CE) 889/2008	Nessuna sovrapposizione Nessun doppio finanziamento

Pratica agronomica	Obblighi di baseline e requisiti minimi pertinenti per i fertilizzanti e i pesticidi e altri requisiti obbligatori stabiliti a livello nazionale		Attività minime art. 4, paragrafo 1, lettera c Reg. (UE) 1307/2013	Obblighi di greening	Metodi di produzione biologici	Impegni PSR Misura 11 - Biologico	Verifica degli impegni volontari ai sensi della misura 11 del PSR	Verifica di eventuali sovrapposizioni con il greening
	Riferimenti normativi	Descrizione delle prescrizioni						
Sub-intervento 2 - Arativi								
Diversificazione culturale	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	2 colture da 10 a 30 ha di arativo 3 colture sopra 30 ha di arativo	Nessun impegno specifico. Tuttavia il greening è implicitamente soddisfatto se l'agricoltore ha la certificazione biologica	Nessun impegno specifico. Tuttavia il greening è implicitamente soddisfatto se l'agricoltore ha la certificazione biologica	Il confronto non è pertinente	Nessuna sovrapposizione per aziende fino a 10 ha di arativo Sovrapposizione per aziende sopra 10 ha di arativo con meno di 2 colture e per aziende sopra 30 ha di arativo con meno di 3 colture Detrazione del premio greening individuale dal premio giustificato della misura 11
	Delibera Prov. n. 533/2014; Standard 2.2	Avvicendamento delle colture (monosuccessione max. 5 anni)	Non pertinente	Non pertinente	Rotazione pluriennale delle colture (monosuccessione max. 2 cicli)	Rotazione pluriennale delle colture (monosuccessione max. 2 cicli)	L'impegno è più restrittivo rispetto alla baseline	Nessuna sovrapposizione Nessun doppio